GIORNALE MILITARE

1886

PARTE PRIMA





VOGHERA CARLO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1886.





GIORNALE MILITARE

1886

PARTE PRIMA





VOGHERA CARLO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1886.

GIORNALE MILITARE
ANNO 1886

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	N. Num. dell'Atto	Pagina
3 dic. 1886	DECORAZIONI. — Regio Magistrale Decreto col quale vengono stabilite nuove regole per le nomine e promozioni negli ordini cavallereschi dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia	1	1
4 genn. 1886	TRASPORTI MILITARI. — Istituzioni di comandi militari permanenti di stazione in Genova ed in Pisa	2	3
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali subalterni addetti ai comandi territoriali di artiglieria	3	5
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle Istruzioni pratiche dell'artiglieria	4	5
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	5	6
8 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Taranto-Latiano e Villa S. Giovanni-Scilla	6	7
13 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE. — Abolizione di carte periodiche non prescritte da Regolamenti o da *Atti* del *Giornale Militare*	7	8
13 »	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria	8	9
13 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto Ministeriale che concede un soprassoldo speciale giornaliero ai sottufficiali nel forte di Monte Maso	14	27
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunta al Regolamento pel servizio territoriale	9	21

18	genn. 1886	SERVIZIO TERRITORIALE. — Esatta interpretazione dei §§ 14, 66 e 159 del libro I del Regolamento pel servizio territoriale . .	10	23
18	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali . .	11	23
20	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Prescrizione di nuovi stampati	12	23
20	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Esperimento annuale cui deve essere sottoposto il materiale di mobilitazione (carreggio, bardatura, ecc.) in consegna ai reggimenti di fanteria, di cavalleria ed ai distretti militari	13	26
22	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.	15	28
30	»	DISCIPLINA MILITARE. — Circa l'uso delle stellette di divisa per parte degli ufficiali in congedo illimitato	16	28
31	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare	17	29
1	febb. 1886	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria	18	29
1	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Fanfara della legione allievi carabinieri reali. — Trombettieri presso le compagnie di disciplina . . .	19	30
7	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Nomine dei sottufficiali congedati al grado di sottotenente di complemento	20	31
7	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Variazioni relative agli ufficiali temporaneamente comandati a far servizio in altro corpo	21	32
7	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Regio Decreto che approva i capitolati-tipo pei lavori del genio militare nelle direzioni di Perugia, Genova e Milano	25	45
10	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Pubblicazione di un bollettino di mobilitazione	22	33
15	»	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio	23	35
15	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE. — Carte periodiche da trasmettere al Ministero	24	44
18	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto relativo al trattamento del personale della giustizia militare nei presidi d'Africa .	30	53

18 febb. 1886	MILITARI DI TRUPPA. — R. Decreto per l'ammissione di sottufficiali al corso per telegrafista	35	59
22 »	GIUBILAZIONI E PENSIONI. — Dichiarazione degli assegni dei militari di truppa. . . .	26	46
24 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Onori funebri ai militari suicida	27	47
26 »	AVANZAMENTO. — Esami d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari.	28	47
26 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Visite di parenti di inscritti marittimi negli ospedali militari	29	52
11 mar. 1886	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Regolamento per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del regio esercito	45	73
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari . .	31	54
20 »	ARMI E MUNIZIONI. — Numerazione delle lance e delle sciabole da cavalleria, Mod. 1871 .	32	55
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Situazioni graduali-numeriche della forza . . .	33	55
24 »	ARMI E MUNIZIONI. — Riparazione e conservazione delle armi da fuoco	34	56
1 aprile 1886	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 2ª classe .	36	60
1 »	ARMI E MUNIZIONI. — Cartocci a salve assegnati annualmente ai corpi di artiglieria .	37	64
2 »	RECLUTAMENTO. — Estratto della legge pei provvedimenti finanziari	39	67
4 »	ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — R. Decreto di trasferimento del deposito allevamento cavalli di Bultei	38	64
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle strade ordinarie	40	67
8 »	GIUBILAZIONI E PENSIONI. — R. Decreto N. 3788 (serie 3ª) per nomina del presidente della commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879.	50	85
11 »	SCUOLE MILITARI. — Modificazione al Regolamento per la scuola di guerra.	41	68
11 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 3835 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri detto « S. Giovannino » nella piazza di Pavia .	62	105

11	aprile 1886	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 3836 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri della piazza di Vigevano	63	106
12	»	Divisa e vestiario. — Gavetta di lamiera per le armi a cavallo	42	68
12	»	Ordinamento del regio esercito. — Inscrizione sulla situazione della forza Mod. N. 89 dei militari di 3ª categoria	43	69
12	»	Trasporti militari. — Apertura all'esercizio del tronco di linea Mantova-Legnago. . .	44	70
15	»	Stipendi, assegni ed indennità. — Legge 15 aprile 1886, N. 3813 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.	51	86
16	»	Trasporti militari. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Siracusa-Noto. . .	46	81
16	»	Trasporti militari. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Borgosesia-Varallo .	47	81
17	»	Amministrazione e contabilità. — Gratificazioni agli istruttori di truppa dei plotoni d'istruzione.	48	84
18	»	Giubilazioni e pensioni. — Legge 18 aprile 1886 N. 3814 (serie 3ª) sul computo del tempo trascorso in servizio nei presidii della costa del Mar Rosso	52	91
19	»	Pubblicazioni militari. — Interpretazione dell'alinea *f*) del N. 9 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . .	49	84
22	»	Servizio d'artiglieria e genio. — Legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari	53	92
22	»	Giubilazioni e pensioni. — Legge 22 aprile 1886, N. 3821 (serie 3ª), che aumenta il fondo stanziato per gli effetti della legge 4 dicembre 1879.	54	93
26	»	Circoscrizione territoriale militare. — Soppressione della sezione del genio in Forlì .	55	94
28	»	Servizio territoriale. — Circa le guardie che devono avere le armi cariche	56	94
30	»	Pubblicazioni militari. — Errata corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio Parte I, ed al suo estratto .	57	94
30	»	Pubblicazioni militari. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879) . .	58	95

5	magg. 1886	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento.	59	95
7	»	AVANZAMENTO. — Norme e programmi d'esame per l'avanzamento dei ragionieri geometri del genio	60	97
10	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova istruzione per le matricole del R. Esercito	61	102
13	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto circa gli ecclesiastici sotto le armi per fatto di leva che prestano servizio di cappellani militari . . .	72	119
17	»	MILITARI DI TRUPPA. — Promozione a caporale dei militari appartenenti ai plotoni allievi ufficiali	64	106
18	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al Regolamento pei collegi militari	65	107
24	»	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione al bidone di latta ed adozione delle coreggie reggi-bidone	66	111
24	»	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazione agli zaini per le armi di fanteria, artiglieria e genio (con tavola di disegno)	67	113
24	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Ediz. 1879)	68	114
24	»	DIVISA E VESTIARIO. — Camicia di tela di cotone per militari infermi	69	114
25	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio della linea S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno	70	116
2	giug. 1886	DISPOSIZIONI VARIE. — Arruolamenti per conto del corpo reali equipaggi	71	117
4	»	ARMI E MUNIZIONI. — Sostituzione del materiale da 9 in lamiera a quello modello 1844 nei reggimenti di artiglieria da campagna .	73	120
5	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale di artiglieria al passo del Giovo	74	120
5	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Pausula-Macerata della linea Porto Civitanova-Macerata . . .	75	120
5	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunta al Regolamento per le licenze (allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare) . . .	76	121
5	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Cajanello-Venafro e nuova denominazione della stazione di Presenzano	77	121

5 giugno	1886	TRASPORTI MILITARI. — Apertura della nuova stazione di Spezia	78	124
7	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercitazioni di carico e scarico sulle ferrovie .	79	124
7	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che istituisce in Napoli un deposito centrale per le truppe d'Africa	81	127
7	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 3945 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del Moncenisio	111	221
9	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni sul servizio dei cannoni da campagna e sul caricamento ed affardellamento del nuovo materiale da 9 in lamiera	80	125
14	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata corrige al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria	82	128
15	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per le truppe in Africa	84	131
16	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Compilazione degli specchi e specchietti caratteristici di ufficiali in congedo illimitato	83	128
16	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Decreto ministeriale che modifica lo scompartimento del ministero in rami di servizio	85	131
17	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena	86	133
17	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando	97	151
17	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. Decreto N. 3968 (serie 3ª) portante modificazioni all'appendice al regolamento sul reclutamento del R. esercito	102	169
17	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito	103	177
18	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto circa la numerazione dei battaglioni bersaglieri	87	134
19	»	ARMI E MUNIZIONI. — Distribuzione delle cartucce	88	136
19	»	RECLUTAMENTO. — Cancellazione dai ruoli dei disertori latitanti che abbiano compiuto il 50° anno di età	89	136

20 giugno 1886		Trasporti militari. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Moretta-Cavallermaggiore	90	137
20	»	Stipendi, assegni ed indennità. — Modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito	99	161
25	»	Matricola. — Certificati penali riguardanti militari sotto le armi	91	141
25	»	Pubblicazioni militari. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione	92	141
26	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Lezioni di tiro con fucili trasformati a retrocarica .	93	147
28	»	Pubblicazioni militari. — Istruzione sul tiro per la fanteria	94	147
30	»	Reclutamento. — Degli inscritti che prima della loro chiamata sotto le armi siansi arruolati nel corpo delle guardie di finanza .	95	147
30	»	Disposizioni varie. — Nuovi rapporti-situazione modello 80 e 81	96	149
2 luglio 1886		Militari di truppa. — Militari in congedo illimitato stati ammessi nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie o di finanza.	98	157
4	»	Reclutamento. — Legge 4 luglio 1886, N. 3957 (serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1866	100	166
14	»	Pubblicazioni militari. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto . . .	101	166
15	»	Pubblicazioni militari. — Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale Militare* dal 1831 a tutto l'anno 1885 . . .	104	203
15	»	Pubblicazioni militari. — Pubblicazione del primo volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale Militare* dal 1831 a tutto l'anno 1885	105	204
15	»	Stipendi, assegni ed indennità. — Decreto ministeriale che estende il soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta ai sottufficiali guarda-colombai	112	222
20	»	Servizio sanitario militare. — Variazioni ai prezzi ed aggiunta di medicinali	106	205
21	»	Trasporti militari. — Apertura del tronco ferroviario Donnaz-Aosta, e della stazione di Cesenatico del tronco di linea Ravenna-Rimini	107	207

25	lugl. 1886	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto portante aggiunte al regolamento sulle indennità eventuali per il R. Esercito	113	222
27	»	ARMI E MUNIZIONI. — Riparazioni all'abbrunatura delle armi M. 1870.	108	208
27	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui tracciamenti e misure e sulla stima delle distanze. Istruzione sui fornimenti speciali degli uomini di truppa delle compagnie zappatori del genio	109	218
27	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'allegato N. 9 al regolamento di disciplina militare .	110	218
30	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Emolumenti dei medici e veterinari borghesi assunti in servizio presso le truppe	114	223
11	agos. 1886	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto di riparto in classi degli assistenti locali del genio.	115	225
12	»	AVANZAMENTO. — Norme e programmi d'esame per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri d'artiglieria.	116	226
16	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazione all'istruzione 1° novembre 1873, relativa ai matrimoni degli ufficiali.	117	229
16	»	ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — Capacità minime dei recipienti per medicinali ad uso veterinario	118	229
31	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione in Messina di un collegio militare. . . .	123	235
31	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4090 (serie 3ª) che svincola dalla servitù militare le proprietà adiacenti al muro di cinta verso il porto di Ancona	136	253
5	sett. 1886	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio . . .	119	231
5	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4096 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri in Orbetello	137	254
17	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi per la fanteria (edizione 1874) . . .	120	232
18	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata corrige al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato N. 12 al Regolamento di disciplina militare)	121	232

20	sett. 1886	Militari di truppa. — Esonerazione dal grado o da un impiego speciale dei caporali maggiori e caporali	122	232
23	»	Pubblicazioni militari. — Indice alfabetico-analitico del Regolamento d'amministrazione	124	235
23	»	Armi e munizioni. — Adozione del moschetto da carabinieri Mod 1870	125	236
26	»	Pubblicazioni militari. — Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche	126	236
30	»	Trasporti militari. — Apertura di nuove linee e di nuovi tronchi ferroviari e cambiamento di nome ad alcune stazioni ferroviarie . .	127	237
30		Istruzioni ed esercitazioni militari. — Modificazione all'Istruzione sul tiro per la fanteria	128	240
30	»	Arredamento, equipaggiamento. — Adozione della cavezza di cuoio nero per i cavalli dei carabinieri reali.	129	240
2	ottob. 1886	Arredamento, equipaggiamento. — Adozione di un nuovo cuoio per oggetti di bulfetteria.	130	240
5	»	Disposizioni varie. — R. Decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari	134 bis	249
9	»	Giubilazioni e pensioni — R. Decreto N. 4128 (serie 3ª) per nomina di due membri della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168 e 2 marzo 1884 N. 1958	138	255
10	»	Scuole militari. — Saluto alle autorità scolastiche per parte degli allievi degli istituti militari e dei convitti nazionali a base di educazione militare	131	243
10	»	Pubblicazioni militari. — Aggiunte all'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pei volontari di un anno	132	243
16	»	Servizio d'artiglieria e genio.— R. Decreto N. 4135 (serie 3ª) circa le zone di servitù militare intorno al magazzino da polveri in Pisa	151	271
18	»	Disposizioni varie. — Concessione di licenza straordinaria a talune categorie di militari con ferma permanente	133	245
20	»	Pubblicazioni militari. — Modificazioni al Regolamento sull'uniforme (allegato N.1 al Regolamento di disciplina militare) . . .	134	247

20	ott. 1876	Divisa e vestiario. — Uso dello spencer per parte dei capitani	135	248
23	»	Ordinamento del R. esercito. — Cambiamento di denominazione di stazioni di carabinieri reali	135bis	252
23	»	Disposizioni varie. — R. Decreto relativo alle dimissioni del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa	139	255
23	»	Disposizioni varie. — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa.	140	256
4	nov. 1886	Cavalli. — Autorizzazione ad ufficiali alpini di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio	141	257
9	»	Avanzamento. — Riconoscimento dei gradi di truppa conseguiti nell'esercito prima del concorso alla leva	142	257
22	»	Pubblicazioni militari. — Pubblicazione del libro sesto del Regolamento pel servizio territoriale « Truppa in servizio di pubblica sicurezza ».	143	259
26	»	Scuole militari. — Corso magistrale superiore di equitazione	144	259
2	dic. 1886	Corrispondenza ufficiale. — Carteggio ufficiale cogli archivi di Stato	145	260
9	»	Pubblicazioni militari. — Varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche	146	261
9	»	Trasporti militari. — Apertura della linea ferroviaria Belluno-Treviso	147	262
9	»	Trasporti militari. — Varianti al prontuario militare	148	262
15	»	Amministrazione e contabilità. — Modificazioni al Regolamento di amministrazione .	149	263
21	»	Pubblicazioni militari. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto . . .	150	269
21	»	Legge. — Legge 21 dicembre 1886, N. 4243 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di L. 25,000,000 da stanziarsi per una metà sul bilancio della guerra e per l'altra metà su quello della marina	152	272
23	»	Disciplina militare. — Domande e proposte da inscriversi sugli specchi e specchietti caratteristici	153	274

23	dic. 1886	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte delle compagnie zappatori	154	275
24	»	DISCIPLINA MILITARE. — Retrocessione di graduati di truppa in servizio come guardie di finanza, o di pubblica sicurezza o carcerarie.	155	275
24	»	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni alla istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	156	276
24	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	157	282
24	»	TRASPORTI MILITARI. — Tassa di disinfezione dei vagoni impiegati nel trasporto di cavalli . .	158	282
26	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare	159	283
30	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte all'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento	160	283
30	»	DIVISA E VESTIARIO. — Varianti alla divisa degli ufficiali della milizia territoriale	161	284
30	»	DIVISA E VESTIARIO. — Varianti alla divisa dei capi musica	162	285

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1886.

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pag.
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
16 giugno.	Decreto ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio .	85	131
11 agosto .	Regio Decreto di riparto in classi degli assistenti locali del genio	115	225
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
22 marzo .	Situazioni graduali-numeriche della forza . .	33	55
17 aprile .	Gratificazioni agli istruttori di truppa dei plotoni d'istruzione	48	84
30 luglio .	Emolumenti dei medici e veterinari borghesi assunti in servizio presso le truppe . . .	114	223
15 dicembre .	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	149	263
	ARMI E MUNIZIONI.		
20 marzo .	Numerazione delle lance e delle sciabole da cavalleria, mod. 1871	32	55
24 » .	Riparazioni e conservazione delle armi da fuoco	34	56
1 aprile .	Cartocci a salve assegnati annualmente ai corpi d'artiglieria	37	64
4 giugno.	Sostituzione del materiale da 9 in lamiera a quello mod. 1844 nei reggimenti d'artiglieria da campagna	73	120
19 » .	Distribuzione delle cartucce	88	136
27 luglio .	Riparazioni all'abbrunatura delle armi modello 1870	108	208
	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO.		
24 maggio.	Modificazione al bidone di latta ed adozione delle coreggie reggi-bidone	66	111

16 agosto . .	Capacità minime dei recipienti per medicinali ad uso veterinario	118	229
23 settembre .	Adozione del moschetto da carabinieri, modello 1870	125	236
30 »	Adozione della cavezza di cuoio nero per i cavalli dei carabinieri reali	129	240
2 ottobre . .	Adozione di un nuovo cuoio per oggetti di bufetteria	130	240
	AVANZAMENTO.		
13 gennaio .	Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria . .	8	9
15 febbraio .	Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio . . .	23	35
26 »	Esami d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari	28	47
1 aprile . .	Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento a ragioniere principale di artiglieria di 2ª classe.	36	60
7 maggio. .	Norme e programmi d'esame per l'avanzamento dei ragionieri geometri del genio	60	97
12 agosto . .	Norme e programmi d'esame per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri d'artiglieria . . .	116	226
9 novembre .	Riconoscimento dei gradi di truppa conseguiti nell'esercito prima del concorso alla leva	142	257
	CAVALLI.		
4 novembre.	Autorizzazione ad ufficiali alpini di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio . .	141	257
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
26 aprile . .	Soppressione della sezione del genio di Forlì .	55	94
5 giugno. .	Formazione di un comando locale d'artiglieria al passo del Giovo	74	120
	CORRISPONDENZA UFFICIALE.		
13 gennaio . .	Abolizione di carte periodiche non prescritte da Regolamenti o da Atti del *Giornale militare*	7	8
15 febbraio .	Carte periodiche da trasmettere al Ministero .	24	44
2 dicembre .	Carteggio ufficiale cogli archivi di Stato . .	145	260

		DISCIPLINA MILITARE.		
30	gennaio	Circa l'uso di stellette di divisa per parte degli ufficiali in congedo illimitato	16	28
23	dicembre	Domande e proposte da inscriversi sugli specchi e specchietti caratteristici	153	274
24	»	Retrocessione di graduati di truppa in servizio come guardie di finanza, o di pubblica sicurezza o carcerarie	155	275
		DISPOSIZIONI VARIE.		
20	gennaio	Prescrizione di nuovi stampati	12	23
20	»	Esperimento annuale cui deve essere sottoposto il materiale di mobilitazione (carreggio, bardatura ecc.), in consegna ai reggimenti di fanteria, di cavalleria ed ai distretti militari	13	26
1	febbraio	Fanfara della legione allievi carabinieri reali. — Trombettieri presso le compagnie di disciplina	19	30
16	marzo	Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari	31	54
13	maggio	Regio Decreto circa gli ecclesiastici sotto le armi per fatto di leva che prestano servizio di cappellani militari	72	119
2	giugno	Arruolamenti per conto del Corpo Reali equipaggi	71	117
30	»	Nuovi rapporti situazione Mod. 80 e 81	96	149
5	ottobre	Regio Decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari	134bis	249
18	»	Concessione di licenza straordinaria a talune categorie di militari con ferma permanente.	133	245
23	»	Regio Decreto relativo alle dimissioni del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa	139	255
23	»	Regio Decreto di nomina del presidente della associazione italiana della Croce Rossa	140	256
		DIVISA E VESTIARIO.		
12	aprile	Gavetta di lamiera per le armi a cavallo	42	68
24	maggio	Modificazioni agli zaini per le armi di fanteria, artiglieria e genio	67	113
24	»	Camicia di tela di cotone per militari infermi	69	114
20	ottobre	Uso dello spencer per parte dei capitani.	135	248

24 dicembre .	Modificazioni alla istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.	156	276
30 »	Varianti alla divisa degli ufficiali della milizia territoriale	161	281
30 »	Varianti alla divisa dei capi musica	162	285
	GIUBILAZIONI E PENSIONI.		
22 febbraio . .	Dichiarazione degli assegni dei militari di truppa	26	46
8 aprile . .	Regio Decreto N. 3788 (serie 3ª) per nomina del presidente dalla commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879 . . .	50	85
18 »	Legge 18 aprile 1886, N. 3814 (serie 3ª) sul computo del tempo trascorso in servizio nei presidi della costa del Mar Rosso	52	91
22 »	Legge 22 aprile 1886, N. 3831 (serie 3ª) che aumenta il fondo stanziato per gli effetti della legge 4 dicembre 1879	54	93
9 ottobre. . .	Regio Decreto N. 4128 (serie 3ª) per nomina di due membri della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5108, e 2 marzo 1884, N. 1958.	138	255
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
7 giugno . .	Esercitazioni di carico e scarico sulle ferrovie	79	124
26 »	Lezioni di tiro con fucili trasformati a retrocarica.	93	147
30 settembre .	Modificazione all'istruzione sul tiro per la fanteria	128	240
	LEGGI.		
21 dicembre .	Legge 21 dicembre 1886, N. 4213 (serie 3ª) che autorizza la spesa straordinaria di lire 25,000,000 da stanziarsi per una metà sul bilancio della guerra e per l'altra metà su quello della marina	152	272
	MATRICOLA.		
25 giugno. .	Certificati penali riguardanti i militari sotto le armi	91	141

	MILITARI DI TRUPPA.		
18 febbraio	Regio Decreto per l'ammissione di sottufficiali al corso per telegrafia	35	59
17 maggio.	Promozione a caporale dei militari appartenenti ai plotoni allievi ufficiali	64	106
2 luglio .	Militari in congedo illimitato stati ammessi nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie o di finanza	98	157
20 settembre .	Esonerazione dal grado o da un impiego speciale dei caporali maggiori e caporali . .	122	232
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
10 febbraio .	Pubblicazione di un bollettino di mobilitazione	22	33
11 marzo . .	Regolamento per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del R. esercito .	45	73
	ONORIFICENZE.		
3 dicem. 1885	Regio magistrale decreto col quale vengono stabilite nuove regole per le nomine e promozioni negli Ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia .	1	1
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
7 gennaio .	Ufficiali subalterni addetti ai comandi territoriali d'artiglieria	3	5
4 aprile . .	Regio Decreto di trasferimento del deposito allevamento cavalli di Bultei	38	64
12 »	Inscrizione sulla situazione della forza modello N. 89 dei militari di 3ª categoria	43	69
7 giugno . .	Regio Decreto che istituisce in Napoli un deposito centrale per le truppe d'Africa . . .	81	127
18 »	Regio Decreto circa la numerazione dei battaglioni bersaglieri	87	134
31 agosto . .	Istituzione in Messina di un collegio militare .	123	235
23 ottobre . .	Cambiamento di denominazione di stazioni di carabinieri reali	135bis	252
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
7 gennaio .	Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche dell'artiglieria	4	5

8 gennaio	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	5	6
17 »	Aggiunta al regolamento pel servizio territoriale	9	21
18 »	Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali	11	23
22 »	Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	15	28
31 »	Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare	17	29
1 febbraio	Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria	18	29
8 aprile	Istruzione sulle strade ordinarie	40	67
19 »	Interpretazione dell'alinea *f*) del N. 9 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.	49	84
30 »	Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio parte 1ª ed al suo estratto	57	94
30 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	58	95
5 maggio.	Aggiunte all'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento	59	95
10 »	Nuova istruzione per le matricole del R. esercito	61	102
18 »	Modificazioni al regolamento pei collegi militari	65	107
24 »	Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	68	114
5 giugno.	Aggiunta al regolamento per le licenze (allegato N. 2 al regolamento di disciplina militare)	76	121
9 »	Istruzione sul servizio dei cannoni da campagna e sul caricamento ed affardellamento del nuovo materiale da 9 in lamiera	80	125
14 »	Errata-corrige al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria.	82	128
15 »	Istruzione per le truppe in Africa	84	131
16 »	Compilazione degli specchi e specchietti caratteristici di ufficiali in congedo illimitato.	83	128
17 »	Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena	86	133

17	giugno.	Regio Decreto N. 3968 (*serie 3ª*) portante modificazioni all'appendice al regolamento sul reclutamento del regio esercito.	102	169
17	»	Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito	103	177
25	»	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	92	141
28	»	Istruzione sul tiro per la fanteria.	94	147
14	luglio .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	101	166
15	»	Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 a tutto l'anno 1885	104	203
15	»	Pubblicazione del primo volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel giornale militare dal 1831 a tutto l'anno 1885	105	204
27	»	Istruzione sui tracciamenti e misure e sulla stima delle distanze — Istruzione sui fornimenti speciali degli uomini di truppa delle compagnie zappatori del genio	109	218
27	»	Aggiunta all'allegato N. 9 al regolamento di disciplina militare	110	218
16	agosto .	Modificazione all'istruzione 1° novembre 1873 relativa ai matrimoni degli ufficiali	117	229
5	settembre .	Regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio	119	231
17	»	Istruzione sulle armi per la fanteria (edizione 1874).	120	232
18	»	Errata-corrige al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare)	121	232
23	»	Indice alfabetico-analitico del regolamento di amministrazione	124	235
26	»	Modificazione all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.	126	236
10	ottobre.	Aggiunte all'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pei volontari di un anno.	132	243
20	»	Modificazioni al regolamento sull'uniforme (allegato N. 4 al regolamento di disciplina militare).	134	247

22 novembre .	Pubblicazione del libro sesto del regolamento pel servizio territoriale « truppa in servizio di pubblica sicurezza »	143	259
9 dicembre .	Varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche	146	261
21 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	150	269
23 » .	Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte delle compagnie zappatori	154	275
24 » .	Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	157	282
26 » .	Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuole militare e all'accademia militare	159	283
30 » .	Aggiunte all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.	160	283
	RECLUTAMENTO.		
2 aprile . .	Estratto della legge pei provvedimenti finanziari	39	67
19 giugno .	Cancellazione dai ruoli dei disertori latitanti che abbiano compiuto il 50° anno di età .	89	136
30 » .	Degli inscritti che prima della loro chiamata sotto le armi siansi arruolati nel corpo delle guardie di finanza	95	147
4 luglio . .	Legge 4 luglio 1886, N. 3957 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui nati nel 1866	100	166
	SCUOLE MILITARI.		
11 aprile . .	Modificazione al regolamento per la scuola di guerra	41	68
10 ottobre . .	Saluto alle autorità scolastiche per parte degli allievi degli istituti militari e dei convitti nazionali a base di educazione militare . .	131	243
26 novembre .	Corso magistrale superiore di equitazione . .	144	259
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.		
7 febbraio .	R. Decreto che approva i capitolati-tipo pei lavori del genio militare nelle direzioni di Perugia, Genova e Milano	25	45
11 aprile . .	R. Decreto N. 3835 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri detto S. Giovannino della piazza di Pavia	62	105

11 aprile	R. Decreto N. 3836 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri della piazza di Vigevano	63	106
22 »	Legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari	53	92
7 giugno	R. Decreto N. 3915 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del Moncenisio	111	221
31 agosto	R. Decreto N. 4090 (serie 3ª), che svincola dalla servitù militare le proprietà adiacenti al muro di cinta verso il porto di Ancona	136	253
5 settembre	R. Decreto N. 4046 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Orbetello	137	251
16 ottobre	R. Decreto N. 4135 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri in Pisa	151	271
	SERVIZIO SANITARIO MILITARE.		
26 febbraio	Visite di parenti di inscritti marittimi negli ospedali militari	29	52
20 luglio	Variazioni ai prezzi ed aggiunta di medicinali.	106	205
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
18 gennaio	Esatta interpretazione dei §§ 14, 66 e 159 del libro I del Regolamento pel servizio territoriale	10	23
7 febbraio	Variazioni relative agli ufficiali temporaneamente comandati a far servizio in altro corpo	21	32
21 »	Onori funebri ai militari suicidi	27	47
26 aprile	Circa le guardie che devono avere le armi cariche	55	91
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
13 gennaio	Decreto ministeriale che concede un soprassoldo speciale giornaliero ai sottufficiali nel forte di Monte Maso	14	27
18 febbraio	R. Decreto relativo al trattamento del personale della giustizia militare nei presidii in Africa	30	53
15 aprile	Legge 15 aprile 1886, N. 3813 (serie 3ª) portante modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito	51	86
17 giugno	Indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando	97	151

20 giugno .	Modificazioni al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito	99	161
15 luglio .	Decreto ministeriale che estende il soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta ai sottufficiali guarda-colombai	112	222
25 » .	R. Decreto portante aggiunte al Regolamento sulle indennità eventuali pel R. esercito .	113	222
	TRASPORTI MILITARI.		
4 gennaio .	Istituzione di comandi militari permanenti di stazione in Genova ed in Pisa	2	3
8 » .	Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Taranto-Latiano e Villa S. Giovanni-Scilla.	6	7
12 aprile . .	Apertura all'esercizio del tronco di linea Mantova-Legnago	44	70
16 » .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Siracusa-Noto	46	81
16 » .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Borgosesia-Varallo	47	81
25 maggio .	Apertura all'esercizio della linea S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno	70	116
5 giugno . .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Pausula-Macerata della linea Portocivitanova-Macerata	75	120
5 » .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Caianello-Venafro e nuova denominazione della stazione di Presenzano	77	121
5 » .	Apertura della nuova stazione di Spezia . .	78	124
20 » .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Moretta-Cavallermaggiore	90	137
21 luglio . .	Apertura del tronco ferroviario Donnaz-Aosta e della stazione di Cesenatico del tronco di linea Ravenna-Rimini	107	207
30 settembre .	Apertura di nuove linee e di nuovi tronchi ferroviari e cambiamento di nome di alcune stazioni ferroviarie	127	237
9 dicembre .	Apertura della linea ferroviaria Belluno-Treviso	147	262
9 » .	Varianti al prontuario militare	148	262
24 » .	Tassa di disinfezione dei vagoni impiegati nel trasporto di cavalli	158	282
	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO.		
7 febbraio .	Nomine di sottufficiali congedati al grado di sottotenente di complemento	20	31

DISPENSA 1ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 gennaio.

1885 DICEMBRE 3. — Regio Magistrale Decreto col quale vengono stabilite nuove regole per le nomine e promozioni negli ordini cavallereschi dei SS. Mauritzio e Lazzaro e della Corona d'Italia, *pag.* 1.

1886 GENNAIO 5. — Istituzione di comandi militari permanenti di stazione in Genova ed in Pisa, *pag.* 3.

Atto N. 1. — DECORAZIONI. — **Regio Magistrale Decreto col quale vengono stabilite nuove regole per le nomine e promozioni negli Ordini cavallereschi dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia** — 3 dicembre 1885.

UMBERTO I. ECC. ECC., RE D'ITALIA.
E DEGLI ORDINI DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA,
GENERALE GRAN MASTRO.

Visto il Regio Decreto 20 febbraio 1868 col quale a consacrare la memoria del gran fatto della ricostituita unità nazionale venne istituito l'Ordine cavalleresco della Corona d'Italia;

Visto il Decreto di pari data col quale vennero stabilite nuove regole per la ammessione e le promozioni nell'antico ed illustre Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;

Essendo Nostra volontà che le due istituzioni cavalleresche si rendano pel ristretto numero e per la qualità dei decorati sempre più degne della fama che meritano per le loro origini gloriose;

Sentiti il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro moto-proprio, ed in virtù della Regia Nostra prerogativa ed autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1.°

Il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia non per le potrà oltrepassare:

pei Cavalieri di Gran Croce il numero di dodici;
pei Grandi Uffiziali » trenta;
pei Commendatori » cento;
per gli Uffiziali » duecento;
pei Cavalieri » milleduecento

Rimane parimenti fissato a trecento il numero annuo delle nomine a Cavaliere dell'Ordine Mauriziano, restando in vigore per le quattro classi superiori gli attuali regolamenti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà annualmente ad una razionale ripartizione dei numeri stabiliti dal presente articolo fra i vari Ministeri.

Non sono compresi in questi numeri le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del moto-proprio e quelle relative ai Grandi Uffiziali dello Stato, ai Funzionari collocati a riposo ed a personaggi esteri.

Articolo 2.°

Salvo i casi di benemerenze eccezionali, i quali Ci dovranno essere segnalati con speciali relazioni, nessun nazionale potrà conseguire per la prima volta maggior grado di quello di Cavaliere, e le promozioni dovranno aver luogo secondo l'ordine progressivo delle varie classi, rimanendo ferme per l'Ordine Mauriziano le norme sancite dall'art. 3 del citato Regio Decreto 20 febbraio 1868.

Articolo 3.°

Ogni Decreto di nomina cavalleresca dovrà essere accompagnato da una tabella nella quale vengano indicati:

Se si tratta d'impiegati governativi e di funzionari appartenenti alle amministrazioni comunali o delle opere pie, ai consigli provinciali, alle commissioni permanenti ed altri simili uffici, il grado, l'uffizio, e gli anni di servizio;

Se si tratta di candidati che non sono in pubblico servizio, la natura delle benemerenze delle quali dovrà farsi distinta specificazione sulla matricola dell'Ordine.

Di tutti dovrà indicarsi la paternità, la patria e possibilmente la residenza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecu-

zione il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.
C. CORRENTI.

N. **2**. — TRASPORTI MILITARI. — **Istituzione di comandi militari permanenti di stazione in Genova ed in Pisa.** — 4 gennaio 1886.

Nella stazione ferroviaria principale di Genova ed in quella principale di Pisa è istituito, alla dipendenza diretta del rispettivo comando di presidio, un comando militare permanente di stazione composto di un capitano, di un ufficiale subalterno e di un sottufficiale.

Ad ambedue i detti comandi sono applicabili le disposizioni contenute negli *Atti* N. 41 del 1884 e N. 162 del 1885 ed i comandi medesimi cominceranno a funzionare col primo febbraio prossimo. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera

281

DISPENSA 2ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 gennaio.

GENNAIO. 7. — Ufficiali subalterni addetti ai comandi territoriali d'artiglieria, *pag.* 5.
» 7 — Aggiunte e varianti alle Istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 5.
» 8. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 6.
» 8. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Taranto-Latiano e Villa S. Giovanni-Scilla, *pag.* 7.
» 13 — Abolizione di carte periodiche non prescritte da Regolamenti o da *Atti* del *Giornale militare*, *pag.* 8.
» 13. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria, *pag.* 9.

Atto N. 3. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficiali subalterni addetti ai comandi territoriali d'artiglieria**. — 7 gennaio.

In analogia a quanto è stabilito per gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali, questo Ministero determina che gli ufficiali subalterni dei reggimenti d'artiglieria addetti ai comandi territoriali dell'arma possono rimanere due anni in tale posizione.

Detti ufficiali saranno scelti fra quelli che hanno prestato due anni di servizio effettivo, come ufficiale, in un reggimento di artiglieria.

Essi non potranno essere nuovamente destinati ad un comando territoriale se non dopo trascorsi almeno due anni dacchè cessarono da tale servizio e dopo aver prestato servizio in un reggimento dell'arma per tutto questo periodo di tempo. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 4. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alle Istruzioni pratiche dell'artiglieria.** — 7 gennaio.

Sono stati stampati due fascicoli di aggiunte e varianti alle seguenti Istruzioni pratiche dell'artiglieria:

RETTIFICA.

Dispensa N. 45 del 1885. — *Atti* Ni 188 e 189 — Nel caso che il candidato sia risultato deficiente in qualche materia con punto di merito non inferiore ad 8, senza aver raggiunto una media di 12 nel gruppo, la media finale per ottenere l'idoneità dovrà essere di 12 punti almeno e non di 14, come è detto al N. 32 degli *Atti* succitati. In relazione di questa rettifica dovranno essere corretti gli esempi pratici.

1° Fascicolo.

Aggiunte e varianti

Al vol. II, tit. I. Istruzione sul cavalcare e sul condurre.

» III, » II. Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 ret. e da 7 da campagna.

» III, » III. Istruzione sul servizio del cannone da 7 da montagna.

» VI, » I. Istruzione sul caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione.

» VI, » II. Istruzione sul caricamento e sui materiali da 9 B ret. (con materiale mod. 1844) e da 7 da campagna.

2° Fascicolo.

Al vol. III, tit. I. Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio.

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni, dovranno provvedersi di un numero di esemplari di detti fascicoli eguale a quello costituente le rispettive dotazioni delle istruzioni a cui le varianti si riferiscono. Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che ne desiderassero, dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far prevenire l'ammontare.

Il prezzo del 1° fascicolo è di L. 0,10, quello del 2° è di L. 0,05. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 5. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 8 gennaio.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1882) ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte ai medesimi.

Il prezzo di vendita del fascicolo è fissato a cent. 15; quello complessivo dei foglietti cent. 10.

Ai corpi ed uffici descritti nell'*Atto* N. 249 inserito nel *Giornale militare* anno 1882, sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione del comitato d'artiglieria e genio, ai prezzi sopraindicati, una copia del fascicolo ed una copia dei foglietti.

Si rivolgeranno al menzionato ufficio amministrativo le richieste per somministrazioni del numero di esemplari, tanto

del fascicolo, quanto dei foglietti, che potranno occorrere ai predetti corpi ed uffici o per uso particolare agli ufficiali.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 6. — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari *Taranto-Latiano* e *Villa S. Giovanni-Scilla*.** — 8 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 28 dicembre vennero aperti all'esercizio i tronchi ferroviari *Taranto-Latiano* della nuova linea *Taranto-Brindisi* e *Villa S. Giovanni-Scilla* della linea *Reggio-Castrocucco*.

Epperianto al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti.

INDICE.

Alla stazione di Reggio-Calabria ivi segnata si aggiungerà tra parentesi la parola (*Stazione*), e quindi le nuove stazioni di cui appresso:

Stazioni o scali	Gruppo o Tavola	Tronchi o laghi
Taranto	36,37,38,40	
Monteiasi e Montesemola . .	36	Taranto-Brindisi.
Grottaglie	36	Id.
Francavilla-Fontana	36	Id.
Oria	36	Id.
Latiano	36	Id.
Reggio Calabria (città) . . .	39	Reggio Calabria Stretto Veraldi.
Cannitello	39	Id.
Scilla	39	Id.

TAVOLA 36.

Si trascriverà nello spazio in bianco che ivi si trova sopra la numerazione delle stazioni, la tavola poliometrica N. 36bis, che segue:

N. 36 ^{bis}

Taranto					
13	Monteiasi Montesemola				
19	6	Grottaglie			
34	21	15	Francavilla Fontana		
39	27	21	6	Oria	
48	35	29	14	9	Latiano

Le distanze poi da tutte le stazioni della tavola N. 36 a quelle della tavola 36bis, si formeranno aggiungendo alla rispettiva distanza da Taranto, quella da Taranto a destinazione.

TAVOLA N. 39.

A questa tavola si aggiungeranno le nuove stazioni di Reggio Calabria (città), Cannitello e Scilla, le quali distano dalle altre stazioni come appresso:

	Reggio di Calabria	Cannitello	Scilla		Reggio di Calabria	Cannitello	Scilla
Buffaloria . . .	353	369	374	Reggio Calabria (stazione). . .	2	18	23
Cassano al Ionio.	363	379	384	Regg. Calab.(città)	—	16	22
Spezzano-Castrovillari	369	385	390	S. Caterina Reggio	2	14	20
Tarzia.	377	393	398	Archi-Reggio . .	5	12	17
S. Marco Roggiano	383	399	404	Gallico	7	10	15
Mongrassano Cervicati.	393	409	414	Catona	10	7	13
Torano Lattarico.	398	414	419	Villa San Giovanni	13	3	9
Bisignano . . .	405	421	426	Cannitello . . .	16	—	6
Montalto-Rose. .	409	425	430	Scilla	22	6	—
Rende S. Fili . .	415	431	436	Agropoli. . . .	662	678	683
Cosenza	422	438	443	Ogliastro Cilento.	658	674	679
Catanzaro-Sala .	189	205	210	Pesto	653	669	674
S. Maria di Catanzaro	186	202	207	Capaccio. . . .	650	666	671
Catanzaro-Marina	180	196	201	Albanello . . .	646	662	667
				San Nicola Varco	638	654	659
				Battipaglia . . .	632	648	653

Stazioni di allacciamento.

Ancona	1036	1052	1057	Nocera	669	685	690
Bologna	1240	1256	1261	Pisa	1282	1298	1303
Buffaloria . . .	553	569	574	Roma	948	964	969
Foggia	713	729	734	Taranto	475	491	496
Napoli.	705	721	726	Terni	1060	1076	1081

La via a seguirsi è quella stessa di Reggio Calabria (stazione). *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 7. — CORRISPONDENZA UFFICIALE. — **Abolizione di carte periodiche non prescritte da Regolamenti o da *Atti* del *Giornale Militare*.** — 13 gennaio.

Questo Ministero ha determinato che a datare dal 1° febbraio 1886, sia indistintamente abolita la trasmissione di qual-

siasi relazione, comunicazione, rapporto o altra carta di carattere periodico, che non sia tassativamente ordinata dai Regolamenti vigenti o da *Atti* inserti nel *Giornale Militare*.

Dovrà parimente intendersi abolita la trasmissione di tutte le analoghe relazioni, comunicazioni e carte periodiche precedentemente richieste con ordini speciali dai comandanti di corpo d'armata, di divisione, di brigata, di presidio e di corpo o dai capi di ufficio alle autorità dipendenti, salvo che dai prefati comandanti e capi d'ufficio non ne venga per alcune di esse richiamata in vigore la trasmissione dopo la pubblicazione del presente *Atto*. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 8. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria**. — 13 gennaio.

§ 1. — Disposizioni generali.

1. I tenenti dell'arma d'artiglieria che non hanno frequentato il corso della scuola d'applicazione e sono proposti per l'avanzamento al grado di capitano dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esami.

2. I tenenti d'artiglieria potranno concorrere per l'avanzamento in una delle specialità fortezza, campagna e treno.

3. Saranno dispensati dagli esami quei tenenti i quali abbiano superato con successo l'esame d'ammissione alla scuola di guerra o siano stati ammessi alla scuola stessa.

4. Gli esami verranno dati presso un reggimento d'artiglieria da fortezza per gli aspiranti a detta specialità e presso uno o due reggimenti d'artiglieria da campagna per gli aspiranti al grado di capitano nell'artiglieria da campagna e nel treno.

5. Gli aspiranti al grado di capitano nell'artiglieria da campagna e da fortezza saranno inoltre chiamati ad un esame teorico-pratico sul puntamento e tiro delle artiglierie presso un poligono da determinarsi (50).

6. I tenenti chiamati all'esame non potranno condurre seco i propri cavalli e neppure il rispettivo attendente.

7. Le spese di qualsiasi specie occorrenti per gli esami saranno rimborsate dal Ministero su apposita richiesta dei comandanti territoriali d'artiglieria.

8. Agli ufficiali esaminatori ed esaminandi che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni.

9. Man mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminato i propri esami, o dichiarato di rinunciarvi saranno subito lasciati in libertà ed avviati ai rispettivi corpi.

§ 2. — Invio delle proposte.

10. Ogni anno il Ministero determina i limiti d'anzianità, entro cui devono essere compresi i tenenti di artiglieria per poter concorrere agli esami di idoneità all'avanzamento.

11. I capi di corpo o d'ufficio, che hanno alla loro dipendenza tenenti d'artiglieria, i quali si trovino nelle condizioni di anzianità di cui è cenno nel numero precedente (eccettuati però quelli che sono dispensati dall'esame a senso del N. 3, e quelli che già hanno superati gli esami d'avanzamento), invieranno gerarchicamente al Ministero (direzione generale artiglieria) altrettanti elenchi di proposta quanti sono i detti tenenti.

I tenenti che già per due volte, complessivamente, fossero risultati deficienti in esami precedenti ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami; e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

12. Gli elenchi suddetti dovranno essere compilati su deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici; e ciascuno corredato del relativo verbale. Per ognuno dei tenenti dovrà indicarsi nel rispettivo elenco, se è giudicato meritevole, o non, di concorrere all'avanzamento, oppure se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

13. Nessun tenente potrà essere proposto per l'ammissione agli esami, se non sarà giudicato meritevole di avanzamento pel complesso delle sue qualità fisiche, morali, intellettuali e militari, in conformità di quanto è prescritto tassativamente dal § 148 del regolamento 5 giugno 1854, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.

14. Per i tenenti giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento, se ne dovranno indicare brevemente, ma esplicitamente i motivi, informandone i singoli interessati per loro norma opportuna.

15. Per i tenenti che volontariamente rinunciano di presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia; quando la rinuncia è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per causa di malattia, esistente o recentemente sofferta, tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico.

16. Tutti gli elenchi di proposta, dei quali si tratta, saranno corredati del visto ed, ove occorra, del parere delle autorità militari pel tramite delle quali devono giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti.

§ 3. — **Materie e programmi di esami.**

Per la specialità artiglieria da fortezza.

17. *A*) Evoluzioni regolamentari.
B) Costruzioni delle batterie — armamento e disarmo delle opere di fortificazione.
C) Codice penale per l'esercito e regolamenti militari comuni a tutte le armi.
D) Regolamenti speciali per l'arma d'artiglieria.
E) Contabilità (in iscritto).
F) Contabilità (orale).

Per la specialità artiglieria da campagna.

A) Evoluzioni regolamentari.
B) Esercitazioni di combattimento.
C) Codice penale per l'esercito e regolamenti militari comuni a tutte le armi.
D) Regolamenti speciali per l'arma d'artiglieria.
E) Contabilità (in iscritto).
F) Contabilità (orale).
G) Equitazione.

Per la specialità treno.

A) Evoluzioni regolamentari.
B) Servizio del treno in campagna.
C) Codice penale per l'esercito e regolamenti militari comuni a tutte le armi.
D) Regolamenti speciali per l'arma d'artiglieria.
E) Contabilità (in iscritto).
F) Contabilità (orale).
G) Equitazione.

Per la votazione poi, le materie suindicate saranno ordinate in 4 Gruppi distinti come appresso ;

1° Gruppo. — Esami pratici e teorici . . .	Materia	A
	»	B
2° Gruppo. — Esami orali e pratici . . .	»	C
	»	D

3° Gruppo. — Esami di contabilità . . . { Materia E
» F

4° Gruppo. — Equitazione . . . . . » G

18. Per ciascuna delle materie suaccennate gli esami si aggireranno esclusivamente sulle cognizioni teorico pratiche, che devono essere possedute dal capitano d'artiglieria o del treno, ed essenzialmente su quelle parti che si riferiscono alle attribuzioni spettanti, o che possono più specialmente essere affidate ad un capitano di dette armi.

19. Per facilitare il compito, sia della commissione esaminatrice, sia dei candidati, si tracciano qui di seguito alcune norme ed i programmi, che devono servire di base nel procedere agli esami sulle varie parti in cui si scompone ogni materia.

Per gli aspiranti alla specialità, artiglieria da fortezza.

20. A). *Evoluzioni regolamentari.* — Esame pratico; durata a volontà della commissione. — Esso consisterà nel far comandare la compagnia in piazza d'armi nelle relative evoluzioni ed in quelle di brigata a piedi.

Potrà perciò essere formata, per esaminare più tenenti contemporaneamente, una brigata di compagnie sotto il comando di un membro della sottocommissione.

21. B). *Esame teorico-pratico.* — Durata a volontà della commissione sui seguenti programmi:

a) Nomenclatura e descrizione delle varie parti di una fortificazione permanente a tracciato bastionato ed a tracciato poligonale. — Modo con cui hanno luogo il fiancheggiamento e le comunicazioni in detti tracciati;

b) Operazioni per mettere in istato di difesa un fronte di un'opera di fortificazione, armamento di una batteria d'assedio o da costa. — Criteri per la scelta delle bocche da fuoco. — Operazioni per disarmare un fronte di un'opera di fortificazione od una batteria messa in stato di difesa. — Impiego ed uso del telemetro da costa.

c) Costruzione delle batterie d'assedio. — Classificazione delle batterie. — Nomenclatura, forma, e dimensioni delle principali parti costituenti una batteria normale d'assedio. — Tracciamento della batteria. — Costruzione di essa. — Applicazione al terreno. — Ordinamento delle squadre e distribuzione delle medesime, degli attrezzi e del materiale. — Richieste d'uomini e materiali da compilarsi dai candidati.

22. C). *Codice penale per l'esercito e regolamenti militari*

comuni a tutte le armi. — Esame orale della durata di 30 minuti sui seguenti programmi:

a) Codice penale per l'esercito. — Dei reati e delle pene;

b) Regolamento di disciplina. — Doveri generali di ogni militare. — Doveri propri dei superiori, degli inferiori e tra eguali. — Doveri ed attribuzioni degli ufficiali e dei graduati di truppa di compagnia. — Doveri del soldato. — Punizioni disciplinari. — Ricompense.

Regolamento sulle licenze (Allegato N. 2 al regolamento di disciplina militare). — Licenze ai sottufficiali, caporali e soldati. — Disposizioni comuni alle licenze degli ufficiali e della truppa.

Istruzione per il riparto delle compagnie, squadroni e batterie (Allegato N. 5 al regolamento di disciplina militare) parte relativa all'artiglieria.

c) Regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento e relativa appendice ed istruzione complementare. — Consiglio di leva. — Incarichi speciali degli ufficiali delegati in 1°. — Esclusioni dal servizio militare. — Riforme. — Esenzioni dal servizio di 1ª e 2ª categoria. — Rassegna di rimando. — Ferma. — Congedi;

d) Regolamento del servizio territoriale. — Servizio di presidio. — Onori militari. — Distaccamenti e disposizioni varie;

e) Regolamento di servizio in guerra. — Disciplina e servizio delle truppe. — Servizio di sicurezza. — Ricognizioni, marcie. — Accantonamenti ed accampamenti. — Contegno e disciplina nel combattimento. — Convogli. — Attacco e difesa delle fortezze;

f) Regolamento sullo stato dei sottufficiali. — Grado. — Disposizioni generali circa l'avanzamento e la nomina ad impieghi e cariche speciali. — Sottufficiali anziani. — Promozione a furiere e furiere maggiore. — Perdita del grado. — Obblighi di servizio e rafferme.

23. D) *Regolamenti speciali all'arma d'artiglieria.* — Esame teorico pratico. — Durata a volontà della commissione sui seguenti programmi:

a) Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria. — Grado d'istruzione militare dei soldati, caporali e sottufficiali. — Istruzioni da farsi per compagnia. — Direzione delle istruzioni e responsabilità. — Istruzione delle reclute. — Ordinamento del quartiere. — Ufficio di compagnia. — Attribuzioni dei comandati di servizio reggimentale. — Attribuzioni dei comandati di servizio di compagnia. — Opera-

zioni ordinarie di quartiere. — Operazioni e servizii speciali. — Modo di regolare il servizio nei corpi. — Orario;

b) Ordinamento dell'artiglieria da fortezza. — Conoscenza ed impiego del materiale d'assedio, da difesa, da costa e da montagna. — Servizio delle bocche da fuoco regolamentari d'assedio, da difesa, da costa e da montagna. — Munizioni. — Caricamenti. — Ripieghi al materiale. — Norme per la conservazione del materiale. — Manopere di forza. — Servizio di una batteria. — Puntamento e tiro del moschetto.

24. E) *Esami in iscritto di contabilità.* — Della durata di 3 ore, consistente nella compilazione di qualche atto di contabilità di compagnia, per esempio del rapporto-situazione, del foglio-paga, del foglio-stipendio, o di qualche quadro del giornale di contabilità. Il tema sarà dato dal presidente della commissione, e formulato in guisa da presentare un numero di casi di applicazione sufficienti a dimostrare se il candidato conosca il congegno delle scritture per la tenuta dei conti delle compagnie.

25. F) *Esame orale di contabilità.* — Della durata di 10 minuti. Esso consisterà nella lettura e discussione dell'atto compilato, come è detto al numero precedente, dal candidato, ed in domande dirette al medesimo sull'amministrazione e contabilità di compagnia e dei distaccamenti.

Per gli aspiranti alla specialità Artiglieria da campagna.

26. A) *Evoluzioni regolamentari.* — Esame pratico, durata a volontà della commissione. Esso consisterà nel far comandare al candidato la batteria, sia a piedi che attaccata, in piazza d'armi, nelle relative evoluzioni ed in quelle di brigata. Per esaminare più tenenti contemporaneamente potrà essere formata una brigata di batterie sotto il comando di un membro della sotto-commissione.

27. B) *Esercitazioni di combattimento.* — Esame pratico, durata a volontà della commissione. L'esame consisterà nel far comandare al candidato la batteria in una esercitazione di combattimento di 2° grado a partiti contrapposti, o in una esercitazione di marcia con presa di posizione e sopra un tema proposto dal presidente della sotto-commissione.

28. C) *Codice penale per l'esercito e regolamenti militari comuni a tutte le armi.* — Esame orale della durata di 30 minuti e sugli stessi programmi indicati per gli aspiranti alla specialità *Artiglieria da fortezza*, eccettuato l'attacco e difesa delle fortezze, indicato nel comma *e*).

29. D) *Regolamenti speciali all'Arma d'artiglieria.* — Esame teorico e pratico, durata a volontà della commissione, sui seguenti programmi:

a) Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria (come per gli aspiranti alla specialità *Artiglieria da fortezza*);

b) Ordinamento dell'artiglieria da campagna. — Mobilitazione di un reggimento da campagna. — Servizi che deve prestare ai vari reparti di truppa. — Impiego dell'artiglieria campale (Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe d'artiglieria in campagna). — Conoscenza del materiale da campagna. — Servizio dei cannoni da 7-9 BR (Rel.). — Munizioni. — Caricamenti.

Affardellamenti. — Ripieghi al materiale da campagna. — Norme per la conservazione del materiale da campagna.

c) Pistola a rotazione. — Modo di servirsene e governarla. — Tiro. — Maneggio delle armi a cavallo. — Scuola del condurre. — Compendio di ippologia (Istruzioni pratiche d'artiglieria, volume II, titolo III).

30. E) *Esami in iscritto di contabilità.* — Come per gli aspiranti all'*Artiglieria da fortezza.*

31. F) *Esame orale di contabilità.* — Come per gli aspiranti all'*Artiglieria da fortezza.*

32. G) *Equitazione.* — Esame pratico, durata a volontà della commissione.

a) Montare in maneggio ed all'aperto.

Per gli aspiranti alla specialità Treno.

33. A) *Evoluzioni regolamentari.* — Come per gli aspiranti alla specialità *Artiglieria da fortezza.*

34. B) *Servizio del treno in campagna.* — Esame teorico e pratico, durata a volontà della commissione, sui seguenti programmi:

a) Formazione in personale e materiale delle sezioni e drappelli del treno presso i reparti dell'esercito in campagna;

b) Ricevimento e ripartizione del personale, materiale, cavalli, e bardature costituenti i vari reparti del treno in campagna;

c) Norme da seguirsi e disposizioni da prendersi in marcia, nei trasporti per ferrovia e per acqua, e all'arrivo alla tappa;

d) Misure da prendersi prima e dopo un combattimento. — Disposizioni dei parchi e delle colonne di munizioni di ri-

serva. — Relazioni fra le batterie e le diverse linee di munizioni;

e) Servizio dei diversi parchi. — Posizione di essi in un combattimento;

f) Modo di manovrare e condurre i parchi in un giorno di combattimento;

g) Composizione sommaria di parchi mobili.

35. C) *Codice penale per l'esercito e regolamenti militari comuni a tutte le armi.* — Esame orale della durata di 30 minuti e sugli stessi programmi stabiliti per gli aspiranti all'*Artiglieria da campagna*.

36. D) *Regolamenti speciali all'arma d'artiglieria.* — Esame orale e pratico, durata a volontà della commissione sui seguenti programmi:

a) Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria (come per gli aspiranti alle altre specialità);

b) Ordinamento del treno. — Conoscenza e impiego del carreggio da campagna. — Caricamenti. — Affardellamenti. — Ripieghi attorno al materiale. — Norme per la conservazione del materiale;

c) Istruzione sulle armi portatili. — Puntamento e tiro del moschetto. — Pistola a rotazione. — Modo di servirsene e governarla. — Tiro. — Maneggio delle armi a cavallo. — Scuola del condurre. — Compendio di ippologia (Istruzioni pratiche d'artiglieria, volume II, titolo III).

37. E) *Esame in iscritto di contabilità.* — Come per gli aspiranti alle altre specialità.

38. F) *Esame orale di contabilità.* — Come per gli aspiranti alle altre specialità.

39. G) *Equitazione.* — Come per gli aspiranti alla specialità *Artiglieria da campagna*.

§ 4. — **Commissione esaminatrice.**

40. Il Ministero determina ogni anno i reggimenti presso i quali debbono aver luogo gli esami e nomina le commissioni d'esame.

41. Ciascuna commissione esaminatrice sarà composta e ripartita nel modo seguente:

Presidente. — Un ufficiale generale.

Una sotto-commissione composta di:

Un presidente (colonnello o tenente colonnello) e due membri (uno ufficiale superiore e l'altro capitano) per esaminare i candidati nelle materie A, B.

Una sotto-commissione composta come la precedente per esaminare i candidati nelle materie D, G.

Una sotto commissione composta come le precedenti per esaminare i candidati nelle materie C, E, F.

42. Presso la commissione esaminatrice sarà destinato, per le funzioni di segretario, un capitano d'artiglieria ed in ciascuna sotto-commissione farà da segretario il membro meno elevato in grado.

§ 5. — **Votazione e rapporti**.

43. Per ciascuna delle materie d'esame specificate al N. 17 la rispettiva commissione esaminatrice farà due distinte votazioni, una per sì o per no, la quale determinerà a maggioranza di voti, la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

44. Si formerà il punto medio di ciascun gruppo dividendo per due o per tre la somma dei punti ottenuti nelle due o tre materie del gruppo.

45. Il punto di media finale si otterrà dividendo la somma dei punti medi ottenuti nei vari gruppi pel numero di essi gruppi.

46. Saranno dichiarati idonei coloro i quali avranno riportata la idoneità cioè un punto non inferiore a 10 in ciascuna materia; ovvero essendo stati deficienti in qualche materia, purchè però con punti di merito non inferiori ad 8, abbiano raggiunto una media non inferiore a 12 nel gruppo relativo, oppure una media finale di 12 punti almeno.

47. Ultimati gli esami il presidente di ogni commissione invierà al comandante di corpo d'armata, nel cui territorio furono eseguiti gli esami, i risultati in apposito specchio, conforme all'unito modello, firmato da tutti i componenti la commissione accompagnandolo — con un rapporto sull'andamento generale degli esami, e con quelle osservazioni che stimerà di fare.

48. I comandanti di corpo d'armata a loro volta trasmetteranno al Ministero (direzione generale d'artiglieria) lo specchio ed il rapporto oradetti, esprimendo il loro parere in proposito, e quelle considerazioni che ravviseranno opportune.

49. Ricevuti tali specchi il Ministero farà poi conoscere la località e l'epoca in cui tutti i candidati, aspiranti al grado di capitano nella specialità *artiglieria da fortezza* e *da campagna*, e riusciti idonei negli esami già subiti, dovranno trovarsi riu-

niti per subire l'esame teorico pratico sul puntamento e tiro delle bocche da fuoco.

§ 6. — Esame teorico-pratico sul puntamento e tiro delle artiglierie.

50. L'esame da farsi al poligono verserà sul puntamento e tiro delle bocche da fuoco; esso sarà orale e pratico; durata a volontà della commissione, e verserà sui seguenti programmi:

Per gli aspiranti alla specialità artiglieria da fortezza.

Puntamento e tiro delle bocche da fuoco in genere ed in ispecie quelle di assedio, da difesa, da costa, e da montagna.

Definizioni. — Tavole di tiro. — Principî pratici del tiro. — Puntamento. — Correzioni del tiro. — Tiri che si eseguiscono colle bocche da fuoco d'assedio, da difesa, da costa e da montagna. — Varie specie di puntamento. — Alzi e telemetri. — Esecuzione pratica della condotta del fuoco.

Per gli aspiranti alla specialità artiglieria da campagna.

Puntamento e tiro delle bocche da fuoco in genere, di quelle da campagna in ispecie.

Definizioni. — Tavole di tiro. — Principî pratici del tiro. — Puntamento. — Varie specie. — Correzioni del tiro. — Tiri che si eseguiscono coi cannoni da 7 e 9 BR (Ret.) da campagna. — Esecuzione pratica della condotta del fuoco.

51. La commissione per tali esami sarà nominata dal Ministero.

§ 7. — Votazione.

52. Anche per questo secondo esame la commissione esaminatrice farà due distinte votazioni una per sì o per no, la quale determina a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità del candidato in questa materia, l'altra per punti di merito assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

53. Ultimati gli esami il presidente della commissione, per il tramite del comandante del corpo d'armata nel cui territorio furono fatti gli esami, trasmetterà al Ministero della guerra (Direzione generale di artiglieria) il risultato accompagnandolo con quelle osservazioni e proposte che stimerà opportune.

54. I candidati che ottennero l'idoneità, come è indicato al N. 46 nella prova d'esame di cui al § 3, N. 17, e nella prova d'esame al poligono di cui al § 6, N. 50, saranno ammessi a conseguire l'avanzamento al grado di capitano.

Il Ministro — Ricotti.

SPECCHIO *indicante il risultato degli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria.*

Numero d'ordine	CORPO	COGNOME E NOME	I GRUPPO			II GRUPPO			III GRUPPO			IV GRUPPO			Media finale	Indicazione di idoneità o non idoneità
			Punto di merito		Punto medio	Punto di merito		Punto medio	Punto di merito		Punto medio	Punto di merito				
			A	B		C	D		E	F		G				
1	. . .	N. N.	10,00	10,00	10,00	10,67	10,33	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00			10,1[illegible]	si
2	. . .	N. N.	16,33	8,67	12,50	11,00	14,33	12,67	12,67	13,67	13,17	14,00			13,09	si
3	. . .	N. N.	10,67	11,33	11,00	9,67	12,33	11,00	13,67	14,33	14,00	12,00			12,08	si
4	. . .	N. N.	11,33	8,67	10,00	12,33	13,67	13,00	10,67	12,67	11,67	13,00			11,92	no
5	. . .	N. N.														

. . . . . *addì* *1886*

La Commissione esaminatrice

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 3ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 gennaio.

GENNAIO. 17. — Aggiunta al Regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 21.
» 18. — Esatta interpretazione dei §§ 14, 66 e 156 del Libro I del Regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 23.
» 18. — Aggiunta all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali, *pag.* 23.
» 24. — Prescrizione di nuovi stampati, *pag.* 23.
» 26. — Esperimento annuale cui deve essere sottoposto il materiale di mobilitazione (correggio, bardatura, ecc.) in consegna ai reggimenti di fanteria, di cavalleria, ed ai distretti militari, *pag.* 26.

ATTO N. **9** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunta al Regolamento pel servizio territoriale.** — 17 gennaio.

UMBERTO I, ECC ECC RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto dell'8 luglio 1883 che approva il Regolamento per il servizio territoriale;

Visto il Nostro Decreto del 24 dicembre 1885 relativo alla rinnovazione ed alle riparazioni delle bandiere dei reggimenti di fanteria;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Al capo II del libro V del Regolamento pel servizio territoriale 8 luglio 1883 è fatta la seguente aggiunta:

Articolo 4bis.

Cambio di parti della bandiera.

§ 35bis. — Occorrendo di cambiare le parti della bandiera, meno la freccia, saranno osservate le seguenti formalità:

Il reggimento in grande uniforme, con l'intervento di tutti gli ufficiali, accompagna la vecchia bandiera spiegata nel luogo

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 44ª del 1885, *Atto* N. 182, pag. 362. — Nel conto di costruzione del sacchetto per cartucce, la quantità di filo greggio, *ove dice*: m. 0,060, *si corregga in*: m. 0,600.

Dispensa 1ª del 1886, *Atto* N. 1, pag. 1, riga ultima, *tolgansi le parole*: per le.

stabilito (1) ove per cura dell' aiutante maggiore in 1° sarà fatta trasportare la nuova rinchiusa nel fodero.

Data al reggimento la formazione più adatta per assistere alla funzione, il comandante di esso si colloca al centro della fronte e chiama a sè il portabandiera con la vecchia bandiera e tutti i capitani.

Il portabandiera a destra del comandante, i capitani parte a destra e parte a sinistra dello stesso, tutti rivolti verso la fronte del reggimento, che sarà nella posizione di *attenti a pied arm.*

A sinistra e vicino al colonnello si colloca l'aiutante maggiore in 1° con la nuova bandiera spiegata.

Ciò fatto, il colonnello fa presentare le armi e la musica intuona la marcia reale; dopo poche battute la musica cessa di suonare e alla truppa è fatta riprendere la posizione dell'*attenti a pied arm.* Il colonnello riceve dal portabandiera la vecchia bandiera, ne toglie la freccia e la innasta sulla nuova, che all'uopo è inclinata verso di lui dall'aiutante maggiorein 1°. Eseguito il cambio della freccia e, occorrendo, delle decorazioni, il colonnello consegna la nuova bandiera al portabandiera e la vecchia all'aiutante maggiore in 1°.

Fatte quindi ripresentare le armi il colonnello additando al reggimento la vecchia bandiera, dice ad alta voce:

Ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati!

Questo drappo, divenuto logoro in servizio del Re e della Patria, ma fatto sacro dal nostro giuramento, sarà gelosamente conservato con gli altri trofei di guerra che ricordano i fasti dell'esercito italiano.

Quindi, impugnando la nuova bandiera, continua:

La bandiera del reggimento non è però mutata, essa resta in mezzo a noi, e noi continueremo a custodirla con devozione ed a difenderla con valore.

La musica intuona la marcia reale e la vecchia bandiera è riposta nel fodero.

I capitani rientrano alle loro compagnie.

Il reggimento sfila quindi davanti alla nuova bandiera che sarà a destra del colonnello. Durante lo sfilamento la musica suona la marcia reale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1886.

UMBERTO.

RICOTTI.

(1) Nell'interno del quartiere o in una località vicina al medesimo.

N. **10**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Esatta interpretazione dei §§ 14, 66 e 156 del libro I del Regolamento pel servizio territoriale.** — 18 gennaio.

I §§ 14, 66 e 156 del libro I del Regolamento pel servizio territoriale prescrivono che, di ogni avvenimento d'importanza o fatto eccezionale concernente il servizio militare e il governo delle truppe, e che possa interessare l'amministrazione centrale, i comandanti di corpo d'armata, di divisione e di presidio debbono informarne il Ministero.

Non di rado per altro avviene che le autorità militari, nel desiderio di riferire con maggior cognizione di causa e di fornire i più ampi particolari sull'accaduto, frappongono soverchio indugio nel segnalare la cosa al Ministero, al quale importa invece che esse ne riferiscano il più prontamente possibile, valendosi, ove occorra, del telegrafo, salvo poi a completare le prime informazioni con quei particolari che servano a rendere pienamente edotto il Ministero di ciò che è avvenuto.

Le autorità militari, cui spetta, dovranno pertanto d'ora innanzi uniformarsi al concetto suespresso.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **11**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali.** — 18 gennaio.

Al N. 89 dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito (Allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare) è aggiunto il seguente primo capoverso:

« 89. Per i sergenti, i quali contino meno di quattro mesi « di grado, non sono compilate le note caratteristiche, mo- « dello H ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **12**. — CATALOGO DEL MODELLARIO DEGLI STAMPATI. — **Prescrizione di nuovi stampati.** — 20 gennaio.

Al catalogo del modellario (edizione 1° luglio 1885) sono aggiunti i seguenti stampati, da trasmettersi dai corpi ed uffici sottoindicati, i quali pertanto ne rivolgeranno le necessarie richieste al comando del reclusorio militare in Savona:

Numero del modellario	DESIGNAZIONE DEI MODULI	Quando e da chi devono essere trasmessi	A chi trasmessi
603	Specchio delle variazioni avvenute negli immobili militari.	*Semestralmente* dalle direzioni del genio.	Al Ministero della guerra. — Direzione generale del genio.
888	Situazione generale dei colombai militari.	*Semestralmente* dal comando territoriale del genio di Roma.	
589*bis*	Registro dei progetti di fortificazione in corso di studio e di eseguimento.	*Semestralmente* dalle direzioni del genio pel tramite dei comandanti territoriali	
179*bis*	Forza dei quadrupedi di truppa.	*Mensilmente* dai reggimenti di cavalleria	Direzione generale fanteria e cavalleria.
		d'artiglieria	Id. d'artiglieria.
		del genio	Id. del genio.
904	Elenco nominativo e situazione dei sottufficiali effettivi.	*Trimestralmente* da tutti i corpi.	Direzione generale leve e truppa.
798	Situazione dei movimenti avvenuti nella fabbricazione della galletta e delle scatolette di carne in conserva.	*Mensilmente* dalle direzioni di commissariato.	
837	Stato delle variazioni avvenute nella quantità degli attrezzi in caricamento ai consegnatari dei magazzini delle sussistenze militari.	*Trimestralmente* dalle direzioni di commissariato.	Direzione generale servizi amministrativi.
781	Prospetto delle somministrazioni in natura (pane, viveri e foraggi) fatte alle truppe.	*Trimestralmente* dalle direzioni di commissariato e dall'ufficio di revisione.	All'ufficio di revisione Al Ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi).
782	Situazione degli attrezzi in caricamento ai consegnatari dei magazzini delle sussistenze militari.		Al Ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi).

783	Specchio indicante le qualità, le quantità ed il valore delle derrate esistenti nei magazzini delle sussistenze militari del corpo d'armata.	*Ogni anno finanziario* dalle direzioni di commissariato.	All'ufficio di revisione.
784	Specchio delle qualità, quantità e valore delle derrate esistenti nei magazzini delle sussistenze militari e presso i corpi al 1° luglio 18....		
889	Specchio dei risultati avuti dalla fabbricazione del pane e della galletta ad economia durante l'anno finanziario.	*Ogni anno finanziario* dall'ufficio di revisione.	Al Ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi).
807	Prospetto dei conti giudiziali dell'anno finanziario 18..... da presentarsi dai consegnatari dei magazzini delle sussistenze militari.		
78	Dimostrazione della forza effettiva giornaliera sotto le armi del mese di . . . . . 18 . . .		
79	Nota di rettificazioni allo stato della forza giornaliera del mese di . . . 18 . . . per giornate di effetto retroattivo relative al detto mese bonificate e dedotte dai corpi sul mod. 215 del successivo mese di. . . 18...	*Mensilmente* dall'ufficio di revisione.	Al Ministero della guerra (segretariato generale).

Con la circostanza, questo Ministero determina che:

l'attuale modello N. 603 (Specchio degli immobili militari esistenti) sia soppresso;

il modello N. 589 (Registro dei progetti in corso di studio e di eseguimento) sia trasmesso dalle direzioni del genio, pel tramite dei comandanti territoriali, al Ministero (Direzione generale genio) al 1° d'ogni semestre;

il modello N. 627 (Registro delle cause vertenti nell'interesse del servizio del genio) sia trasmesso dalle direzioni del genio al Ministero (Direzione generale genio) al 1° d'ogni anno;

il modello N. 807 sia trasmesso dall'ufficio di revisione al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) mensilmente per quanto riguarda le variazioni che possono essere avvenute durante il mese. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **18**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Esperimento annuale cui deve essere sottoposto il materiale di mobilitazione (carreggio, bardatura, ecc.) in consegna ai reggimenti di fanteria, di cavalleria, ed ai distretti militari**. — 20 gennaio.

Nell'intendimento che i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini, di cavalleria ed i distretti militari abbiano mezzo di accertare se il materiale di mobilitazione sia sempre in perfetto stato di sicuro e pronto servizio, questo Ministero affida incarico ai comandanti di corpo d'armata d'impartire le opportune disposizioni perchè:

1° I reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, di cavalleria ed i distretti militari dipendenti impieghino, una volta all'anno, nei servizi ordinari e per quel numero di giorni consecutivi che si crederà necessario, ovvero anche in qualche esercitazione di marcia, il carreggio e la bardatura di mobilitazione, che hanno in consegna, come pure il maggior numero possibile di accessori di carreggio e di bardatura;

2° In modo analogo si comporteranno i reggimenti alpini per quanto riguarda il carreggio e gli oggetti di bardatura di mobilitazione, ai medesimi in consegna;

3° I reggimenti e distretti militari, i quali coi propri quadrupedi non possono, nel periodo d'un anno, impiegare negli ordinari servizi, od in qualche esercitazione di marcia, tutto il materiale che hanno in consegna, si serviranno di quadrupedi di altri corpi, che a tal uopo saranno posti a loro disposizione;

4° A tutto il materiale su indicato, prima di riporlo nei magazzini, dovranno essere eseguite le necessarie riparazioni, non che le altre operazioni prescritte dalla Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. G. Voghera

281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 febbraio.

GENNAIO 13. — Decreto Ministeriale che concede un soprassoldo speciale giornaliero ai sottufficiali nel forte di Monte Maso, *pag.* 27.
» 22. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 28.
» 30. — Circa l'uso delle stellette di divisa per parte degli ufficiali in congedo illimitato, *pag.* 28.
» 31. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, *pag.* 29.
FEBBRAIO 1° — Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria, *pag.* 29.
» 1° — Fanfara della legione allievi carabinieri reali. Trombettieri presso le compagnie di disciplina, *pag.* 30.

Atto N. **14**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. — **Decreto Ministeriale che concede un soprassoldo speciale giornaliero ai sottufficiali nel forte di Monte Maso.** — 13 gennaio.

IL MINISTRO

Vista la legge 28 giugno 1885, N. 3178, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1885-86;

Visto il R. Decreto del 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito;

Visto il R. Decreto 22 marzo 1883 che modifica i quadri delle indennità suddette ed il relativo regolamento;

Valendosi della facoltà fatta dall'articolo 4 del precitato R. Decreto 27 marzo 1879;

Determina:

Il soprassoldo giornaliero di *una lira* e centesimi *quaranta*, stabilito dal N. 17, lettera *A* del quadro *C* approvato con R. Decreto 27 marzo 1879 e dal R. Decreto 22 marzo 1883 precitato, è esteso ai sottufficiali che prestano servizio di custodia e di guardia delle batterie nel forte di *Monte Maso* nel territorio del V corpo d'armata.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 3ª, *Atto* N. 10, pag. 23, righe 2ª e 4ª, *ove dice*: §§ 14, 66 e 156, *pongasi*: §§ 14, 66 e 159.

Il predetto soprassoldo sarà corrisposto coi fondi stanziati al capitolo 10 del bilancio, sotto l'osservanza di quanto prescrive l'articolo 51 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, 1° maggio 1885.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1886.

Pel Ministro — G. Sani.

N. **15**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gl'inventarî del materiale d'artiglieria e genio**. — 22 gennaio.

Si è pubblicato il volume 3° della parte 2ª del Modello per gl'inventarî del materiale d'artiglieria e genio, relativo ai materiali regolamentari annoverati dalla 9ª alla 23ª categoria del modello per gl'inventarî.

Il prezzo del volume è fissato in lire 3,00.

I corpi ed uffici rivolgeranno al comitato d'artiglieria e genio (ufficio d'amministrazione) le richieste per somministrazione del numero di copie stabilito dallo specchio che fa seguito all'*Atto* N. 25 del 10 marzo 1885 pubblicato a pag. 39 della parte 1ª del *Giornale Militare Ufficiale*, e del numero di copie occorrenti per uso particolare.

Il Ministro — Ricotti.

N. **16**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Circa l'uso delle stellette di divisa per parte degli ufficiali in congedo illimitato**. — 30 gennaio.

Nella considerazione che può talvolta verificarsi il caso che un ufficiale in congedo illimitato, vestendo la divisa militare, anzichè dei bottoni, faccia uso delle stellette non per deliberato proposito di infrangere le prescrizioni al riguardo vigenti, ma solo per poca conoscenza delle prescrizioni medesime od anche per inavvertenza, questo Ministero crede opportuno di avvertire che ogni qualvolta accada di constatare una tale contravvenzione, il comandante del presidio dovrà chiamare a sè l'ufficiale che se ne rese autore per redarguirlo della trasgressione commessa.

Nel caso poi di recidività, ovvero quando si potesse supporre che la trasgressione sia stata commessa con un secondo fine, il comandante del presidio ne riferirà gerarchicamente a questo Ministero, il quale si riserva di vedere se sarà il caso

di adottare misure disciplinari a riguardo dell'ufficiale, ovvero di disporre perchè il medesimo sia deferito all'autorità giudiziaria, in relazione al previsto dall'art. 2 del R. Decreto in data 13 dicembre 1871. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **17**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per l'ammissione ai Collegi militari, alla Scuola militare e all'Accademia militare.** — 31 gennaio.

È adottato e pubblicato un *Regolamento per l'ammissione ai Collegi militari, alla Scuola militare e all'Accademia militare.*

Il prezzo di ciascuna copia è di Centesimi 50.

I comandi, gli uffici, le scuole ed i reggimenti si provvederanno di quel numero di copie che loro abbisognasse, imputandone l'importo o sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini; ad ogni modo ciascun comando, corpo od ufficio dovrà provvedersene di una copia.

Le richieste delle autorità militari dovranno essere rivolte all' ufficio d' amministrazione di personali militari varî, a tenore dell'*Atto* N. 86 del 1884.

Le richieste dei privati saranno invece direttamente rivolte all'editore del *Giornale militare.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **18**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria**. — 1° febbraio.

Sono pubblicate le nuove *Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria*, che sono adottate in sostituzione di quelle in vigore.

I comandi, gli uffici, le scuole ed i reggimenti si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognasse, imputandone l'importo o sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini.

I detti esemplari, come quelli occorrenti agli ufficiali che desiderano farne acquisto a proprie spese, dovranno essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari in conformità dell'*Atto* N. 86 del 1884.

Il prezzo di ciascuna copia di entrambe le istruzioni riunite è di centesimi 60. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **19**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Fanfara della legione allievi carabinieri reali. — Trombettieri presso le compagnie di disciplina.** — 1° febbraio.

L'organico della fanfara esistente presso la legione allievi carabinieri reali è stabilito come in appresso:

1 maresciallo d'alloggio, capo fanfara;

1 brigadiere, 2 vice-brigadieri, 3 appuntati, 20 carabinieri trombettieri e 3 carabinieri allievi trombettieri.

Le sovrapaghe ai componenti la fanfara, la manutenzione e la rinnovazione degli strumenti, lo acquisto degli spartiti musicali, ecc., saranno a carico della massa generale uomini.

Il fondo annuo per far fronte alle spese sopraccennate resta fissato in L. 3600.

Per l'andamento regolare del servizio interno e per le istruzioni, presso le compagnie di disciplina potranno essere addetti al servizio di trombettieri alcuni soldati, purchè in ciascuna di esse compagnie il numero di questi trombettieri non sia più di 12.

Detti soldati dovranno far uso esclusivamente delle trombe adottate per i corpi dell'arma di fanteria di cui nell'*Atto* N. 154 del 1884. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 5ª **1886** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 febbraio.

FEBBRAIO 7. — Nomine dei sottufficiali congedati al grado di sottotenente di complemento, *pag.* 31.

» 7. — Variazioni relative agli ufficiali temporaneamente comandati a far servizio in altro corpo, *pag.* 32.

» 10. — Pubblicazione di un *Bollettino di mobilitazione*, *pag.* 33.

Atto N. **20**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Nomine dei sottufficiali congedati al grado di sottotenente di complemento**. — 7 febbraio.

In seguito alla pubblicazione dell'Istruzione 12 ottobre 1885 per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno ed alla successiva pubblicazione della nuova Appendice al regolamento sul reclutamento e della nuova Istruzione complementare al regolamento stesso, si abrogavano con l'*Atto* N. 180 del 30 novembre ultimo scorso parecchie disposizioni inserte nel *Giornale Militare*, e tra queste l'*Atto* N. 138 del 1882, relativo alle nomine a sottotenente di complemento.

Siccome alla nomina dei sottufficiali congedati al grado ora detto non fu con le suaccennate pubblicazioni nè con altra disposizione provveduto, così si richiamano in vigore le prescrizioni contenute al riguardo nel citato *Atto* 138, le quali pertanto si riportano qui di seguito:

« 1° All'atto del congedamento di sottufficiali, che abbiano « compiuto otto anni di servizio sotto le armi, la commissione « d'avanzamento del corpo dovrà dichiarare, in apposito ver- « bale, se il sottufficiale congedato sia giudicato meritevole per « condotta ed attitudine intellettuale e personale a coprire il « grado di sottotenente di complemento. In caso affermativo, « la dichiarazione suddetta sarà rilasciata all'interessato acciò « possa unirla alla domanda che intendesse fare per la nomina « a sottotenente di complemento. Alla fine di ogni anno i corpi

ERRATA-CORRIGE

Atto N. 135 del 1884, pag. 501, prima riga dell'avvertenza posta in calce, *ove dice*: 4 piccoli, *pongasi*: 8 piccoli.

« trasmetteranno al Ministero (direzione generale competente) « un elenco nominativo dei sottufficiali ai quali venne rilasciata « tale dichiarazione.

« 2° Tale domanda deve esser fatta dagli interessati dopo « aver fissato stabile domicilio in un comune ed aver dimo- « rato in questo per un tempo non minore di tre mesi. Non « saranno però accettate domande dopo trascorsi due anni dalla « data del congedamento.

« La domanda, su carta da bollo da lire una, dev' essere « fatta pervenire al comandante il distretto ed essere corredata:

« *a*) Del foglio di congedo;

« *b*) Della dichiarazione d'idoneità al grado di sottotenente « di complemento di cui al N. 1;

« *c*) Del certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria « del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato l'a- « spirante;

« *d*) Del certificato di buona condotta rilasciato dal sin- « daco del luogo di domicilio.

« La domanda dovrà contenere l'indicazione della profes- « sione esercitata dall'aspirante e la dichiarazione ch'egli si « assoggetta agli obblighi di servizio stabiliti dagli articoli 2, « 6 ed 8 della legge.

« 3° I comandanti di distretto ricevute tali domande, as- « sumeranno informazioni sulla moralità ed onoratezza dei ri- « chiedenti e si accerteranno che la loro posizione sociale sia « compatibile colla qualità di ufficiale, dopo di che trasmet- « teranno le domande munite dei documenti e del loro parere « al Ministero della guerra (direzione generale competente) « unendovi copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 9 « del ricorrente.

« 4° Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* la nomina di un sot- « tufficiale a sottotenente di complemento, il comandante del « distretto che ha dato corso alla domanda ne dà avviso all'in- « teressato e lo invita a far noto il suo domicilio al coman- « dante del corpo al quale venne assegnato ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **21**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Variazioni relative agli ufficiali temporaneamente comandati a far servizio in altro corpo.** — 7 febbraio.

I corpi che hanno ufficiali temporaneamente comandati, in applicazione del disposto dal § 8 *bis* del Regolamento pel servizio territoriale, volume 1°, a far servizio in un altro corpo,

oppure in una direzione, ufficio, scuola, ecc. dello stesso presidio, devono farne apposita variazione nel rispettivo ruolino nominativo degli ufficiali, attenendosi alla formola seguente da inscriversi nella colonna *annotazioni*:

« N. N..... comandato temporaneamente a far servizio « presso..... dal..... ».

Resta inteso che gli ufficiali di cui si tratta figureranno come *presenti* nella penultima colonna del ruolino.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **99**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Pubblicazione di un *bollettino di mobilitazione*.** — 10 febbraio.

1. Questo Ministero ha determinato di pubblicare ogni anno, dopo l'epoca dei cambi di guarnigione, uno speciale bollettino col titolo di *Bollettino di mobilitazione* (*1ª parte*) indicante, per l'eventualità di una mobilitazione generale, tutte le destinazioni di ufficiali dell'esercito permanente ed in congedo, tanto alle unità di milizia mobile per costituirne i quadri completi ed alla carica di ufficiale d'ordinanza, quanto ai comandi, direzioni ed uffici territoriali, legioni di carabinieri reali, depositi dei corpi, distretti, ecc.; a tutti quei posti cioè che occorre continuino a funzionare in ogni tempo.

Il completamento dei quadri della milizia mobile venne ottenuto mercè i necessari passaggi d'ufficiali dall'esercito permanente.

2. Colla pubblicazione dell'accennato *Bollettino di mobilitazione* (*1ª parte*) resteranno riservate al *Bollettino di mobilitazione* (*2ª parte*), da pubblicarsi soltanto all'atto in cui quella venisse indetta, esclusivamente le destinazioni di personale ai corpi dell'esercito permanente ed alle cariche ed uffici presso le grandi unità dell'esercito mobilitato.

3. Il *Bollettino di mobilitazione* (*1ª parte*) sarà diramato a tutte le autorità militari, capi di corpo e servizio, ed avrà vigore fino al giorno della pubblicazione del successivo.

Esso sarà però, durante l'anno per cui fu preparato, tenuto al corrente mediante apposite *note di variazioni*, le quali verranno comunicate periodicamente dal Ministero, e dovranno essere introdotte volta per volta e per intero nel *Bollettino* per cura dei corpi che l'hanno in consegna e sotto la personale responsabilità dei rispettivi capi. Ogni altra variante all'infuori delle ora dette, non potrà in alcun modo essere inserta nel *Bollettino*.

Per la compilazione delle note di variazioni, le quali porteranno un numero progressivo, non occorre che i corpi facciano, a meno non venga loro richiesta in qualche caso speciale, alcuna nuova comunicazione di qualsiasi genere al Ministero, il quale provvederà coi dati ordinari che già gli sono forniti per altre ragioni, salvo, beninteso, il caso di dover fare eventualmente rilevare qualche errore di compilazione, limitandosi però anche in ciò a quelli soli che potrebbero, all'atto pratico, produrre inconvenienti, così ad esempio una doppia destinazione assegnata col *Bollettino* allo stesso ufficiale.

4. Il *Bollettino di mobilitazione* (*1ª parte*) dovrà comprendersi tra i documenti costituenti l'archivio di mobilitazione di ciascun comando, ma non avrà il carattere di *riservato*, e tutte le destinazioni di vario genere saranno fatte note agli interessati. Agli ufficiali in congedo queste verranno comunicate dai comandanti i rispettivi distretti di domicilio, i quali dovranno riferire al Ministero (Direzione generale competente) nel caso che qualche ufficiale fosse irreperibile, o le di lui condizioni fisiche non gli permettessero più di attendere all'evenienza al servizio cui sarebbe destinato.

5. Colla pubblicazione dell'ordine di mobilitazione generale dell'esercito, il *Bollettino di mobilitazione* (*1ª parte*) diviene senz'altro esecutivo ed entra in pieno vigore; e tutti gli ufficiali in esso designati, tenendo naturalmente conto delle varianti successive che già vi fossero state introdotte, dovrebbero raggiungere la nuova destinazione loro assegnata, attenendosi alle prescrizioni contenute nel capo 4° del Tomo III delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'esercito.

Gli ufficiali però designati per la carica di ufficiale d'ordinanza, ai quali verrebbe fatta nota la precisa destinazione loro soltanto colla pubblicazione del *Bollettino di mobilitazione* (*2ª parte*) dovrebbero attendere questa per raggiungere poi immediatamente il comando cui sarebbero assegnati, provvisti del prescritto numero di cavalli.

6. In occasione di formazione di reparti di milizia mobile in tempo di pace per istruzione o per qualsiasi altra causa, resterà anche esecutivo il disposto dal *Bollettino di mobilitazione* (*1ª parte*) per quelle unità che si dovranno costituire.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 febbraio.

FEBBRAIO 15. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio, *pag.* 35

16. — Carte periodiche da trasmettere al Ministero, *pag.* 44.

Atto N. **23**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio**. — 15 febbraio.

§ 1. *Disposizioni generali.*

1. I tenenti dell'arma del genio che non hanno frequentato il corso della scuola di applicazione e sono proposti per l'avanzamento al grado di capitano, dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo, mediante esami.

2. I tenenti del genio potranno concorrere all'avanzamento in tutte le specialità dei reggimenti dell'arma, esclusa la specialità treno, ovvero in quest'ultima soltanto.

3. Saranno dispensati dagli esami i tenenti i quali abbiano superato l'esame di ammissione alla scuola di guerra, o siano stati ammessi alla scuola stessa.

4. Gli esami verranno dati presso la sede di uno o più reggimenti del genio.

5. I tenenti chiamati all'esame, non potranno condurre seco i proprii cavalli, e neppure il rispettivo attendente.

6. Le spese di qualsiasi specie, occorrenti per gli esami, saranno rimborsate dal Ministero, su apposita richiesta dei comandanti territoriali del genio.

7. Agli ufficiali esaminatori ed esaminandi, che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali, stabilite dalle vigenti disposizioni.

8. Mano mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminato i propri esami, o dichiarato di rinunciarvi, saranno subito lasciati in libertà ed avviati ai rispettivi corpi.

§ 2. *Invio delle proposte.*

9. Ogni anno il Ministero determina il limite di anzianità entro cui devono essere compresi i tenenti del genio, per poter concorrere agli esami d'idoneità all'avanzamento.

10. I capi di corpo o d'ufficio, che hanno alla loro dipendenza tenenti del genio, i quali si trovano nelle condizioni di anzianità di cui è cenno nel numero precedente (eccetto però quelli che sono dispensati dall'esame a senso del N. 3, e quelli che già hanno superato gli esami d'avanzamento) invieranno gerarchicamente al Ministero (Direzione generale del genio) altrettanti elenchi di proposta, quanti sono i detti tenenti. I tenenti che già per due volte, complessivamente, fossero risultati deficienti in esami precedenti, ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami; e per essi quindi, non sarà redatto alcun elenco di proposta.

11. Gli elenchi suddetti dovranno essere compilati su deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici; e ciascuno corredato del relativo verbale. Per ognuno dei tenenti, dovrà indicarsi nel rispettivo elenco, se è giudicato meritevole o non, di concorrere all'avanzamento, oppure se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

12. Nessun tenente potrà essere proposto per l'ammissione agli esami, se non sarà giudicato meritevole di avanzamento del complesso delle sue qualità fisiche, morali, intellettuali e militari, in conformità di quanto è prescritto tassativamente dal § 148 del regolamento 5 giugno 1854, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.

13. Per i tenenti giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento, se ne dovranno indicare brevemente, ma esplicitamente i motivi, informandone i singoli interessati, per loro norma opportuna.

14. Per i tenenti che volontariamente rinunciano di presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia. Quando la rinuncia è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per causa di malattia, esistente o recentemente sofferta, tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico.

15. Tutti gli elenchi di proposta, dei quali si tratta, saranno corredati dal visto ed, ove occorra, dal parere delle autorità militari, pel tramite delle quali, devono giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente, circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti.

§ 3. *Materie e programmi di esami.*

Per tutte le specialità dei reggimenti del genio, escluso il treno.

16. *A*) Evoluzioni regolementari.

B) Fortificazione campale — attacco e difesa delle piazze forti.

C) Codice penale per l'esercito e regolamenti militari comuni a tutte le armi.
D) Regolamenti speciali per l'arma del genio.
E) Contabilità (in iscritto).
F) Contabilità (orale).

Per la specialità treno.

A) Evoluzioni regolamentari.
B) Servizio del treno in campagna.
C) Codice penale per l'esercito e regolamenti militari comuni a tutte le armi.
D) Regolamenti speciali per l'arma del genio.
E) Contabilità (in iscritto).
F) Contabilità (orale).
G) Equitazione.

Per la votazione poi, le materie preindicate saranno ordinate in 4 gruppi distinti come appresso:

1° gruppo — *Esami teorici e pratici*	materia	*A.*
	id.	*B*
2° gruppo — *Esami orali e pratici*	id.	*C*
	id.	*D*
3° Gruppo — *Esami di contabilità*	id.	*E*
	id.	*F*
4° gruppo — *Equitazione*	id.	*G*

17. Per ciascuna delle materie suaccennate, gli esami si aggireranno esclusivamente sulle cognizioni teoriche-pratiche che devono essere possedute dai capitani del genio, per il disimpegno del servizio nei reggimenti o da quelli del treno.

18. Per facilitare il compito, sia della commissione esaminatrice, sia dei candidati, si tracciano qui di seguito alcune norme ed i programmi, che devono servire di base nel procedere agli esami sulle varie parti in cui si scompone ogni materia.

Per gli aspiranti alle specialità dei reggimenti del genio, escluso il treno.

19. *A) Evoluzioni regolamentari.— Esame pratico.— Durata a volontà della Commissione.*

Esso consisterà nel far comandare la compagnia in piazza d'armi nelle relative evoluzioni, ed in quelle di brigata.

Potrà perciò essere formata, per esaminare più tenenti contemporaneamente, una brigata di compagnie sotto il comando di un membro della sotto-commissione.

20. *B) Esame teorico-pratico. — Durata a volontà della commissione, sui seguenti programmi:*

a) *Fortificazione campale.* — Nozioni generali relative al profilo — profilo normale — nomenclatura. — Relazione fra i volumi dello sterro e del rinterro. — Tracciato delle opere in generale — defilamento pratico — sua rappresentazione — opere aperte e linee di fortificazione — opere chiuse — ridotti — fortini — costruzione effettiva delle opere ed organizzazione interna delle medesime — rivestimenti — ricoveri — difese accessorie — mine — fogate — trincee di battaglia — ripari di artiglieria — trinceramenti speditivi — organizzazione difensiva delle accidentalità del terreno — attacco e difesa dei trinceramenti e delle località fortificate.

b) *Fortificazione permanente.* — Tracciato e profilo — nomeclatura — campi trincerati — corpo di piazza — opere esteriori — forti staccati — sistemi di fortificazioni permanente bastionati, tanagliati e poligonali.

c) *Attacco e difesa delle piazze forti.* — Vari modi d'attacco: investimento o blocco — bombardamento, attacco di viva forza attacco per sorpresa, assedio regolare. — Disposizioni generali per ciascun modo — successivi periodi di un assedio regolare. — Disposizioni dell'assediante e del difensore in ciascun periodo. — Trincee o parallele — approcci o contrapprocci — batterie di breccia — assalto e difesa della breccia.

21. *C) Codice penale per l'esercito e regolamenti militari comuni a tutte le armi.*

Esame orale della durata di 30 minuti, sui seguenti programmi:

a) Codice penale per l'esercito. — Dei reati e delle pene.

b) Regolamento di disciplina. — Doveri generali di ogni militare. — Doveri proprii dei superiori, degli inferiori e tra uguali. — Doveri ed attribuzioni degli ufficiali e dei graduati di truppa di compagnia. — Doveri del soldato. — Punizioni disciplinari. — Ricompense.

Regolamento sulle licenze (Allegato N. 2 del regolamento di disciplina militare) Licenze ai sottufficiali, caporali e soldati — disposizioni comuni alle licenze degli ufficiali e della truppa.

Istruzione per il riparto delle compagnie, squadroni e batterie (Allegato N. 5 del regolamento di disciplina militare) parte relativa al genio.

c) Regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento e relativa appendice ed istruzione complementare. — Consiglio di leva. — Incarichi speciali degli ufficiali delegati

in 1ª. — Esclusioni dal servizio militare — riforme — esenzioni dal servizio militare di 1ª e 2ª categoria — Rassegne di rimando. — Ferma. — Congedi.

d) Regolamenti del servizio territoriale. — Servizio di presidio — onori militari — distaccamenti e disposizioni varie.

e) Regolamento di servizio in guerra. — Disciplina e servizio delle truppe. — Servizio di sicurezza. — Ricognizioni. — Marcie. — Accantonamenti ed accampamenti. — Contegno e disciplina nel combattimento. — Convogli. — Attacco e difesa delle fortezze.

f) Regolamento sullo stato dei sottufficiali — grado — disposizioni generali circa l'avanzamento e la nomina ad impieghi e cariche speciali. — Sottufficiali anziani. — Promozione a furiere e furiere maggiore. — Perdita del grado. — Obblighi di servizio e rafferme.

22. *D) Regolamenti speciali dell'arma del genio.* — Esame teorico-pratico. Durata a volontà della commissione sui seguenti programmi:

a) Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio — grado d'istruzione militare dei soldati, caporali e sottufficiali. — Istruzioni da farsi per compagnia. — Direzione delle istruzioni e responsabilità — Istruzioni alle reclute. — Ordinamento del quartiere. — Ufficio di compagnia — Attribuzione dei comandanti di servizio reggimentale. — Attribuzioni dei comandanti di servizio di compagnia — operazioni ordinarie di quartiere — operazioni e servizi speciali — modo di regolare il servizio nei corpi — orario.

b) Ordinamento di reggimenti del genio. — Parchi del genio ed equipaggi da ponte. — Ripieghi al materiale. — Norme per la conservazione del materiale tanto nei magazzini che in marcia. — Cordami, nodi e macchine di circostanza. — Gelatina esplosiva e suo impiego negli usi militari. — Puntamento e tiro del moschetto.

Ciascun candidato poi, oltre che sulle dette materie, dovrà essere sottoposto ad un esame speciale, per quanto possibile pratico, su quelle appresso indicate:

Zappatori. — Tracciamento e profilamento di una strada ordinaria o di un'opera di fortificazione campale. — Lavori di accampamento. — Ponti di circostanza.

Pontieri. — Nomenclatura delle varie parti di un ponte — gettare e levare ponti con materiali di equipaggio regolamentare, con materiale mod. Birago e con materiale di circostanza. — Porti girevoli e scorrevoli. — Navigazioni dei treni di barche.

— Trasporti di truppe e carreggio da campagna attraverso d'un fiume, su galleggianti sciolti o su ponti formati con barche di mod. 1860. — Trasporto per acqua degli equipaggi da ponte mod. 1860. — Istruzioni speciali dei lagunari.

Telegrafisti. — Stendimento e ripiegamento di linee telegrafiche, tanto con materiale pesante, che con materiale volante. — Servizio di stazione. — Riconoscimento di guasti che possono causare interruzioni nella corrispondenza e modo di ripararli.

Ferrovieri. — Armamento normale delle ferrovie. — Congegni di materiale fisso da ferrovia. — Ponticelli provvisori da ferrovia. — Distruzione di strade ferrate.

23. E) *Esami in iscritto di contabilità.* — Della durata di 3 ore. — Consistente nella compilazione di qualche atto di contabilità di compagnia; per esempio, del rapporto situazione, del foglio paga, del foglio stipendio o di qualche quadro del giornale di contabilità. — Il tema sarà dato dal presidente della commissione, e formulato in guisa da presentare un numero di casi di applicazione sufficienti a dimostrare se il candidato conosca il congegno delle scritture per la tenuta dei conti delle compagnie.

24. F) *Esame orale di contabilità.* — Della durata di 10 minuti. — Esso consisterà nella lettura e discussione dell'atto compilato, come è detto al numero precedente, dal candidato, ed in domande dirette al medesimo sull'amministrazione e contabilità di compagnia e dei distaccamenti.

Per gli aspiranti alla specialità treno.

25. A) *Evoluzioni regolamentari.* — Come per gli aspiranti alle altre specialità.

26. B) *Servizio del treno in campagna.* — Esame teorico-pratico, durata a volontà della commissione, sui seguenti programmi:

a) Formazione in personale e materiale, delle sezioni e drappelli del treno pel traino dei parchi del genio e degli equipaggi da ponte in campagna;

b) Ricevimento e ripartizione del personale, materiali, cavalli e bardature, costituenti i varii reparti del treno in campagna;

c) Norme da seguirsi e dispozioni da prendersi in marcia, nei trasporti per ferrovia e per acqua, e all'arrivo alla tappa;

d) Misure da prendersi prima e dopo un combattimento. — Disposizioni dei parchi del genio e degli equipaggi da ponte, sia in marcia che a piè fermo;

e) Servizio intorno ai diversi parchi del genio e degli equipaggi da ponte. — Posizione di essi in un combattimento;

f) Modo di manovrare e condurre i parchi del genio e gli equipaggi da ponte in un giorno di combattimento;

g) Composizione sommaria dei parchi mobili.

27. D) *Codice penale per l'esercito e regolamenti militari comuni a tutte le armi.* — Esame orale della durata di 30 minuti, e sugli stessi programmi stabiliti per gli aspiranti alle altre specialità dell'arma.

28. D) *Regolamenti speciali dell'arma del genio.* — Esame orale e pratico, durata a volontà della commissione, sui seguenti programmi:

a) Regolamento d'istruzione e di servizio interno pel genio (come per gli aspiranti alle altre specialità);

b) ordinamento del treno del genio. — Conoscenza ed impiego del carreggio in genere. — Caricamenti. — Affardellamenti. — Ripieghi attorno materiale. — Norme per la conservazione del materiale;

c) Istruzioni sulle armi portatili. — Puntamento e tiro del moschetto. — Pistola a rotazione. — Modo di servirsene e di governarla. — Tiro. — Maneggio delle armi a cavallo. — Scuola del condurre. — Compendio d'ippologia (istruzioni pratiche del genio, volume XXVI, titolo I).

29. E) *Esame in iscritto di contabilità.* — Come per gli aspiranti alle altre specialità.

30. F) *Esame orale di contabilità.* — Come per gli aspiranti alle altre specialità.

31. G) *Equitazione.* — Esame pratico, durata a volontà della commissione.

Montare in maneggio ed all'aperto.

§ 4. *Commissione esaminatrice.*

32. Il Ministero nomina ogni anno le commissioni d'esame.

33. Ciascuna commissione esaminatrice sarà composta e ripartita nel modo seguente:

Presidente — Un ufficiale generale,

Una sottocommissione composta di:

Un presidente (colonnello o tenente colonnello) e due membri (uno ufficiale superiore e l'altro capitano) per esaminare i candidati nelle materie A e B;

Una sottocommissione composta come la precedente per esaminare i candidati nelle materie C e D;

Una sottocommissione composta come le precedenti, per esaminare i candidati nelle materie E, F e G.

34. Presso la commissione esaminatrice, sarà destinato per le funzioni di segretario, un capitano del genio, ed in ciascuna sotto-commissione farà da segretario, il membro meno elevato in grado.

§ 5. *Votazione e rapporti.*

35. Per ciascuna delle materie d'esame specificate al N. 16, la rispettiva commissione esaminatrice, farà due distinte votazioni, una per *sì* o per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti, la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20, ai candidati risultati idonei; e dal 0 al 9, a quelli risultati non idonei.

36. Per ciascuno dei gruppi che comprendono due materie si formerà il punto medio dividendo per due la somma dei punti ottenuti nelle due materie dei gruppi medèsimi.

37. Il punto di media finale, si otterrà dividendo la somma dei punti medi ottenuti nei varî gruppi, pel numero di essi gruppi.

38. Saranno dichiarati idonei coloro i quali avranno riportata l'idoneità, cioè un punto non inferiore a 10, in ciascuna materia; ovvero, essendo stati deficienti in qualche materia, purchè però con punti di merito non inferiori ad 8, abbiano raggiunto una media non inferiore a 12 nel gruppo relativo, oppure una media finale di 12 punti almeno.

39. Ultimati gli esami, il presidente d'ogni commissione invierà al comandante di corpo d'armata, nel cui territorio furono eseguiti gli esami, i risultati in apposito specchio, conforme all'unito modello, firmato da tutti i componenti la commissione, accompagnandolo da un rapporto sull'andamento generale degli esami, e con quelle osservazioni che stimerà di fare.

40. I comandanti di corpo d'armata, a loro volta, trasmetteranno al Ministero (Direzione generale del genio) lo specchio ed il rapporto ora detti, esprimendo il loro parere in proposito, e quelle considerazioni che ravviseranno opportune.

Il Ministro — RICOTTI.

SPECCHIO *indicante il risultato degli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio.*

Numero d'ordine	CORPO	COGNOME e NOME	I GRUPPO			II GRUPPO			III GRUPPO			IV GRUPPO			Media finale	Indicazione di idoneità o di non idoneità
			Punto di merito		Punto medio	Punto di merito		Punto medio	Punto di merito		Punto medio	Punto di merito		Punto medio		
			A	B		C	D		E	F		G				
1	. . .	N. N.	11,33	12,33	11,83	10,33	10,00	10,16	10,00	10,00	10,00	—		—	10,66	si
2	. . .	N. N.	14,00	13,00	13,50	8,33	12,00	10,17	11,33	10,33	10,83	—		—	11,50	no
3	. . .	N. N.	12,33	10,67	11,49	10,33	9,67	10,00	14,00	13,00	13,50	13,00		13,00	12,00	si
4	. . .	N. N.	8,00	12,00	10,00	14,33	15,67	15,00	13,00	12,00	12,50	16,00		16,00	13,38	si

. . . . *addì* *188*

La Commissione esaminatrice

N. **24** — CORRISPONDENZA UFFICIALE. — **Carte periodiche da trasmettere al Ministero.** — 15 febbraio.

In relazione a quanto dispone l'*Atto N.* 7 questo Ministero prescrive che, oltre ai rapporti od altri documenti periodici tassativamente ordinati dai vigenti regolamenti o da precedenti *Atti* inserti nel *Giornale Militare*, gli vengano trasmessi (direzione generale d'artiglieria) dalle sotto indicate amministrazioni i seguenti specchi nel modo e tempo a ciascuno contro indicato.

DOCUMENTI da trasmettere	AMMINISTRAZIONI che devono fare la trasmissione	PERIODI di tempo cui si riferiscono i documenti	DATA della trasmissione
Cartucce allestite ed in caricamento.	Direzioni territoriali d'artiglieria e pirotecnici.	Trimestrale	Nei 5 giorni dopo scaduto il trimestre.
Armi allestite. . . .	Fabbriche d'armi	Semestrale .	Idem
Parti d'armi occorrenti per le distribuzioni ordinarie.	Direzioni territoriali d'artiglieria.	Annuale .	1° Luglio
Armi da riparare . .	Idem	Semestrale .	1ª Quindicina di luglio e di gennaio.
Lavori principali eseguiti ed in corso d'esecuzione.	Stabilimenti, direzioni territ. d'artigl. meno *Napoli e Torino.*	Trimestrale.	Tre ultimi giorni del trimestre.
Eccedenze e mancanze nei materiali assegnati pel servizio di mobilitazione.	Regg. d'artiglieria da campagna e direzioni territoriali d'artiglieria.	Semestrale .	1ª Quindicina di luglio e di gennaio.
Prospetto dei fondi della massa d'economia.	Direzioni territoriali d'artiglieria e di stabilimenti.	Annuale . .	Primi 10 giorni di gennaio.

Il Ministro — RICOTTI

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 7ª 281 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 marzo.

FEBBRAIO 7. — R. Decreto che approva i capitolati-tipo pei lavori del genio militare nelle direzioni di Perugia, Genova e Milano, *pag.* 45.
» 22. — Dichiarazione degli assegni dei militari di truppa, *pag.* 46.
» 24. — Onori funebri ai militari suicidi, *pag.* 47.
» 26. — Esami d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari, *pag.* 47.
» 26. — Visite dei parenti di inscritti marittimi negli ospedali militari, *pag.* 52.

Atto N. **25**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Regio Decreto che approva i capitolati-tipo pei lavori del genio militare nelle direzioni di Perugia, Genova e Milano.** — 7 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Reale Decreto 10 novembre 1875, N. 2793 (Serie 2ª), che approva i capitolati d'appalto pei lavori di competenza del genio militare;

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1467 (Serie 3ª), sulla circoscrizione territoriale militare;

Visto il Reale Decreto 5 giugno 1884, N. 2409 (Serie 3ª), che determina le tabelle per la circoscrizione militare medesima instituendo, fra le altre, la direzione territoriale del genio militare di Perugia;

Viste le deliberazioni del comitato d'artiglieria e del genio 18 luglio, 22 agosto e 24 ottobre 1885, N. 1015, 1025 e 1039, sul capitolato tipo pei lavori di competenza della direzione del genio di Perugia, e sui nuovi capitolati-tipo risguardanti le direzioni del genio di Genova e di Milano, da esse compilati secondo le attuali esigenze di quelle piazze;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 6, *Atto* N. 23, pagina 36, penultima linea:
B) Fortificazione campale, *leggasi:* B) Fortificazione campale e permanente.
Dispensa 6, *Atto* N. 23, pagina 39, linea 36, *aggiungasi:* a seconda della specialità alla quale esso appartiene.

Udito il Consiglio di Stato in merito ai capitolati-tipo di cui sopra e a talune modificazioni da introdursi nella ristampa delle vigenti condizioni generali che preceder debbono i capitolati-tipo ora menzionati, e tenute presenti le deliberazioni in riguardo emesse dal prefato consesso in data 31 luglio, 18 settembre, 2 ottobre e 10 novembre 1885, e 22 gennaio 1886, N. 4220/1179, 4866/1389, 5381/1535, 6120/1730 e 306/105;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati i capitolati-tipo pei lavori di competenza del genio militare da eseguirsi nei territori delle direzioni di Perugia, di Genova e di Milano in data 14 novembre e 31 dicembre 1885, e 18 gennaio 1886, d'ordine Nostro firmati dal Ministro della guerra, e depositati, in originale, presso l'archivio di Stato e, per copia autentica, presso la Corte dei conti e le direzioni del genio militare sunnominate. Sono pure approvate le varianti alle condizioni generali che precedono i detti capitolati-tipo; varianti che, per analogia, s'intenderanno estese anche ai capitolati pei lavori dipendenti dalle altre direzioni territoriali del genio militare.

Art. 2. Gli appalti pei lavori di cui sopra avranno luogo in base a capitolati e tariffe delle opere e provviste da eseguirsi, e le imprese, che assumeranno i lavori, saranno tenute alla osservanza delle condizioni generali, colle varianti suaccennate, e particolari dei capitolati-tipo di cui all'articolo precedente, come verrà prescritto nei detti capitolati e tariffe.

Art. 3 È fatta facoltà al Ministro della guerra, ove speciali circostanze lo esigono, di provvedere per la esecuzione di determinate opere in base ai corrispondenti progetti, capitolati e tariffe con le rispettive condizioni generali e particolari, senza punto riferirsi ai capitolati-tipo predetti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **26.** — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **Dichiarazione degli assegni dei militari di truppa.** — 22 febbraio.

Per liquidare la pensione ai militari di truppa, la Corte dei conti richiede, agli effetti dell'articolo 10 della legge 27 giugno

1850, una dichiarazione degli assegni fissi dai medesimi goduti all'atto del loro collocamento a riposo.

Affinchè tale documento sia compilato con uniformità e precisione, si prescrive un apposito stampato che viene aggiunto col N. 167 al catalogo del modellario e di cui i corpi faranno richiesta al reclusorio militare di Savona.

I corpi dovranno trasmettere la dichiarazione al Ministero insieme con quella relativa alla cessazione dal servizio (N. 162 del catalogo), non appena ricevano avviso dell'avvenuto collocamento a riposo del militare.

In essa sarà indicato l'ammontare annuo di quelli tra gli assegni ivi compresi, che furono effettivamente goduti dal militare. Però l'indennità d'alloggio deve computarsi per tutti indistintamente i militari di truppa in L. 60.

Per gli operai borghesi degli stabilimenti militari, le direzioni trasmetteranno una dichiarazione dalla quale risulti la paga giornaliera di cui i medesimi erano provvisti all'atto del loro collocamento a riposo; per gli operai pagati ad ore di lavoro la paga giornaliera è valutata in base a 10 ore di lavoro; per quelli che lavorano a cottimo è valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **27**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Onori funebri ai militari suicida**. — 24 febbraio.

Questo Ministero ha rilevato che non sempre gli onori funebri resi ai militari suicida sono limitati a quelli determinati dalle vigenti prescrizioni regolamentari.

Essendo ciò contrario alle intenzioni del Ministero, si richiama al riguardo la stretta applicazione dei regolamenti.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **28**. — AVANZAMENTO. — **Esami d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari**. — 26 febbraio.

§ 1. *Disposizioni generali.*

1. Gli esami d'idoneità all'avanzamento ad *anzianità* ed a *scelta* per i tenenti veterinari, di cui all'*Atto* N. 42 del 1885, avranno luogo secondo le norme ed i programmi seguenti.

2. Il nome dei tenenti veterinari chiamati all'esame, sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* dove sarà pure indicato il luogo ed il giorno in cui dovranno presentarsi.

3. Le spese di qualsiasi specie occorrenti per gli esami saranno rimborsate dal Ministero su apposita richiesta del presidente della commissione.

4. Agli ufficiali esaminatori ed esaminandi, che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni.

5. Man mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminati i loro esami, o dichiarato di rinunciarvi, saranno subito lasciati in libertà, ed avviati ai rispettivi corpi.

§ 2. *Invio delle proposte.*

6. I capi di corpo o di servizio, che hanno alla loro dipendenza tenenti veterinari, i quali si trovino nelle condizioni di anzianità, che verranno volta per volta fissate dal Ministero, e non abbiano ancora superato gli esami di avanzamento, invieranno gerarchicamente al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) altrettanti elenchi di proposta quanti sono detti tenenti, in modo che vi pervengano nei limiti di tempo che saranno stabiliti.

7. I tenenti veterinari, che già per due volte complessivamente fossero risultati deficienti in esami precedenti, ovvero avessero rinunziato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami, e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

8. Gli elenchi dovranno essere compilati su deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici, e ciascun elenco sarà corredato del relativo verbale.

Per ognuno dei tenenti veterinari dovrà indicarsi sul rispettivo elenco se è giudicato meritevole, o non, di concorrere all'avanzamento, oppure se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

9. Nessun tenente veterinario potrà essere proposto per l'ammissione agli esami se non sarà giudicato meritevole di avanzamento pel complesso delle sue qualità fisiche, morali, intellettuali e militari, in conformità di quanto è prescritto tassativamente dal § 148 del Regolamento 5 giugno 1854 per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.

10. Per i tenenti veterinari giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento, se ne dovranno indicare brevemente, ma esplicitamente, i motivi, informandone i singoli interessati per loro norma.

11. Per i tenenti veterinari, che volontariamente rinunciano di presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia. Quando la rinuncia è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per causa di malattia esistente, o recentemente sofferta, tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico.

12. Tutti gli elenchi di proposta, di cui si tratta, saranno corredati del visto, ed ove occorra, del parere delle autorità militari, pel tramite delle quali devono giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti.

§ 3. *Materie e programmi di esame.*

13. Gli esami saranno tre:

A. *Esame scritto.*

B. *Esame clinico.*

C. *Esame di chirurgia.*

14. L'esame di cui alla lettera A consisterà nello svolgimento di un tema *unico per tutti i candidati*, il quale sarà formulato dalla commissione nel momento stesso dell'esame sulle sottocitate materie, e dettato ai candidati, i quali dovranno svolgerlo in un lasso di tempo di ore cinque, senza il soccorso di alcun libro o manoscritto, e sotto la sorveglianza di un membro della commissione.

Lo scritto sarà firmato dal *candidato* e controfirmato dal *membro della commissione di sorveglianza*, coll'indicazione dell'ora in cui sarà consegnato.

15. L'esame di cui alla lettera B sarà teorico-pratico, e la durata di esso è lasciata alla volontà della commissione.

A tale oggetto il candidato estrarrà a sorte due numeri corrispondenti a due cavalli *malati*, uno per malattia medica, e l'altro per malattia chirurgica, e procederà successivamente alla visita dei medesimi. Stabilita la *diagnosi* delle malattie, farà una dissertazione ragionata sulle cause cognite o presunte, sulla natura, terapia e prognosi delle medesime.

16. Nell'esame di cui alla lettera C il candidato, estratto a sorte un numero corrispondente ad una *operazione chirurgica*, farà una esposizione teorica delle malattie, lesioni, e dei casi che richiedono tale operazione; indicherà i diversi metodi conosciuti nello stato attuale della scienza, e, scegliendo quello che crederà di adottare, ne addurrà le ragioni della preferenza, e poscia eseguirà l'operazione.

§ 4. *Commissione esaminatrice.*

17. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero, e composta:

di un ufficiale superiore veterinario — *Presidente*;
di due maggiori veterinari — *Membri*.

§ 5. *Votazione, classificazione e rapporto.*

18. Per ciascuna materia d'esame saranno fatte due distinte votazioni, una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei, e dallo 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

19. Il punto di media finale si otterrà dividendo la somma dei punti ottenuti nelle varie materie d'esame pel numero delle materie stesse.

20. Sarà dichiarato idoneo per ragione di esame:

a) All'avanzamento ad anzianità, il candidato che, dopo essere stato proposto dalla commissione compilatrice degli specchi caratteristici per l'ammissione agli esami, avrà riportato l'idoneità, e quindi un punto non inferiore a 10 in ciascuno esame, oppure anche avendo riportato un punto inferiore a 10, purchè però non inferiore ad 8, in qualcuno di essi, avrà raggiunto un punto di classificazione finale non inferiore a 12;

b) All'avanzamento a scelta, il candidato che avrà riportato l'idoneità in tutte le materie d'esame, ed un punto di classificazione finale non inferiore a 16, e sarà inoltre dichiarato dalla commissione esaminatrice, in base alle note risultanti dallo specchio caratteristico, meritevole dell'avanzamento a scelta per condotta e zelo nel servizio.

21. Ultimati gli esami il presidente della commissione ne trasmetterà i risultati al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) in apposito specchio conforme all'unito modello firmato da tutti i componenti della commissione, accompagnandolo con un rapporto sull'andamento degli esami stessi, e con quelle osservazioni che stimerà di fare.

22. Detto specchio servirà di base per le promozioni, sia ad anzianità sia a scelta.

PROGRAMMI.

I. — *Esame scritto.*

Igiene del cavallo di truppa.
Polizia sanitaria veterinaria.
Ippotecnia militare, e sul servizio veterinario in tempo di pace e di guerra.

II. — *Esame clinico.*

Clinica medica e chirurgica.

III. — *Esame di chirurgia. Operazioni chirurgiche.*

1. Trapanazione di un seno frontale o mascellare (a scelta della commissione).
2. Allacciatura del condotto stenoniano.
3. Cistigulturotomia.
4. Allacciatura della giugulare.
5. Allacciatura della carotide.
6. Esofagotomia.
7. Tracheotomia.
8. Suture in genere.
9. Suture degli intestini e delle pareti addominali.
10. Uretrotomia.
11. Castrazione.
12. Miotomia caudale.
13. Toracentesi e paracentesi.
14. Cauterizzazione sottocutanea cox-femorale o scapolo-omerale (a scelta della commissione).
15. Cauterizzazione trascorrente al garretto.
16. Cauterizzazione a punte al garretto.
17. Cauterizzazione trascorrente al nodello.
18. Tenotomia del peroneo-prefalangeo.
19. Tenotomia dell'epitroclo-sopra-carpiano.
20. Tenotomia del perforato.
21. Tenotomia del perforante.
22. Nevrotomia plantare.
23. Esportazione della fibro-cartilagine laterale del piede.
24. Dissolatura.

Il Ministro — RICOTTI.

. . . . . *addì* . . . . . *188* .

SPECCHIO *indicante il risultato degli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti veterinari.*

N° d'ordine	POSIZIONE	COGNOME E NOME	Esame scritto	Esame clinico	Esame di chirurgia	MEDIA finale	INDICAZIONE D'IDONEITÀ O NON IDONEITÀ
			Punti di merito	Punti di merito	Punti di merito		
1	. . . .	N. N.	10	10,50	11,75	10,75	Sì ad anzianità
2	. . . .	N. N.	15	16.50	17,25	16,25	Sì a scelta
3	. . . .	N. N.	14,75	15,75	8	12,83	Sì ad anzianità
4	. . . .	N. N.	9,75	11,75	12,75	11.42	No

La Commissione esaminatrice

N. **99.** — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Visite di parenti di inscritti marittimi negli ospedali militari**. — 26 febbraio.

In seguito ad accordi presi con quello della Marina, il Ministero della guerra dispone quanto segue:

1° I direttori degli ospedali militari, quando ne sono richiesti dal Ministero della marina, o dai capitani di porto, sono autorizzati a sottoporre a visita, e, se occorre, trattenere in esperimento, i parenti degli inscritti della leva di mare i quali, allegando la propria inabilità a lavoro proficuo, chiedono a favore degli inscritti stessi i beneficii che, comprovata cotesta circostanza di fatto, sono concessi dalla legge sulla leva di mare.

2° Le spese tutte occorrenti per tali visite, comprese quelle di mantenimento nell'ospedale degli anzidetti parenti degli inscritti, debbono essere rimborsate alla massa ospedale dal Ministero della marina. *Il Ministro* — Ricotti.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 8ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 marzo.

FEBBRAIO 18. — R. Decreto relativo al trattamento del personale della giustizia militare nei presidi d'Africa, *pag.* 53.
MARZO 16. — Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari, *pag.* 54.

Atto N. **30**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Regio Decreto relativo al trattamento del personale della giustizia militare nei presidi d'Africa**. — 18 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 25 agosto 1885 che concede le indennità eventuali e l'indennità d'equipaggiamento ai funzionari della giustizia militare presso le truppe italiane in Africa;

Ritenuto essere opportuno stabilire in modo speciale il trattamento degli impiegati assimilati ai gradi di sottotenente e di maggiore per la giusta applicazione del precitato Reale Decreto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla prima parte del Reale Decreto 25 agosto 1885 sopracitato è aggiunto il seguente capoverso:

« Ai funzionari della giustizia militare assimilati al grado di « maggiore, ed agli impiegati delle segreterie dei tribunali mi« litari assimilati al grado di sottotenente saranno, però, do« vute le indennità rispettivamente stabilite per i gradi di co« lonnello e di capitano ».

Le disposizioni del presente Decreto s'intenderanno in vigore a cominciare dal giorno in cui fu instituito il tribunale militare di Massaua col Reale Decreto 21 maggio 1885.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1886.

UMBERTO.

Ricotti.

N. **31**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari.** — 16 marzo.

Previ accordi presi col Ministero delle finanze, i vivandieri militari sono autorizzati a vendere generi di privativa nell'interno dei quartieri.

Il rilascio della licenza per la vendita dei generi suddetti sarà richiesto dal comandante del corpo, il quale, all'uopo, designerà all'intendente di finanza la persona che dovrà essere incaricata della vendita, sotto l'osservanza delle condizioni imposte agli esercenti di pubblici stabilimenti, cioè:

1° Limitazione del permesso di vendita ai sigari ed alle spagnolette nazionali;

2° Obbligo d'acquisto alla rivendita più vicina designata dalla intendenza di finanza;

3° Obbligo di custodire i generi di privativa in apposito luogo e di conservarli nelle cassette e negli involucri, nei quali sono posti in vendita dai rivenditori.

Dalla vendita di cui sopra sono esclusi i tabacchi esteri, e, per ora, anche i trinciati di qualsiasi specie.

I comandanti di corpo faranno esercitare la necessaria vigilanza affinchè per parte dei vivandieri militari non siano commessi abusi a quanto viene stabilito col presente *Atto*.

In relazione poi al prescritto dai regolamenti di istruzione e di servizio interno per le varie armi circa l'ingresso in quartiere degli agenti delle finanze, questo Ministero significa che è concessa l'entrata in quartiere agli ufficiali delle guardie di finanza, purchè in divisa, i quali si presentassero per eseguirvi visite improvvise ai generi di privativa presso gli anzidetti vivandieri militari.

L'ufficiale di picchetto (ed in sua mancanza il sergente di ispezione) assisterà a tali visite e ne farà poi conoscere il risultato all'ufficio maggiorità del corpo.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1876. — Tip. G. Voghera

DISPENSA 9ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 marzo.

MARZO 20. — Numerazione delle lance e delle sciabole da cavalleria, modello 1871, *pag.* 55.
» 22. — Situazioni graduali numeriche della forza, *pag.* 53.
» 24. — Riparazione e conservazione delle armi da fuoco, *pag.* 56.

Atto N. **32**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Numerazione delle lance e delle sciabole da cavalleria mod. 1871**. — 20 marzo.

Questo Ministero ha determinato che le lance da cavalleria ele sciabole da cavalleria mod. 1871 esistenti e quelle di nuova fabbricazione siano, analogamente alle armi da fuoco portatili, numerate ripartendole in serie, distinta ognuna con una lettera dell'alfabeto, enumerando in caduna serie dall'1 al 9999, tanto le sciabole che le lance.

Sulle lance il contrassegno si appone nella porzione cilindrica del calciolo, in direzione della bandella maggiore. Sulle sciabole si marchiano gli stessi contrassegni in direzione della lama, vicino alla crociera, sulla parte liscia del cappuccio e sulla cresta del fodero.

Le norme per l'esecuzione della presente disposizione verranno comunicate direttamente ai corpi e direzioni interessati.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **33**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Situazioni graduali-numeriche della forza**. — 22 marzo.

Il Ministero determina che la situazione graduale-numerica della milizia mobile mod. 88, prescritta ai §§ 766 e 783 del Regolamento d'amministrazione dei corpi, sia da quindi innanzi presentata solo al termine d'ogni semestre e la situazione graduale-numerica della milizia territoriale mod. 89, di cui al successivo § 789, solo una volta all'anno, cioè per la dimostrazione della forza esistente al 1° di luglio.

Per dare poi pratico eseguimento al disposto del § 185 *a*), libro I del Regolamento sul servizio territoriale, determina inoltre che i distretti militari trasmettano ai rispettivi comandi superiori copia della situazione graduale-numerica dell'esercito permanente mod. 82 del primo mese di ogni trimestre e delle predette situazioni mod. 88 (semestrale) e 89 (annuale), inten-

dendosi che la raccolta di tali situazioni costituirà, pei comandi superiori, il Registro della forza prescritto dalla precitata disposizione. Le situazioni che si trasmettono ai comandi superiori non dovranno essere accompagnate dalle speciali dimostrazioni indicate ai §§ 782, 787 e 792 del regolamento d'amministrazione. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **34**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Riparazione e conservazione delle armi da fuoco**. — 24 marzo.

Nell'intendimento di meglio provvedere alla conservazione delle armi da fuoco portatili, che dai distretti militari sono distribuite agl'individui chiamati per breve tempo all'istruzione, e nell'intendimento pure di diminuire le spese che vengono dai distretti militari sostenute per le riparazioni di dette armi, questo Ministero ha determinato che presso ogni distretto si costituisca un gruppo speciale di fucili modello 1870 ed uno di armi ridotte, destinati all'istruzione delle classi chiamate dal congedo.

Tali gruppi si costituiranno colle armi ritirate a quelle classi chiamate per istruzione che per le prime, dopo la pubblicazione del presente *Atto*, verranno congedate.

Per la manutenzione, distribuzione e riparazione delle armi di tali gruppi, quando saranno costituiti, si applicheranno le norme seguenti in sostituzione di quelle generali stabilite dal *Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi*.

1° Alla classe che nell'anno vien chiamata all'istruzione per la prima, si distribuiranno le armi della specie per essa stabilita, dopo aver tolto dalle medesime l'olio carburo ed averle unte con olio d'olive, come prescrive il § 65 del *Compendio*.

I distretti militari, che hanno capo armaiuolo, corrisponderanno al medesimo la retribuzione stabilita dal citato paragrafo.

2° Alle armi adoperate da tale classe, dopo il suo congedamento, verranno eseguite le *sole* riparazioni necessarie per assicurarne il perfetto e regolare funzionamento, cioè quelle che potessero occorrere al sistema di chiusura e di scatto.

Prima di essere poste in magazzino esse verranno però leggermente unte con olio di olive e per quest'untura al capo armaiuolo (da quei distretti che lo hanno) verrà corrisposta la retribuzione di cent. 4 per ogni arma (compresa la baionetta o sciabola-baionetta), se mette del proprio le materie, la metà se queste gli vengono fornite dall'amministrazione mi-

litare. Per tale untura si seguiranno le norme del § 65 del Compendio.

3° Per le successive chiamate di classi, che avranno luogo nello stesso anno, verranno distribuite le medesime armi adoperate dalle precedenti e qualora esse non bastassero si completerà il numero con altre prese dalla armeria. A queste ultime si applicheranno le norme di cui al precedente N. 1: le altre armi invece saranno consegnate agl'individui nello stato in cui si trovano e quindi, senza corrispondere al capo armaiuolo alcuna retribuzione.

4° Dopo il congedamento dell'ultima classe chiamata nell'anno, le armi verranno unte con olio carburo nel modo indicato dalla Nota 2ª del § 147 del Compendio: e tale untura verrà estesa a tutte le armi state nell'anno precedentemente adoperate, le quali quindi si trovano ancora semplicemente unte con olio d'olive.

Al capo armaiuolo si darà la retribuzione stabilita dagli articoli 86 della tariffa 1ª e 103 della tariffa 4ª.

5° Dopo che le armi dei gruppi saranno state impiegate nelle distribuzioni quattro anni, esse verranno completamente riparate in ogni parte, attenendosi alle norme del § 131 del Compendio.

6° Qualora tutte od alcune delle armi dei gruppi non venissero adoperate per due anni consecutivi, si rinnoverà alle medesime l'untura di olio carburo, osservando le prescrizioni in proposito stabilite dal Compendio.

Tale untura si dovrà rinnovare anche prima che siano trascorsi i due anni a quelle armi, che ne avessero bisogno.

Per queste riunture si corrisponderà al capo armaiuolo la retribuzione stabilita dai due citati articoli di tariffa.

7° Le armi dei due gruppi, una volta che saranno costituiti, da quei distretti militari che hanno stipulato col rispettivo capo-armaiuolo una convenzione per la manutenzione ordinaria delle armi, non si dovranno comprendere nella *Nota* di cui è cenno al § 10 del modulo della convenzione stessa.

8° Le direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in consegna armi dei distretti militari, si atterranno alle prescrizioni del presente *Atto* per quanto riguarda la riparazione e manutenzione delle armi adoperate dalle classi chiamate da congedo per istruzione.

9° Sono abrogate le disposizioni speciali date precedentemente sullo stesso argomento. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 10ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 aprile.

FEBBRAIO 18. — R. Decreto per l'ammissione di sottufficiali al corso per telegrafista, *pag.* 59.
APRILE 1º — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 2ª classe, *pag.* 60.
» 1º — Cartocci a salve assegnati annualmente ai corpi di artiglieria, *pag.* 64.
» 4. — R. Decreto di trasferimento del deposito allevamento cavalli di Rattai, *pag.* 64.

Atto N. **35**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Regio Decreto per l'ammissione di sottufficiali al corso per telegrafista**. — 18 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina, approvato col Reale Decreto N. 2517 (serie 3ª), del 26 giugno 1884;

Ritenuta la convenienza di rendere più facile ed estesa l'applicazione per quanto riguarda i posti di telegrafista;

Sulla proposta dei Ministri della guerra, della marina e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai posti di telegrafista, nelle proporzioni stabilite dall'articolo 3º, paragrafo *c*) del regolamento sopracitato, possono aspirare i sottufficiali del Regio esercito e quelli della Regia marina, a qualunque corpo appartengano, purchè non abbiano oltrepassato il 32º anno di età all'epoca dell'ammissione al corso, di cui all'art. seguente.

Tuttavia sarà data la preferenza ai sottufficiali del genio militare, brigata telegrafisti, ed ai sottufficiali torpedinieri della Regia marina.

Art. 2. I sottufficiali aspiranti a tale impiego dovranno sostenere un esame sulle lingue italiana e francese, sugli elementi di aritmetica e sulla calligrafia, superato il quale, saranno ammessi ad un corso d'istruzione, della durata di sei mesi circa, sugli apparati telegrafici Morse ed Hughes e sulla pila italiana.

Art. 3. Al corso saranno ammessi i sottufficiali che hanno compiuti 12 anni di servizio militare, e saranno riuniti pos-

sibilmente in una sola località ed esonerati dai servizi militari non compatibili colle esigenze del servizio telegrafico.

Art. 4. Gli aspiranti che, al termine del corso ed in seguito ad un esame, otterranno l'idoneità, saranno nominati telegrafisti allievi ed ammessi ad un tirocinio pratico non inferiore a tre, nè superiore a sei mesi, colla indennità di lire tre al giorno.

Al termine del tirocinio riceveranno la nomina effettiva di telegrafista, semprechè abbiano dimostrato di aver acquistata la necessaria istruzione su tutti gli apparati telegrafici in uso negli uffici, ai quali erano addetti; in caso contrario, saranno licenziati.

Art. 5. I sottufficiali del genio militare, brigata telegrafisti, e quelli torpedinieri della Regia marina potranno, se lo chiedono, essere esonerati dal corso d'istruzione. Essi saranno però tenuti a fare il tirocinio di tre mesi stabilito dall'art. 19 del Regolamento 26 giugno 1884, ed al termine di esso dovranno dimostrare di avere l'istruzione indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo che precede.

Art. 6. L'amministrazione dei telegrafi provvederà agli istruttori, agli apparati ed al locale per il corso d'istruzione.

Art. 7. Le disposizioni del Regolamento approvato dal Reale Decreto 26 giugno 1884, N. 2547, cesseranno di essere in vigore in quanto sono contrarie al presente Decreto che avrà effetto dal 1° marzo 1886.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1886.

UMBERTO.

RICOTTI
GENALA
B. BRIN.

N. **36**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 2ª classe.** — 1° aprile.

Disposizioni generali.

1. A mente dell'articolo 7 del Regio Decreto 3 luglio 1885, i ragionieri d'artiglieria che sono proposti per l'avanzamento

al grado di ragioniere principale di 2ª classe, dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esami.

2. Gli esami verranno dati in Roma presso il comitato di artiglieria e genio, innanzi ad una commissione da nominarsi da questo Ministero, composta e ripartita in sottocommissioni come è indicato al N. 9.

3. Gli aspiranti saranno chiamati agli esami mediante inserzione nel *Bollettino ufficiale delle nomine*.

4. Agli ufficiali ed impiegati esaminatori ed esaminandi, che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni per tali circostanze.

5. Di mano in mano che gli esaminandi avranno terminato i propri esami o dichiarato di rinunziarvi, saranno subito lasciati in libertà ed avviati alla loro ordinaria residenza.

Materie d'esami.

6. Gli esami verseranno sulle seguenti materie, ordinate, per la votazione e classificazione, in gruppi distinti come è qui sotto indicato:

	Coefficiente di importanza
1° gruppo. — Lavoro in iscritto	50
2° gruppo. — Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria.	25
3° gruppo. — Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Leggi decreti e regolamenti militari e civili	25

7. I programmi sono i seguenti:

1° gruppo (durata sei ore): *Lavoro in iscritto.*

Consisterà nella trattazione di un affare amministrativo sopra un argomento che rifletta il servizio delle direzioni e del materiale d'artiglieria. In tale trattazione, che dovrà essere abbastanza semplice e suscettiva di breve svolgimento, i candidati dovranno essenzialmente dar prova di saper esprimere le proprie idee con ordine e correttezza e di possedere cognizioni chiare e precise sullo spirito delle leggi, regolamenti ed istruzioni riflettenti il servizio contabile d'artiglieria.

2° gruppo (durata 30 minuti circa): *esame orale.*

Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria. — Regolamento 31 dicembre 1880 e rispettivi allegati.

3° gruppo. (durata 30 minuti circa): *esame orale.*

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

1. Del patrimonio dello Stato e dei contratti. — 2. Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato. — 3 Delle spese dello Stato. — 4. Del movimento dei fondi e dei vaglia del tesoro. — 5. Dei buoni del tesoro. — 6. Dei depositi. — 7. Delle riscossioni dei crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti a carico dei pubblici funzionari e degli agenti contabili dello Stato.

Leggi, decreti e regolamenti militari e civili.

1. Nozioni generali sulle attribuzioni dell'amministrazione centrale. — 2. Nozioni generali sulla formazione organica dei corpi, stabilimenti, uffici ed istituti militari. — 3. Nozioni generali sulla circoscrizione militare territoriale. — 4. Gradi, classi, stipendi, assimilazione di rango, avanzamento e punizioni disciplinari del personale ragionieri d'artiglieria. — 5. Della disponibilità, aspettativa, congedo e giubilazioni degli impiegati civili.

8. Durante l'esame scritto i candidati potranno consultare le leggi ed i regolamenti.

Commissione, votazione e classificazione.

9. La commissione esaminatrice sarà così composta e ripartita:

Un presidente;

Una sottocommissione (1 presidente e due membri) per le materie del 1° e 2° gruppo;

Una sottocommissione (1 presidente e due membri) per le materie del 3° gruppo;

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

10. Per ciascun gruppo di materie la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità e la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnandone dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

La somma di tutti i voti divisa pel numero dei votanti costituirà il punto medio ottenuto per ciascun gruppo di materie.

11. Il punto di classificazione di ciascun candidato si otterrà moltiplicando quello conseguito in ogni gruppo pel rispettivo coefficiente d'importanza, addizionando quindi siffatti prodotti e dividendone finalmente la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per cento.

12. Saranno dichiarati promovibili:

a) per anzianità, i candidati che in ogni gruppo di materie avranno conseguito l'idoneità ed anche coloro i quali, essendo rimasti deficienti in qualche gruppo, abbiano ottenuto un punto non inferiore ad 8 nel gruppo stesso e non minore di 12 nella classificazione generale;

b) a scelta, i candidati che otterranno la idoneità nei singoli gruppi ed un punto di classificazione generale non inferiore a 16.

Però per i ragionieri che verranno a trovarsi in tale condizione, il Ministero prima di ammetterli all'avanzamento per turno di scelta, richiederà alle competenti commissioni compilatrici degli specchi caratteristici di dichiarare se li ritengono meritevoli di simile favore. Tale dichiarazione sarà trasmessa al Ministero, pel tramite del comandante territoriale, il quale dovrà munirla del proprio parere.

13. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (direzione generale artiglieria):

a) uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni gruppo di materie dai singoli candidati, disposti per ordine di anzianità, e la media generale di classificazione;

b) due distinti elenchi, l'uno dei candidati idonei per l'avanzamento a scelta descritti in ordine decrescente di merito ponendo i ragionieri di 1ª classe innanzi a quelli di 2ª, e l'altro degli idonei solo per l'avanzamento ad anzianità, e descritti nel loro ordine di anzianità;

c) finalmente un terzo elenco dei candidati non idonei.

14. I detti specchi ed elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione ed accompagnati con un rapporto sull'andamento generale dell'esame stesso, e con quelle osservazioni che il presidente della commissione stimerà di fare.

Trasmissione delle proposte.

15. Il Ministero determinerà volta per volta i limiti di anzianità entro cui devono essere compresi i ragionieri per poter concorrere agli esami di idoneità all'avanzamento al grado di ragioniere principale di 2ª classe.

16. I capi di servizio che hanno alla loro dipendenza ragionieri d'artiglieria i quali si trovino nelle condizioni di anzianità di cui è cenno nel numero precedente ne trasmetteranno, pel tramite del comando territoriale d'artiglieria al Ministero (direzione generale artiglieria) l'*Elenco nominativo*

corredandolo di altrettanti *elenchi di proposta* quanti sono i detti ragionieri.

I ragionieri che già per due volte, complessivamente, fossero risultati deficienti in esami precedenti ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

17. Gli *elenchi di proposta* di cui al numero precedente dovranno esser fatti dietro deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici e verranno corredati dai relativi verbali.

18. Per ognuno degli accennati ragionieri dovrà indicarsi nel rispettivo *elenco di proposta*, se è giudicato meritevole o non meritevole di concorrere all'avanzamento, tenendo presente il disposto dell'art. 4, comma 2° del succitato R. Decreto 3 luglio 1885, o se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami. Per quelli non giudicati meritevoli si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio e per quelli che rinunciano agli esami il motivo di tale rinuncia.

19. Tutti gli *elenchi di proposta* di cui ai numeri precedenti, dovranno essere corredati del visto ed, ove occorra, del parere del comandante territoriale pel cui tramite dovranno giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente sulla ammissione agli esami dei candidati proposti.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **37**. — ARMI E MUNIZIONI — **Cartocci a salve assegnati annualmente ai corpi di artiglieria**. — 1° aprile.

Con la pubblicazione del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi del Regio esercito, essendo stati aboliti il Regolamento sul servizio del materiale del gruppo B e le varianti che al medesimo si riferivano, questo Ministero determina che per quanto riflette l'assegno annuo delle munizioni per bocche da fuoco, spettante in tempo di pace ai corpi di artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni, sieno mantenute in vigore le disposizioni di cui l'*Atto* N. 74 in data 21 aprile 1884, inserto nella 1ª parte del *Giornale Militare* di detto anno. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **38**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto di trasferimento del deposito allevamento cavalli di Rieti**. — 4 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del Regio esercito e dei servizi

dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), modificata dalla legge 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 29 novembre 1883 col quale venne istituito un deposito di allevamento cavalli in Bultei (Sardegna);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il deposito d'allevamento cavalli di Bultei viene trasferito in Bonorva.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

In esecuzione del sovraccitato R. Decreto in data 4 corrente il Ministero della guerra prescrive che il deposito d'allevamento cavalli già stabilito in Bultei ed ora trasferto in Bonorva, assuma la denominazione di *deposito allevamento cavalli di Bonorva.*

Nella località ora detta dovrà pertanto essere diretta la corrispondenza d'ufficio col deposito di cui è caso.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 14ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 aprile.

APRILE 2. — Estratto della legge pei provvedimenti finanziari, *pag.* 67.
» 8. — Istruzione sulle strade ordinarie, *pag.* 67.
» 11. — Modificazione al regolamento per la scuola di guerra, *pag.* 68.
» 12. — Gavetta di lamiera per le armi a cavallo, *pag.* 68.
» 12. — Inscrizione sulla situazione della forza modello N. 89 dei militari di 3ª categoria, *pag.* 69.
» 12. — Apertura all'esercizio del tronco di linea Mantova-Legnago, *pag.* 70.

Atto N. **39**. — RECLUTAMENTO. — **Estratto della legge pei provvedimenti finanziari**. — 2 aprile.

. . . . . .

« Art. 1. Gli inscritti che, antecedentemente alla presenta-
« zione sotto le armi della leva della propria classe, siansi ar-
« ruolati volontari nel corpo delle guardie di finanza, sono di-
« spensati dal servizio sotto le armi che loro spetterebbe nel
« regio esercito e nella regia armata di mare, finchè conti-
« nuano a rimanere nelle guardie stesse.

« Art. 2. Gl'inscritti di cui all'articolo precedente, ove ven-
« gano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel
« corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora
« in servizio nel regio esercito o nella regia armata di mare,
« ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i ri-
« spettivi loro obblighi di servizio sia sotto le armi, sia in con-
« gedo illimitato secondo la posizione della classe stessa.

. . . . . .

« Visto d'ordine di S. M.
« *Il Ministro delle finanze*
« A. Magliani ».
Il Ministro — Ricotti.

N. **40**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle strade ordinarie**. — 8 aprile.

Essendosi pubblicata una nuova edizione dell'*Istruzione sulle strade ordinarie*, la quale costituisce il volume VIII della collezione dei libri di testo per le Istruzioni pratiche delle truppe del genio, resta abrogata la precedente edizione del 1881.

I comandi, reparti di truppa, uffici ed istituti militari, che debbono provvedersene, rivolgeranno le loro richieste e quelle degli ufficiali dipendenti al comitato delle armi d'artiglieria e genio, facendogli poi pervenire l'importo complessivo degli esemplari ricevuti.

Il prezzo di ciascun esemplare è fissato in centesimi 35, e centesimi 85 se legato in tela. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **41**. — SCUOLE MILITARI. — **Modificazione al regolamento per la scuola di guerra**. — 11 aprile.

Per gli ufficiali d'artiglieria e genio che aspirano all'ammissione mediante esame al 2° anno di corso della scuola di guerra, sarà d'ora innanzi soppresso l'esame, sia scritto, sia orale, di *organica*, dovendo questa materia, anche per detti ufficiali, formare oggetto d'insegnamento presso la scuola stessa.

In conseguenza di tale soppressione la *lingua francese*, che coll'*organica* costituiva il 3° gruppo di materie, passerà a far parte del 1° gruppo, e detto 3° gruppo verrà così ad essere soppresso.

S'intenderanno perciò modificati, nel senso delle suespresse determinazioni, gli articoli 8 e 22 del *Regolamento per la scuola di guerra* in data 8 febbraio 1883, come pure lo specchio *a*) e l'allegato N. 1 che fanno seguito alla parte I del regolamento stesso. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **42**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Gavetta di lamiera per le armi a cavallo**. — 12 aprile.

A parziale modificazione dell'ultimo capoverso dell'*Atto* N. 117 del 1885, questo Ministero ha determinato che anche le armi a cavallo facciano uso di una gavetta di lamiera.

E pertanto al § 31 dell'Istruzione sulla divisa della truppa è sostituito il seguente:

« **§ 31**. — *Gavetta di lamiera per armi a cavallo.*

« La gavetta è di forma ellittica nella parte anteriore e « piana nella posteriore.

« Essa si compone di un recipiente o corpo, di un co- « perchio e di un manico.

« Il recipiente è di lamiera di ferro stagnato. A circa « millimetri 15 dall'orlo superiore, ha un rigonfio a forma « di canaletto con entro un filo di ferro, contro cui poggia « il coperchio. Tre passanti di lamiera sono fissati con due

« chiodetti ribaditi, uno orizzontale nel centro della parte « elittica, gli altri due verticali sopra i fianchi. Tra il cana- « letto ed i passanti laterali sono fermate, mediante due chio- « detti ribaditi, due piastrelle della stessa lamiera, le quali « portano ciascuna un occhiello di filo di ferro ribadito e sal- « dato a forte, a cui si attacca il manico. Una piastrella di « lamina di ottone, sulla quale dev'essere preventivamente « impresso il cognome dell'individuo cui appartiene la gavetta, « è fissata, con due chiodetti ribaditi, al centro della parte « elittica.

« Il coperchio è pure formato di lamiera simile a quella « del recipiente. L'orlo è ripiegato all'esterno su filo di ferro. « Nel centro del coperchio è fissata, da due chiodi ribaditi, « una camerella di filo di ferro stagnato.

« La forma e le dimensioni della gavetta di lamiera sono « uguali a quelle della gavetta di latta, ora abolita ».

L'opificio di arredi militari ne somministrerà il campione alle amministrazioni cui spetta.

Le gavette di latta ora in distribuzione od in fondo di magazzino saranno adoperate fino ad esaurimento.

Il Ministro — Ricotti.

N. **42**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Inscrizione sulla situazione della forza modello N. 89 dei militari di 3ª categoria**. — 12 aprile.

In seguito alle varie disposizioni emanate per l'istruzione e la chiamata alle armi di classi di 3ª categoria, questo Ministero determina che i militari di 3ª categoria dispensati dalla chiamata, sia per aver frequentato corsi speciali d'istruzione militare, sia perchè abbiano comprovato di avere eseguite le lezioni di tiro al bersaglio prescritte dai regolamenti in vigore, sia infine per aver superato appositi esperimenti stabiliti da questo Ministero, vengano inscritti sulla situazione della forza modello N. 89 (milizia territoriale) non più nella casella dei militari non mai chiamati alle armi, ma bensì in quella dell'arma presso la quale ricevettero l'istruzione, se hanno frequentato un corso speciale, o altrimenti siano compresi nella casella della fanteria di linea. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **44.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco di linea Mantova-Legnago.** — 12 aprile.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 27 marzo scorso venne aperto all'esercizio il tronco Mantova-Legnago della linea Pavia-Cremona-Mantova-Legnago-Monselice.

Eppertanto al prontuario militare si faranno le aggiunte e varianti seguenti:

INDICE

Si segneranno le nuove stazioni come apppresso:

Mantova	17 23	Mantova-Legnago.
Gazzo di Bigarello	23	Id.
Castel d'Ario	23	Id.
Nogara	23	Id.
Sanguinetto	23	Id.
Cerea	21 23	Id.
Legnago	21 23	Id.

TAVOLA N. 15.

Si eseguiranno le varianti come segue:

Da	Pizzighettone	210	31 49 75	A Ferrara (stazione segnata nell'appendice di allacciamento).
	Acquanegra	201		
	Cava Tigozzi	195		
	Cremona	180		

TAVOLA N. 17.

	S. Zeno Folzano	202	13 66 34 75	A Ferrara (stazione segnata nell'appendice d'allacciamento).
	Bagnolo Bresciano	210		
	Manerbio	218	49 75	
	Verolanova	212		
	Rolecco Pontevico	206	31 49 75	
	Olmeneta	200		
Da	Cremona	189		
	Olmeneta	200	31 49 75	
	Casalbuttano	207		
	Soresina	216		
	Castelleone	223		
	Crema	232		
	Casaletto Vaprio	239		
	Caravaggio	249		

	Mantova	126	49 75	A Ferrara (stazione segnata nell'appendice d'allacciamento).
	Castellucchio	137		
	Marcaria	147		
	Bozzolo	152		
	Piadena	161		
	Torre dei Picenardi	167		
Da	Gazzo Pieve S. Giacomo	175		
	Villetta Malagnino	181		
	Cremona	189		
	Mantova	126	49 75	
	S. Antonio	130		
	Roverbella	138		

TAVOLA N. 21.

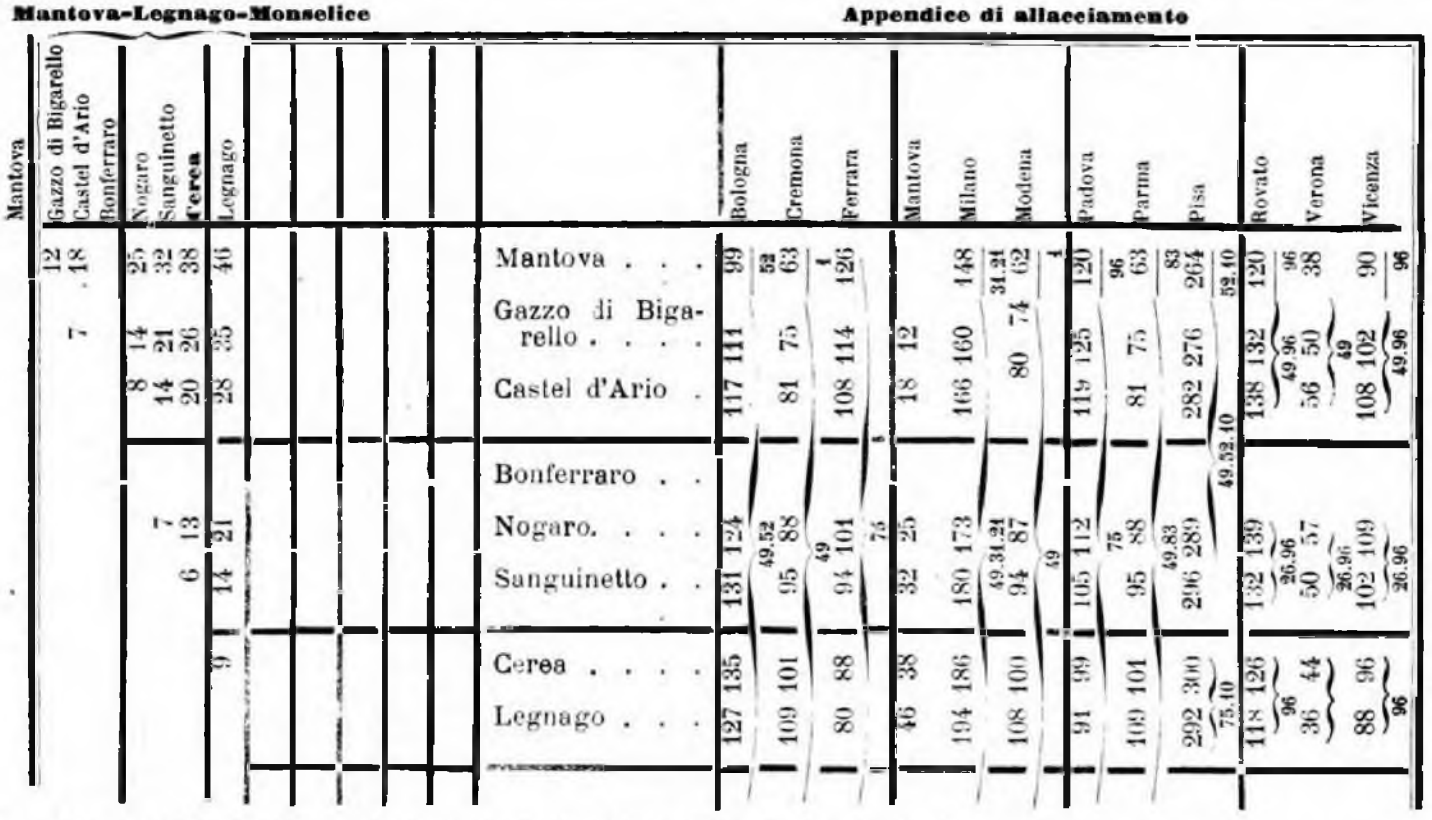
Appendice di allacciamento.

	Cremona	Mantova	Milano	Modena	Parma
Dosobuono			155		
Vigasio	102	39	164	100	102
Isola della Scala	110	47	172	108	110
Bovolone	111	48	181	110	111
Cerea	101	38	186	100	101
Legnago	110	47	195	109	110
Villabartolomea	114	51	199	113	114
Castagnaro	120	57	205	119	120
Badia	128	65	213	127	128
Lendinara	137	74	222	136	137
Fratta	144	81	229	130	144
Costa	148	85	233	125	148
Rovigo	156	93	241		156
Ceregnano	166	103	251		166
Lama	169	106	254		169
Baricetta	176	113	261		176
Adria	181	118	266		181
Loreo	192	129	277		192
Corticella	169	106			
Castelmaggiore	172	109			
S. Giorgio di Piano	180	117			
S. Pietro in Casale	186	123			
Galliera	192	129			
Poggio Renatico	196	133			
Ferrara	189	126			
Pontelagoscuro	185	122			
S. Maria Maddalena	182	119	267		
Paviole	177	114	262		
Polesella	170	107	255		
Arquà	165	102	250		
Rovigo	156	93	241		156
Stanghella	163	100	248		163
S. Elena	172	109			172
Monselice	177	114			177
Battaglia	183	120			183
Montegrotto	187	124			187
Abano	190	127			190
Monselice	177	177	177		
Este	186	186	186		
Ospedaletto Euganeo	190	190	190		
Saletto	196	196	196		
Montagnana	202	202	202		

Numerazione delle stazioni per l'indicazione della via da seguirsi

Si aggiunga: 26 Cerea
29 Codogno

Nelle pag. in bianco N. 50 e 51 del prontuario si inscriverà la seguente nuova tav. N. 23 (Pag. N. 51)



Roma, 1866. — Tip. G. Voghera.

Numerazione delle stazioni per la indicazione delle vie da seguirsi
Si copierà quella segnata nella tavola N. 21.

Il Ministro — RICOTTI.

REGOLAMENTO *per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del Regio esercito.*

Articolo 1.

§ 1. Il Ministero della guerra, quando determina che si proceda all'arruolamento dei quadrupedi abbisognevoli per mobilitare in caso di guerra quei servizi che esso indicherà, affida le operazioni relative a commissioni che saranno nominate dai comandanti di corpo d'armata e quelle della contabilità ai consigli d'amministrazione di quei corpi che il Ministero sarà per determinare..

§ 2. Ciascuna commissione d'arruolamento di quadrupedi sarà composta di due ufficiali e di un ufficiale veterinario.

L'ufficiale più elevato in grado od a grado uguale il più anziano, assumerà la presidenza.

§ 3. Il Ministero determina e fa conoscere ai comandi di corpo d'armata:

a) il numero dei quadrupedi che da ogni commissione dipendente deve essere arruolato;

b) la durata che dovranno avere i contratti d'arruolamento da stipularsi;

c) in quale quantità devono essere destinati ai corpi dipendenti ed a quali servizi debbono essere adibiti in caso di mobilitazione;

d) le condizioni alle quali i quadrupedi da arruolarsi devono soddisfare;

e) il premio da pagarsi ai proprietari, il quale non potrà mai eccedere le lire 50 annue;

f) il *maximum* dei prezzi da convenirsi che sarà pagato per ogni quadrupede quando sia ceduto all'amministrazione militare per il fatto della mobilitazione dell'esercito, il quale non potrà mai superare quello stabilito dalla legge per la requisizione dei quadrupedi;

g) la zona di territorio nella quale la commissione deve estendere le sue operazioni;

h) quelle altre istruzioni che per il buon esito dell'arruolamento, in vista delle condizioni di tempo e di luogo, saranno stimate opportune.

§ 4. Il Ministero della guerra, mediante avvisi da pubblicarsi nei Comuni compresi nella zona assegnata a ciascuna commissione di arruolamento di quadrupedi, farà noto la nomina ed il mandato della commissione predetta, invitando i proprietari di quadrupedi a presentarli per l'arruolamento; nell'avviso saranno indicate le condizioni generali, alle quali i

quadrupedi devono soddisfare, il giorno e la località in cui la commissione accetterà le offerte.

L'avviso di cui sopra dovrà essere pubblicato almeno dieci giorni prima di quello, in cui la commissione darà principio alle sue operazioni.

In detto avviso dovrà essere specificato che i quadrupedi arruolati dalla amministrazione militare andranno, in caso che debbasi operare requisizione di quadrupedi, in diminuzione della quota che ogni comune è tenuto a somministrare a mente dell'art. 4 della legge sulla requisizione quadrupedi in data 1° ottobre 1873, ed art. 2 dell'istruzione per l'applicazione di detta legge in data 3 maggio 1882.

§ 5. I quadrupedi d'arruolarsi dalle commissioni dovranno essere di pronto servizio e di età non inferiore ai quattro anni.

§ 6. Quelli pei reggimenti di fanteria e bersaglieri dovranno essere idonei al tiro a stanghe, quelli per gli alpini e per le batterie da montagna dovranno essere adatti al someggio.

§ 7. Le commissioni di arruolamento quadrupedi, dopo di essersi assicurate che i quadrupedi da arruolarsi posseggano i requisiti prescritti dal Ministero, e dopo di aver stabilito di comune accordo col proprietario il prezzo per ogni quadrupede, passerà alla stipulazione degli atti di sottomissione.

§ 8. Gli atti di sottomissione non avranno mai la durata maggiore di due anni.

§ 9. Gli atti stessi saranno redatti su stampati conforme all'unito modello, e per ogni proprietario si dovrà compilare un apposito atto di sottomissione.

§ 10. Quando con un sol proprietario si arruolano meno di sei quadrupedi, si annullerà quel numero di specchietti segnaletici che si trovano a tergo degli atti di sottomissione e che non saranno stati usati; quando invece con un sol proprietario si arruolano più di sei quadrupedi, in allora si dovranno compilare due o più atti di sottomissione.

§ 11. Gli atti di sottomissione verranno compilati in triplice copia e saranno firmati da tutti i membri della commissione, dal proprietario dei quadrupedi e da due testimoni.

§ 12. Ciascun stato segnaletico sarà pure firmato da tutta la commissione e dal proprietario.

§ 13. Gli atti di sottomissione dovranno essere registrati, e per ciò fare le autorità militari chiederanno la registrazione gratuita, secondo il prescritto dall' art. 141 del testo unico della legge sulla tassa di registro e bollo in data 13 settembre 1874, presentandoli per la registrazione nel termine di 20 giorni dalla data della loro stipulazione.

§ 14. Degli atti di sottomissione, una copia sarà consegnata al proprietario; la seconda copia sarà presentata all'ufficio del registro e bollo per la registrazione; e la terza sarà tenuta dall'autorità militare.

Articolo 2.

§ 15. Allo scadere dei contratti stipulati con questi atti, il Ministero darà l'ordine ai comandi dei corpi d'armata per il pagamento ai proprietari del premio convenuto.

§ 16. Il pagamento del premio dovrà farsi per mezzo di commissioni nominate come è indicato ai §§ 1 e 2 del presente regolamento.

§ 17. Le commissioni prima di pagare il premio visiteranno i quadrupedi pei quali sono stati stipulati gli atti di sottomissione, per verificarne l'esistenza, e rinnovarne, quando i proprietari siano consenzienti, e quando così sia ordinato, l'atto di sottomissione per quell'altro periodo di tempo che sarà determinato.

§ 18. Le commissioni dopo verificata l'identità di ogni quadrupede, pagheranno il premio e ritireranno dai proprietari oltre la ricevuta per la somma pagata, l'atto di sottomissione da essi posseduto, nonchè una dichiarazione dei proprietari colla quale essi attestano di essere all'atto del pagamento del premio tuttora i veri proprietari dei quadrupedi.

Articolo 3.

§ 19. I consigli d'amministrazione dei corpi dal Ministero incaricati della contabilità degli arruolamenti e dei pagamenti dei premi in discorso, appena ricevutone l'avviso, inoltreranno al Ministero stesso opportuna richiesta d'anticipazione per la somma occorrente. Se la medesima eccede le L. 30000, non potendosene anticipare una maggiore, i consigli predetti domanderanno appunto L. 30000 per avanzare, occorrendo, altra domanda d'anticipazione, appena saranno in grado di giustificare la erogazione di almeno due terzi della somma precedentemente avuta.

§ 20. Con questi fondi i consigli d'amministrazione somministreranno alle commissioni di arruolamento di quadrupedi le somme loro occorrenti, osservando in ciò le norme che il Ministero della guerra, a seconda dei casi, si riserva di emanare.

§ 21. Agli ufficiali ed agli ufficiali veterinari facenti parte di commissioni di arruolamento o di pagamento dei premi, quando si allontanano dall'ordinaria loro sede, spetta l'inden-

nità di trasferta stabilita dal quadro B del R. Decreto 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia o di vettura sulle vie ordinarie. Agli individui di truppa è devoluto il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al primo od al secondo alinea del N. 20 del quadro C annesso al R. Decreto ora citato.

§ 22. Le indennità di cui al paragrafo precedente e tutte le altre spese incontrate per i motivi di cui sopra saranno conteggiate e dimostrate dall'ufficiale presidente della commissione con speciale rendiconto che sarà trasmesso al consiglio d'amministrazione del corpo appositamente dal Ministero incaricato.

I presidenti delle commissioni accompagneranno tali rendiconti da un apposito rapporto al quale andrà unita una nota, conforme al modello annesso, dei quadrupedi pei quali hanno stipulati atti di sottomissione, distinta per distretto, corpo o frazioni di corpo.

§ 23. I rendiconti riepilogati dai predetti consigli d'amministrazione saranno, unitamente alle note ed ai rapporti, trasmessi per via gerarchica al Ministero della guerra (Direzione generale d'artiglieria) non più tardi di 15 giorni dopo ultimate le operazioni sovraccennate.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

DIMOSTRAZIONE *dei quadrupedi arruolati con atti di sottomissione nella divisione di . . . . colla indicazione del domicilio del proprietario e principali dati segnaletici dei quadrupedi.*

Num. d'ordine	CASATO E NOME dei proprietari	Comune di domicilio del proprietario (*)	Distretto militare dal quale dipende il Comune	Specie dei quadrupedi arruolati: cavalli	Specie dei quadrupedi arruolati: muli	Età	Statura	Prezzo convenuto del quadrupede	Corpo o servizio pel quale si arruolano i quadrupedi	Annotazioni

(*) Indicare anche la via ed il numero della casa nonchè quelle altre indicazioni che possono servire a precisare maggiormente il domicilio del proprietario.

(1) . . . . . .

ATTO *di sottomissione verso l'Amministrazione militare per parte del . . .*

Il sottoscritto . . . . . domiciliato in . . . . . via . . . . . N. . . proprietario de.. quadruped.. (caval.. o mul..) i cui connotati sono qui di seguito descritti, si assume l'obbligo per la durata di . . . . a decorrere dal . . . . . di tenere a disposizione e vendere, pel caso di mobilitazione del Regio Esercito o di parte di esso, all'amministrazione del. . . . . in . . . . . in seguito a sua semplice richiesta i.. quadruped.. di cui negli annessi specchi segnaletici, alle seguenti condizioni ed obblighi

1°) Si obbliga di presentare i.. quadruped.. di cui sopra, alla sede del . . . . . nel termine di . . . . . dopo ricevuto l'avviso o direttamente dal . . . . . od in seguito ad invito generale fatto dal Governo, con proclami pubblicati nel Comune.

2°) Si riserva la facoltà di poter vendere a terza persona nel corso del tempo computato come sopra cioè dal . . . . . al . . . . . quei quadrupedi di cui sopra che crederà di sua convenienza, obbligandosi però di avvertire entro tre giorni dalla vendita il . . . . . dell'effettuata vendita.

In questo caso se il nuovo proprietario crede di sua convenienza di assumere l'obbligo contratto dal venditore, dovrà entro sette giorni presentare al . . . . . i.. quadruped.. da lui acquistat.. per rinnovare la presente sottomissione.

3°) La dichiarazione di vendita di cui al numero precedente sarà ritenuta di nessun valore quando non sia stata fatta prima della chiamata di questi quadrupedi per la mobilitazione dell'esercito.

4°) Si obbliga pure d'informare il . . . . . nel termine di sette giorni, nel caso di morte, od altra causa qualsiasi di perdita di qualcuno dei quadrupedi compresi nella presente sottomissione.

5°) Qualora nel caso di richiesta de.. quadruped.. di cui sopra per parte del . . . . . non l.. presentasse nel termine stabilito al N. 1 senza il concorso di cause di forza maggiore, indipendentemente dalla sua volontà, si obbliga a pagare all'amministrazione militare una multa di L. 100 (cento) per cadun quadrupede non presentato.

6°) Verificandosi durante il tempo come sopra determinato la mobilitazione dell'esercito, o di parte di esso ed il bisogno dell'acquisto de.. quadruped.. di cui nella presente sottomissione, il . . . . . gli pagherà, per ciascun quadrupede, la somma convenuta e segnata in ciascun stato segnaletico, in contanti o mediante buono sulla tesoreria provinciale.

7°) Sarà però in facoltà del . . . . . di rifiutare senz'altro i.. quadruped.., nel qual caso cesserà ogni obbligo da parte del provveditore.

8°) Se nel corso del tempo computato come sopra non si verificasse la necessità dell'acquisto de.. quadruped.. di cui nella presente sottomissione sul fatto di cui sopra per parte del . . . . . l'Amministrazione militare gli pagherà un premio di lire . . . per ogni quadrupede, e ciò semprequando sia ancora possessore de.. quadruped.. come dalla presente sottomissione, il che sarà verificato con apposita visita.

Il pagamento di detto premio sarà fatto alla fine del mese di . . . . . al possessore de.. quadruped.., che ha contratto regolare sottomissione coll'amministrazione militare.

9°) Le spese di bollo e registrazione della presente sottomissione saranno a carico dell'amministrazione militare.

A . . . . li . . . . . 188 . **Il Proprietario**

I Testimoni **La Commissione.**

(1) Distretto o Reggimento.

N. d'ordine

Proprietario del quadrupede

Specie del quadrupede
Origine Razza
Sesso Nome
Statura Mantello
Età del quadrupede all'epoca della stipulazione dell'atto di sottomissione
Segni particolari

Prezzo convenuto del quadrupede

Luogo nel quale dovrà essere consegnato

Il Proprietario **La Commissione**

N. d'ordine

Proprietario del quadrupede

Specie del quadrupede
Origine Razza
Sesso Nome
Statura Mantello
Età del quadrupede all'epoca della stipulazione dell'atto di sottomissione
Segni particolari

Prezzo convenuto del quadrupede

Luogo nel quale dovrà essere consegnato.

Il Proprietario **La Commissione**

N. d'ordine

Proprietario del quadrupede

Specie del quadrupede
Origine Razza
Sesso Nome
Statura Mantello
Età del quadrupede all'epoca della stipulazione dell'atto di sottomissione
Segni particolari.

Prezzo convenuto del quadrupede

Luogo nel quale dovrà essere consegnato.

Il Proprietario **La Commissione**

N. d'ordine

Proprietario del quadrupede

Specie del quadrupede
Origine Razza
Sesso Nome
Statura Mantello
Età del quadrupede all'epoca della stipulazione dell'atto di sottomissione
Segni particolari

Prezzo convenuto del quadrupede

Luogo nel quale dovrà essere consegnato.

Il Proprietario **La Commissione**

N. d'ordine

Proprietario del quadrupede

Specie del quadrupede
Origine Razza
Sesso Nome
Statura Mantello
Età del quadrupede all'epoca della stipulazione dell'atto di sottomissione
Segni particolari

Prezzo convenuto del quadrupede

Luogo nel quale dovrà essere consegnato

Il Proprietario **La Commissione**

N. d'ordine

Proprietario del quadrupede

Specie del quadrupede
Origine Razza
Sesso Nome
Statura Mantello
Età del quadrupede all'epoca della stipulazione dell'atto di sottomissione
Segni particolari

Prezzo convenuto del quadrupede

Luogo nel quale dovrà essere consegnato

Il Proprietario **La Commissione**

N. **46**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Siracusa-Noto***. — 16 aprile.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 5 corrente venne aperto all'esercizio il tronco *Siracusa-Noto*.

Eppertanto al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE.

Si segneranno alla rispettiva lettera alfabetica le nuove stazioni di *Cassibile*, *Avola* e *Noto* indicandole appartenenti alla tavola N. 41 ed al tronco Siracusa-Noto.

TAVOLA N. 41.

Nelle colonne in bianco esistenti fra le stazioni di Siracusa e Bicocca, si inscriveranno le tre suddette stazioni, le quali distano fra loro come segue:

Siracusa.			
17	Cassibile.		
26	10	Avola.	
31	15	5	Noto.

Per formare poi le distanze complessive dalle suddette tre nuove stazioni a tutte le altre segnate nella tavola N. 41 si addizionerà la distanza che havvi da ciascuna delle stazioni di detta tavola fino a Siracusa, con quella che pure da Siracusa havvi alle singole nuove stazioni. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **47**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Borgosesia-Varallo***. — 16 aprile.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 12 corrente mese venne aperto all'esercizio il tronco *Borgosesia-Varallo* che completa la linea *Novara-Varallo*.

Eppertanto al prontuario militare si faranno le seguenti aggiunte.

INDICE.

Alla rispettiva lettera alfabetica si segneranno le nuove stazioni di *Vanzone*, *Isoletta*, *Quarona*, *Roccapietra* e *Varallo* indicandole appartenenti al gruppo 8 ed al tronco Varallo-Vignale.

TAVOLA N. 8.

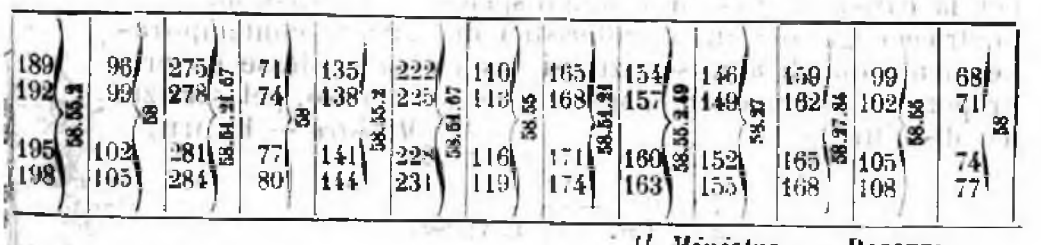
Si completerà la linea Novara-Varallo aggiungendovi le nuove stazioni, le quali distano delle altre segnate nella tavola come appresso.

Novara-Varallo.

Comissis	Grignasco	Borgosesia	Vanzone Isolella	Quarona	Roccapietra	Varallo								
			88	91	94	97	Santhià . . .							
			100	103	106	109	Salussola . . .							
			105	108	111	114	Vergnasco . .							
			109	112	115	118	Sandigliano . .							
			112	115	118	121	Candelo . . .							
			118	121	124	127	Biella							
	già segnata	nella tabella	83	86	89	92	Orta Miasino .							
			75	78	81	84	Gozzano . . .							
			70	73	76	79	Borgomanero .							
			63	66	69	72	Cressa Fontanelo							
			54	57	60	63	Momo							
			47	50	53	56	Caltignaga . .							
			46	49	52	55	Novara. . . .							
			42	45	48	51	Vignale . . .							
			35	38	41	45	S. Bernardino .							
			29	32	35	39	Briona							
			27	30	33	36	Fara.							
			24	27	30	33	Sezzano . . .							
			21	24	27	30	Ghemme . . .							
			10	19	22	26	Romagnano . .							
			14	17	20	23	Pratosesia . .							
			9	12	15	18	Grignasco. . .							
			4	6	10	13	Borgosesia . .							
				3	7	10	Vanzone Isolella	113	58 53	312	58 51 21.67	157	181	359
					4	7	Quarona . . .	116		315		160	184	362
						4	Roccapietra . .	119	58 93.4	318	58 51 39	163	187	365
							Varallo. . . .	122		321		166	190	368

Appendice di allacciamento.

Già segnata nella tabella



Il Ministro — RICOTTI.

N. **48**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Gratificazioni agli istruttori di truppa dei plotoni d'istruzione.** — 17 aprile.

In analogia a quanto è stabilito per le altre istruzioni che s'impartiscono nei corpi dell'esercito, i corpi presso i quali sono istituiti plotoni allievi-ufficiali o plotoni allievi-sergenti sono autorizzati a prelevare annualmente, e a cominciare dall'anno volgente, dalla propria massa generale le seguenti somme da erogarsi in gratificazioni al personale di truppa incaricato delle istruzioni nei detti plotoni, al quale personale pertanto non saranno corrisposti altri speciali compensi o soprassoldi:

Lire 35 — fisse per ogni plotone allievi-ufficiali e per ogni plotone allievi-sergenti;

Lire 2 — per ogni allievo in forza al plotone al 1° aprile di ogni anno. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **49**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Interpretazione dell'alinea *f)* del N. 8 dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.** — 19 aprile.

Nell'alinea *f)* del N. 8 dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche è detto che, i tenenti ed i capitani proposti per la carica di applicati di stato maggiore devono possedere *tutta l'idoneità fisica al servizio attivo.*

Potendo tale espressione essere interpretata in un senso troppo restrittivo, il Ministero crede opportuno avvertire che, in questo caso, alle parole *servizio attivo* devesi dare il più largo significato, considerando come tale, e come è di fatto, tanto il servizio presso i reggimenti, come presso gli istituti, gli stabilimenti ed i distretti.

Nella scelta degli ufficiali applicati, eccetto i casi in cui occorre coprire impieghi che richiedono cognizioni ed attitudini speciali, il Ministero darà la preferenza a coloro che per ragioni fisiche sono diventati meno adatti al servizio nei reggimenti.

Il Ministero avverte inoltre, che lo avere proposto un ufficiale per la carica di applicato, non dispensa la commissione compilatrice degli specchi caratteristici di indicare contemporaneamente quegli altri servizi pei quali essa credesse doverlo proporre e segnatamente, quando ne sia il caso, pel servizio nei distretti. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 13ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 maggio.

APRILE 8. — R. Decreto N. 3788 (serie 3ª) per nomina del Presidente della Commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, *pag.* 85.
» 15. — Legge 15 aprile 1886 N. 3813 (serie 3ª) portante modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito, *pag.* 86.
» 18. — Legge 18 aprile 1886 N. 3814 (serie 3ª) sul computo del tempo trascorso in servizio nei presidi della costa del Mar Rosso, *pag.* 91.
» 22. — Legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª) che estende a tutto il Regno la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari, *pag.* 92.
» 22. — Legge 22 aprile 1886 N. 3821 (serie 3ª) che aumenta il fondo stanziato per gli effetti della legge 4 dicembre 1879, *pag.* 93.
» 26. — Soppressione della sezione del genio in Forlì, *pag.* 94.
» 28. — Circa le guardie che devono avere le armi cariche, *pag.* 94.
» 30. — Errata-Corrige al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, parte 1ª ed al suo estratto, *pag.* 95.
» 30. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879), *pag.* 95.
MAGGIO 5. — Aggiunta all'Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, *pag.* 95.

Atto N. **50**. — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **R. Decreto N. 3788 (serie 3ª) per nomina del Presidente della commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879,** — 8 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª);

Vista la legge 2 marzo 1884, N. 1938 (serie 3ª);

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1881, N. 5246 e 5247 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari delle finanze, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

VILLANI cav. Francesco, tenente generale, presidente del comitato delle armi di fanteria e cavalleria, deputato al Parlamento nazionale, è nominato Presidente della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N 5168 (serie 2ª), e 2 marzo 1884, N. 1938 (serie 3ª), in sostituzione del tenente generale SACCHI cav. Gaetano, defunto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, 8 aprile 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.
RICOTTI.
B. BRIN.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 12ª, Atto N. 49, pag. 84, *in luogo di*: N 8 dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, *leggasi*: N. 9.

N. **51**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge 15 aprile 1886 N. 3813 (serie 3ª) portante modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito**. — 15 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Alla legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, gli uomini di truppa ed i cavalli del Regio Esercito, in data 5 luglio 1882, N. 854 (serie 3ª), sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

Tabella I. — *Aggiungere la seguente annotazione:*

4° Ai tenenti colonnelli, ai quali per decreto Reale viene affidato un impiego che nell'organico spetterebbbe ad un colonnello, nei limiti dei quadri di detto grado, sono devoluti lo stipendio, l'indennità di carica e di arma e le razioni foraggio che spettano a questo grado od impiego.

Tabella II. — *Al 2° capoverso dell'annotazione N. 5, sostituire:*

Agli ufficiali inferiori dell'artiglieria da campagna e da montagna, agli ufficiali insegnanti addetti alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio spettano due razioni di foraggio.

Quindi aggiungere, sempre all'annotazione N. 5, il seguente 3° capoverso:

Agli ufficiali subalterni di artiglieria e del genio non contemplati nel precedente alinea (eccettuati gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio) spetta una razione di foraggio.

Al 2° e 3° capoverso dell'annotazione 6, sostituire:

Ai capitani ed agli aiutanti maggiori in 2° dell'arma di fanteria, appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri, di alpini ed alle scuole militari nonchè ai tenenti medici che prestano servizio presso i corpi di truppa, spetta una razione di foraggio.

All'annotazione 7 aggiungere il seguente capoverso che diventa il 3°:

L'ufficiale che viene a cambiar posizione rimanendo in effettività di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire per 30 giorni le ra-

zioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.

Tabella III. — *Al 3° capoverso sostituire il seguente*:

Ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti di pena); ufficiali superiori e capitani delle armi d'artiglieria e genio; ufficiali subalterni d'artiglieria dei reggimenti da campagna, delle batterie a cavallo e delle batterie da montagna; ufficiali subalterni del genio delle compagnie pontieri e del treno: lire 340.

Al 4° capoverso sostituire il seguente:

Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena, ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, ufficiali subalterni di artiglieria e genio, non contemplati nel precedente capoverso, meno gli allievi della scuola d'applicazione di artiglieria e genio, ed ufficiali di altri corpi: lire 280.

Alla annotazione N. 3 aggiungere il seguente 3° capoverso:

L'ufficiale che viene a cambiar posizione rimanendo in effettività di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire l'indennità cavalli che prima gli spettava, per 30 giorni.

Tabella IV. — *Capoverso* b) — *Aggiungere*:

Comandante militare dell'isola di Sardegna e ispettore generale dell'arma di cavalleria, comandante la scuola di guerra e comandante la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Alla dizione: Comandante l'arma dei reali carabinieri, *si sostituisca*: comandante generale, ecc.

Capoverso c) — *Sopprimere*:

Comandante della scuola di guerra, della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio; comandante militare dell'isola di Sardegna.

Capoverso g) — *Aggiungere*:

L'ispettore dei depositi d'allevamento cavalli.

Capoverso i) — *Aggiungere*:

Chimico farmacista ispettore.

Capoverso m) — *Aggiungere*:

Direttore della farmacia centrale; tenenti colonnelli di stato maggiore capi ufficio al comando del corpo di stato maggiore; l'ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; tenente colonnello contabile vice-direttore dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Capoverso p) — *Togliere le parole*:

Plotoni d'istruzione.

Capoverso s) — *Sostituire*:

Ufficiale sostituto istruttore dei tribunali militari ed ufficiale sostituto istruttore aggiunto quando supplisca.

Capoverso u) — *Aggiungere*:

Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma lire 3000.

Maestro addetto quale vice-direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma lire 1800.

Maestri coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma lire 1200.

Tabella V. — *Capoverso* b) — *Sostituire*:

b) Tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali con otto o più anni di servizio.

Capoverso d) — *Sostituire*:

d) *Razioni foraggio*. — Gli ufficiali di complemento e quelli della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva che prestano servizio a cavallo con cavalli propri hanno diritto alle razioni foraggio ed all'indennità cavalli con le norme stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.

Tabella VI. — *Ai professori e maestri delle scuole militari aggiungere*:

Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma lire 5000.

Assistenti locali del genio militare:

È soppressa la 4ª classe di assistenti del genio militare.

Alla TABELLA VII: *Sostituire la seguente:*

GRADI	Fanteria compagnie di sanità e di sussistenza	Granatieri, bersaglieri, genio, artiglieria da fortezza	Alpini, artiglieria da montagna	Pontieri	Cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno, operai e veterani d'artiglieria e genio	Corpo invalidi e veterani
Capo-musica (di 1ª classe.	3 35	3 35	»	»	»	»
Capo-musica (di 2ª classe.	2 75	2 75	»	»	»	»
Furiere maggiore. . .	2 86	2 88	2 91	3 06	2 96	2 56
Furiere.	2 31	2 33	2 36	2 51	2 41	2 01
Sergente trombettiere .	2 21	2 23	2 26	2 41	2 31	»
Sergente	2 01	2 03	2 06	2 21	2 11	1 71
Caporale maggiore . .	1 33	1 35	1 38	1 53	1 43	»
Caporale trombettiere .	1 23	1 25	1 28	1 43	1 33	»
Caporale maniscalco . .	»	»	1 15	1 30	1 20	»
Caporale	1 13	1 15	1 18	1 33	1 23	1 13
Musicante	1 18	1 20	»	»	»	»
Trombettiere	1 08	1 10	1 13	1 28	1 18	»
Appuntato.	1 03	1 05	1 08	1 23	1 13	»
Zappatore di fanteria e cavalleria	1 03	1 05	1 08	»	1 03	»
Soldato.	0 98	1 —	1 03	1 18	1 03	0 98

CARABINIERI REALI	
Carabinieri a piedi.	
Maresciallo (maggiore .	3 35
d'alloggio (capo . . .	3 35
Maresciallo d'alloggio .	2 75
Brigadiere.	2 30
Vice-brigadiere . . .	1 95
Carabiniere	1 90
Allievo.	1 18
Carabinieri a cavallo.	
Maresciallo d'allog. capo	4 01
Maresciallo d'alloggio .	3 41
Brigadiere.	2 96
Vice-brigadiere . . .	2 56
Carabiniere	2 51
Allievo.	1 73

DETENUTI IN LUOGO DI PUNIZIONE	
Alle compagnie di disciplina speciali	0 98
Alle compagnie di disciplina di punizione	0 93
Alla reclusione ed al carcere militare.	0 75

UOMINI PRESI A SUSSISTENZA	
Uomini fuori forza:	
presso i corpi	0 80
ricoverati in ospedali . . .	1 —
Uomini richiamati dal congedo: presso i distretti e corpi per ricevere l'istruzione.	Assegno del grado e dell'arma.

Annotazioni. — I sottufficiali musicanti ed i capi armaiuoli hanno l'assegno giornaliero, del grado e dell'arma cui appartengono, diminuito di centesimi 30.

TABELLA VIII. *Alla prima parte della tabella*:

Assegni per l'esercito permanente e milizia mobile: *Sostituire la seguente*:

ESERCITO PERMANENTE MILIZIA MOBILE	Truppa a piedi: fanteria, artiglieria da fortezza, da costa e da montagna, operai di artiglieria, genio, pontieri, compagnie di sanità e di sussistenza	Truppa a cavallo: cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno
	Lire	Lire
a) Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente esclusi i carabinieri:		
Per assegno di 1° corredo, cioè per la prima vestizione degli individui . .	90	135
Per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi e distretti	10	10
b) Per ogni individuo ascritto all'arma dei carabinieri	190	440
c) Per ogni individuo di 1ª o di 2ª categoria dell'esercito permanente o della milizia mobile chiamato sotto le armi:		
Per mobilitazione.	45	45
Per l'istruzione	10	10

TABELLA IX. — *Capoverso* b) — *Sostituire*:

Sottufficiali, caporali e trombettieri del personale di governo o permanente delle scuole militari, meno i plotoni d'istruzione.

Capoverso c) — *Sostituire*:

Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità e caporali e caporali maggiori aiutanti di sanità nei reggimenti.

Capoverso f) — *Aggiungere*:

Sottufficiali istruttori di scherma coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma lire 1,65.

Art. 2. — *Disposizioni transitorie.*

1° L'assegno giornaliero dovuto ai sottufficiali riassoldati con premio o assoldati anziani, che non hanno optato per l'applicazione della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali, è diminuito di lire 0,30.

Art. 3. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1886.

Però per l'indennità cavalli e le razioni foraggio accordate colla presente legge agli ufficiali subalterni delle armi di artiglieria e genio e le razioni di foraggio accordate agli ufficiali insegnanti addetti alla scuola di applicazione di artiglieria e genio verranno corrisposte a datare dal 1° gennaio 1887. Ai capitani dei reggimenti di fanteria, e delle scuole militari, ed ai tenenti medici addetti ai corpi di truppa, l'indennità cavalli verrà pure corrisposta a datare dal 1° gennaio 1887 e le razioni foraggio saranno corrisposte a 500 ufficiali a datare dal 1° gennaio 1887, ad altri 500 dal 1° gennaio 1888 ed a tutti indistintamente dal 1° gennaio 1889.

Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico le leggi sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, gli uomini di truppa ed i quadrupedi del Regio Esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **52**. — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **Legge 18 aprile 1886 N. 3814 (serie 3ª) sul cômputo del tempo trascorso in servizio nei presidî della costa del Mar Rosso.** — 18 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Per i militari del Regio Esercito, per gli impiegati civili e per gli operai dipendenti dalle varie amministrazioni dello Stato, tranne pel personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, il tempo passato in servizio nei presidî stabiliti lungo le coste del Mar Rosso, in una o più volte fino al limite complessivo di due anni, è computato nella liquidazione della pensione in ragione del doppio.

Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre i due anni è computato coll'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

Ai militari della Regia marina, il tempo da essi passato in servizio a terra nelle località anzidette, verrà computato per gli effetti di pensione, come fatto in servizio sopra una nave armata.

Art. 2. Saranno considerate come provenienti da ragioni di servizio le malattie incontrate in Africa, della natura di quelle che sogliono affliggere gli europei trasportati sotto la zona torrida, e quelle altre tutte che si giudichino dipendenti dalle speciali nocive condizioni di quelle regioni.

I modi di accertamento di dette malattie e loro cagioni, saranno quelli stessi che sono stabiliti dalle disposizioni di legge che regolano le pensioni.

Art. 3. La presente legge avrà effetto per tutti gli individui di cui sopra, e per il tempo trascorso in Africa, dal 1° gennaio 1885 in poi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 18 aprile 1886.

UMBERTO.

RICOTTI.
B. BRIN.
A. MAGLIANI.
DEPRETIS.

N. **53**. — SERVITÙ MILITARI. — **Legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª) che estende a tutto il Regno la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari.** — 22 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari, già in vigore negli antichi Stati sardi, nella Lombardia e nelle Marche, è estesa a tutto il Regno.

Art. 2. Nulla è innovato per ciò che riguarda la prima delle tre zone in cui dalla detta legge è diviso il terreno soggetto a servitù militare.

Nella seconda e terza zona invece non saranno applicabili gli articoli 6, 7, 8 e 10 della stessa legge, alle opere di bonificamento idraulico ed agrario che saranno approvate dalle commissioni nominate in conformità alle leggi 11 dicembre 1878, N. 4642 (serie 2ª), ed 8 luglio 1883, N. 1489 (serie 3ª).

Le costruzioni in muratura non dovranno oltrepassare l'altezza di 12 metri dal suolo al comignolo.

A tutte le opere comprese nel comma secondo del presente

articolo, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 11 della legge 19 ottobre 1859.

Art. 3. Le indennità dovute ai proprietari in ordine agli articoli 11 e 19 della legge 19 ottobre 1859 saranno stabilite a termini della legge 25 giugno 1865, N. 2352.

Art. 4. Tutte le disposizioni attualmente in vigore nello Stato contrarie alla presente legge restano abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1886.

UMBERTO.

RICOTTI
GRIMALDI.

N. 54. — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **Legge 22 aprile 1886 N. 3821 (Serie 3ª) che aumenta il fondo stanziato per gli effetti della legge 4 dicembre 1879.** — 23 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Per soddisfare agli effetti della legge 4 dicembre 1879, N. 5168, il fondo di lire 750,000 stanziato per le precedenti leggi verrà portato a lire 790,000, e pel soddisfacimento degli arretrati sopraggiunti per la legge 2 marzo 1884, che decorreranno dal 1° gennaio 1884, viene stanziata la somma di lire 80,000 per il solo bilancio dell'anno 1885-86.

Art. 2. A datare dalla pubblicazione della presente legge non potranno più inoltrarsi alla commissione permanente esecutiva della legge 4dicembre 1879 reclami o nuove domande se non per gli effetti dell' art. 9 di detta legge, applicabile egualmente agli ufficiali che alla bassa forza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI
B. BRIN
RICOTTI.

N. **55**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione della sezione del genio in Forlì**. — 26 aprile.

A cominciare dal 1° maggio 1886 s'intende soppressa la sezione del genio militare di Forlì dipendente dalla direzione territoriale dell'arma in Bologna. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **56**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Circa le guardie che devono avere le armi cariche**. — 28 aprile.

Allo scopo di evitare erronee interpretazioni nella applicazione del disposto dal § 47, libro secondo, del Regolamento pel servizio territoriale, quale fu modificato con l'*Atto* N. 71 del 1885, questo Ministero reputa opportuno di avvertire che quando le guardie devono avere le armi cariche, esse dovranno conservarle tali per tutta la durata del servizio.

A tal uopo i comandanti di corpo o di distaccamento daranno le opportune disposizioni perchè le armi siano caricate e scaricate in quartiere al distacco ed al ritorno delle guardie.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **57**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio Parte 1ª, ed al suo estratto**. — 30 aprile.

Alla nomenclatura:

Cat. 6ª. — N. 565° — *Viti-perno di leva di sicurezza di armi* Mod. 1870, *Tipo*. . . . . .

Si tolga l'asterisco (*), giacchè tale parte di armi si deve considerare come distribuibile ai corpi. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **58**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879).** — 30 aprile.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
I^a^	611	Filtri tascabili.	N.	3	85	Soppresso
»	612	Occhiali da sole	»	»	20	Variante
»	613	Veli da sole	»	»	20	Id.
»	614	Elmetti per ufficiali e per la truppa d'Africa	»	2	»	Aggiunta
»	615	Copertura di tela impermeabile da elmetti	»	»	70	Id.
»	616	Coccarde senza fregio per elmetti delle truppe d'Africa. . .	»	»	10	Id.
»	617	Fregi da elmetti per le truppe d'Africa (19)	»	»	20	Id.
»	618	Coccarde con fregio per elmetti delle truppe d'Africa (19) .	»	»	30	Id.
»	619	Stelle senza disco per fregi da elmetti delle truppe d'Africa.	»	»	10	Id.
»	620	Dischi per stelle da elmetti delle truppe d'Africa	»	»	10	Id.
»	621	Nappine di lana per elmetti delle truppe d'Africa (19) . . .	»	»	15	Id.
II^a^	49	Filtri tascabili	N.	1	50	Aggiunta
VII^a^	346	Stoffa da zanzariere	Metro	»	40	Variante
»	346 bis	Cuoio a concia fresca essiccato.	Chilog.	3	50	Id.
»	347 bis	Cuoio di bufalo	»	8	»	Id.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **59**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Aggiunta all'Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento.** — 5 maggio.

Nel N. 34 dell'Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno non essendo tassativamente contemplato il caso che un allievo-ufficiale graduato si renda immeritevole di conseguire la nomina a sottotenente di complemento per riprovevole contegno, senza che perciò sia il caso di applicargli la retrocessione dal

grado di caporale o di sergente di cui possa esser rivestito, al detto numero viene fatta la seguente aggiunta:

« L'allievo ufficiale graduato che tenga contegno riprovevole, « ma non tale da poterglisi applicare la retrocessione dal grado, « sarà sottoposto alla commissione di avanzamento, all' uopo « convocata dal comandante del corpo, per vedere se sia il « caso di giudicarlo immeritevole di conseguire la nomina a « sottotenente di complemento.

« La deliberazione della commissione suddetta in un coi re- « lativi rapporti e con la copia del modello N. 9, sarà, per « via gerarchica, trasmessa al Ministero della guerra (Dire- « zione generale leve e truppa) ».

La disposizione, di cui sopra, è pure applicabile agli allievi ufficiali rivestiti del grado di sergente, i quali non facciano più parte del plotone allievi ufficiali. *Il Ministro* — Ricotti.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera

231

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 maggio.

MAGGIO 7. — Norme e programmi d'esame per l'avanzamento dei ragionieri geometri del genio, *pag.* 97.

» 10. — Nuova Istruzione per le matricole del R. Esercito, *pag.* 102.

Atto N. 60. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi d'esame per l'avanzamento dei ragionieri geometri del genio.** — 7 maggio.

Disposizioni generali.

§ 1. A mente degli articoli 6 e 7 del R. Decreto 3 luglio 1885 gli aiutanti ragionieri geometri ed i ragionieri geometri del genio che sono proposti rispettivamente per l'avanzamento al grado di ragioniere geometra di 2ª classe e ragioniere geometra principale di 2ª classe, dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esami.

§ 2. Gli esami saranno dati in Roma presso il comitato d'artiglieria e del genio, innanzi ad una commissione da nominarsi da questo Ministero, composta e ripartita in sottocommissioni come è indicato al seguente § 9.

§ 3. I candidati saranno chiamati agli esami con determinazione che verrà inserita nel *Bollettino ufficiale delle nomine.*

§ 4. Agli ufficiali ed impiegati esaminatori ed esaminandi, che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni per simili casi.

§ 5. Di mano in mano che gli esaminandi avranno terminato i propri esami o dichiarato di rinunziarvi, saranno subito lasciati in libertà ed avviati alla loro ordinaria residenza.

Materie e programmi d'esame.

§ 6. Gli esami verseranno sulle seguenti materie, ordinate per la votazione e classificazione in gruppi distinti come qui sotto è indicato:

a) *Per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri a ragionieri geometri di 2ª classe:*

		Coefficiente d'importanza
1 °gruppo. —	*Contabilità dei lavori* . . .	50
2° gruppo.	*Nozioni di fortificazione e materiale del genio*	25
	Elementi delle stime	
3° gruppo. —	*Leggi e regolamenti*	25

b) *Per l'avanzamento dei ragionieri geometri a ragionieri geometri principali di 2ª classe:*

		Coefficiente d'importanza
1° gruppo. —	*Stima dei terreni e delle fabbriche.*	40
2° gruppo. —	*Trattazione di affari amministrativi relativi al servizio del genio*	30
3° gruppo.	*Codice civile*	30
	Leggi e regolamenti	

§ 7. I programmi d'esame saranno i seguenti:

a) *Per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri a ragionieri geometri di 2ª classe:*

1° gruppo. — (Durata ore otto). — *Lavoro in iscritto.* Il tema verserà sulla compilazione dei vari documenti relativi alla contabilità di opere eseguite in base a contratti.

2° gruppo. — (Durata 30 minuti circa). — *Esame orale.* Nozioni di fortificazione e materiale del genio.

Fortificazione campale.

Nomenclatura delle varie parti del tracciato e del profilo di fortificazione passeggera.

Definizione delle opere aperte (dente, lunetta, berretto, opera a corno e a corona), fronte di fortificazione (bastionato, poligonale, tanagliato), linee continue e ad intervalli.

Definizione delle opere chiuse (ridotto quadrato, ridotto a fronti poligonali, fortino stellato, fortino bastionato, blockhaus).

Fortificazione permanente.

Nomenclatura delle parti di un fronte bastionato e di un fronte poligonale.

Vie di comunicazione fra le varie opere di una piazza.

Materiale del genio.

Riparto in categorie delle varie specie di materiali che possono trovarsi nei magazzini del genio.

Nomenclatura dei singoli oggetti, loro forma, uso e carattere distintivo.

Modo di procedere alle ricognizioni ed agli inventari dei magazzini del genio.

Composizione dei parchi del genio e degli equipaggi da ponte.

3° gruppo. — (Durata 30 minuti circa). — *Esame orale.*

Elementi delle stime, leggi e regolamenti.

Elementi delle stime.

Nozioni e criteri fondamentali della stima delle costruzioni e della occupazione dei fondi pel loro impianto.

Principii direttivi e norme generali della stima dei fondi rustici.

Leggi e regolamenti.

Regolamento per la esecuzione dei lavori di competenza del genio militare.

Regolamento per i lavori di piccola manutenzione.

Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare e capitolato tipo.

Leggi sulle servitù militari.

Organici relativi all'arma del genio.

Ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra.

b) *Per l'avanzamento dei ragionieri geometri a ragionieri geometri principali di 2ª classe:*

1° gruppo. — (Durata otto ore). — *Lavori in iscritto.*

Stima dei terreni e delle fabbriche.

Stima dei terreni. — Classificazione di questi relativamente al prodotto del fondo ed al reddito. — Modo di stabilire il prezzo di stima.

Stima delle fabbriche. — Valore intrinseco ed estrinseco.

Determinazione del prezzo di stima.

N. B. Il tema volgerà sopra l'estimo di un appezzamento di terreno e di un edificio.

2° gruppo. — (Durata sei ore). — *Lavoro in iscritto.*

Trattazione di affare amministrativo relativo al servizio del genio.

I candidati compileranno una relazione sul servizio amministrativo del genio, in base al tema che sarà loro dato.

Nella votazione si terrà conto del modo tenuto dal candidato nel disporre e svolgere la materia del tema e della proprietà e chiarezza nell'esposizione.

3° gruppo. — (Durata 30 minuti circa). — *Esame orale.* Codice civile, leggi e regolamenti.

Codice civile.

Dei beni, delle proprietà e delle sue modificazioni (libro 2°, titolo I, II, III e IV).

Della permuta. — Dell'enfiteusi. — Del contratto di locazione (della locazione delle case e della locazione delle opere).

Della trascrizione. — Dei privilegi e delle ipoteche.

Leggi e regolamenti.

Leggi sulla espropriazione per utilità pubblica.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Leggi e regolamenti sulla disponibilità, l'aspettativa e la giubilazione degl'impiegati civili.

Disposizioni che reggono il servizio dei consigli d'amministrazione delle direzioni del genio.

§ 8. Durante l'esame scritto i candidati potranno consultare le leggi ed i regolamenti.

Commissioni, votazione e classificazione.

§ 9. La commissione esaminatrice, tanto per gli aiutanti ragionieri geometri che per i ragionieri, sarà così composta e ripartita:

Un presidente.

Una sottocommissione (*un presidente e due membri*) per le materie del 1° gruppo.

Una sottocommissione (*un presidente e due membri*) per le materie del 2° e 3° gruppo.

§ 10. Per ciascun gruppo di materie la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità, o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnandone dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei, e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

La somma di tutti i voti, divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto per ciascun gruppo di materie.

§ 11. Il punto di classificazione di ciascun candidato si otterrà moltiplicando quello conseguito in ogni gruppo pel rispettivo coefficiente d'importanza, addizionando quindi siffatti prodotti, e dividendone finalmente la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per cento.

§ 12. Saranno dichiarati promovibili:

a) per anzianità, gli aiutanti ragionieri geometri ed i ragionieri geometri che in ogni gruppo di materie avranno conseguito la idoneità ed anche coloro i quali, essendo rimasti deficienti in qualche gruppo, abbiano ottenuto un punto non inferiore ad 8 nel gruppo stesso e non minore di 12 nella classificazione generale;

b) a scelta, i ragionieri geometri che otterranno la idoneità nei singoli gruppi ed un punto di classificazione generale non inferiore a 16.

Però per i ragionieri geometri che verranno a trovarsi in tale condizione, il Ministero prima di ammetterli all'avanzamento per turno di scelta, richiederà alle competenti commissioni compilatrici degli specchi caratteristici di dichiarare se li ritengono meritevoli di simile favore. Tale dichiarazione sarà trasmessa al Ministero pel tramite del comandante territoriale, il quale dovrà munirla del proprio parere.

§ 13. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale del genio):

a) *per gli esami di ragioniere geometra di 2ª classe*:

1° Uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni gruppo di materie dei singoli candidati, disposti per ordine di anzianità, e la media generale di classificazione;

2° Due distinti elenchi, l'uno dei candidati giudicati idonei per l'avanzamento ad anzianità, e l'altro dei candidati giudicati non idonei.

b) *per gli esami di ragioniere geometra principale di 2ª classe*:

1° Uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni gruppo di materie dei singoli candidati, disposti per ordine di anzianità, e la media generale di classificazione;

2° Due distinti elenchi, l'uno dei candidati idonei per l'avanzamento a scelta descritti in ordine decrescente di merito, ponendo i ragionieri geometri di 1ª classe innanzi a quelli di 2ª, e l'altro degli idonei solo per l'avanzamento ad anzianità, e descritti nel loro ordine di anzianità;

3° Finalmente un terzo elenco dei candidati non idonei.

§ 14. I detti specchi ed elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione ed accompagnati con un rapporto sull'andamento generale dell'esame stesso, e con quelle osservazioni che il presidente della commissione stimerà di fare.

Trasmissione delle proposte.

§ 15. Il Ministero determinerà volta per volta i limiti d'anzianità entro cui devono essere compresi gli aiutanti ragionieri geometri ed i ragionieri geometri per poter concorrere rispettivamente agli esami per l'avanzamento al grado di ragioniere geometra di 2ª classe e ragioniere geometra principale di 2ª classe.

§ 16. I capi di servizio che hanno alla loro dipendenza aiutanti ragionieri geometri e ragionieri geometri i quali si trovino nelle condizioni d'anzianità di cui è cenno nel paragrafo precedente ne trasmetteranno, pel tramite del comando territoriale del genio al Ministero (Direzione generale del genio) gli elenchi nominativi per ciascun grado di detti impiegati corredandoli rispettivamente di altrettanti elenchi di proposta quanti sono gli aiutanti ragionieri geometri o ragionieri geometri.

Gli aiutanti ragionieri geometri e i ragionieri geometri che per due volte, complessivamente, fossero risultati deficienti in esami precedenti ovvero avessero rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

§ 17. Gli elenchi di proposta specificati al paragrafo precedente dovranno esser fatti dietro deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici e verranno corredati dai relativi verbali.

§ 18. Per ognuno degli accennati impiegati dovrà indicarsi nell'elenco di proposta, se è giudicato meritevole o non meritevole di concorrere all'avanzamento, o se rinuncia volontariamente di presentarsi agli esami. Per i giudicati non meritevoli si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio e per coloro che rinunciano agli esami le ragioni di tale rinuncia.

§ 19. Tutti gli elenchi di proposta indicati ai paragrafi precedenti, dovranno essere corredati del visto ed, ove occorra, del parere del comandante territoriale pel cui tramite dovranno giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitamente sull'ammissione agli esami dei candidati proposti.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **61**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova Istruzione per le matricole del R. Esercito**. — 10 maggio.

È stata approvata una nuova Istruzione per le matricole del Regio Esercito, in sostituzione di quella sinora vigente (edizione 1° gennaio 1881).

Questa nuova Istruzione entrerà in vigore col dì 1° del prossimo mese di luglio, e per effetto di essa resteranno abrogati i seguenti *Atti* del *Giornale Militare*, ed ogni altra disposizione sul servizio delle matricole, che si trovasse in opposizione a quelle contenute nella Istruzione stessa:

Anno 1881 — *Atti* N. 115, 137, 174, 178 e 196;
» 1882 — *Atti* N. 54, 79, 122 e 135;
» 1883 — *Atti* N. 109 e 153;
» 1884 — *Atti* N. 37, 73, 116, 124, 190 e 203.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà procurarsi un esemplare della nuova Istruzione, sulle spese di cancelleria. I corpi ne acquisteranno, a carico della massa generale uomini, tanti esemplari, quanti sono gli uffici, le maggiorità, le compagnie, gli squadroni e le batterie rispettivamente dipendenti.

Il prezzo del volume è fissato in lire 1,40.

Le richieste, tanto per gli esemplari occorrenti ai comandi, corpi ed uffici, come per quelli che gli ufficiali desiderassero di acquistare a proprie spese, dovranno essere redatte ed indirizzate in conformità di quanto è prescritto dall'*Atto* N. 86 del 1884.

Qualora occorresse ai corpi di richiedere spiegazioni intorno a qualcheduna delle disposizioni che sono contenute nella nuova Istruzione in discorso, si rivolgeranno direttamente all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.

Il Ministro — Ricotti.

Roma 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 15ª **1886** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 maggio.

APRILE 11. — R. Decreto N. 3835 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri detto « *San Giovannino* » nella piazza di Pavia, *pag.* 105.

» 11. — R. Decreto N. 3836 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri della piazza di Vigevano, *pag.* 106.

MAGGIO 17. — Promozione a caporale dei militari appartenenti ai plotoni allievi ufficiali, *pag.* 106.

» 18. — Modificazioni al regolamento pei collegi militari, *pag.* 107.

Atto N. **62**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 3835 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri detto *San Giovannino* nella piazza di Pavia.** — 11 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il Decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri detto *San Giovannino* nella piazza di Pavia vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 14ª, atto N. 60, pag. 98. — All'attuale riparto del 2° e 3° gruppo d'esame di cui alla lettera *a*), *sostituire* il seguente:

2° *gruppo*	– Nozioni di fortificazione e materiale del genio .	25
3° *gruppo*	Elementi delle stime	25
	Leggi e regolamenti	

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1886.

UMBERTO. RICOTTI

(*Il piano trovasi annesso agli Atti di Governo*).

N. **63**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 3836 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri della piazza di Vigevano.** — 11 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il Decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri della piazza di Vigevano vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

(*Il piano trovasi annesso agli Atti del Governo*).

N. **64**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Promozione a caporale dei militari appartenenti ai plotoni allievi ufficiali**. — 17 maggio.

In base al prescritto dal N. 44 dell'Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento in data 12 ottobre 1885, i militari appartenenti ai plotoni allievi ufficiali non possono essere promossi caporali, se non dopo che siano stati dichiarati idonei nell'esperimento pratico e teorico.

Ad evitare che i volontari d'un anno, ammessi nei plotoni suddetti, non possano raggiungere, prima del loro congedamento, nel grado di caporale il limite di anzianità prescritto per poter ottenere la nomina a sergente e per la regolare applicazione del disposto dalla lettera d) dell'art. 1° della legge 29 giugno 1882 N. 830, questo Ministero determina che, fermo restando il principio stabilito dal suaccennato N. 44, agli allievi ufficiali l'anzianità nel grado di caporale debba essere computata dal giorno in cui compiono il sesto mese di servizio sotto le armi, anche quando la promozione a detto grado abbia effetto con data posteriore. La decorrenza però dei relativi assegni avrà luogo soltanto dal giorno successivo a quello della effettiva nomina al grado di caporale.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **65**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al Regolamento pei collegi militari** (1). — 18 maggio.

L'esperienza avendo dimostrata l'opportunità di alcune modificazioni al *Regolamento pei collegi militari* in data 17 agosto 1885, questo Ministero determina quanto in appresso:

Al § 80 viene sostituito il seguente:

§ 80. Il personale servente, o dei famigli, si compone:

« *a*) di un capo famiglio;
« *b*) di un dispensiere;
« *c*) di un capo cuoco, due cuochi e due o più guatteri;
« *d*) di infermieri;
« *e*) di un illuminatore;
« *f*) di camerieri e barbieri;
« *g*) di operai;
« *h*) di spazzini;
« *i*) di un armaiuolo ».

Al § 86 viene aggiunto quanto segue:

« I barbieri sono limitati a quel numero strettamente ne-
« cessario per il disimpegno del relativo servizio agli allievi,
« al personale di truppa ed al personale servente ».

Degli operai.

« § 86.*bis* Qualora speciali circostanze lo esigano e previa au-
« torizzazione del Ministero della guerra, potranno essere am-

---

(1) Le tre tavole di disegni accennate in questo *Atto* saranno pubblicate con altra dispensa.

« messi in servizio famigli muratori, falegnami e torcolieri « litografi ».

Ai §§ 241, 261, 262, 266 e 267 sono sostituiti i seguenti:

« § 241. Al personale servente dei collegi militari si distri- « buiscono vestiari di panno, di tela e di fatica ».

« Il vestiario di panno (Tav. III e IV), che si compone di « berretto, giubba, panciotto e pantaloni, è costrutto col panno « turchino alto metri 1,30 in uso per la truppa. Non può es- « sere distribuito a più di 25 famigli per ogni collegio e viene « da essi indossato quando servono gli allievi a mensa od in « altre riunioni, nei servizi di piantone alla porta, al parla- « torio, agli uffici, nelle passeggiate degli allievi ed in tutti « quei servizi per i quali hanno contatto col pubblico.

« Il berretto, di panno turchino, è della foggia così detta « alla prussiana; il tondo è del diametro di mm. 220, la vi- « siera rivolta in giù. — Fascia di un sol pezzo dello stesso « colore del berretto, con iscrizione a ricamo in lana bianca: « *Collegio Militare*. — Sopra-fascia di mm. 15 di panno cre- « misi, situata a metà della fascia. — Sottogola di cuoio lu- « cido della larghezza di mm. 15 fissato con due piccoli bot- « toni lisci di metallo bianco. — Nel berretto del capo famiglio, « l'iscrizione: *Collegio Militare*, è sostituita dalla cifra *C. M.* « sormontata da Corona Reale ricamata in argento.

« La giubba di panno turchino, è tagliata ad uso giacca, « dritta e ad un petto. — Il bavero è orlato di filettatura di « panno cremisi ed agli angoli porta due bottoncini identici « a quelli del berretto. — Fodera di tela cotone basino co- « lorata in bigio come quella in uso per la truppa; cinque « bottoni lisci di metallo bianco e due tasche dalla parte in- « terna nella fodera. — Manica con manopola diritta, senza « filettatura, con due bottoncini come quelli del bavero, uno « fissato sulla manopola e l'altro sulla manica. — Il capo fa- « miglio ha per distintivo una trecciuola d'argento, alta mm. 6, « in giro alla parte superiore delle due manopole ».

« Il panciotto, di panno turchino, è ad un petto e senza col- « letto, con sei bottoncini lisci di metallo bianco, due tasche « con *pattes*, tutto orlato di filettatura cremisi e foderato come « la giubba.

« I pantaloni, di panno turchino, sono di forma ordinaria « e senza alcuna pistagna.

« Il diametro dei bottoni grossi è di mm. 25; quello dei pic- « coli di mm. 15. — I bottoni ed i bottoncini sono legger- « mente convessi e senza iniziali di sorta.

« Il vestiario di tela si compone di giubba, panciotto e pantaloni ed è costrutto colla tela cruda spinata da vestiario, alta metri 0,74, in uso per la truppa. — Sostituisce il vestiario di panno nella stagione estiva e, come quello, non può essere distribuito a più di 25 famigli per ogni collegio, a due mute però per ogni famiglio.

« La giubba di tela è della foggia di quella di panno turchino, con una tasca interna della stessa tela sul petto e con cinque bottoni d'osso bianco in sostituzione di quelli di metallo. Il bavero è munito di filettatura di passamano cremisi e di bottoncini di metallo agli angoli, come quello della giubba di panno ».

« Il panciotto di tela è ad un petto, senza colletto, con sei bottoncini di osso bianco, due tasche con *pattes* e senza alcuna filettatura.

« I pantaloni di tela sono di forma ordinaria e senza pistagne.

« Per tutti i famigli, e per gli spazzini, il vestiario di fatica consta di un berretto di panno turchino senza visiera, di foggia così detta alla scozzese, una *blouse* e pantaloni di tela in cotone turchino (Tav. V).

« La *blouse* è lunga tanto da coprire il terzo superiore della coscia ed è munita di una cintura fissa della stessa tela con fibbia, passante fisso e passante scorrevole, per allacciarla alla vita sul davanti.

« Coi vestiarî di panno e di tela possono altresì essere usati guanti bianchi di cotone a maglia, cravatte di tela bianca a spina e solini di cotone della stessa forma in uso per gli allievi.

« § 261. Il personale militare di truppa ha diritto anch'esso alla mensa a carico dell'istituto, ma però quella dei sottufficiali, presieduta dal furiere maggiore, va distinta da quella dei caporali e soldati. Gli attendenti degli ufficiali effettivi e comandati all'istituto, possono essere ammessi alla mensa dei caporali e soldati.

« § 262. I sottufficiali, caporali e soldati che fruiscono della mensa a carico dell'istituto versano a favore della massa l'importo della razione giornaliera pane in L. 0,25; gli attendenti versano l'intero scotto (di L. 0,60).

« § 266. Quando per gli inservienti si diano tali condizioni che debba l'istituto fornire anche ad essi il vitto, essi faranno mensa da sè; ed ove per specialissime circostanze, di carattere permanente o transitorio, occorra corrispondere a qualunque di essi il vitto in contanti, anzichè in natura,

« l'importo di esso sarà ragguagliato al costo medio giorna-
« liero della mensa ed in ogni caso non potrà mai essere su-
« periore ad una lira.

« § 267. La composizione del vitto giornaliero, il costo medio-
« giornaliero di esso e la quota per il combustibile delle
« varie mense degli ufficiali, degli allievi, degli assistenti e
« sottufficiali, dei caporali e soldati e del personale servente,
« sono annualmente determinate dall'articolo relativo del bi-
« lancio approvato dal Ministero della guerra.

« Il costo medio giornaliero del vitto per il personale ser-
« vente non potrà in nessun caso essere superiore ad una lira,
« senza speciale autorizzazione del Ministero della guerra ».

Al § 273 è fatta la seguente aggiunta:

« , oppure, se trattasi di ufficiali, a mezzo della cassa del
« corpo ».

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 16ª **1886** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 giugno.

MAGGIO 24. — Modificazione al bidone di latta ed adozione delle coreggie reggi-bidone, *pag.* 111.
» 24. — Modificazione agli zaini per le armi di fanteria, artiglieria e genio, *pag.* 113.
» 24. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 114.
» 24. — Camicia di tela di cotone per militari infermi, *pag.* 114.
» 25. — Apertura all'esercizio della linea S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno, *pag.* 116.
GIUGNO 2. — Arruolamenti per conto del corpo Reali Equipaggi, *pag.* 117.

Atto N. **66.** — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione al bidone di latta ed adozione delle coreggie reggi-bidone** (*Con tavola di disegno*). — 24 maggio.

Il Ministero ha adottato un nuovo sistema più semplice ed economico per assestare il bidone di latta sullo zaino, e per conseguenza all'*Atto* N. 117, pagina 209 del *Giornale Militare* del 1885 viene sostituito il seguente:

Al fine di rendere più solida l'unione del coperchio col corpo del bidone di latta modello 1882, il Ministero ha determinato di introdurre una leggera variante nel bidone stesso.

Tale variante consiste nella forma da darsi alla spina centrale del coperchio, alla quale si abbrancano le estremità del manico; i capi di detta spina, anzichè appoggiare semplicemente sugli orli del bidone, dovranno essere ripiegati al di dentro per un tratto di mm. 30 circa, essere foggiati ad alia e fissati alle pareti del bidone mediante saldatura ed una bulletta di ferro ribadita.

Perchè poi il bidone si possa meglio portare sullo zaino, sono adottate due coreggie reggi-bidone sopprimendo le due camerelle esistenti a metà altezza del bidone, sostituendole con altre due disposte in senso longitudinale sulla linea mediana della parte convessa del bidone alla distanza di mm. 20 dall'orlo superiore l'una, e dall'inferiore l'altra, fissate con bullette di ferro ribadite.

La camerella posta superiormente ha uno dei suoi capi fissato al bidone con la stessa bulletta che tiene ferma l'estremità della spina di filo di ferro attorno a cui gira il coperchio.

Le suaccennate modificazioni dovranno essere eseguite anche da parte dei reggimenti di cavalleria e di artiglieria da campagna nei bidoni che i medesimi hanno in caricamento.

Le coreggie reggi-bidone sono di cuoio nero per gli zaini da bersaglieri, e di cuoio naturale per tutti gli altri; debbono considerarsi come oggetti di servizio generale ed essere distribuite insieme ai bidoni.

Ciascuna coreggia è lunga da mm. 400 a 410, larga mm. 20 ed ha le estremità munite di una campanella di filo di ferro verniciato in nero o di ottone a seconda se la coreggia è di cuoio nero o di cuoio naturale. Tali coreggie con campanelle hanno la forma e le dimensioni quali appariscono dall'annessa tavola di disegno.

Le coreggie reggi-bidone potranno essere acquistate direttamente dal commercio o fatte preparare a cura dei corpi del regio esercito in base al conto di costruzione seguente.

Un tale acquisto per altro non dovrà essere subito eseguito, potendosi le attuali coreggie reggi-bidone venire ridotte al modello adottato col presente *Atto* mercè la spesa di centesimi 9 per ciascuna coreggia di cuoio naturale, dei quali 5 per mano d'opera e 4 per la provvista delle campanelle, e di centesimi 8 per le coreggie di cuoio nero dei quali 4 per mano d'opera e 4 per la provvista delle campanelle.

La spesa complessiva all'uopo occorrente sarà compresa sul rendiconto modello 357 e le fibbie delle coreggie, nonchè le parti di cuoio ricavate dalla riduzione delle coreggie stesse potendo essere impiegate nelle riparazioni degli zaini, dovranno essere versate gratuitamente ai distretti più vicini.

Nei reggimenti di cavalleria il bidone di latta sarà portato a sinistra della sella e vi sarà assicurato mediante la coreggia laterale da pastrano ed una coreggia reggi-bidone all'uopo adottata, introducendo la prima nella camerella inferiore del bidone, nell'asola e nel passante in ferro della sella; l'altra nella camerella superiore e nello spacco per lo staffile del cuscino da sella.

Ambedue le coreggie dovranno avvolgere il sacco da biada, il pastrano ed il bidone.

La coreggia reggi-bidone così adottata per la cavalleria è in tutto eguale alla coreggia laterale da pastrano, ma non dovrà far parte della sella, bensì essere considerata quale oggetto di servizio generale e venire distribuita insieme col bidone.

I reggimenti di cavalleria sono autorizzati ad acquistare il numero di coreggie reggi-bidone onde abbisognano, comprendendone la spesa sul rendiconto modello 357.

Per effetto delle precedenti disposizioni il tipo del bidone di latta prescritto dall'*Atto* 141 del 4 agosto 1882, resta modificato come dall'annesso disegno.

I corpi però che avessero già attuato nei bidoni di latta la variante prescritta dall'*Atto* N. 117, si limiteranno per ora a modificarne il campione che hanno in caricamento, procedendo alla riduzione degli altri bidoni al nuovo modello di mano in mano che sarà necessario eseguirvi delle riparazioni.

CONTO *di costruzione delle coreggie reggi-bidone.*

Materiale e mano d'opera	Unità	Prezzo parziale	In cuoio naturale		In cuoio nero	
			Quantità	Valore	Quantità	Valore
Cuoio naturale (per 2 coreggie).	Kil.	5 »	» 060	» 300	» »	» »
Cuoio nero (per 2 coreggie). .	»	4 »	» »	» »	» 070	» 280
Campanelle d'ottone piccole. .	N°	» 020	2 »	» 040	» »	» »
Campanelle d'ottone grandi. .	»	» 030	2 »	» 060	» »	» »
Campanelle di ferro verniciato nero piccole.	»	» 015	» »	» »	2 »	» 030
Campanelle di ferro verniciato nero grandi	»	» 025	» »	» »	2 »	» 050
Mano d'opera	L	» »	» »	» 080	» »	» 080
Prezzo di costo				L. » 480		L. » 440
e per ogni coreggia				L. » 240		L. » 220

Il Ministro — RICOTTI.

N. **67**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni agli zaini per le armi di fanteria, artiglieria e genio** (*Con tavola di disegno*). — 24 maggio.

In seguito alle modificazioni apportate al bidone di latta modello 1882 ed all'adozione delle nuove coreggie reggi-bidone, determino che per rendere più solida l'attaccatura dei riscontri laterali della mantellina negli zaini per le armi di fanteria, artiglieria e genio, la cucitura dei detti riscontri laterali venga allungata di mm. 20 e rinforzata da un piccolo rettangolo di pelle nell'interno della mantellina.

In conseguenza di ciò la lunghezza totale di ciascun riscontro laterale dovrà essere di mm. 270.

Una tale modificazione verrà dai corpi eseguita negli zaini che si trovano o saranno messi in distribuzione di mano in mano che gli attuali riscontri, a causa dello sforzo che dovranno sostenere verranno a scucirsi, ma dagli zaini in parola non dovranno essere tolti i passanti di cui possono essere forniti giusta l'*Atto* 118 del 1885. Il campione dello zaino però dovrà essere tosto regolarmente modificato a cura dei corpi che l'hanno in consegna.

Nell'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fan-

teria, cavalleria, artiglieria e genio a pagina 264, 6° comma, linea 4ª, invece di millimetri « 250 », sostituire « 270 » — dopo « millimetri 20 » aggiungere: « *hanno un contrafforte interno di pelle* » e alla linea 5ª, invece di millimetri « 120 » sostituire « 140 ».

Sono quindi abrogate le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 118 del *Giornale Militare* corrente anno.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **68**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. (Edizione 1879)**. — 24 maggio.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
2ª	223	Coreggie reggi-bidone di cuoio naturale per zaini . .	N.	0	24	Variante.
»	224	Coreggie reggi-bidone di cuoio nero per zaini . . .	»	»	22	Variante.
»	225	Coreggie reggi-bidone per cavalleria	»	»	70	Aggiunta.
3ª	91	Camicie di tela di cotone .	»	2	70	Variante.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **69**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Camicia di tela di cotone per militari infermi**. — 24 maggio.

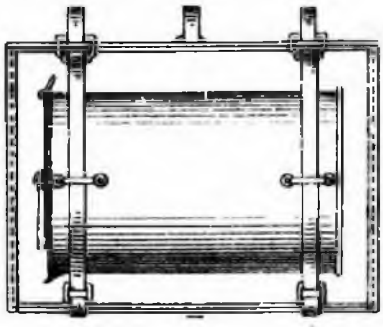
Il Ministero ha determinato che per uso dei militari infermi ricoverati negli ospedali militari e nelle infermerie di presidio vengano adoperate, oltre alle camicie di tela di lino o di canape, anche camicie di tela di cotone, foggiate conforme al campione tipo preparato dall'opificio di arredi militari.

La dotazione complessiva delle camicie fissata per ogni ospedale e per ogni infermeria sarà costituita di un terzo di quelle di lino o canape e di due terzi di quelle di cotone.

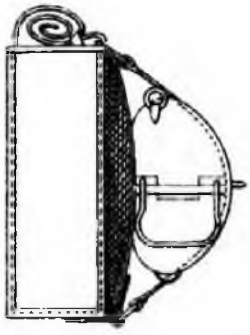
In conseguenza della preaccennata determinazione alla Parte III della Istruzione sulle divise della truppa dovrà essere arrecata la seguente aggiunta:

Camicia di tela di cotone per infermi. — La camicia è formata con tela di cotone greggia, alta m. 0,74.

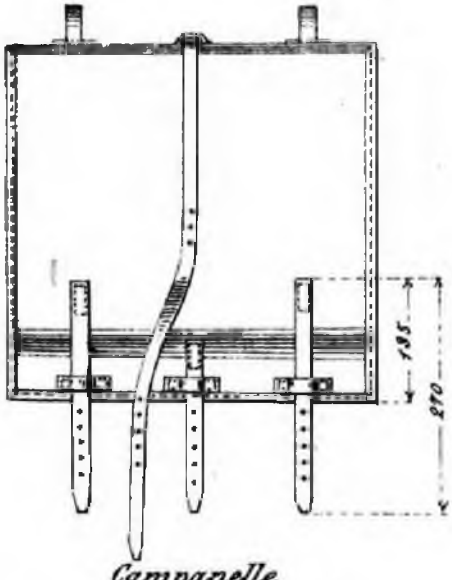
Modificazioni allo Zaino per Fanteria, Bersaglieri, Artiglieria e Genio



1/10



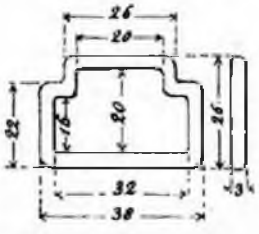
Coreggia reggi-bidone



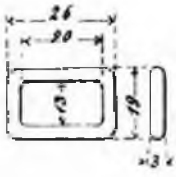
Campanelle

1/3





1/2

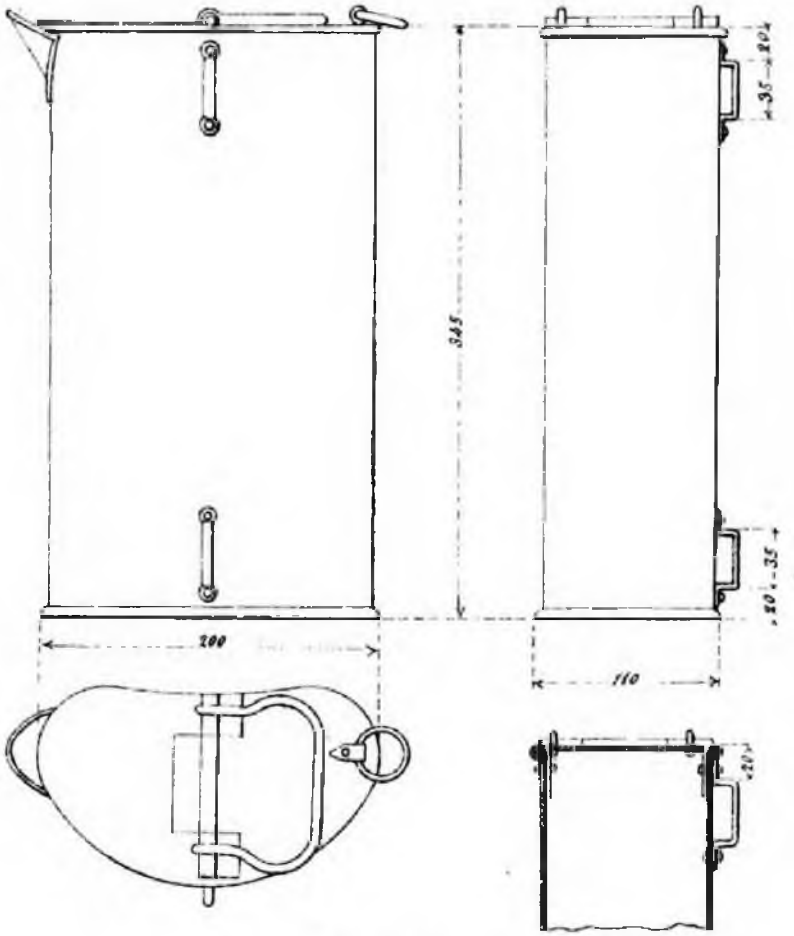


Lit. ed Tip.ia Cart.a Gio.e L. Rolla. Roma

Modificazioni al Bidone di latta.

Bidone di latta

(Mod.° 1882)



Scala di 1/3

Lit. ed Ist.ne Cart.ca Fr.co L. Rolla Roma

Le sue parti sono: un corpo, un colletto, due maniche.

Il corpo è in un sol pezzo, piegato sopra se stesso in modo che la lunghezza della parte posteriore superi di millimetri 60 quella della parte anteriore. Nel centro della piegatura vi è uno spacco orizzontale pel colletto, e nella parte anteriore un altro spacco verticale per lo sparato del petto, il quale ha sulla parte destra due bottoni piccoli d'osso bianco, posti il primo a millimetri 115 dal colletto, e l'altro ad egual distanza dal primo, in modo da dividere lo sparato in tre parti pressochè uguali, e sulla parte sinistra due occhielli orizzontali in corrispondenza dei bottoni. Lo sparato è inoltre rinforzato con due liste di egual tela, una posta superiormente pei bottoni e l'altra inferiormente per gli occhielli.

Sopra ciascuna delle spalle è cucito, come rinforzo, uno spallaccio che verso il collo si biforca in modo da formare una apertura triangolare per l'attaccatura del colletto.

L'apertura si chiude mediante un piccolo cuneo di egual stoffa. Il fondo è sparato lateralmente lungo le cuciture con due quaderlettini per rinforzo.

Il colletto è diritto, con due legacci di nastro di cotone bianco, lunghi ciascuno millimetri 160. I legacci sono cuciti, quello di destra a millimetri 25 dall'estremità inferiore del colletto, e quello di sinistra simmetricamente all'estremità opposta.

Le maniche, sotto le ascelle, hanno un quaderletto ed al fondo un polsino con bottone e relativo occhiello per chiuderlo. Il fondo delle maniche è sparato per una lunghezza di millimetri 250, compreso il polsino.

Le camicie sono di tre dimensioni o taglie, e sono tutte cucite con filo di lino a punto indietro. *Il Ministro* — Ricotti.

SPECCHIO *delle misure delle camicie di tela di cotone per infermi.*

TAGLIE	Lunghezza della parte anteriore	Lunghezza della parte posteriore	Lunghezza dello sparato anteriore	Larghezza della spalla	Colletto Lunghezza	Colletto Altezza	Spallaccio Lunghezza	Spallaccio Larghezza	Manica Lunghezza compreso il polsino	Manica Metà larghezza al gomito	Polsino Altezza
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	940	1000	350	620	430	65	240	80	600	210	70
2ª	890	950	350	620	430	65	240	80	580	210	70
3ª	840	900	350	620	430	65	240	80	560	210	70

N. B. — Le lunghezze della parte anteriore e posteriore dovranno intendersi misurate a millimetri 40 dai vivagni.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la confezione delle camicie di tela di cotone per infermi.*

TAGLIE	Quanità di stoffa occorrente per cadun capo		da costruirsi su 400	di stoffa per caduna taglia	
	mm.		N.	mm.	
1ª	3	16	25	79	»
2ª	3	02	50	151	»
3ª	2	88	25	72	»
Totali .			100	302	»
Media m.				3	02

CONTO *della camicia di tela di cotone per infermi.*

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANIFATTURE	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone greggia alta m. 0,74 . .	»	70	3	020	2	114
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	0	570
Prezzo di costo L.					2	684
Prezzo di conteggio L.					2	70

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,36 di nastro di cotone bianco alto mm. 45 e quattro bottoni d'osso bianco da camicie.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **76**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio della linea *S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno.*** — 25 maggio.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 1° maggio venne aperta all'esercizio la linea

San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno.

Eppertanto al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE.

Si inscriveranno le seguenti stazioni — Porto d'Ascoli Piceno, Monte Prandone, Monsanpolo del Tronto, Spinetoli Colli, Offida Castel di Lama, Marino, ed Ascoli Piceno, indicandole appartenenti alla tavola N. 31 ed alla linea S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno.

TAVOLA N. 31.

Nello spazio in bianco di questa tavola si trascriverà la seguente tabella poliometrica.

S. Benedetto del Tronto						
5	Porto d'Ascoli Piceno					
10	5	Monte Prandone				
14	9	5	Monsanpolo del Tronto			
17	13	8	4	Spinetoli Colli		
21	16	12	8	4	Offida Castel di Lama	
29	24	20	16	12	8	Marino
33	28	24	20	16	12	5 Ascoli Piceno

Per formare poi le distanze dalle suddette nuove stazioni a tutte quelle della tavola N. 31, si sommerà la singola distanza dalle dette nuove stazioni fino a San Benedetto del Tronto, colla distanza che da S. Benedetto del Tronto rispettivamente havvi a ciascuna delle stazioni che trovansi già segnate in detta tavola N. 31. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **71**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Arruolamenti per conto del corpo Reali equipaggi**. — 2 giugno.

In seguito ad accordi intervenuti fra le amministrazioni della guerra e della marina, questo Ministero determina che i comandi dei singoli distretti militari, ogni qualvolta ne vengano richiesti dal consiglio principale d'amministrazione del corpo Reali equipaggi, debbano compiere per conto del corpo stesso tutte le pratiche relative all'arruolamanto di giovani aspiranti all'ammissione volontaria nella Regia marina.

Il Ministro -- Ricotti.

Roma 1886. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 17ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 giugno.

MAGGIO 13. — R. Decreto circa gli ecclesiastici sotto le armi per fatto di leva, che prestano servizio di cappellani militari, *pag.* 119.

GIUGNO 4. — Sostituzione del materiale da 9 in lamiera a quello mod. 1844 nei reggimenti d'artiglieria da campagna, *pag.* 120.

» 5. — Formazione di un comando locale d'artiglieria al passo del Giovo, *pag.* 120.

» 5. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Pausula-Macerata della linea Portocivitanova-Macerata, *pag.* 120.

» 5. — Aggiunta al Regolamento per le licenze, *pag.* 121.

» 5. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Cajanello-Venafro e nuova denominazione della stazione di Presenzano, *pag.* 121.

» 5. — Apertura della nuova stazione di Spezia, *pag.* 124.

» 7. — Esercitazioni di carico e scarico sulle ferrovie, *pag.* 124.

» 9. — Istruzioni sul servizio dei cannoni da campagna e sul caricamento ed affardellamento del nuovo materiale da 9 in lamiera, *pag.* 125.

Atto N. **72**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto circa gli ecclesiastici sotto le armi per fatto di leva che prestano servizio di cappellani militari**. — 13 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli ecclesiastici che per fatto di leva si trovano in servizio sotto le armi e sono contemporaneamente incaricati di esercitare le funzioni di cappellano militare provvisorio nei presidii d'Africa, vengono pareggiati a rango di sottotenente, con diritto ad un assegno corrispondente allo stipendio di sottotenente di fanteria, nonchè all'indennità d'equipaggiamento ed alle altre indennità eventuali nella misura stabilita per questo grado.

Pel tempo durante il quale prestano servizio come cappellani militari provvisori, detti ecclesiastici saranno considerati come militari in congedo illimitato.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **73**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Sostituzione del materiale da 9 in lamiera a quello modello 1844 nei reggimenti di artiglieria da campagna**. — 4 giugno.

Questo Ministero ha determinato che nei reggimenti di artiglieria da campagna venga gradatamente sostituito al materiale Mod. 1844 il nuovo materiale da 9 in lamiera, di cui una buona parte trovasi già allestita e pronta per la distribuzione.

Le modalità con le quali dovrà effettuarsi presso i reggimenti di artiglieria da campagna la surrogazione in parola non che il ritiro del materiale Mod. 1844 surrogato, formeranno oggetto di speciali disposizioni di questo Ministero.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **74**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale d'artiglieria al passo del Giovo**. — 5 giugno.

È stabilito, a datare dal 1° luglio 1886, un comando locale d'artiglieria al passo del Giovo, sotto la dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Genova.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **75**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Pausula-Macerata*, della linea *Portocivitanova-Macerata***. — 5 giugno.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 22 maggio, venne aperta all'esercizio la nuova stazione di Macerata della linea Portocivitanova-Macerata.

Eppertanto al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti:

TAVOLA N. 31.

Fra le stazioni di Castelraimondo-Camerino e Pausula, si trascriverà la stazione di Macerata, la quale dista da Pausula chilometri 6.

Le distanze poi da Macerata a tutte le altre stazioni segnate nella tavola 31, si formeranno aggiungendo chilometri 6 alla distanza che rispettivamente ciascuna stazione ha fino a Pausula.

Essendo stata rettificata la distanza fra Portocivitanova e Montecosaro da chilometri 6 in chilometri 8, si aumenterà conseguentemente di 2 chilometri la distanza attuale fra Montecosaro e le altre stazioni di detta tavola N. 31, eccettuate le stazioni di Morrovalle, S. Giusto, Pausula e Macerata; la cui rispettiva distanza da Montecosaro non deve essere rettificata.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **76.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunta al Regolamento per le licenze (allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare).** — 5 giugno.

Al secondo capoverso del N. 124 del regolamento per le licenze, allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare (edizione 1885) è fatta la seguente aggiunta:

« Per ottenere tale licenza, l'ufficiale dovrà rivolgersi al « comandante del corpo, cui egli venne assegnato, spettando « al detto comandante di corpo di concedere, o meno, la « licenza domandata ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **77.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Cajanello-Venafro* e nuova denominazione della stazione di *Presenzano*.** — 5 giugno.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 20 maggio venne aperto all'esercizio il tronco Cajanello-Venafro.

Eppertanto al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE.

Alla rispettiva lettera alfabetica si segneranno le seguenti stazioni.

STAZIONI E SCALI	Gruppo o tavola	TRONCO O LAGO
Presenzano	34	Cajanello-Isernia.
Sesto Capriati	34	Id.
Venafro	34	Id.
Tora Presenzano.	34	Cajanello-Roccasecca.

TAVOLA 33.

Si trascriverà nelle colonne in bianco, dopo Termoli, le stazioni di Cajanello-Vairano, Presenzano, Sesto-Capriati e Venafro, le quali distano dalle altre stazioni segnate in questa tavola, come appresso:

Termoli	Cajanello Vairano	Presenzano	Sesto Capriati	Venafro					Ancona	Bologna	Caserta	Cervaro	Foggia	Napoli	Nocera	Pisa	Roma	Termoli	Terni
	109	116	125	130				Benevento											
	123	130	139	144				Pietr' Elcina											
	133	140	149	154				Pescolamazze											
	135	142	151	156				Fragneto Monforte . .											
	142	149	158	163				Campolattaro											
	145	152	161	166				Ponte Landolfo											
	152	159	168	173				Morcone.											
	159	166	175	180				Santa Croce del Sannio .											
	167	174	183	188				Sepino											

| | | |

Dal giorno 20 maggio la stazione di Presenzano situata sulla linea Roma-Napoli, venne denominata Tora-Presenzano, conseguentemente l'attuale denominazione della stazione di Presenzano già segnata nella tavola 34, si rettificherà in Tora-Presenzano. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 78. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura della nuova stazione di *Spezia*.** — 5 giugno.

Si prevengono le autorità militari che nel 1° giugno venne aperta all'esercizio la nuova stazione di Spezia.

Eppertanto al prontuario si faranno le rettifiche seguenti:

TAVOLA N. 13.

Si rettificheranno le distanze fra la stazione di Spezia e le altre stazioni segnate in questa tavola, come appresso:

Dalla stazione di	Alla stazione di Spezia	Dalla stazione di	Alla stazione di Spezia
Genova P. P.	90	Framura	27
Genova P. B.	87	Bonassola	24
Sturla	84	Levanto	22
Quarto	83	Monterosso	17
Quinto	81	Vernazza	14
Nervi	79	Corniglia	11
Bogliasco	77	Monarola	9
Pieve di Sori	75	Rio Maggiore	8
Sori	73	Spezia	—
Recco	70	Arcola	12
Camogli	68	Sarzana	16
S. Margarita	63	Avenza	27
Rapallo	61	Carrara	31
Zoagli	57	Massa	33
Chiavari	52	Querceta-Serravezza	41
Lavagna	50	Pietrasanta	44
Cavi	47	Viareggio	54
Sestri Levante	45	Torre del Lago	60
Moneglia	35	Migliarino	68
Deiva	31	Pisa	76

Il Ministro — RICOTTI.

N. 79. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Esercitazioni di carico e scarico sulle ferrovie.** — 7 giugno.

Allo scopo di conciliare l'esecuzione dell'Istruzione di ca-

rico e scarico sulle ferrovie colle esigenze del servizio ferroviario, per quanto ha tratto al materiale mobile da impiegarsi, questo Ministero prescrive quanto appresso:

1. Una volta all'anno, ed in qualsiasi epoca dell'anno, compatibilmente coi mezzi disponibili, le truppe delle varie armi eseguiranno esercitazioni di carico e scarico sulle ferrovie.

2. Gli accordi di massima che occorrerà prendere all'uopo colle società ferroviarie, saranno concertati per cura dei comandanti dei corpi d'armata, e in base a tali accordi i comandanti dei presidi regoleranno i dettagli coi funzionari ferroviari locali.

3. Nel prendere gli accordi sopraccennati si avrà presente che,

— la prestazione del materiale mobile deve esser gratuita e limitata a quella del materiale disponibile in stazione o che, compatibilmente colle esigenze del servizio ferroviario, si possa fare affluire da altre stazioni;

— le esercitazioni devono possibilmente farsi ove, esistendo una stazione capo-tronco o una stazione di origine di partenza di treno, vi sia un presidio della forza almeno di

un battaglione, se di fanteria,
uno squadrone, se di cavalleria,
una batteria, se d'artiglieria da campagna,
una compagnia, se d'artiglieria da fortezza o del genio;

esse devono eseguirsi colle modalità specificate nel regolamento sui trasporti;

— compatibilmente coi mezzi disponibili, devono farsi per intere unità, battaglioni, squadroni, batterie, oppure per frazioni di unità, ma, in questo caso, possibilmente in un medesimo giorno per le frazioni della stessa unità;

— se il carreggio, i parchi, ecc... non possono essere caricati contemporaneamente col rispettivo reparto, si caricheranno, se possibile, in tutto o in parte, separatamente.

Il Ministro — Ricotti.

N. **80**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni sul servizio dei cannoni da campagna e sul caricamento ed affardellamento del nuovo materiale da 9 in lamiera**. — 9 giugno.

È stampata una nuova edizione del *Vol. III Titolo II delle istruzioni pratiche dell'artiglieria* (Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 Ret. e da 7 Ret. da campagna), la quale è adottata in sostituzione di quella attualmente in vigore.

È inoltre stampato un fascicoletto contenente l'Istruzione sul

caricamento del pezzo e del carro per munizioni e quella sull'affardellamento, per il nuovo materiale da 9 in lamiera.

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni qui sotto designati si provvederanno del numero di esemplari di queste istruzioni, per ciascuno di essi indicati.

	Vol. III. Tit II.	Caric. ed affardell.
Comando del corpo di stato maggiore. . . .	3	1
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali d'artiglieria e comando superiore delle truppe in Africa	1	1
Comandi di reggimenti d'artiglieria da campagna.	3	3
Comandi di reggimenti d'artiglieria da fortezza.	2	1
Direzioni territoriali e di stabilimento d'artiglieria, brigate d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, da fortezza e del treno . . .	1	1
Batterie da campagna da 7	4	—
Batterie da campagna da 9	4	4
Batterie d'istruzione	30	30
Compagnia d'istruzione	30	4
Compagnie da fortezza e batterie da montagna.	2	—
Deposito dei reggimenti da campagna	6	6
Deposito dei reggimenti da fortezza	6	—
Compagnie da fortezza distaccate in Africa . .	4	2
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare	5	5
Scuola militare	30	20

I comandi, gli uffici ed i reggimenti non compresi fra quelli sovraindicati si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognasse, imputandone l'importo o sulla propria spesa di cancelleria o sulla massa generale uomini.

I detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in conformità dell'*Atto* N. 86 del 1884.

Il prezzo di ciascuna copia del vol. III, tit. II è di lire 0,75, quello del fascicolo del caricamento ed affardellamento è di lire 0,20. *Il Ministro* — Ricotti.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 giugno.

GIUGNO 7. — R. Decreto che istituisce in Napoli un deposito centrale per le truppe d'Africa, *pag.* 127.

» 14. — Errata-corrige al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, *pag.* 128.

» 16. — Compilazione degli specchi e specchietti caratteristici di ufficiali in congedo illimitato, *pag.* 128.

Atto N. **81.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che istituisce in Napoli un Deposito centrale per le truppe d'Africa.** — 7 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Considerando che per il tempo trascorso dacchè furono stabiliti presidî militari italiani in Africa l'esperienza ha ormai additati i provvedimenti che meglio convengano per dare più regolare assetto ai servizi amministrativi e contabili delle truppe colà stanziate;

Ritenuto che a tale scopo corrisponde il provvedimento di affidare ad un unico ufficio l'amministrazione e la contabilità degli assegni e del materiale per le truppe destinate a quei presidî, per avere raccolte in un solo centro le spese dei vari servizi e rendere più libero il procedimento delle contabilità dei corpi dell'esercito che forniscono le truppe ai nostri presidî in Africa;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È istituito in Napoli un deposito centrale per le truppe di Africa.

Articolo 2.

Il deposito centrale amministra il personale (ufficiali, impiegati e militari di truppa) distaccato sulle coste del Mar Rosso ed i materiali occorrenti alle truppe secondo che sarà stabilito da apposita Istruzione Ministeriale.

Articolo 3.

Il deposito centrale è composto come segue:

Ufficiali.

1 colonnello dell'arma di fanteria, comandante,
1 ufficiale superiore del corpo contabile,
3 capitani, dei quali uno dell'arma di fanteria e due del corpo contabile,
5 ufficiali subalterni, quattro del corpo contabile ed uno dell'arma di fanteria,
10 scrivani locali.

Truppa.

3 sottufficiali, dei quali uno di maggiorità,
1 caporale maggiore,
3 caporali,
22 soldati, compresi gli attendenti.

Il personale summentovato sarà tratto da quello dipendente dall'amministrazione della guerra, nei limiti delle tabelle della legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Articolo 4.

Il presente Decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1886.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **82**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-Corrige al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria.** — 14 giugno.

Pagina 117. — Alla 3ª riga del § 423 del Regolamento di istruzione e di servizio interno per la fanteria, dopo la parola — giudiziario — e prima della parola — possa — deve essere inserto il seguente inciso « , che implichi l'allontanamento del militare dal proprio corpo, » *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **83**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Compilazione degli specchi e specchietti caratteristici di ufficiali in congedo illimitato.** — 16 giugno.

Il secondo capoverso del N. 40 della Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche prescrive che gli specchi

e specchietti caratteristici di taluni ufficiali dell'esercito permanente siano compilati in triplice esemplare.

Tale disposizione però non deve essere osservata per gli ufficiali in congedo illimitato, chiamati in temporaneo servizio, ancorchè appartengano ad armi o corpi specificati nel suaccennato secondo capoverso, bastando che, per essi, i documenti suindicati siano compilati in duplice esemplare, per esserne conservato uno presso il capo di corpo e trasmesso l'altro al Ministero della guerra giusta il N. 70 dell'Istruzione sopracitata. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 19ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 giugno.

GIUGNO, 15. — Istruzione per le truppe in Africa, *pag.* 131.
» 16. — Decreto Ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, *pag.* 131.
» 17. — Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, *pag.* 133.
» 18. — R. Decreto circa la numerazione dei battaglioni bersaglieri, *pag.* 134.
» 19. — Distribuzione delle cartucce, *pag.* 136.
» 18. — Cancellazione dai ruoli dei disertori latitanti che abbiano compiuto il 50° anno di età, *pag.* 136.
» 20. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Moretta-Cavallermaggiore, *pag.* 137.

Atto N. **84**. — PUBBLICAZIONE MILITARI. — **Istruzione per le truppe in Africa.** — 15 giugno.

In seguito alla istituzione in Napoli di un *Deposito centrale per le truppe d'Africa* (*Atto* 81-1886), è stata approvata e pubblicata una nuova *Istruzione speciale sul servizio e l'amministrazione delle truppe in Africa*, che entrerà in vigore dal 1° luglio prossimo.

La nuova Istruzione surrogherà quella approvata coll'*Atto* N. 78 del 1885, e per effetto di essa rimangono altresì abrogati gli *Atti* 5, 51, 96, 122, 125, 139, 142, 145, 158, 159, 160 e 178 del 1885 e l'*Atto* N. 30 del 1886.

I comandi, corpi ed uffici militari si provvederanno del numero di esemplari dell'Istruzione di cui abbisognano sulle spese di cancelleria o della massa generale, inviando la correlativa richiesta, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, includendovi anche gli esemplari che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Gli esemplari pei comandi e reparti dei presidi d'Africa saranno spediti a cura del Ministero direttamente.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 50.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **85**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Decreto Ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio.** — 16 giugno.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto l'art. 25 del R. Decreto 12 maggio 1881, N. 231 (serie 3ª) che riordinò l'amministrazione centrale della guerra;

Visto lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici; ed il riparto delle sue attribuzioni, stabiliti con Determinazione Ministeriale in data 22 maggio 1884;

Viste le modificazioni che furono fatte al medesimo scompartimento e riparto, colle Ministeriali Determinazioni del 25 dicembre 1884, 9 luglio 1885, 11 gennaio e 27 giugno 1886;

Determina:

Art. 1. — È soppressa la terza sezione della divisione Personale del Ministero giubilazioni e sussidi, e contemporaneamente è istituita una quarta sezione presso la divisione Ragioneria del Ministero.

Art. 2. — Per effetto della precedente disposizione il riparto delle attribuzioni delle precitate divisioni, e della divisione Gabinetto del Ministero, viene stabilito come segue, a datare dal 1° luglio 1886; nessuna innovazione venendo fatta riguardo alle altre divisioni.

Segretariato generale

Divisione gabinetto del Ministro.

Sezione 1ª — Personale degli ufficiali generali e colonnelli investiti di funzioni inerenti al grado di maggior generale. Generali in congedo illimitato, relative matricole. Personale delle case militari di S. M. e dei Reali Principi. Affari specialmente riservati, ed affari riservati e comuni a più direzioni generali del Ministero. Udienze del Ministro e del Segretario generale. Personale degli ufficiali del corpo sanitario. Personale farmaceutico militare.

Sezione 2ª — Personale e servizio della giustizia militare. Titoli nobiliari. Ex cappellani e parrocchie nelle provincie meridionali. Stato civile. Testamenti in campagna. Ordini equestri, nazionali e stranieri. Riconoscimento ed inscrizioni a matricola delle campagne di guerra. Medaglie commemorative ed al valore militare e civile. Pensioni Mauriziane. Orfanotrofio militare. Istituto nazionale per le figlie di militari.

Ufficio sanitario — Servizio tecnico sanitario. Dotazione di materiale sanitario e farmaceutico. Bagni termali.

Segretariato generale	Divisione personale giubilazioni e sussidi.	Sezione 1ª — Personale del Ministero. Sussidi. Archivi.
		Sezione 2ª — Giubilazioni e riforme. — Provvedimenti per il trattamento delle vedove e dei congiunti. Biblioteche militari.
		Ufficio di economato — Economato e servizio interno.
	Ragioneria del Ministero.	Sezione 1ª — Affari generali e di massima riguardanti la contabilità. Bilanci. Situazioni. Conto degli impegni sui capitoli del bilancio della guerra e di quello delle pensioni per la parte riguardante il Ministero della guerra. Conti consuntivi. Proventi eventuali del Tesoro. Reintegri.
	Segue Ragioneria del Ministero.	Sezione 2ª — Contabilità delle spese fisse. Mandati di pagamento. Conti-correnti dei funzionari delegati. Decreti di scarico sulle contabilità dei funzionari delegati. Conti-correnti delle imprese (pei servizi dipendenti dal Segretariato generale e delle Direzioni d'artiglieria e del genio).
		Sezione 3ª — Come sopra (per le Direzioni di fanteria e cavalleria e dei servizi amministrativi).
		Sezione 4ª — Scritture complesse. Situazioni patrimoniali. Parificazione dei conti giudiziali.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **86**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena** . — 17 giugno.

Con Regio Decreto del 17 andante mese venne approvato il Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina militare) che andrà in vigore il 1° agosto 1886, in sostituzione di quello stato approvato col R. Decreto 6 giugno 1878, il quale pertanto è abrogato.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà provvedersi sulle

spese di cancelleria del regolamento suddetto in quel numero di esemplari, che gli può occorrere.

I corpi ne dovranno provvedere, a spese della massa generale uomini, un esemplare per ciascun loro ufficio, per quello dei comandanti di battaglione, mezzo reggimento o brigata e per ogni compagnia, squadrone o batteria.

Detti esemplari, in un con quelli domandati dagli ufficiali, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari giusta il disposto dall'*Atto* N. 86 del 1884.

Il prezzo d'ogni esemplare è di centesimi 45.

In seguito alla pubblicazione del Regolamento suddetto, restano aboliti gli *Atti* sottoindicati.

Atto N. 58 del 1878
Id. » 37 del 1879
Id. » 171 del 1880
Id. » 62, 148, 188 e 189 del 1881
Id. » 174 del 1882
Id. » 180 del 1883
Id. » 157 del 1884
Id. » 70 del 1885. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 87. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto circa la numerazione dei battaglioni bersaglieri.** — 18 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª).

Visto il R. Decreto del 13 novembre 1870, per il quale i bersaglieri vennero formati in dieci reggimenti di bersaglieri.

Visto il Nostro Decreto del 27 agosto 1883, con cui furono costituiti l'11° ed il 12° reggimento bersaglieri.

Sulla proposta del Ministro della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei reggimenti bersaglieri i singoli battaglioni riprenderanno il numero d'ordine che avevano prima dell'applicazione del disposto dal Regio Decreto del 13 novembre 1870 come appare dall'annesso specchio per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

SPECCHIO *relativo alla numerazione dei singoli battaglioni bersaglieri in ciascun reggimento.*

INDICAZIONE DEL REGGIMENTO	Attuale numerazione dei battaglioni	Nuova numerazione dei battaglioni
1° reggimento bersaglieri .	1°	1°
	2°	7°
	3°	9°
2° id. id. .	1°	2°
	2°	4°
	3°	17°
3° id. id. .	1°	18°
	2°	20°
	3°	25°
4° id. id. .	1°	26°
	2°	29°
	3°	31°
5° id. id. .	1°	14°
	2°	22°
	3°	24°
6° id. id. .	1°	6°
	2°	13°
	3°	19°
7° id. id. .	1°	8°
	2°	10°
	3°	11°
8° id. id. .	1°	3°
	2°	5°
	3°	12°
9° id. id. .	1°	28°
	2°	30°
	3°	32°
10° id. id. .	1°	16°
	2°	34°
	3°	35°
11° id. id. .	1°	15°
	2°	27°
	3°	33°
12° id. id. .	1°	21°
	2°	23°
	3°	36°

Roma, 18 giugno 1886.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

Disposizione che fa seguito al Regio Decreto 18 giugno 1886, col quale fu ridonata l'antica numerazione ai battaglioni bersaglieri.

Nei reggimenti bersaglieri le compagnie conserveranno l'attuale numero d'ordine per reggimento dall'1 al 12.

A riguardo della divisa rimangono in vigore tutte le attuali prescrizioni; però i militari di truppa porteranno sugli spallini, invece del numero del reggimento, quello del rispettivo battaglione; il numero del reggimento e le lettere S. M. quelli dello stato maggiore del reggimento; il numero del reggimento e la lettera D, quelli del deposito. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **88**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Distribuzione delle cartucce**. — 19 giugno.

Le compagnie presidiarie dovendo eseguire soltanto il tiro preparatorio ed il tiro ordinario come le compagnie permanenti dei distretti, giusta il disposto del N. 237 dell'Istruzione sul tiro per la fanteria, viene abolito l'ultimo inciso dell'*Atto* N. 181 del 1885, per il quale erano state aumentate le dotazioni annuali di cartucce ai distretti aventi compagnie presidiarie. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **89**. — RECLUTAMENTO. — **Cancellazione dai ruoli dei disertori latitanti che abbiano compiuto il 50° anno di età**. — 19 giugno.

Allo scopo di eliminare dai ruoli del Regio esercito quei disertori latitanti, i quali, a tenore dell'articolo 61 e seguenti del codice penale militare, possono aver acquistata la prescrizione del loro reato, e quindi non debbano altrimenti risponderne alla giustizia punitiva, mentre non hanno più da altra parte alcun obbligo di servizio militare, questo Ministero determina:

1° Tutti i corpi del Regio esercito che hanno tuttora a ruolo disertori contumaci, i quali abbiano compiuto il 50° anno di età, ne riferiranno agli avvocati fiscali militari, affinchè promuovano d'ufficio altrettante singole sentenze, le quali dichiarino estinta l'azione penale che contro i medesimi esiste per il reato di diserzione, ed a tale uopo trasmetteranno ai detti avvocati copia del foglio matricolare che all'occorrenza si pro-

cureranno dall'ufficio di revisione, nonchè quei documenti e notizie riguardanti il reato, che essi siano in grado di somministrare.

2° Se si tratta di militari pe' quali già fu pronunziata sentenza contumaciale, le comunicazioni suaccennate verranno dai corpi fatte al tribunale militare che emise la sentenza stessa.

3° Se invece pel militare non è intervenuta alcuna sentenza, la comunicazione dev'esser fatta all'avvocato fiscale del tribunale militare nella cui giurisdizione trovasi ora di stanza il corpo.

4° Mano a mano che in seguito qualcuno de' disertori latitanti inscritti a' ruoli venga a compiere il 50° anno di età, i corpi faranno apposita comunicazione ai tribunali militari nei modi di sopra accennati.

5° I corpi si asterranno dall'operare alcuna variazione matricolare e dal cancellare dal relativo registro i disertori di cui si tratta, sino a che non abbiano ricevuta dal tribunale copia della sentenza dalla quale risulti estinta per ognuno di essi l'azione penale.

6° Ricevuta poi la detta sentenza trascriveranno sui fogli matricolari la variazione portata dalla formula 9 § 15, tabella II dell'Istruzione per le matricole 1° luglio 1886; cancelleranno i militari dal ruolo speciale prescritto dal § 117 dell'Istruzione suddetta; ed opereranno la relativa annotazione nel registro, modello N. 68, prescritto dall'art. 28 dell'Istruzione stessa.

7° Nell'impianto di tale registro, che a termini del § 371 dev'esser fatto il 1° dell'imminente mese di luglio, i corpi ommetteranno d'inscrivervi quei disertori pe' quali chiedono al tribunale militare la sentenza di prescrizione, riservandosi di inscrivervi quelli soltanto fra di essi ai quali dal tribunale non venisse riconosciuta applicabile la prescrizione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **90**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Moretta-Cavallermaggiore***. — 20 giugno.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 17 andante mese venne aperto all'esercizio il tronco *Moretta-Cavallermaggiore*, che completa l'intera linea *Airasca-Cavallermaggiore*.

Epperianto al prontuario militare si faranno le varianti ed aggiunte di cui appresso:

INDICE.

Si inscriveranno nella rispettiva lettera alfabetica le stazioni seguenti *Villanova-Solaro* e *Cavallerleone*, indicandole appartenenti alla tavola N. 2, ed al tronco *Moretta-Cavallermaggiore*.

TAVOLA N. 2.

Si faranno a questa tavola le aggiunte e varianti come segue:

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 20ª **1886** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio.

GIUGNO, 25. — Certificati penali riguardanti i militari sotto le armi, *pag.* 144.
» 25. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 141.
» 26. — Lezioni di tiro con fucili trasformati a retrocarica, *pag.* 147.
» 28. — Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 148.
» 30. — Degli inscritti che prima della loro chiamata sotto le armi siansi arruolati nel corpo delle guardie di finanza, *pag.* 148
» 30. — Nuovi rapporti-situazione mod. 80 e 81, *pag.* 149.

Atto N. **91**. — MATRICOLA. — **Certificati penali riguardanti i militari sotto le armi**. — 25 giugno.

Il § 146 della nuova Istruzione per le matricole (1° luglio 1886) prescrive che i comandanti di corpo facciano dare comunicazione personale ai comandanti di compagnia dei certificati penali degl'inscritti, che si conservano presso l'ufficio matricola.

Riconoscendo l'opportunità di una immediata ed estesa applicazione della prescrizione di cui sopra, questo Ministero determina che i comandanti di corpo facciano dare subito conoscenza ai rispettivi comandanti di compagnia dei certificati penali, che riguardano tutti i militari che si trovano attualmente sotto le armi, *rilasciando ai comandanti stessi copia dei detti certificati*.

Anche per l'avvenire la sezione matricola, anzichè far prendere visione dei certificati penali ai comandanti di compagnia, ne comunicherà loro copia integrale la quale resterà unita al foglio matricolare tenuto dalla compagnia, e nel caso di passaggio ad altra compagnia, sarà poi trasmessa col detto foglio a quella ricevente, secondo è accennato nel successivo § 159.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **92**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione**. — 25 giugno.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del Regio esercito sono fatte le modificazioni seguenti, con effetto dal 1° luglio 1886:

§ 169. — Agli Allegati A e B, prescritti dal § 169, sono sostituiti quelli annessi al presente *Atto*.

§ 196. — Ai due comma: « Reggimenti di fanteria di linea... ecc. » e « Reggimenti granatieri, bersaglieri... ecc. », sono sostituiti i seguenti:

« Reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (meno le compagnie pontieri), distretti e scuole militari e comando degli stabilimenti di pena (per le compagnie di disciplina) . . . . . L. 0,365 »

« Legioni carabinieri reali e compagnie di sanità e di sussistenza, tranne quando i viveri siano pagati alle imprese direttamente dalle stesse amministrazioni . . . L. 3,365 »

§ 228, 1301, 1306 e 2323. — Togliere le parole « assegnati alla milizia mobile ».

§ 333. — In luogo di « ascritti alla milizia mobile », mettere: « di complemento ».

§ 364. — In luogo delle parole « per gli ufficiali della milizia mobile », pongasi: « ufficiali di complemento e di milizia ».

§ 885. — In luogo delle parole « delle scuole normali, della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dei reparti d'istruzione », pongasi: « di governo delle scuole militari e pei sottufficiali coadiutori presso la scuola magistrale di scherma.... ».

Il § 889 è soppresso, perchè incluso nel § 885.

Al § 947 è aggiunto questo comma:

« Per gli uomini delle compagnie pontieri la razione è calcolata in L. 1 pei sottufficiali e centesimi 50 pei caporali e soldati ».

§ 1314. — Dopo la parola « carica », aggiungere: « l'indennità cavalli, il soprassoldo speciale di servizio stabilito per gli ufficiali alpini e delle batterie da montagna.... ».

§ 2020. — Le ultime righe del primo comma sono modificate come segue: « esclusi quelli soltanto che, dopo le riparazioni, non potessero più venire assunti, com'è detto al § 1724, neppure alla 6ª classe ». *Il Ministro* — RICOTTI.

TABELLA *indicante la scomposizione dell'*assegno giornaliero *della truppa in* paga *ed* indennità comuni *.

GRADI	Assegno giornaliero	Scomposizione dell'assegno				
		Paga				Indennità comuni
		Soldo	Vitto	Quota vestiario	Totale	
§ 1. — Fanteria di linea, distretti, compagnie di sanità e di sussistenza.						
Capo musica di 1ª classe	3 35	2 11	1 10	» »	3 21	» 14
Capo musica di 2ª id.	2 75	1 51	1 10	» »	2 61	» 14
Furiere maggiore	2 86	1 50	1 10	» 12	2 72	» 14
Furiere	2 31	» 95	1 10	» 12	2 17	» 14
Sergente trombettiere	2 21	» 85	1 10	» 12	2 07	» 14
Sergente	2 01	» 65	1 10	» 12	1 87	» 14
Caporale maggiore	1 33	» 45	» 62	» 12	1 19	» 14
Caporale trombettiere	1 23	» 35	» 62	» 12	1 09	» 14
Caporale	1 13	» 25	» 62	» 12	» 99	» 14
Musicante	1 18	» 30	» 62	» 12	1 04	» 14
Trombettiere	1 08	» 20	» 62	» 12	» 94	» 14
Appuntato	1 03	» 15	» 62	» 12	» 89	» 14
Zappatore	1 03	» 15	» 62	» 12	» 89	» 14
Soldato	» 98	» 10	» 62	» 12	» 84	» 14
§ 2. — Granatieri, bersaglieri, genio e artiglieria da fortezza.						
Capomusica di 1ª classe	3 35	2 11	1 10	» »	3 21	» 14
Capomusica di 2ª id.	2 75	1 51	1 10	» »	2 61	» 14
Furiere maggiore	2 88	1 50	1 10	» 14	2 74	» 14
Furiere	2 33	» 95	1 10	» 14	2 19	» 14
Sergente trombettiere	2 23	» 85	1 10	» 14	2 09	» 14
Sergente	2 03	» 65	1 10	» 14	1 89	» 14
Caporale maggiore	1 35	» 45	» 62	» 14	1 21	» 14
Caporale trombettiere	1 25	» 35	» 62	» 14	1 11	» 14
Caporale	1 15	» 25	» 62	» 14	1 01	» 14
Musicante	1 20	» 30	» 62	» 14	1 06	» 14
Trombettiere	1 10	» 20	» 62	» 14	» 96	» 14
Appuntato	1 05	» 15	» 62	» 14	» 91	» 14
Zappatore	1 05	» 15	» 62	» 14	» 91	» 14
Soldato	1 »	» 10	» 62	» 14	» 86	» 14

* Pei sottufficiali musicanti e pei capi armajuoli vedasi anche l'allegato C.

§ 3. — Alpini e artiglieria da montagna.

Furiere maggiore	2	91	1	50	1	10	»	17	2	77	»	14
Furiere	2	36	»	95	1	10	»	17	2	22	»	14
Sergente trombettiere	2	26	»	85	1	10	»	17	2	12	»	14
Sergente	2	06	»	65	1	10	»	17	1	92	»	14
Caporale maggiore	1	38	»	45	»	62	»	17	1	24	»	14
Caporale trombettiere	1	28	»	35	»	62	»	17	1	14	»	14
Caporale maniscalco	1	15	»	22	»	62	»	17	1	01	»	14
Caporale	1	18	»	25	»	62	»	17	1	04	»	14
Trombettiere	1	13	»	20	»	62	»	17	»	99	»	14
Appuntato	1	08	»	15	»	62	»	17	»	94	»	14
Zappatore	1	08	»	15	»	62	»	17	»	94	»	14
Soldato	1	03	»	10	»	62	»	17	»	89	»	14

§ 4. — Pontieri.

Furiere maggiore	3	03	1	50	1	25	»	17	2	92	»	14
Furiere	2	51	»	95	1	25	»	17	2	37	»	14
Sergente trombettiere	2	41	»	85	1	25	»	17	2	27	»	14
Sergente	2	21	»	65	1	25	»	17	2	07	»	14
Caporale maggiore	1	53	»	45	»	77	»	17	1	39	»	14
Caporale trombettiere	1	43	»	35	»	77	»	17	1	29	»	14
Caporale	1	33	»	25	»	77	»	17	1	19	»	14
Trombettiere	1	28	»	20	»	77	»	17	1	14	»	14
Appuntato	1	23	»	15	»	77	»	17	1	09	»	14
Soldato	1	18	»	10	»	77	»	17	1	04	»	14

§ 5. — Cavalleria, artiglieria da campagna e a cavallo, treno, operai e veterani d'artiglieria e genio.

Furiere maggiore	2	96	1	50	1	10	»	22	2	82	»	14
Furiere	2	41	»	95	1	10	»	22	2	27	»	14
Sergente trombettiere	2	31	»	85	1	10	»	22	2	17	»	14
Sergente	2	11	»	65	1	10	»	22	1	97	»	14
Caporale maggiore	1	43	»	45	»	62	»	22	1	29	»	14
Caporale trombettiere	1	33	»	35	»	62	»	22	1	19	»	14
Caporale maniscalco	1	20	»	22	»	62	»	22	1	06	»	14
Caporale	1	23	»	25	»	62	»	22	1	09	»	14
Trombettiere	1	18	»	20	»	62	»	22	1	04	»	14
Appuntato	1	13	»	15	»	62	»	22	»	99	»	14
Zappatore	1	08	»	10	»	62	»	17	»	89	»	14
Soldato	1	03	»	10	»	62	»	17	»	89	»	14

§ 6. — Carabinieri reali. *

Arma a piedi.												
Maresciallo d'alloggio maggiore	3	35	2	97	»	»	»	33	3	30	»	05
Maresciallo d'alloggio capo	3	35	2	97	»	»	»	33	3	30	»	05

* Quando i viveri per gli uomini di truppa dei carabinieri reali sono prelevati dai magazzini o dalle imprese dello Stato, è ritenuto sul soldo una quota giornaliera di cent. 60, cioè 25 pel pane e 35 pei viveri.

Ai marescialli, brigadieri, vicebrigadieri e carabinieri dell'arma a cavallo (esclusi quelli del personale permanente della legione allievi), durante il tempo che facciano uso di cavalli di proprietà dell'amministrazione, sarà fatta una ritenuta sul soldo di cent. 30 a favore della massa-cavalli.

Segue § 6. — **Carabinieri reali.**

Maresciallo d'alloggio . . .	2	75	2	37	»	»	»	33	2	70	»	05
Brigadiere.	2	30	1	92	»	»	»	33	2	25	»	05
Vice-brigadiere	1	95	1	57	»	»	»	33	1	90	»	05
Carabiniere	1	90	1	52	»	»	»	33	1	85	»	05
Allievo carabiniere.	1	18	»	20	»	72	»	18	1	10	»	08
Arma a cavallo.												
Maresciallo d'alloggio capo .	4	01	3	37	»	»	»	53	3	90	»	11
Maresciallo d'alloggio . . .	3	41	2	77	»	»	»	53	3	30	»	11
Brigadiere.	2	96	2	32	»	»	»	53	2	85	»	11
Vice-brigadiere.	2	56	1	92	»	»	»	53	2	45	»	11
Carabiniere	2	51	1	87	»	»	»	53	2	40	»	11
Allievo carabiniere.	1	73	»	25	»	72	»	33	1	30	»	43

§ 7. — **Corpo invalidi e veterani.**

Furiere maggiore	2	56	1	10	1	10	»	11	2	31	»	25
Furiere.	2	01	»	55	1	10	»	11	1	76	»	25
Sergente	1	71	»	25	1	10	»	11	1	46	»	25
Caporale	1	13	»	25	»	62	»	11	»	98	»	15
Soldato	»	98	»	10	»	62	»	11	»	83	»	15

§ 8. — **Detenuti in luoghi di punizione.**

Alle compagnie di disciplina speciali	»	98	»	10	»	62	»	12	»	84	»	14
Alle compagnie di disciplina di punizione	»	93	»	05	»	62	»	12	»	79	»	14
Alla reclusione ed al carcere militare	»	75	»	»	»	50	»	»	»	50	»	25

§ 9. — **Uomini presi a sussistenza.**

Uomini fuori forza. . .	presso i corpi .	»	80	»	10	»	62	»	»	»	72	»	08
	ricoverati in ospedali . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Uomini richiamati dal congedo presso i distretti e corpi per ricevere l'istruzione . . .		Assegno del grado e dell'arma											

SCOMPOSIZIONE *delle* indennità comuni *comprese nell'assegno giornaliero della truppa.*

ARMI E CORPI	Quota indennità comuni	Scomposizione delle indennità		
		Legna	Letto	Spese varie
Fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e compagnie di disciplina	» 14	» 027	» 035	» 078
Carabinieri a piedi	» 05	» »	» »	» 050
Carabinieri a cavallo	» 11	» »	» »	» 110
Carabinieri allievi a piedi	» 08	» 027	» 035	» 018
Carabinieri allievi a cavallo	» 43	» 027	» 035	» 368
Corpo invalidi e veterani sottufficiali	» 25	» 027	» 035	» 188
Corpo invalidi e veterani caporali e soldati	» 15	» 027	» 035	» 088
Soldato alla reclusione od al carcere militare	» 25	» 027	» 035	» 188
Uomini fuori forza presso i corpi	» 08	» 027	» 035	» 018
Uomini richiamati dal congedo per istruzione presi a sussistenza	Si scompone come l'indennità dell'arma rispettiva.			

Annotazioni

§ 1. Le indennità comuni sono devolute alla massa generale.

§ 2. La quota *spese varie* è destinata a sopperire alle spese che occorrono per la buona conservazione del materiale, per le scuole e le infermerie uomini, per il bucato della biancheria della truppa, per la cancelleria, l'illuminazione e la pulizia delle caserme, ed in genere a tutte le spese di servizio per le quali non è stabilito alcuno speciale assegno.

§ 3. Nella quota spese varie per il soldato alla reclusione od al carcere militare sono altresì compresi cent. 11 per il mantenimento del vestiario.

§ 4. Agli uomini del corpo invalidi e veterani ed ai veterani d'artiglieria e genio aggregati altrove, quando per la specialità del servizio cui sono destinati non possano approfittare delle spese fatte in comune per bucato e barbiere dal corpo che li ha aggregati, è da questo pagato alla mano, sull'importo dell'indennità comune, una giornaliera quota fissa di cent. 5.

§ 5. Per risarcire la massa cavalli delle legioni carabinieri reali degli oneri che deve sopportare per le bardature e pei cavalli dei carabinieri, al termine del trimestre la massa generale passa alla massa cavalli, per ogni uomo dell'arma a cavallo, una quota delle indennità in ragione di cent. 5 per i marescialli, brigadieri, vice-brigadieri e carabinieri, e di cent. 35 per gli allievi.

N. **93**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Lezioni di tiro con fucili trasformati a retrocarica.** — 26 giugno.

Nella considerazione che si dispone tuttora di un rilevante numero di fucili trasformati a retrocarica, è conveniente che vi sia pure un personale che ne conosca la composizione e l'uso per potere, all'occorrenza, istruire quei reparti di milizia territoriale, che dovessero esserne armati.

A tale effetto presso i distretti militari, annualmente, sarà fatto agli ufficiali subalterni ed ai sottufficiali, effettivi ai medesimi, un breve corso sul maneggio, sulla nomenclatura, scomposizione e ricomposizione di detto fucile.

Dagli ufficiali e sottufficiali suddetti inoltre saranno eseguite alcune lezioni di puntamento e due lezioni di tiro a 200 metri, l'una in piedi con appoggio, l'altra a braccio sciolto.

Queste due lezioni saranno eseguite in più di quelle stabilite dal N. 182 dell'Istruzione sul tiro per la fanteria.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **94**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per la fanteria**. — 28 giugno.

Al primo capoverso del N. 153 dell'Istruzione sul tiro per la fanteria è sostituito il seguente:

« 153. Il tiro preparatorio, quello ordinario e quello speciale « devono essere compiuti prima del luglio. In giugno, luglio « ed agosto si eseguiscono i tiri di combattimento; però i co- « mandanti di corpo d'armata hanno facoltà di far eseguire « dalle truppe da essi dipendenti i tiri di combattimento in « mesi diversi dai sopra accennati, quando ciò fosse imposto « da esigenze di servizio ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **95**. — RECLUTAMENTO. — **Degli inscritti che prima della loro chiamata sotto le armi siansi arruolati nel corpo delle guardie di finanza.** — 30 giugno.

§ 1. Gl'inscritti che prima del loro concorso alla leva o prima che siansi presentati sotto le armi con la loro classe, abbiano contratto l'arruolamento volontario nel corpo delle guardie di finanza, sono dispensati, a mente dell'articolo 1°, Allegato F. della legge 2 aprile 1886, N. 3751, sui provvedimenti finanziari, dal servizio sotto le armi, che loro spetterebbe di pre-

stare nel Regio esercito quali militari di 1ª categoria, finchè continuano a rimanere nel corpo delle guardie di finanza.

§ 2. I giovani che nel tempo in cui sono chiamati a concorrere alla leva si trovino già arruolati quali volontari nel corpo delle guardie di finanza hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri inscritti al consiglio di leva per essere sottoposti all'esame definitivo ed arruolamento.

Essi possono essere visitati per delegazione dal consiglio di leva del circondario in cui risiedono per ragione del loro ufficio, osservate all'uopo le prescrizioni contenute nei §§ 63 e 66 dell'Appendice al regolamento sul reclutamento.

§ 3. Gl'inscritti anzidetti, sia che vengano visitati dal consiglio di leva del proprio circondario o di altro circondario per delegazione, devono presentarsi al consiglio di leva muniti di copia del loro foglio matricolare come guardie di finanza.

§ 4. I consigli di leva procederanno alla visita di detti inscritti e ne pronunceranno, a seconda dei casi, la riforma o la rivedibilità, ed ove li riconoscano idonei al servizio militare, li arruoleranno ascrivendoli per ragione del numero avuto in sorte alla 1ª o alla 2ª categoria, ovvero assegnandoli alla 3ª se nel termine e nei modi prescritti provino regolarmente di avervi diritto.

§ 5. Sulle liste di estrazione e sul registro sommario dovrà per questi inscritti farsi risultare oltre alla decisione del consiglio di leva una speciale indicazione così concepita:

« *Arruolato* guardia di finanza per anni cinque dal dì..... ».

Uguale annotazione dovrà farsi negli elenchi modelli N. 3 e 6 del catalogo che gli ufficiali delegati devono trasmettere ai comandanti dei distretti militari, e ad essi elenchi dovranno essere uniti i fogli matricolari di cui al § 3.

§ 6. Quelli di essi inscritti che sono arruolati nella 1ª categoria devono essere computati nel contingente.

Qualora poi nel corso delle operazioni della leva dovessero per la sorte del numero passare alla 2ª categoria dovranno essere rimpiazzati nel contingente di 1ª categoria come si pratica per tutti gli altri inscritti.

§ 7. Agl'inscritti già arruolati volontari nel corpo delle guardie di finanza e che nella leva alla quale concorrono vengono arruolati nel Regio esercito come militari di 1ª categoria, sono applicabili le disposizioni degli articoli 87 e 88 della legge per i diritti che potessero essere successivamente invocati dai loro fratelli.

§ 8. Quando avvenga la chiamata sotto le armi degli inscritti di 1ª categoria, le intendenze di finanza presso cui si trovi a prestar servizio come guardia taluno degl'inscritti stessi dovranno far pervenire al rispettivo distretto di leva il loro foglio di congedo illimitato provvisorio, nonchè una copia del foglio matricolare come guardia di finanza e ciò indistintamente sia per quelli che siano stati ammessi come tali prima del loro arruolamento presso il consiglio di leva, come per quelli che vi siano stati ammessi dopo l'arruolamento stesso.

§ 9. In base alle comunicazioni di cui al precedente paragrafo i distretti di leva prenderanno in forza i detti inscritti nel proprio personale permanente, facendo risultare sul foglio matricolare, modello 59, la variazione di cui al § 5.

§ 10. Quando sia avviata in congedo illimitato una classe di militari di 1ª categoria, i distretti compileranno anche pei militari arruolati nelle guardie di finanza il foglio di congedo illimitato, modello N. 34 del catalogo, e lo trasmetteranno all'intendenza di finanza da cui dipendono affinchè sia conservato tra le carte personali delle guardie stesse.

Al tempo istesso i distretti annoteranno quei militari nel registro N. 3 di cui è cenno nell'*Atto* N. 80 del 1882.

§ 11. Ove per qualsiasi motivo i militari di cui al § 8 vengano a cessare di far parte del corpo delle guardie di finanza, e la classe cui furono arruolati si trovi tuttora vincolata al servizio nel Regio esercito, essi dovranno compiere con questa classe i rispettivi loro obblighi di servizio a mente dell'art. 2 dell'allegato F citato al § 1.

Laonde se quella classe fosse ancora sotto le armi saranno dalle intendenze di finanza diretti subito al rispettivo distretto di leva, informandone per lettera il distretto stesso, onde compiere ivi il loro obbligo di servizio; e se la classe fosse già stata inviata in congedo illimitato ne daranno partecipazione al distretto col foglietto N. 4 dell'*Atto* N. 80 del 1882.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **96**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nuovi rapporti-situazione mod. 80 e 81**. — 30 giugno.

Per agevolare la compilazione del rapporto situazione di compagnia modello 80 è stato disposto che venga stampato in sette diverse specialità, secondo i reparti cui deve servire, e cioè:

mod. 80-A, per lo stato maggiore dei reggimenti;
mod. 80-B, per lo stato maggiore dei distretti;

mod. 80-C, per le compagnie in genere, gli squadroni e le batterie e pei plotoni distaccati;

mod. 80-D, pei depositi;

mod. 80-E, per lo stato maggiore e per le compagnie delle legioni carabinieri territoriali;

mod. 80-F, per lo stato maggiore e per le compagnie (o squadroni) della legione allievi carabinieri;

mod. 80-G, per lo stato maggiore e per le compagnie (o squadroni) delle scuole militari e del corpo invalidi e veterani, e in generale per tutti i reparti, che, o per la loro formazione speciale o per i molti uomini di gradi ed armi diverse che abbiano in aggregazione, non possano far uso dei modelli delle altre specialità.

In conseguenza dei cambiamenti fatti nel mod. 80, è stato altresì disposto per la stampa di un nuovo rapporto-situazione di corpo mod. 81 in relazione con quello.

I nuovi modelli non dovranno però esser messi in uso se non dopo che sia interamente esaurito il fondo di stampati di precedenti ristampe, compresi quelli che fanno parte delle dotazioni di mobilitazione, i quali saranno tosto rinnovati con altrettanti della nuova ristampa. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 21ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 luglio.

GIUGNO 17. — Indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando, *pag.* 151.
LUGLIO 2. — Militari in congedo illimitato stati ammessi nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerario o di finanza, *pag.* 157.

Atto N. **97**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando.** — 17 giugno.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il precedente Decreto 13 aprile 1885 N. 31 con cui fu stabilita per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali rivestiti di comando un indennità fissa annuale in sostituzione di quella di trasferta e di altre indennità eventuali spettanti ai detti ufficiali per i servizi specificati al § 40 del regolamento 27 marzo 1879, giusta la tabella annessa a quel Decreto determinante la misura dell'indennità per ogni grado;

Visto il successivo Decreto 1° luglio 1885 N. 41, col quale in sostituzione alla detta tabella ne era approvata un altra che aggruppava i comandi in varie categorie e determinava le indennità da corrispondersi a tutti i comandi compresi in ciascuna delle dette categorie;

In virtù della facoltà concessa all'art. 4 del Decreto sopracitato del 13 aprile 1885;

Decreta:

Articolo unico. — Alla tabella approvata col predetto Decreto 1° luglio 1885, è sostituita, a partire dal 1° luglio prossimo, la nuova tabella che si unisce al presente Decreto che sarà comunicato alla Corte dei Conti per la sua registrazione.

Roma, 17 giugno 1886.

Il Ministro
RICOTTI.

TABELLA *indicante la categoria alla quale sono assegnati i sottoindicati comandi dell' arma dei carabinieri reali per l'indennità annua fissa da corrispondersi loro in luogo dell'indennità di trasferta e chilometrica e del rimborso spese trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi per i servizi specificati al § 40 del Regolamento sulle indennità eventuali.*

1ª Categoria (L. 720).

Comandi di divisione	Catania — Catanzaro — Girgenti — Messina — Potenza.
Comandi di compagnia	Caltanissetta — Girgenti.
Comandi di tenenza	Bivona — Caltagirone — Cefalù — Grosseto — Paola — Piazza Armerina — Sala Consilina — S. Severo — Viterbo.

2ª Categoria (L. 600).

Comandi di legione	Bari — Palermo.
Comandi di divisione	Avellino — Cagliari — Palermo — Roma — Salerno — Sassari — Udine.
Comandi di compagnia	Campobasso — Catania Esterna — Gaeta (Formia) — Messina — Patti.
Comandi di tenenza	Alghero — Alia — Altamura — Borgo S. Dalmazzo — Bovino — Castroreale — Cittaducale — Corleone — Cotrone — Iglesias — Lanciano — Melfi — Mistretta — Modica — Montefiascone — Nicosia — Penne — Pinerolo — Pordenone — Pozzuoli — Rogliano — Salò — S. Angelo dei Lombardi — S. Marco Argentano — Susa — Tempio — Teramo — Vasto.
Comandi di sezione	Isernia — Orani — Rutino — Sessa Aurunca — Vico del Gargano.

3ª Categoria (L. 480).

Comandi di divisione	Bologna — Chieti — Cosenza — Foggia — Genova — Perugia.

Comandi di compagnia	Ariano — Benevento — Bracciano — Campagna — Caserta Esterna — Castrovillari — Catanzaro — Chieti — Ferrara — Firenze Esterna — Frosinone — Grosseto — Lanusei — Lugo — Matera — Mondovì — Nicastro — Pesaro — Piacenza — Potenza Esterna — Reggio Calabria — Salerno — S. Severo — Siracusa — Solmona — Teramo — Termini — Udine — Vallo della Lucania — Velletri — Viterbo.
Comandi di tenenza	Alcamo — Anagni — Aosta — Aquila — Ascoli Piceno — Avellino — Avezzano — Bassano — Biella — Borgo S. Donnino — Borgo S. Lorenzo — Breno — Caltanissetta — Campagna — Campagnano — Campobasso — Catanzaro — Ceccano — Cerreto Sannita — Chieti — Civitavecchia — Comacchio — Feltre — Ferino — Ferrandina — Gallipoli — Gerace — Ghilarza — Isernia — Larino — Monteleone Calabria — Noto — Nuoro — Orbetello — Orvieto — Ozieri — Patti — Pavullo — Perugia — Rieti — Rocca S. Casciano — Rossano — Rovigo — Saluzzo — Sanluri — Sciacca — Siracusa — Sora — Subiaco — Terni — Tirano — Udine — Urbino — Vallo — Velletri — Volterra.
Comandi di sezione	Canicatti — Cassino — Cesena — Cuglieri — Fara — Favara — Lucera — Manduria — Rossano — S. Pantaleo — Taormina — Tolmezzo — Urbino — Verona.

4ª Categoria (L. 360).

Comandi di legione	Cagliari — Verona.
Comandi di divisione	Ancona — Aquila — Caserta — Firenze — Livorno — Milano — Novara — Siena — Torino.
Comandi di compagnia	Arezzo — Bari — Barletta — Belluno — Brescia Esterna — Catania Interna — Cosenza — Lagonegro — Lecce — Nuoro — Oristano — Palermo Esterna — Perugia — Sassari — Savona — Siena — Sondrio — Spoleto — Taranto — Tivoli — Verona.

Comandi di tenenza	Acireale — Acqui — Alba — Arezzo — Asti — Bari — Bergamo — Bobbio — Bologna Interna — Bologna Esterna — Bozzolo — Brescia — Brindisi — Cagliari — Camerino — Castrovillari — Ceva — Ciriè — Clusone — Cosenza — Este — Ferrara — Fiorenzuola — Foggia — Frosinone — Girgenti — Imola — Isili — Lecce — Legnago — Macerata — Mantova — Massa Carrara — Mazzara — Monreale — Nicastro — Oristano — Palmi — Padova — Parma — Piedimonte d'Alife — Pistoia — Pontassieve — Potenza — Reggio Calabria — Rimini — Ronciglione — S. Bartolomeo in Galdo — Siena — Spoleto — Terranova di Sicilia — Trapani — Treviglio — Vercelli — Verona.
Comandi di sezione	Accadia — Atessa — Avellino — Borgo S. Sepolcro — Castel di Sangro — Castelnuovo nei Monti — Chiaravalle — Chiaromonte — Città di Castello — Gioia dei Marsi — Massa Marittima — Montella — Muro Lucano — Nulvi — Palata — Petralia Sottana — Pieve di Cadore — Revere — S. Demetrio nei Vestini — S. Giovanni Val d'Arno — S. Antioco — S. Nicola dell'Alto — Serra S. Bruno — Siniscola — Sorgono — Terracina — Toscanella — Tricase.

5ª Categoria (L. 240).

Comandi di legione	Ancona — Bologna — Firenze — Milano — Napoli — Roma — Torino.
Comandi di divisione	Bari — Brescia — Cuneo — Forlì — Lecce — Macerata — Padova — Pavia — Piacenza — Ravenna — Venezia — Verona.
Comandi di compagnia	Alessandria — Aquila — Bergamo — Bologna Esterna — Brescia Interna — Cagliari — Caserta Interna — Como — Firenze Interna — Ivrea — Livorno — Lucca — Macerata — Mantova — Massa Carrara — Modena — Novara — Ozieri — Padova — Parma — Potenza Interna — Porto Maurizio — Ravenna — Reggio Emilia — Rovigo — Torino Esterna — Trapani — Treviso — Venezia — Vercelli — Vicenza — Voghera.

Comandi di tenenza

Abbiategrasso — Alessandria — Ancona — Benevento — Borgotaro — Casale — Casoria — Castiglione delle Stiviere — Chiavari — Chivasso — Como — Conegliano — Cuneo — Cremona — Faenza — Frascati — Genova — Iesi — Lagonegro — Lecco — Livorno — Lodi — Lucca — Mestre — Milano Esterna — Mirandola — Montepulciano — Monza — Nocera Inferiore — Novi — Pergola — Pesaro — Portogruaro — Ravenna — Recanati — Reggio Emilia — Salerno — S. Miniato — Schio — Sorrento — Spezia — Termini — Tolentino — Torre del Greco — Tortona — — Treviso — Varese — Vicenza.

Comandi di sezione

Adernò — Adria — Chioggia — Chiusi — Cittanova — Colle Val d'Elsa — Copparo — Cortona — Fondi — Lugo — Meldola — Mezzojuso — Milazzo — Misilmeri — Monopoli — Pennabilli — Portomaggiore — Regalbuto — Riolo — Roccadaspide — Roccella Ionica — S. Giovanni Persiceto — S. Maria Capua Vetere — S. Vito al Tagliamento — Teano — Trani — Viggiano — Villanova d'Asti — Vittoria.

6ª Categoria (L. 120).

Comandi di divisione

Alessandria — Napoli.

Comandi di compagnia

Ancona — Ascoli Piceno — Avellino — Bologna Interna — Casale — Castellamare di Stabia — Cesena — Cremona — Cuneo — Foggia — Forlì — Genova — Milano Interna — Milano Esterna — Napoli Interna — Napoli Esterna — Palermo Interna — Pavia — Pisa — Roma — Spezia — Torino Interna.

Comandi di tenenza

Albano — Albenga — Casalmaggiore — Castelnuovo di Garfagnana — Cento — Chiari — Cremona — Domodossola — Firenze — Foligno — Gallarate — Guastalla — Melegnano — Milano Interna — Modena — Moncalieri — Monti (Roma) — Nola — Novara — Palermo — Paltanza — Partinico — Pavia — Pescia — Pisa — Pontremoli — Popolo (Roma) — Portoferraio — Prato — Sampierdarena — S. Remo — Senigallia — Torino Esterna — Trastevere(Roma) — Varallo — Vergato — Verolanuova — Vigevano.

Comandi di sezione	Arona — Bardolino — Carrara — Cervia — Codogno — Cuorgnè — Fabriano — Intra — Mortara — Pontedera — Savigliano — Stradella — Vittorio.

RIEPILOGO.

Comandi di legione.

2	di	2ª	categoria	a L. 600. . .	L.	1200	»	3600	»
2	»	4ª	id.	» 360. . .	»	720	»		
7	»	5ª	id.	» 240. . .	»	1680	»		

Comandi di divisione.

5	di	1ª	categoria	a L. 720. . .	L.	3600	»	17040	»
7	»	2ª	id.	» 600. . .	»	4200	»		
6	»	3ª	id.	» 480. . .	»	2880	»		
9	»	4ª	id.	» 360. . .	»	3240	»		
12	»	5ª	id.	» 240. . .	»	2880	»		
2	»	6ª	id.	» 120. . .	»	240	»		

Comandi di compagnia.

2	di	1ª	categoria	a L. 720. . .	L.	1440	»	37200	»
5	»	2ª	id.	» 600. . .	»	3000	»		
31	»	3ª	id.	» 480. . .	»	14880	»		
21	»	4ª	id.	» 360. . .	»	7560	»		
32	»	5ª	id.	» 240. . .	»	7680	»		
22	»	6ª	id.	» 120. . .	»	2640	»		

Comandi di tenenza.

9	di	1ª	categoria	a L. 720. . .	L.	6480	»	86040	»
28	»	2ª	id.	» 600. . .	»	16800	»		
56	»	3ª	id.	» 480. . .	»	26880	»		
55	»	4ª	id.	» 360. . .	»	19800	»		
48	»	5ª	id.	» 240. . .	»	11520	»		
38	»	6ª	id.	» 120. . .	»	4560	»		

Comandi di sezione.

5	di	2ª	categoria	a L. 600. . .	L.	3000	»	28320	»
14	»	3ª	id.	» 480. . .	»	6720	»		
28	»	4ª	id.	» 360. . .	»	10080	»		
29	»	5ª	id.	» 240. . .	»	6960	»		
13	»	6ª	id.	» 120. . .	»	1560	»		
				Totale .	L.	172200	»	172200	»

N. **98**. — MILITARI DI TRUPPA — **Militari in congedo illimitato stati ammessi nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie o di finanza**. — 2 luglio.

§ 1. All'atto in cui il militare in congedo illimitato, appartenente alla 1ª, 2ª o 3ª categoria, viene ammesso nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie o di finanza, il distretto militare cui il militare stesso appartiene per fatto di leva ne riceverà partecipazione dall'autorità che fece luogo all'ammissione stessa, mediante un avviso il cui modello (N. 1) è stato espressamente concordato tra i Ministeri della guerra, dell'interno e delle finanze e che è diviso in tre parti A B e C.

§ 2. Il distretto militare confronterà le indicazioni espresse nella parte A del ricevuto avviso con quelle resultanti pel militare sui propri ruoli, ed ove concordino, trascriverà il militare in apposito registro conforme al modello N. 73 del catalogo e rinvierà poi l'avviso all'autorità da cui gli pervenne, dopo averne riempita la parte B, dovendo tale documento seguire la guardia nelle sue varie destinazioni.

Al tempo stesso sarà fatta apposita annotazione al nome del militare sul ruolo, modello N. 57, del distretto.

Qualora dai fatti confronti, il distretto rilevasse qualche inesattezza nell'indicazione della categoria, della classe o del corpo risultante dall'avviso (parte A), la rettificherà senz'altro nel modo prescritto nella parte B del modello stesso, ma se invece risultassero altre notevoli differenze anche tra detto modello ed i ruoli matricolari, il distretto chiederà all' autorità mittente opportuni schiarimenti per accertare innanzi tutto la identità personale del militare ed apportare poi, o sull'avviso stesso od anche sui ruoli, quelle rettificazioni che fossero riconosciute necessarie e nel modo stabilito dalla vigente istruzione sulle matricole.

§ 3. All'atto del rinvio dell'avviso, di cui al paragrafo precedente, il comandante del distretto ne informerà il comandante del corpo cui è ascritto il militare ammesso come guardia di pubblica sicurezza, carceraria o di finanza e si dovrà subito far luogo al passaggio del militare stesso dal corpo al distretto, osservando rispettivamente l'uno e l'altro dei detti comandanti le prescrizioni stabilite dai regolamenti e dalle istruzioni vigenti pei passaggi di corpo.

§ 4. La data, in cui dovranno effettuarsi tali passaggi dal corpo al distretto, sarà quella che il comandante del distretto pone nella parte B dell'avviso suddetto e che sarà da quest'ultimo indicata al comandante del corpo.

§ 5. I militari suddetti, passati così effettivi al personale del proprio distretto di leva, nonchè quelli che ugualmente arruolati nel corpo delle predette guardie fossero già effettivi al distretto stesso, saranno presi in forza dallo stato maggiore del distretto, il quale, allo scopo di tenerli più facilmente in evidenza e per avere i dati necessari onde dimostrarli esattamente sulla situazione della forza, stabilirà per essi appositi ruolini di posizione, modello N. 250, per ciascuna classe e categoria, da indicarsi l'una e l'altra nella parte superiore della prima pagina del ruolino.

Nella colonna N. 4. di tali ruolini dovrà annotarsi il corpo di provenienza per poter tener conto della diversità di ferma nello stabilire poi il passaggio alla milizia mobile o territoriale, e nella colonna 6 il corpo delle guardie nel quale il militare è stato arruolato.

§ 6. Nell'occasione di ogni chiamata alle armi, per qualsiasi motivo, della categoria e classe di uno dei detti militari, il distretto riceverà dall'autorità civile predetta un avviso conforme ad altro modello (N. 2), esso pure concordato con i Ministeri dell' interno e delle finanze e munito della dichiarazione di cui alla parte *A*. Tale documento servirà per accertare che il militare continua sempre nella qualità di guardia, e che non è obbligato quindi a rispondere a quella chiamata sotto le armi, sia a senso dell'art. 131 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, sia a seconda dei casi per effetto dell'art. 7 del Regio decreto 2 maggio 1880, non che dell'art. 8 della legge 8 aprile 1881 sull'ordinamento delle guardie di finanza.

Di tale partecipazione il distretto prenderà nota nella colonna N. 11 del registro, modello N. 73, sul quale dovrà già figurare nella colonna 10 la chiamata alle armi, e restituirà poi all'autorità mittente l'avviso suddetto munito della dichiarazione, di cui alla parte *B*, onde venga consegnato al titolare.

Nella variazione matricolare poi, relativa a tale chiamata alle armi del militare, dovrà essere fatto risultare del motivo per il quale egli non vi rispose.

§ 7. Qualora taluno dei militari, arruolati in uno dei detti corpi, venisse a cessare dal farne parte prima del termine di ogni obbligo di servizio militare, cioè prima del 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 39° anno di età, l'autorità civile da cui dipende restituirà subito al distretto l'avviso di cui al precedente § 2 completato nella dichiarazione di cui alla parte *C*.

In base a tale documento il distretto prenderà nota della ces-

sazione dal servizio nella colonna 12 del registro modello N. 73 e farà luogo nel caso di licenziamento o di espulsione ad apposita annotazione sui ruoli modello N. 57, distruggendo l'avviso suddetto.

§ 8. Qualora la classe, di cui il militare accennato al paragrafo precedente deve seguire la sorte, fosse tuttora ascritta all'esercito permanente, esso sarà ritransitato nel corpo, al quale prima apparteneva; negli altri casi farà passaggio alla milizia mobile od alla milizia territoriale dell'arma o del corpo da cui proviene, secondo la posizione che gli spetterebbe qualora non avesse interrotto il servizio militare

§ 9. Allorchè una classe viene prosciolta definitivamente dal servizio militare, i distretti cancelleranno senza altro dal registro, modello N. 73, i militari appartenenti per ragione di nascita alla classe stessa, che figurano sempre in servizio nelle dette guardie, senza che occorra più per costoro alcuno scambio di comunicazioni o documenti fra le varie autorità civili e militari.

Disposizioni transitorie.

§ 10. All'oggetto di regolarizzare secondo le norme precedenti la posizione di tutti quei militari in congedo illimitato, che trovansi attualmente in servizio nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie o di finanza, i distretti compileranno e trasmetteranno subito a ciascun corpo un elenco nominativo dei detti militari sia di 1ª che di 2ª categoria che ad esso corpo sono effettivi.

Questo elenco dovrà, oltre il cognome e nome, contenere anche le seguenti indicazioni: N. di matricola del ruolo N. 57 del distretto, N. di matricola del corpo, classe, categoria.

§ 11. I corpi, ricevuto tale elenco e riscontratolo coi propri ruoli, trasferiranno sotto la data del 15 agosto prossimo i detti militari effettivi al distretto che avrà loro trasmesso il detto elenco, procedendo alle relative operazioni di passaggio prescritte dai regolamenti e dalle istruzioni vigenti, ed avuto presente il disposto del precedente § 3.

§ 12. I corpi, nel trasmettere ai distretti a mente del § 160 dell'Istruzione per le matricole i fogli matricolari tenuti dall'ufficio matricola, vi uniranno un elenco nominativo in duplice copia, una delle quali sarà poi restituita dal distretto al corpo munita della indicazione del numero di matricola acquistato sui ruoli del distretto a cui spetterà di fare tale annotazione sui fogli predetti. Tale elenco deve contenere oltre il cognome e nome le seguenti indicazioni: N. di matricola del corpo per-

dente, N. di matricola del ruolo modello N. 57 del distretto, classe, categoria, grado, N. di matricola acquistato da riempirsi dal distretto.

I fogli matricolari tenuti dalle compagnie saranno trasmessi insieme alle carte amministrative accompagnati da un elenco in semplice copia che comprenda il numero di matricola del corpo, il grado, il cognome e nome, nonchè l'indicazione del credito o debito di massa dei vari militari.

§ 13. I militari in congedo illimitato già stati ammessi nelle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie o di finanza, che attualmente appartengono al personale permanente od ai reparti di milizia mobile e di milizia territoriale dei distretti, saranno da questi tolti dai ruolini prescritti dal Tomo III delle Istruzioni per la mobilitazione e, presi in forza dallo stato maggiore, inscritti in quelli speciali di cui al precedente § 5 alla stessa data del 15 agosto.

§ 14. Gli *Atti* N. 80 e 123 dell'anno 1882 sono aboliti.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 22ª **1886** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 luglio.

GIUGNO 20. — Modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, *pag.* 161.

LUGLIO 4. — Legge 4 luglio 1886 N. 3957 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1866, *pag.* 166.

» 14 — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 166.

Atto N. **99**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Modificazioni al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito**. — 20 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le leggi 5 luglio 1882, N. 854, e 15 aprile 1886, N. 3813, sugli assegni dell'Esercito;

Visto il Nostro Decreto 10 dicembre 1882, che approva il Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni al citato Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1886.

UMBERTO. Ricotti.

MODIFICAZIONI *al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito approvato col Regio Decreto 10 dicembre 1882.*

1.

Nel § 9 dopo la parola « considerato » interporre l'inciso « dal giorno della decorrenza del decreto ».

2.

Al § 11 è aggiunta, dopo il secondo comma, la seguente disposizione:

« Nel caso che l'ufficiale trattenuto in servizio cada ammalato, ha egualmente diritto — tanto se ricoverato all'ospedale, quanto se curato in casa propria — alla differenza di stipendio fino al giorno in cui riceva l'avviso di essere posto in libertà ».

3

Al § 12 è aggiunto questo comma:

« Se l'ufficiale trovasi in aspettativa per motivi di famiglia, avrà conseguentemente diritto all'intero stipendio ».

4.

Al primo comma del § 25 è sostituito il seguente:

« § 25. All'ufficiale, che per cambiamento di posizione rimanendo in effettività di servizio — come sarebbe per trasferimento di corpo o per esonerazione di carica — perde il diritto a razioni di foraggio, il diritto cessa col trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento in forza del quale le razioni devono cessare ».

5.

Ai §§ 30 e 31 sono sostituiti i seguenti:

« § 30. I tenenti medici, che in forza dell'annotazione 6ª della tabella II hanno diritto a razioni foraggio, sono quelli dei reggimenti delle varie armi, della legione allievi carabinieri e della scuola normale di cavalleria ».

« § 31. Gli ufficiali indicati nell'annotazione 6ª alla tabella II, destinati ad un servizio permanente fuori dei corpi per i quali sono stabilite le razioni foraggio, cessano di aver diritto a queste col trentesimo giorno, come è indicato nel § 25 per gli altri ufficiali che cambiano di posizione ».

6.

Al § 33 è sostituito il seguente:

« § 33. I colonnelli, ai quali sono assegnate le razioni foraggio stabilite pel grado di maggior generale, quando siano collocati in disponibilità od in aspettativa hanno diritto soltanto alle razioni foraggio stabilite pel grado di cui sono rivestiti dal giorno in cui, a norma del § 26, cessano di essere loro dovute le razioni di effettività di servizio ».

7.

Il § 39 è surrogato dal seguente:

« § 39. All'ufficiale, che acquista diritto a razioni foraggio in conseguenza della carica di cui viene investito (aiutanti di campo e aiutanti maggiori di fanteria, ecc.), l'indennità cavalli decorre dal giorno successivo a quello della assunzione della carica.

« Così pure decorre la nuova indennità per l'ufficiale che, per ragioni di carica, acquista diritto ad una indennità maggiore di quella assegnata al suo grado ».

8.

Al § 41 è sostituito il seguente:

§ 41. L'ufficiale, che passa in disponibilità od in aspettativa con stipendio e con diritto continuato a razioni di foraggio (primo comma annotazione 7ª alla tabella II della legge), conserva pure, per 30 giorni, l'indennità cavalli che riceveva nella primitiva posizione.

« Per gli ufficiali collocati in aspettativa per motivi di famiglia, l'indennità cessa dal giorno da cui cessa lo stipendio; per quelli in licenza straordinaria per affari privati, cessa pure dal giorno da cui cessa lo stipendio.

« Quando l'ufficiale perde il diritto alla indennità cavalli per cambiamento di posizione rimanendo in servizio effettivo, la indennità cessa col trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento in forza del quale l'indennità deve cessare, oppure, nel caso sia trattenuto a far servizio nella primitiva posizione oltre 30 giorni, cessa quando è dispensato da tale servizio. Nello stesso modo cessa l'indennità maggiore per l'ufficiale che, per cambio di posizione, venga ad acquistare diritto ad una indennità minore ».

9.

Al § 60 è aggiunto il seguente comma:

« Gli ufficiali subalterni contabili, che surrogano temporaneamente un capitano nella carica di direttore dei conti o di ufficiale di magazzino, hanno pure diritto al soprassoldo dopo i primi due mesi, ma solo nel caso che il titolare si trovi in una posizione da non avere diritto a stipendio ».

10.

Il § 62 è soppresso e vi è sostituito il seguente:

« § 62. Il soprassoldo stabilito per l'ufficiale sostituto istrut-

tore aggiunto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale avviene la nomina a supplente ».

11.

Nel § 63 sopprimere le parole in parentesi « o tenenti colonnelli ».

12.

Il primo comma del § 65 è soppresso.

13.

Al § 67 è sostituito il seguente:

« § 67. L'indennità annua è dovuta ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali a norma della lettera *c*) dell'art. 1 della citata legge 29 giugno 1882, qualunque sia l'arma cui appartengono.

« Essa è pagata ad annate scadute ed intiere, senza frazionamento di sorta, epperò quegli che cessa dalla posizione di ufficiale subalterno di complemento anteriormente al 1° luglio, data in cui scade l'anno di servizio che gli dà diritto alla indennità, non ha ragione al pagamento di alcuna quota per i mesi anteriormente trascorsi ».

14.

Il § 69 comincierà come segue:

« § 69. Per ciascuno degli ufficiali di complemento indicati nel precedente § 67 è istituito . . . . », ecc.

15.

Nel § 72 sono tolte le parole « assegnato alla milizia mobile ».

16.

Al § 75 è aggiunto il seguente comma:

« Così pure dicasi per i sottotenenti medici di complemento provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità e pei sottotenenti veterinari di complemento di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1882 ».

17.

Al primo comma del § 77 è aggiunto questo periodo:

« Quando però ufficiali in licenza per motivi di famiglia non possano, per malattia, rientrare al corpo alla scadenza della licenza, è loro dovuta, per i giorni successivi di assenza, metà della indennità ».

18.

Al § 80 è aggiunto il seguente comma:

« L'indennità cavalli è dovuta dal giorno da cui decorre la indennità giornaliera di servizio ed è regolata colle stesse norme stabilite per questa ».

19.

Al secondo comma del § 103 è aggiunto il seguente periodo:

« Se però la dichiarazione è fatta dopo un'assenza illegale di cinque o più giorni, l'assegno cessa dal sesto giorno d'assenza ».

20.

Nel § 104, in luogo delle parole: « per gli uomini del genio », pongasi: « per l'arma o corpo cui appartengono ».

21.

Al § 106 è aggiunto il seguente comma:

« L'assegno di primo corredo è altresì dovuto per i sergenti provenienti dall'accademia militare e dalla scuola militare destinati ai corpi in attesa della promozione a sottotenente ».

22.

Al comma *a*) del § 110 aggiungere: « e per coloro che, mandati in licenza di convalescenza nei primi tre mesi di servizio, siano stati successivamente riformati ».

23.

Nel § 113 in luogo di « lire 20 » mettere « lire 10 ».

24.

Al § 114 è aggiunto il seguente inciso: « tranne il soprassoldo stabilito pei sottufficiali coadiutori presso la scuola magistrale di scherma, il quale è dovuto in ragione delle giornate di effettiva presenza in servizio ».

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

N. **100**. — RECLUTAMENTO. — **Legge 4 luglio 1886 N. 3957 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1866**. — 4 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il contingente di 1ª categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1866 è fissato a *ottantaduemila* uomini.

Per *diciassettemila* uomini del predetto contingente, designati in base al numero d'estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sarà limitata a due anni.

Art. 2. Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge sul reclutamento del regio esercito, approvata col Regio Decreto del 17 agosto 1882 N. 956 (serie 3ª), il contingente di 1ª categoria assegnato alle singole provincie della Venezia, ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti della citata legge sul reclutamento.

Ordiniamo che le presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 4 luglio 1886.

UMBERTO. Ricotti.

N. **101**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 14 luglio.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo Estratto (edizione 1882), ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte ai medesimi.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi indicato nell'*Atto* N. 249 inserto nel *Giornale Militare*, parte 1ª, dell'anno 1882.

Detti esemplari unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali

che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno, a norma del § 1526 del regolamento di amministrazione e contabilità, essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 40; quello dei foglietti cent. 25.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. G. Voghera.

281

DISPENSA 23ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 luglio.

GIUGNO 17. — R. Decreto N. 3968 (serie 3ª) portante modificazioni all'Appendice al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 169.
» 17. — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 177.

Atto N. **102**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. Decreto N. 3968 (serie 3) portante modificazioni all'Appendice al regolamento sul reclutamento del R. Esercito.** — 17 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 176 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato col Nostro decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª);

Veduto il regolamento del 30 dicembre 1877 per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con decreto Reale del 26 luglio 1876;

Vista l'appendice al predetto regolamento, approvata col Nostro decreto del 5 novembre 1885, N. 3535 (serie 3ª);

Riconosciuta la necessità di riparare a qualche omissione ed a taluni errori occorsi nella pubblicazione dell'anzidetta appendice;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Ai §§ 271, 272, 283 e 367 del regolamento anzidetto sono sostituiti i seguenti da prender posto nella detta appendice ai numeri 76bis, 76ter, 77bis e 101bis.

in sostituzione dei §§ 271 e 272 del regolamento.

« § 76bis. — Accertatosi della attitudine del surrogato, lo stesso consiglio d'amministrazione trasmetterà al comandante della divisione militare, e per i carabinieri reali al comandante generale dell'arma, la domanda di cui nel § 264 del regolamento e i certificati relativi al proposto surrogato, per gli effetti di cui al paragrafo seguente ».

« § 76ter. — Dopo d'essersi assicurato della regolarità dei documenti prodotti, il comandante della divisione o il comandante

generale dell'arma dei carabinieri reali ammetterà la domanda per mezzo di apposita decisione, colla riserva però che il proposto surrogato abbia l'idoneità fisica voluta dalla legge ».

In sostituzione del § 383 del regolamento.

« § 77*bis*. — I comandanti dei corpi, volta per volta che le surrogazioni avranno effetto, trasmetteranno all'ufficio di revisione delle matricole, presso cui dovranno rimanere classificati e custoditi, tutti i documenti prodotti dai surrogati ammessi all'arruolamento, avvertendo di unirvi, secondo i casi, l'autorizzazione di cui ai §§ 76 e 76*ter* della presente appendice, non che il certificato medico della visita subita dal surrogato ».

In sostituzione del § 367 del regolamento.

« § 101*bis*. — I militari che hanno conseguito la rafferma d'un anno senza premio, o quella di tre anni con premio, o la rafferma con soprassoldo, tramandano al fratello il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria ».

Articolo 2.

Ai §§ 4, 38, 97, 99, 124, 152, 161, 163, 171, 173, 176, 192, 217, 231, 233, 234, 345 e 358 dell'anzidetta appendice al regolamento, sono sostituiti i seguenti.

« § 4. — Nello inscrivere sulle liste di leva i giovani che, a mente degli articoli 5, 8 e 10 del codice civile, sono reputati cittadini italiani, i sindaci debbono far risultare nelle liste medesime, con apposita nota, che la inscrizione di essi giovani ebbe luogo, secondo i casi, giusta il disposto nei §§ 20, 21 e 23 del regolamento, onde il consiglio di leva in occasione dell'esame definitivo possa pronunciare a loro riguardo la decisione di cui è parola nella lettera *c*) del § 34 della presente appendice ».

« § 38. — Gl'inscritti della leva in corso, che, ai termini del § 238 della presente appendice, si siano premuniti per l'arruolamento volontario d'un anno possono a loro richiesta essere visitati anticipatamente dal proprio consiglio di leva qualora il giorno stabilito per l'esame definitivo degl'inscritti del mandamento cui appartengono sia posteriore al 31 ottobre prossimo.

Anche gl'inscritti, che desiderano di essere assegnati ai carabinieri reali e quindi avviati subito sotto le armi, possono dietro richiesta fattane per mezzo dei comandanti di distretto, essere ammessi a visita per anticipazione, previa rinunzia alla eventuale assegnazione alla 2ª categoria. In questi casi i consigli di leva, ove nella visita li giudichino abili, li arruoleranno

nella 4ª categoria, salvo pei premanniti pel volontariato d'un anno il disposto dal § 243 della presente appendice. Però se non li giudicano abili sospenderanno di pronunziare la loro decisione, dovendo essi essere rivisitati con gli altri inscritti del loro mandamento ».

« § 97. — L'assegnazione alla 3ª categoria a titolo di primogenito di orfani di padre e di madre sarà concessa all'inscritto che conti uno o più fratelli più giovani di lui. L'assegnazione alla 3ª categoria pel titolo di unico fratello di sorelle orfane di padre e di madre, le quali siano nubili, sarà concessa all'inscritto quand'anche esse siano maggiori d'età, purchè germane o consanguinee.

Se le sorelle contrassero matrimonio, sebbene in seguito siano rimaste vedove, non computano più nella famiglia dell'inscritto, nè possono invocare l'assegnazione alla 3ª categoria a favore del medesimo ».

« § 99. — Nello stabilire sulla sorte di più fratelli concorrenti alla stessa leva, i consigli di leva si asterranno dal pronunziare nella prima sessione sulla domanda di esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria del fratello cui spetti questo beneficio, rimandando fino all'ultima seduta della sessione completiva il procedere all'arruolamento ed assegnazione alla 3ª categoria, salvo il caso che nel frattempo il fratello fosse stato riformato per rassegna speciale od assegnato alla 2ª categoria per ragione del numero d'estrazione ».

« § 124. — Il Ministro della guerra determina sulle domande e restituisce al comandante del distretto un esemplare dell'elenco di cui al paragrafo precedente coi rispettivi fogli di congedo illimitato provvisorio.

Il comandante del distretto prenderà nota delle concesse ammissioni al ritardo del servizio nel registro speciale dei militari studenti ritardatari (modello N. 34) e consegnerà ai titolari in luogo del foglio modello N. 13, che rimarrà annullato, il foglio di congedo illimitato (modello U).

Su questo foglio dovrà essere cancellata la parte relativa al visto del comandante del distretto ed alla firma del sindaco, e sarà invece apposta la seguente annotazione:

« Ammesso a ritardare in tempo di pace la sua presenta-
« zione sotto le armi come studente (indicare di quale uni-
« versità o di quale istituto assimilato) in applicazione del-
« l'articolo 120 della legge sul reclutamento, coll'obbligo di
« comprovare nel mese di ottobre d'ogni anno che perdura
« nella condizione per la quale ottenne di ritardare il ser-
« vizio ».

« § 152. — Il consiglio procederà nella sessione completiva alla visita ed arruolamento degl'inscritti che mano mano si presentano, seguendo le norme dettate per la sessione ordinaria, avvertendo però che per l'assegnazione alla 1ª o alla 2ª categoria dovrà sempre continuarsi il sistema stabilito col § 55 della presente appendice, anche se si abbia certezza che nella sistemazione definitiva del contingente taluno inscritto arruolato nella 1ª dovrà essere trasferito alla 2ª categoria o viceversa.

Agl'inscritti arruolati nella sessione completiva sarà per cura dell'ufficiale delegato in 1° rilasciato il foglio di congedo illimitato provvisorio in conformità del disposto dal § 50 della presente appendice ».

« § 161. — Per gl'inscritti già sotto le armi e risultati esuberanti al contingente i comandanti dei distretti, dopo la dichiarazione del discarico finale, notificheranno ai comandanti dei corpi rispettivi che devono essere trasferiti alla 2ª categoria.

I comandanti dei corpi, ricevuto tale avviso, provvederanno al loro licenziamento da sotto le armi, munendoli del foglio di congedo illimitato modello U come militari di 2ª categoria e ne avvertiranno il distretto.

Tale licenziamento però non potrà aver luogo se non quando abbiano prestati tre mesi di servizio, e di questo servizio sarà tenuto conto per dispensarli dall'intervenire alla istruzione con gli uomini di 2ª categoria della loro classe: al quale oggetto i comandanti di distretto ne prenderanno nota sui ruoli, per loro norma quando sarà chiamata all'istruzione la classe rispettiva ».

« § 163. — Per gl'inscritti di cui alla lettera *b*) del § 159 della presente appendice, trasferti dalla 2ª alla 1ª categoria per ripianare il contingente, i comandanti dei distretti militari dopo la dichiarazione del discarico finale, faranno per mezzo dei sindaci pubblicare apposito manifesto per informarli dell'obbligo di tenersi pronti alla partenza per il tempo che sarà prescritto.

Questo manifesto da pubblicarsi per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, sarà conforme al modello H della presente appendice, e della fatta pubblicazione i sindaci ragguaglieranno sollecitamente i comandanti dei distretti.

I comandanti dei distretti spediranno ai sindaci stessi i fogli di congedo illimitato provvisorio di 1ª categoria da consegnarsi ai detti inscritti, in cambio dei fogli di congedo di

seconda categoria di cui furono provvisti e che devono ritenersi nulli ».

« § 171. — Entro venti giorni da quello del discarico finale i comandanti dei distretti militari trasmetteranno al Ministero della guerra un elenco nominativo diviso per circondari e suddiviso per mandamenti (modello n. 58) di tutti gli uomini che hanno computato nel contingente di 1ª categoria, un altro degli uomini arruolati in 2ª categoria, ed un terzo elenco degli uomini stati assegnati alla 3ª categoria.

Negli elenchi modello 58 per la 1ª categoria gl'inscritti dovranno essere riportati nell'ordine seguente:

a) Gli omessi scoperti e i capilista arruolati per alcuna delle disposizioni contemplate nel capitolo XVIII della legge;

b) I capilista ed i renitenti che nella leva della loro classe di nascita sarebbero stati pel loro numero di estrazione designati pel servizio di 3 anni secondo l'ordine della loro classe a cominciare dalla più anziana;

c) Gli inscritti appartenenti per età alla leva annuale secondo la progressione del numero di estrazione cominciando dal più basso;

d) Infine gli omessi e i capilista ed i già renitenti provenienti dalle leve precedenti esclusi quelli di cui alla lettera *a*) ai quali pel numero avuto in sorte nella leva della loro classe di nascita fosse spettato di essere designati pel servizio di 2 anni.

Negli elenchi modelli 58 per la 2ª e 3ª categoria gli inscritti dovranno essere riportati rigorosamente per numero di estrazione cominciando dal numero più basso, avvertendo che i capilista ed i renitenti od omessi arruolati di leve precedenti dovranno essere classificati in ultimo dopo gli inscritti della leva annuale ».

« § 173. — A tale effetto i distretti militari dovranno eseguire due designazioni personali; una *provvisoria* dopo la chiusura della sessione ordinaria, in base al contingente formato alla chiusura della detta sessione; ed una *definitiva* dopo la dichiarazione del discarico finale, in base al contingente definitivo ».

« § 176. — I comandanti dei distretti militari nel far per ciascun mandamento la designazione personale provvisoria e definitiva di cui al precedente § 173, incomincieranno dal comprendervi in primo luogo i capilista ed i già renitenti provenienti da leve precedenti quando tanto agli uni che agli altri, pel numero loro toccato in sorte nella leva della loro classe di nascita, fosse spettato di essere designati pel servizio di 2

anni, eccettuati gli omessi scoperti, ed i capilista arruolati per alcuna delle disposizioni penali e disciplinari contemplate nel capo XVIII della legge.

I comandanti di distretto provvederanno poi alla ulteriore designazione comprendendovi gl'inscritti della leva in corso secondo l'ordine rigoroso del numero di estrazione a cominciare dal più alto avendo di guida gli elenchi modelli 12 e 15.

Il numero dei designabili per ciascun mandamento deve essere dato al completo anche se quel mandamento non completò il contingente di 1ª categoria ».

« § 192. — I prefetti o sottoprefetti faranno cancellare dalle liste dei renitenti:

i presentatisi spontanei od arrestati, dopo che abbia avuto luogo la visita prescritta dal § 186 della presente appendice, potendo soltanto allora essere denunziati al tribunale;

i morti, soltanto nel caso che venga esibito un atto regolare di morte.

Se per qualunque altra causa si debba devenire alla cancellazione di renitenti, ne dovrà essere riferito al Ministero della guerra.

Pronunciata la cancellazione di renitenza, gli stessi prefetti o sottoprefetti ne daranno avviso al procuratore del Re, al sindaco e al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, onde la stessa cancellazione abbia luogo sulle liste dei renitenti che si trovano presso queste autorità ».

« § 217. — I giovani di cui al paragrafo precedente, oltre ai documenti indicati al capoverso del § 215 della presente appendice, dovranno, a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti attestati:

un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

un'attestazione rilasciata dal sindaco dalla quale risulti esplicitamente che si trovano in uno dei casi accennati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 118 della legge, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'articolo stesso ».

« § 231. — Gli aspiranti si presenteranno personalmente al corpo o al distretto per contrarre l'arruolamento prima che scada il tempo utile di cui al § 214 della presente appendice.

Nessuno può essere arruolato se non presenta il certificato d'idoneità ed il vaglia del Tesoro comprovante il seguito pagamento della tassa di cui al precedente § 228.

Il consiglio d'amministrazione compila l'atto d'arruolamento dei volontari d'un anno, secondo il modello N. 71 del regolamento, che dovrà essere firmato dall'aspirante con la seguente dichiarazione: *Il sottoscritto dichiara di non avere ad accusare veruna infermità o difetto pel quale si ritenga incapace di assumere il servizio militare* ».

« § 233. — Contratto l'arruolamento, i volontari di un anno vengono muniti di foglio di congedo illimitato, sul quale dovrà essere annullata la parte che si riferisce al visto del comandante del distretto ed alla firma del sindaco e sarà indicato il giorno in cui devono presentarsi per incominciare il servizio.

Nei tempi normali questo giorno è il primo del successivo novembre per quelli che devono incominciare il servizio nell'anno stesso; e per gli altri che hanno ottenuta la facoltà di ritardarlo è il primo di novembre dell'anno da essi prescelto. Questi ultimi però, in caso di mobilitazione, ove la loro classe si trovi o sia chiamata sotto le armi, possono per ordine del Ministro della guerra essere chiamati senz'altro in servizio ».

« § 234. — Il Ministro della guerra determina annualmente il numero dei volontari di un anno che possono essere annualmente arruolati nei vari corpi di cui al precedente § 221.

È illimitato il numero dei volontari di un anno che i distretti possono ammettere all'arruolamento con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età ».

« § 315. — I militari dell'arma dei carabinieri reali, che incontrano interruzione di servizio nel periodo della permanenza sotto le armi, oltre ad essere trasferiti di classe a senso del precedente § 301 se l'interruzione è maggiore di 150 giorni, debbono rimanere sotto le armi tanto tempo, quanto ne occorre a compiere il servizio effettivo cui sono tenuti ».

« § 358. — Il comandante del corpo cui appartiene il militare congedando compila il foglio di congedo illimitato con la data del giorno in cui l'individuo è licenziato.

Sul foglio di congedo, ove ne sia meritevole, dovrà farsi la dichiarazione di buona condotta con la seguente formola, la quale deve essere scritta nello spazio che precede la firma del comandante del corpo.

« *Negli* (anni e mesi) *passati sotto le armi ha tenuto buona condotta ed ha servito con fedeltà ed onore* ».

Pei militari che hanno servito meno di tre mesi non si rilascia alcuna dichiarazione di buona condotta.

Per i militari graduati dovrà sul foglio di congedo risultare altresì la data dell'ultima promozione ».

Articolo 3°.

Ai numeri 8, 9, 14, 17, 18, 19 e 20 della tabella che fa seguito al capo XXIV dell'appendice in sostituzione a quello del regolamento, sono sostituiti i seguenti:

8. — Figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova.	Atto di richiesta della madre (modello Q); Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia dell'atto di morte del padre; Certificato di vedovanza della madre; Copia degli atti di morte dei fratelli del militare, se questi chiede il passaggio come unico di madre vedova; Copia degli atti di morte de' fratelli maggiori di età del militare, se questi chiede il passaggio come primogenito di madre vedova, ed in questo caso, qualora vi fossero fratelli viventi, i quali abbiano concorso alla leva; Certificato del loro esito di leva (modello n. 32.
9. — Figlio unico o primogenito di madre vedova rimaritata e divenuta nuovamente vedova.	Oltre ai documenti di cui al n. 8. Copia dell'atto di matrimonio contratto col secondo marito. Copia dell'atto di morte del padrigno del militare.
14. — Maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito fratello consanguineo si trova in alcuna delle condizioni prevedute dall'articolo 93.	Situazione di famiglia (modello n. 31); Atto di richiesta di alcuno degli orfani se maggiorenni, ovvero, se minorenni quello del tutore (modello Q) od, in mancanza del tutore, l'atto di richiesta di tre prossimiori congiunti (modello R); Copia degli atti di morte del padre e della madre; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare; Certificato (modello S), o atto di notorietà (modello T), a seconda dei casi.
17. — Militare avente un fratello consanguineo in ritiro per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare.	Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia del foglio matricolare e l'atto di collocamento a riposo del fratello del richiedente; Certificato d'esito di leva (modello n. 32) de' fratelli viventi e se vincolati al servizio militare di 4ª categoria il loro certificato d'inscrizione ai ruoli (modello 30).
18. — Militare il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi.	I documenti stessi di cui al n. 17 sostituendo all'atto di collocamento di riposo l'atto di morte del fratello del richiedente.

19. — Militare il cui fratello morì in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio militare.	I documenti stessi di cui al n. 17 sostituendo all'atto di collocamento a riposo l'atto di morte del fratello del richiedente ed aggiungendo un'attestazione del Consiglio di amministrazione del corpo da cui il defunto dipendeva e dalla quale risulti della causa della sua morte.
20. — Militare il cui fratello morì mentre era in ritiro od in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio militare.	I documenti stessi di cui al n. 17 aggiungendo all'atto di collocamento in ritiro od in riforma la copia dell'atto di morte del fratello del richiedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1886.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **103.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito.** — 17 giugno.

Ai §§ 36, 37, 38, 55, 61, 64, 65, 67, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 90, 91, 93, 94, 120, 126, 130, 131, 144, 225, 232, 289, 293, 303, 306, 319, 348, 365, 379, 406, 413, 415, 418 e 428 *dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del Regio Esercito, stata approvata il 20 novembre 1885*, sono respettivamente sostituiti i seguenti:

Assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio.

§ 36. — Otto giorni dopo la partenza degl'inscritti per i corpi i comandanti di distretto trasmetteranno direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) una relazione dalla quale risulti:

a) quali siano le disposizioni morali degl'inscritti ed in specie riguardo al servizio militare;

b) quale sia l'attitudine loro speciale per date armi e servizi;

c) quali siano le malattie e le disposizioni fisiche più comuni in essi giovani;

d) quali siano gli abusi riconosciuti circa le infermità simulate o maliziosamente procurate.

Alla detta relazione i comandanti di distretto uniranno:

1° uno specchio simile al modello A della presente Istruzione in cui si dimostri il risultato delle assegnazioni ai corpi degl'inscritti della leva in corso;

2° uno specchio analogo al suddetto in cui si renda conto delle assegnazioni degl'inscritti della leva precedente presentatisi alle armi insieme a quelli della leva in corso;

3° un prospetto conforme al modello E, di cui ai §§ 56 e 77 della presente Istruzione, relativo alle assegnazioni all'arma di cavalleria.

§ 37. — Un mese prima della chiusura della sessione completiva di ciascuna leva i comandanti di distretto trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) uno specchio simile al modello B della presente Istruzione, da cui risulti quali siano le deficienze che in occasione della sessione completiva debbono essere in ciascun corpo ripianate.

§ 38. — Compiute le assegnazioni ai corpi degl'inscritti che si presentarono alle armi all'atto della chiamata della classe e quelle degl'inscritti chiamati alle armi dopo la chiusura della sessione completiva della leva, i comandanti di distretto trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) uno specchio simile al modello C della presente Istruzione sul quale sarà indicata la quota percentuale delle assegnazioni fatte e di quelle che avrebbero potuto farsi alle diverse armi e corpi sul contingente effettivamente presentatosi.

I distretti di reclutamento e di complemento alpino oltre a questo specchio, ne manderanno al Ministero un altro indicante per ciascun mandamento di reclutamento e di complemento alpino la quota percentuale delle assegnazioni fatte e di quelle che avrebbero potuto farsi agli alpini, di fronte al contingente di ciascuno di tali mandamenti presentatosi alle armi.

§ 55. — I comandanti di distretto, assistiti dagli ufficiali inviati dai corpi, dovranno, nella prima visita degl'inscritti che si presentano alla chiamata sotto le armi, giudicare anzitutto se indipendentemente dalla professione o mestiere che essi inscritti esercitano, siano o non fisicamente idonei pel servizio di cavalleria, ed in caso affermativo li dovranno ritenere provvisoriamente designati per tale arma.

§ 61. — Per assicurare il reclutamento delle truppe alpine, i mandamenti effettivi di reclutamento di queste truppe sono esonerati dal concorrere a fornire la quota per la cavalleria.

Sono pure esonerati da tale obbligo i mandamenti che debbono reclutare la compagnia presidiaria di Oristano e le compagnie permanenti del distretto militare di Cosenza, avuto riguardo al fatto che gl'inscritti di tali mandamenti sono chiamati a prestare servizio in luoghi di aria malsana.

§ 64. — In base alla quota che deve dare ciascun mandamento, i comandanti di distretto procederanno all'assegnazione definitiva ai reggimenti di cavalleria ed agli squadroni palafrenieri degl'inscritti che furono designati provvisoriamente per tale arma.

§ 65. — Per l'assegnazione definitiva di cui al precedente paragrafo, i comandanti dei distretti si atterranno alle norme seguenti:

1° dovranno anzitutto assegnare all'arma di cavalleria gli omessi scoperti ed i capilista arruolati per alcuna delle disposizioni penali e disciplinari contemplate dal capo XVIII della legge, i quali risultino fisicamente idonei per tale arma;

2° procederanno quindi all'assegnazione definitiva alla cavalleria degl'inscritti capilista e dei militari studenti ritardatari di cui all'articolo 120 della legge, avvertendo che tutti questi inscritti idonei per la cavalleria dovranno destinarsi a tale arma nel solo caso che per il numero avuto in sorte nella leva della loro classe di nascita fosse in quella leva ad essi spettato di servire nell'arma suddetta;

3° assegneranno infine alla detta arma gl'inscritti appartenenti alla leva annuale, in ragione del numero avuto in sorte all'estrazione seguendo strettamente la progressione numerica in ciascun mandamento a cominciare dal numero più basso fra quelli stati riconosciuti idonei.

§ 67. — Ove talun inscritto dei mandamenti effettivi di reclutamento alpino e dei mandamenti di reclutamento della compagnia presidiaria di Oristano e di quelle permanenti di Cosenza esonerati dal concorrere al reclutamento della cavalleria, chieda volontariamente l'assegnazione a quest'arma e l'ottenga per fisica attitudine, sarà computato nella quota di cavalleria del distretto, e l'estrazione a sorte deciderà quale sia il mandamento od i mandamenti che debbano godere di questo beneficio, secondochè trattisi di uno o più inscritti che abbiano ottenuto tale assegnazione.

§ 70. — Nessun inscritto designato per la cavalleria a senso del precedente § 55, può essere dispensato dall'obbligo di servire in tale arma ove gli spetti per trovarsi in una delle condizioni di cui al § 65.

È fatta eccezione per quelli che chiedono l'ammissione nei carabinieri reali, nei reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti o come musicanti con l'obbligo della ferma stabilita.

Le domande però di tali inscritti per essere prese in considerazione debbono essere fatte prima che abbia luogo la loro assegnazione definitiva ai reggimenti di cavalleria od agli squadroni palafrenieri.

§ 74. — Tutti gli inscritti che per qualsiasi motivo si presenteranno al distretto dopo partito il contingente per i corpi; quelli che benchè presentatisi a tempo debito non poterono per motivi di salute od altro essere assegnati ad un corpo; coloro ai quali fu cancellata la nota di renitenza a tenore del § 575 del regolamento, e quelli infine che verranno arruolati nella sessione completiva, se hanno l'attitudine per la cavalleria e se per ragione del numero di estrazione avessero dovuto essere assegnati a quest'arma a senso del precedente § 65, vi dovranno senz'altro essere destinati, ancorchè sia stata già completata la quota fissata.

§ 78. — Gli uomini da assegnarsi ai reggimenti alpini dovranno essere robusti, agili e resistenti alle fatiche.

Potranno essere di qualunque statura.

Essi dovranno scegliersi unicamente tra gl'inscritti dei mandamenti indicati nelle relative tabelle di reclutamento per ciascun battaglione.

§ 79. — I mandamenti effettivi di reclutamento alpino sono esonerati, come è detto al § 61, dal fornire la quota all'arma di cavalleria.

Però gli inscritti di detti mandamenti che chiedessero volontariamente di essere ammessi a servire nell'arma di cavalleria vi saranno assegnati e saranno calcolati in deduzione della quota dei rispettivi distretti, com'è accennato al § 67.

I mandamenti effettivi di reclutamento alpino sono specialmente chiamati a reclutare le truppe alpine e quindi sarà cura dei comandanti dei distretti interessati di completare il reclutamento di esse prima di procedere a qualsiasi altra assegnazione con uomini di questi mandamenti.

§ 80. — In massima i distretti debbono prelevare dai proprii mandamenti effettivi di reclutamento alpino l'intera quota che a ciascuno di essi viene assegnata per il battaglione del quale sono di reclutamento.

Avvenendo però il caso che talun distretto non possa cogli uomini dei mandamenti effettivi di reclutamento fornire la propria quota, dovrà rivolgersi all'altro od agli altri distretti, che

hanno mandamenti effettivi di reclutamento per lo stesso battaglione, acciò questi suppliscano alla differenza.

Qualora poi non sia possibile, anche con tal mezzo, completare la detta quota, i comandanti dei distretti dovranno cercare di ripianarla con uomini dei proprii mandamenti di complemento del battaglione; ed ove anche con ciò non fosse possibile, dovranno rivolgersi anzitutto agli altri distretti di reclutamento effettivo che hanno mandamenti di complemento del battaglione; ed in ultimo, ma soltanto in caso di assoluta necessità, a quelli che hanno solamente mandamenti di complemento.

Ove poi riescano a completare con i propri inscritti la quota loro imposta dovranno darne sollecito avviso al distretto o ai distretti di complemento perchè possano disporre altrimenti degli uomini che nella prima assegnazione avessero designati idonei per gli alpini.

§ 81. — Questa corrispondenza tra i distretti di reclutamento e quelli di complemento per il completamento delle quote degli alpini dovrà essere sollecita, ed occorrendo anche telegrafica. In essa si dovrà chiaramente specificare quanti uomini abbisognano, se coll'obbligo di due o tre anni di servizio, e per quale battaglione alpino.

§ 82. — I distretti di complemento dei battaglioni alpini nella prima assegnazione degl'inscritti dovranno quindi designare gli abili per quella specialità di servizio, e tenerli pronti per le richieste che possono ricevere dai distretti di reclutamento.

Essi provvederanno alla definitiva assegnazione dei medesimi subito che abbiano ricevuto dai distretti di reclutamento l'avviso che poterono completare le loro quote per gli alpini, o dopo che abbiano soddisfatto alle richieste di completamento loro fatte.

§ 83. — L'assegnazione degli uomini agli alpini non può essere variata se non nel caso che essi chiedano, ed avendone i requisiti, ottengano l'assegnazione alla cavalleria, ai carabinieri reali, ai reparti d'istruzione per gli allievi sergenti ed alle compagnie di sanità, o assumano come musicanti la ferma per questi stabilita.

Gl'inscritti assegnati definitivamente agli alpini dovranno essere subito avviati alla sede del reggimento a cui appartiene il battaglione al quale furono assegnati.

§ 86. — Per le brigate di artiglieria a cavallo è applicabile quanto è detto per l'artiglieria da campagna. Però gl'inscritti dovranno essere scelti fra quelli che hanno l'obbligo di servizio

di 3 anni, i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria e la statura fissata per l'artiglieria da campagna.

§ 90. — Al reclutamento degli uomini per il servizio di ferrovieri e di telegrafisti (trasmettitori), attesa la specialità delle loro professioni, dovranno concorrere tutti i distretti militari.

I comandanti dei distretti quindi in occasione della prima assegnazione, designeranno per tali servizi tutti gli inscritti che esercitano la professione di telegrafisti (trasmettitori) nonchè quelle indicate alla lettera *d)* del paragrafo precedente.

Gl'inscritti che esercitano una di queste ultime professioni ne daranno prova mediante la esibizione di un certificato del sindaco del loro comune o del direttore dell'amministrazione ferroviaria presso cui prestarono o prestano servizio. Quelli che si dichiarano telegrafisti dovranno comprovarlo mediante un certificato rilasciato dall'amministrazione presso cui prestarono o prestano servizio.

Ad ogni modo l'assegnazione degli inscritti telegrafisti non dovrà farsi se non dopo che fu accertata la loro idoneità mediante un esperimento da subirsi presso uno degli uffici telegrafici governativi di cui in appresso.

Alessandria — Ancona — Bari — Bologna — Brescia — Cagliari — Caltanissetta — Castrovillari — Catanzaro — Catania — Firenze — Foggia — Genova — Girgenti — Livorno — Messina — Milano — Napoli — Palermo — Parma — Potenza — Reggio Calabria — Roma — Salerno — Sassari — Torino — Venezia — Verona.

I comandanti di distretto residenti in una delle accennate località avvieranno senza indugio, e volta per volta che si presentino, gl'inscritti telegrafisti all'ufficio telegrafico locale presso il quale debbono subire l'esperimento, ed i distretti residenti in altra località li invieranno all'ufficio più vicino dirigendoli al comando del distretto avente ivi sede e dal quale saranno presi in aggregazione.

A seconda delle istruzioni date dal Ministero dei lavori pubblici, i distretti riceveranno dai capi di detti uffici governativi un verbale relativo all'esito dell'esperimento fatto dagli inscritti, nel quale documento il grado di capacità degli inscritti medesimi sarà espresso coi numeri da 1 a 5, ritenendo che 1 corrisponde a pessimo, 2 a cattivo, 3 a mediocre, 4 a buono e 5 ad ottimo.

Le pratiche relative all'esperimento dei telegrafisti saranno fatte con la maggiore sollecitudine.

§ 91. — Accertato l'esercizio delle professioni degli inscritti

da assegnarsi alle compagnie ferrovieri, i comandanti dei distretti faranno telegraficamente, ed in una sola volta, conoscere al Ministero quanti uomini sono disponibili per le dette compagnie.

Terminato l'esperimento dei telegrafisti, i comandanti dei distretti assegneranno definitivamente ad altri corpi quelli tra essi che furono dal capo d'ufficio telegrafico dichiarati pessimi o cattivi per non avere ottenuto almeno tre punti di merito, e quindi faranno telegraficamente conoscere al Ministero il numero degli idonei disponibili per l'assegnazione alle compagnie telegrafisti, comprendendo in esso numero soltanto gli ottimi ed i buoni. Per quelli stati dichiarati mediocri si asterranno dall'assegnarli ad un corpo e li segnaleranno al Ministero con lettera rimanendo in attesa di disposizioni a loro riguardo.

Le comunicazioni telegrafiche di cui sopra saranno del seguente tenore:

Compagnie ferrovieri N. . . . Obbligo di 2 anni N. . . . Obbligo di 3 anni N. . . .

Compagnie telegrafisti N. . . . Obbligo di 2 anni N. . . . Obbligo di 3 anni N. . . .

I distretti che ricevono le reclute in due volte faranno le dette comunicazioni per ciascuna parte del rispettivo contingente.

§ 93. — Sono assegnati alle compagnie operai di artiglieria e come operai ai reggimenti d'artiglieria e del genio, gli inscritti che non hanno obbligo di servire in cavalleria, e che esercitano uno dei mestieri per ciascuna specialità di servizio qui sotto indicati, senza tener conto del limite della loro statura.

Alle compagnie operai d'artiglieria sono destinati inscritti che esercitino una delle seguenti professioni, cioè: *litografi, tipografi, sellai, pirotecnici, polveristi, armaiuoli, fabbri, limatori, tornitori in metallo, fucinatori, fonditori, meccanici, aggiustatori meccanici, carradori, falegnami, legnaiuoli, segatori, bottai, tornitori in legno, disegnatori, coloritori, calderai, lattai, incisori.*

Gli inscritti oradetti dovranno essere scelti tra coloro che hanno l'obbligo di servire tre anni sotto le armi o che essendo designati provvisoriamente per il servizio di due anni, dichiarino di rinunciare a questo beneficio.

Ai reggimenti d'artiglieria da campagna e da fortezza, dovranno assegnarsi i *fabbri, fucinatori, limatori, armaiuoli, tornitori in metallo, calderai, carradori, meccanici ed aggiustatori meccanici.*

A tutti indistintamente i reggimenti del genio saranno assegnati operai *fabbri*, *fucinatori*, *limatori*, *tornitori in metallo*, *tornitori in legno*, *coloritori* e *carradori*.

Al 3° reggimento genio saranno assegnati oltre agli operai della specie suddetta, anche gli *orologiai*, ed al 4° reggimento (pontieri) *falegnami*, *stagnai* e *meccanici*.

Tutti gli operai sopraramentati, prima di essere designati per l'assegnazione, dovranno dare prova della loro abilità eseguendo un capo di lavoro presso una direzione o stabilimento d'artiglieria, eccezione fatta per gli inscritti di professione *litografi*, *tipografi* ed *orologiai* i quali dovranno subire tale esperimento presso uno stabilimento privato.

§ 94. — Il Ministero della guerra indicherà per ciascuna leva se tutti i distretti o taluni di essi soltanto debbano fornire gli operai di cui al paragrafo precedente, il loro numero e le località nelle quali dovranno essere diretti per eseguire il capo di lavoro.

Per l'assegnazione degli inscritti in qualità di operai i distretti osserveranno le seguenti norme:

a) i distretti che saranno indicati dal Ministero, a misura che si presenti un inscritto che comprovi, con attestazione rilasciata dal sindaco del rispettivo comune, o dal direttore dell'opificio presso cui lavorava o lavora, di esercitare uno dei mestieri di cui al precedente § 93, e qualora esso inscritto non abbia obbligo di servire in cavalleria, lo avvieranno senza indugio al comando del distretto avente sede nella località in cui risiede la direzione o lo stabilimento di artiglieria presso cui deve eseguire il capo di lavoro, dal quale distretto sarà preso in aggregazione, o lo avvieranno direttamente alla direzione o stabilimento di artiglieria se questo trovasi in località ove non esiste distretto militare.

A riguardo però degli inscritti che possono venire assegnati alle compagnie operai i comandanti dei distretti, prima di avviarli al distretto o allo stabilimento d'artiglieria di cui sopra, dovranno far loro rilasciare una dichiarazione colla quale essi rinuncino all'eventuale beneficio di servire sólo due anni che potrebbe loro derivare dalla sistemazione definitiva del contingente con tale obbligo di servizio. La stessa dichiarazione dovrà essere rilasciata da coloro che sono provvisoriamente designati per il servizio di 2 anni, ed i comandanti dei distretti ne terranno conto nel regolare la designazione definitiva degli inscritti che dovranno servir solo due anni sotto le armi, a mente del § 176 dell'appendice al regolamento.

b) ogni distretto, nell'avviare tali inscritti all'esperimento

trasmetterà alla direzione o stabilimento d'artiglieria un elenco in triplice copia, in cui siano indicati per ciascun inscritto il nome e cognome, il numero d'estrazione, il mandamento di leva, la statura, ed il mestiere dichiarato, nonchè se sia obbligato al servizio di 2 o di 3 anni. Tale elenco dovrà avere inoltre due colonne in bianco, l'una per la specialità del mestiere per la quale l'individuo sarà riconosciuto veramente adatto e l'altra per la classificazione di merito.

c) la direzione o stabilimento d'artiglieria, appena terminato l'esperimento, che dovrà compiersi in un giorno, rinvierà gli inscritti al distretto dal quale pervennero, riempirà le due colonne in bianco degli elenchi anzidetti, indicando nell'una la specialità di servizio pel quale giudica adatti gli inscritti esperimentati, e nell'altra la classificazione di merito, che dovrà essere espressa con le diciture di *ottimo, più che buono, buono, mediocre, non idoneo*; e quindi spedirà immediatamente una copia dei ripetuti elenchi al distretto, da cui per fatto di leva dipendono gli inscritti, ed una al Ministero (Direzione generale leve e truppa), ritenendo per sè la terza.

§ 120. — In quanto alle professioni i comandanti di distretto osserveranno le seguenti norme:

a) per gli uomini che consentono di assumere il servizio di infermiere dovranno distinguere quelli che hanno capacità per diventare aiutanti di sanità, da quelli che non possono fare che il servizio d'infermiere propriamente detto.

Per la categoria di aiutanti saranno preferibilmente designati gli studenti di farmacia, i farmacisti, i flebotomi, quelli che hanno nozioni di flebotomia o di farmacia, i droghieri, gli studenti in genere, e quindi tutti coloro che sapendo bene leggere e scrivere si presuma possano esercitare la carica di aiutanti di sanità.

Per la categoria di infermieri saranno scelti gli inservienti d'ospedale, gli operai in genere, i contadini e simili.

b) gli uomini da assegnarsi di autorità pel servizio di portaferiti debbono scegliersi fra gli esercenti i mestieri di servitore, bracciante e simili, escludendo *in modo assoluto* gli studenti, i possidenti e tutti coloro di condizione civile.

§ 126. — I direttori degli ospedali principali aventi sede nel capoluogo del corpo d'armata, nel ripartire gli inscritti ai singoli servizi di sanità, provvederanno in modo che nessuno di essi venga assegnato all'ospedale che ha sede nella città capoluogo del distretto al quale l'inscritto appartiene per fatto di leva.

§ 130. — Alla compagnia presidiaria di Oristano ed a quelle permanenti del distretto di Cosenza, sarà annualmente assegnato il numero d'inscritti che verrà dal Ministero della guerra determinato.

Tali inscritti debbono pure essere scelti tra i più bassi di statura dei seguenti mandamenti, cioè:

per la compagnia presidiaria di Oristano, appartenente al distretto militare di Cagliari: Oristano, Cabras, Simaxis, Solarussa, Ales, Terralba, Senis, Fordongianus, Muravera, San Gavino, Monreale, Santadi, Siliqua, Tortolì ed Isili;

per le compagnie permanenti del distretto militare di Cosenza: Cosenza, Cerisano, Dipignano, Rende, Rose, Bisignano, San Marco Argentano, Cerzeto, Montalto-Uffugo, Aprigliano e Celico.

§ 131. — Gli inscritti di detti mandamenti non potranno essere assegnati alla cavalleria se non in seguito a loro domanda in conformità delle disposizioni di cui al § 61, ed avuto presente quanto è stabilito dal § 67.

Potranno però essere ammessi a servire nei reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti, e nell'arma dei carabinieri reali.

§ 144. — Le disposizioni relative alle assegnazioni ai corpi del contingente di 1ª categoria di ciascuna leva sono applicabili a tutti i casi in cui i distretti abbiano da assegnare alla spicciolata inscritti ad un corpo. Quindi quando si tratta di assegnare alla spicciolata inscritti appartenenti per età a leve passate, dovranno essere destinati alla cavalleria coloro ai quali fosse spettato di servire in tale arma secondo le norme di cui al § 65.

E così pure ove si tratti di assegnare ad un corpo inscritti autorizzati alla partenza per anticipazione, i distretti dovranno assegnarli alla cavalleria, sempre quando oltre ad averne l'attitudine fisica, abbiano avuto in sorte un numero basso, e sia perciò da presumersi che debba loro spettare tale assegnazione.

Rassegne di rimando.

§ 225. — Qualora un militare fosse ravvisato inabile al servizio e proposto per la rassegna nei casi in cui al n. 5 del precedente § 215 ed ai successivi §§ 216 e 221, l'ufficiale rassegnatore formulerà la sua proposta sul parere espresso dalla direzione del manicomio o del direttore di ospedale militare senza che occorra la presenza alla rassegna di altri ufficiali

medici. Di questi pareri sarà fatto cenno nella colonna 3ª dell'elenco *G* (n. 41 del catalogo) a vece di quelli degli ufficiali medici.

§ 232. — Le prescrizioni di cui al paragrafo precedente sono applicabili ai militari di 2ª e di 3ª categoria, quando siano chiamati sotto le armi nel caso di mobilitazione del regio esercito, e qualora fossero chiamati per ricevere l'istruzione. In quest'ultimo caso però, anzichè l'invio in licenza di convalescenza, l'ufficiale rassegnatore proporrà, pei militari di 2ª categoria il loro rimando alla prima successiva chiamata all'istruzione di militari della loro categoria, e per quelli di 3ª categoria la dispensa dall'istruzione.

Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria.

§ 289. — I comandanti dei corpi, in occasione dell'invio di classi in congedo illimitato, devono accertarsi accuratamente se siavi taluno che debba rimanere sotto le armi per causa di trasferimento di classe non operato a tempo debito, onde non avvenga che si abbiano da richiamare sotto le armi dei militari stati indebitamente licenziati. Nei casi dubbi per effetto di complicate variazioni, i comandanti suddetti potranno rivolgersi all'ufficio di revisione delle matricole, unendo copia del foglio matricolare del militare se già non esiste presso quell'ufficio, o comunicando quelle variazioni che non fossero state comunicate coi precedenti elenchi mensili.

Ad ogni modo, ove si venisse a conoscere che un militare fu indebitamente licenziato, ne dovrà essere riferito al Ministero della guerra cui spetta di disporre pel richiamo sotto le armi.

§ 293. — I corpi nel licenziare gli uomini da sotto le armi, sia isolatamente che a classi intere, devono avvertirne il comandante del distretto a cui sono avviati mediante un elenco-avviso conforme al modello M della presente istruzione (n. 44 del catalogo). Quando avvenga il contemporaneo licenziamento di uomini appartenenti a classi diverse, i corpi compileranno tanti separati elenchi per quante sono le classi cui i militari appartengono.

In calce a questo elenco saranno aggiunti, per semplice norma del distretto ricevente, e dopo una linea di divisione, anche i nomi di quei militari che appartengono per fatto di leva al distretto cui è diretto l'avviso, ma che ottennero di essere avviati ad altro distretto, indicando non solo il comune o il mandamento, ma anche il distretto del domicilio eletto,

affinchè possa il distretto ricevente prenderne nota per ogni occorrenza.

Nella colonna *Annotazioni* i corpi indicano il distretto di leva, cui appartengono i militari, i quali eleggono domicilio nel distretto cui è diretto l'avviso mentre provengono per fatto di leva da altro distretto.

Nella stessa colonna *Annotazioni* del detto elenco i comandanti dei corpi devono indicare quali dei caporali maggiori congedandi siano stati dichiarati idonei al grado di sergente, quali fra questi sieno idonei ad esercitare impieghi contabili, e quali fra i soldati e caporali sieno idonei al grado di caporale, caporale furiere, caporale trombettiere o caporale zappatore, affinchè, occorrendo, possano essere scelti per occupare a suo tempo, tali gradi od impieghi nella milizia mobile

§ 303. — I militari appartenenti al personale permanente delle scuole militari, i palafrenieri, gli uomini dei depositi cavalli stalloni, i trombettieri e gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, ed i militari ascritti alle compagnie di disciplina, debbono anche essi essere trasferti in un reggimento dell'arma rispettiva come quelli di cui è parola nel precedente § 300.

I carabinieri reali con ferma temporanea, e gli uomini delle compagnie operai di artiglieria seguiteranno a rimanere ascritti alla rispettiva legione o compagnia sino al passaggio nella milizia territoriale. Lo stesso avverrà per i telegrafisti e ferrovieri del terzo reggimento genio anche dopo il passaggio alla milizia mobile.

I militari delle truppe alpine che non si trovino in un battaglione reclutato dal rispettivo mandamento dovranno cambiare di battaglione, ed ove occorra, di reggimento.

Quelli che non appartenendo a distretti o a mandamenti di reclutamento alpino, si trovano arruolati come volontari ordinari o di un anno nei reggimenti alpini continueranno a rimanervi ascritti anche durante il congedo illimitato e fino al passaggio alla milizia territoriale.

§ 306. — Pei sottufficiali che, a senso dello art. 133 della legge, essendo inviati in congedo illimitato al termine della ferma permanente, hanno l'obbligo di rimanere per due anni ascritti alla milizia mobile, si osserveranno le seguenti prescrizioni,

1° Faranno passaggio nella milizia mobile del proprio distretto di leva:

a) i sottufficiali dei reggimenti di fanteria;

b) quelli dei reggimenti bersaglieri, i quali verranno però assegnati alle compagnie bersaglieri di milizia mobile;

c) quelli del personale permanente dei distretti;

d) quelli del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina;

e) quelli delle varie scuole od istituti militari, purchè appartenenti all'arma di fanteria.

2° I sottufficiali provenienti dall'arma di fanteria indicati al numero precedente ed ascritti alla milizia mobile, i quali appartengono per fatto di leva ai mandamenti di reclutamento dei reggimenti alpini, fanno passaggio alle compagnie alpine di milizia mobile dei reggimenti stessi.

3° Faranno passaggio alla milizia mobile del reggimento reclutato dal rispettivo distretto o mandamento, con assegnazione alla specialità di servizio corrispondente a quello in cui servivano nell'esercito permanente:

a) i sottufficiali dei reggimenti alpini. Quelli di tali sottufficiali che non appartengano a mandamenti di reclutamento alpino resteranno assegnati al reggimento nel quale hanno prestato servizio.

b) quelli dei reggimenti d'artiglieria (eccettuati i sottufficiali che appartengono per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sardegna o di Sicilia);

c) quelli dei reggimenti del genio (eccettuati i sottufficiali che appartengono per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sardegna).

4° Faranno passaggio alla milizia mobile della compagnia di sanità o sussistenza del rispettivo corpo d'armata:

a) i sottufficiali delle compagnie di sanità (eccettuati quelli che appartengono per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sardegna);

b) quelli delle compagnie sussistenza (coll'esclusione di cui al capoverso precedente).

5° I sottufficiali dell'arma di cavalleria (eccettuati quelli che appartengono per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sardegna o di Sicilia) fanno passaggio alla milizia mobile (treno) del reggimento di artiglieria da campagna o del genio che si recluta nel rispettivo distretto secondo il successivo § 308.

6° I sottufficiali dei carabinieri reali restano ascritti alla propria legione.

7° I sottufficiali delle compagnie operai d'artiglieria (coll'eccezione di cui alla lettera *b* del n. 3) fanno passaggio alla

milizia mobile del reggimento d'artiglieria da fortezza, che si recluta nel rispettivo distretto di leva.

8° Fanno passaggio alla brigata di artiglieria da campagna della milizia mobile di Sicilia tutti i sottufficiali dei distretti dell'isola che servirono nelle batterie da campagna o nelle compagnie treno d'artiglieria.

Alla detta brigata (per le sezioni treno) sono altresì ascritti i sottufficiali dell'arma di cavalleria, appartenenti per fatto di leva ad uno dei distretti dell'isola stessa.

9° Sono trasferiti alle compagnie di milizia mobile d'artiglieria da fortezza di Sicilia i sottufficiali dei reggimenti da fortezza e quelli delle compagnie operai d'artiglieria appartenenti per fatto di leva ai distretti militari di quell'isola.

10° Fanno passaggio alla milizia mobile speciale dell'isola di Sardegna, e possibilmente con assegnazione all'arma ed alla specialità di servizio corrispondente a quello prestato nell'esercito permanente, tutti i sottufficiali (eccettuati quelli dei carabinieri) i quali appartengono per fatto di leva ad uno dei distretti dell'isola stessa.

Chiamate annuali sotto le armi per l'istruzione delle classi in congedo illimitato.

§ 319. — Appena ricevutone l'ordine, i comandanti dei distretti faranno stampare il manifesto per la chiamata di ciascuna classe o categoria compilato secondo il modello che volta per volta verrà stabilito dal Ministero.

Tali manifesti verranno rimessi ai sindaci dei comuni per mezzo dell'arma dei carabinieri reali nel modo indicato al n. 104 del tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione, servendosi però, per l'invio all'arma stessa, degli ordinari mezzi postali, e facendo invitare i sindaci a pubblicarli nel giorno che, secondo l'ordine del Ministero, sarà stampato in calce dei manifesti stessi, e per tre giorni consecutivi, uno dei quali festivo, facendone rimanere una copia affissa alla porta dell'ufficio comunale almeno fino a tre giorni dopo di quello stabilito per la venuta sotto le armi.

Di ciascun manifesto sarà da ogni distretto spedito subito un esemplare al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) uno al Prefetto della provincia od ai Sottoprefetti dei circondari compresi nel distretto, ed uno all'Intendenza di finanza della provincia alla quale il distretto appartiene.

§ 348. — I militari di 2ª categoria che siano studenti in medicina e chirurgia, presentando al proprio distretto un au-

lentico certificato del rettore dell'università, saranno ammessi a ritardare la loro presentazione fino quando abbiano conseguita la laurea medico-chirurgica ma non oltre il 26° anno di età.

In tal caso saranno compresi nel numero dei rinviati alla futura chiamata, e dovranno poi ripresentare, in ogni successiva chiamata, il certificato suddetto se continuerà a sussistere la causa che motivò il loro rinvio.

§ 365. — I comandanti dei reggimenti di artiglieria, genio ed alpini nel compilare il foglio di congedo degli uomini che presero parte alla istruzione in essi reggimenti; vi porranno l'annotazione: *Intervenuto all'istruzione del 18 . . . .* aggiungendovi, per l'artiglieria « *abile per il servizio di cannoniere, servente, conducente* o *pel treno da montagna* » pel genio « *abile al servizio di zappatore, di pontiere, lagunare, ferroviario, telegrafista* o *del treno* ».

Militari in congedo illimitato chiamati alle armi per istruzione che per non aver risposto alla chiamata debbono essere denunciati mancanti.

§ 379. — Se anche prima del 31 dicembre sopraindicato resultasse, dalle informazioni ottenute dalle autorità militari, bastantemente provata la reità di alcuno dei mancanti e vi fosse ragione di ritenere che egli potesse sottrarsi alla giustizia, o per altre ragioni sembrasse opportuno di procedere contro di lui senza indugio, dovranno le predette autorità darne partecipazione all'avvocato fiscale per i provvedimenti di sua spettanza.

I militari che dai tribunali saranno assolti avranno l'obbligo di presentarsi in seguito all'istruzione, ed in conseguenza i comandanti del distretto li comprenderanno nel numero dei rinviati, a meno che appartengano alla 3ª categoria, nel quale caso saranno dispensati. Se però mentre trovansi sotto processo fossero rimasti a piede libero ed avessero ricevuto una istruzione militare per un periodo di tempo corrispondente o maggiore a quello pel quale erano chiamati sotto le armi, saranno considerati come se avessero preso parte all'istruzione.

Quelli invece che verranno condannati, saranno dai distretti dispensati dal prender parte all'istruzione negli anni successivi, purchè però la detenzione abbia avuta una durata almeno eguale a quella stabilita per l'istruzione, e qualora sia comprovato che durante il periodo della detenzione stessa abbiano ricevuto una qualche istruzione militare.

Laddove non si verifichi questa ultima circostanza verranno anch'essi rinviati alla chiamata successiva, salvo che non appartengano alla 3ª categoria.

Perchè i distretti cui appartengono i militari possono aver norma nella concessione, a seconda del caso, della dispensa o del rinvio, il comandante del luogo di pena se si tratta di carcere militare, ed il comandante del distretto se si tratta di carcere preventivo, all'uscita dei militari, faranno conoscere al rispettivo distretto se questi abbiano o no ricevuta istruzione militare.

Riammissione in servizio sotto le armi dei militari di prima categoria in congedo illimitato

§ 406. — Nel caso di domande per la riammissione in servizio con destinazione all'arma dei carabinieri reali, i comandanti dei distretti militari esamineranno anzitutto se il richiedente non abbia oltrepassati i 35 anni e non si trovi da oltre due anni ascritto alla milizia territoriale.

Dovranno poi accertare se esso abbia la statura e l'attitudine fisica pel servizio dell'arma, e sappia leggere e scrivere.

Nel procedere alla visita, i comandanti dei distretti devono sempre chiedere l'intervento del comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, o di un ufficiale da lui delegato, e tener conto del parere di esso sulla idoneità dei richiedenti quand'anche si tratti di militari che già servirono in quell'arma.

In caso di riconosciuta idoneità, il comandante del distretto militare interesserà il comandante dei carabinieri reali del circondario in cui dimora il richiedente affinchè sia accertato se costui abbia anche le qualità morali necessarie.

§ 413. — Se non esiste in un corpo la vacanza del grado ed impiego pel quale è chiesta la riammissioue in servizio, e se il parere della commissione di avanzamento è ad essa favorevole, il comandante del corpo ne riferisce al Ministero a senso del § 393 dell'Appendice al regolamento.

Ove poi il detto parere fosse contrario alla riammissione, il comando del corpo ne informa quello del distretto da cui gli pervenne l'istanza perchè ne avverta il richiedente facendogli restituire i documenti presentati.

§ 415. — I militari di 1ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile, che venissero riammessi in servizio nell'arma dei carabinieri reali, devono assumere l'obbligo di prestare sotto le armi un servizio di anni 4, e se appartenenti ad altr'arma che la cavalleria dovranno altresì cambiare la ferma temporanea di 12 anni in quella di anni 9.

I militari di 4ª categoria già passati alla milizia territoriale dovranno assumere una nuova ferma di anni 9; ma, compiuti i 5 anni di servizio sotto le armi, faranno ritorno alla milizia territoriale

Tanto gli uni che gli altri dopo un anno della riammissione possono aspirare alla rafferma con premio giusta il precedente § 269.

§ 418. — I musicanti riammessi in servizio assumeranno una nuova ferma permanente.

Coloro che saranno riammessi in servizio come trombettieri, vivandieri o maniscalchi, assumeranno la ferma di anni 8 nella quale sarà computato il servizio precedentemente prestato sotto le armi se sono ancora ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile.

Dopo un anno della riammissione coloro fra essi che contano 8 anni di servizio possono essere proposti per la rafferma con premio a tenore del precedente § 269.

Passaggi di arma o di corpo.

§ 428. — Spetta ai comandanti dei corpi d'armata:

a) di provvedere il personale di truppa, meno i sottufficiali, occorrenti alle scuole ed ai collegi militari, come i trombettieri, gli allievi armaiuoli, ecc.;

b) di ordinare i passaggi ai distretti di graduati di truppa non sottufficiali per gli impieghi soltanto di caporale maggiore di maggiorità, caporale furiere e caporale di maggiorità; nonchè dei militari non graduati aventi incarichi speciali, come allievi armaiuoli, trombettieri e simili. Tanto questi ultimi, quanto i graduati predetti, potranno esser tratti da qualsiasi classe sotto le armi;

c) di disporre il cambio di corpo di militari di truppa non sottufficiali, che contraggano unione religiosa;

d) di ordinare il passaggio ad altri distretti dei caporali retrocessi dei distretti che abbiano una sola compagnia;

e) di determinare il passaggio in un reggimento di fanteria reclutato dal rispettivo distretto, dei caporali retrocessi o dei soldati della compagnia presidiaria di Oristano e delle compagnie permanenti del distretto di Cosenza, i quali commettano mancanze che rendano incompatibili la loro permanenza in quelle località cui appartengono per ragione di nascita;

f) di determinare il passaggio in una compagnia di sanità di altro corpo d'armata dei caporali della dipendente compagnia di sanità che vengono retrocessi dal grado;

g) di provvedere per gli occorrenti trasferimenti di caporali e soldati delle varie armi e corpi alle compagnie di sanità e sussistenza, il cui organico deve essere tenuto a numero, avuto bene inteso riguardo al periodo successivo al congedamento delle classi anziane, ed avvertendo che i trasferimenti non implichino differenza di obbligo di servizio sotto le armi, nonchè di scegliere a preferenza, ed a seconda del caso, per le compagnie sussistenza i militari di professione panattieri o macellai che all'atto della leva non vi trovarono posto.

Qualora i comandanti dei corpi d'armata non riescano a provvedere ai passaggi di cui ai numeri 1, 2 e 3 con militari dei corpi da essi dipendenti si rivolgeranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa).

Nei passaggi ai distretti dei militari di truppa, nessuno verrà mai assegnato al distretto da cui proviene per ragione di leva.

All'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del Regio esercito stata approvata il 20 novembre 1885 sono aggiunti i seguenti paragrafi.

Art. 9.bis.

Militari di 1ª categoria la cui chiamata sotto le armi può essere ritardata a senso dell'articolo 120 della legge.

§ 176.bis — Gli inscritti di 1ª categoria studenti di università o di istituti assimilati che, nel limite di tempo stabilito dal § 119 dell'Appendice al Regolamento, cioè non più tardi di 10 giorni prima di quello fissato per la chiamata alle armi degli inscritti del loro mandamento, presentano al comandante del distretto la domanda per ritardare la loro venuta sotto le armi, e vengono riconosciuti abili nella visita di cui al § 123 dell'Appendice suddetta, devono, in attesa della decisione del Ministero sull'ammissione al ritardo, essere lasciati in libertà; nè possono essere obbligati a presentarsi sotto le armi nel giorno della chiamata della classe, salvo nel caso previsto dal § 125 della rammentata Appendice, cioè qualora il Ministero non abbia loro concesso il domandato ritardo.

§ 176.ter — Trascorso il cennato limite di tempo stabilito dal § 119 dell'Appendice al regolamento, i comandanti dei distretti militari ricevendo domande di inscritti di 1ª categoria pel ritardo del servizio militare non devono rifiutarle; e qualora insieme ai documenti prodotti le trovino regolari si affretteranno ad inviarle al Ministero, previa la visita degli inscritti.

Però avvertiranno i medesimi che il fatto di essere stata accettata la domanda da essi tardivamente prodotta non li dispensa dall'obbligo di presentarsi sotto le armi qualora la decisione del Ministero sulla domanda stessa non giunga prima della chiamata degli altri inscritti del rispettivo mandamento.

§ 176.*quater* — Gli inscritti che al termine delle operazioni completive della leva sono trasferiti dalla 2ª alla 1ª categoria per ripianare le mancanze verificatesi nel contingente, ove per disposizione ministeriale, a senso del § 459 dell'Appendice al regolamento, rimangano alle case loro a disposizione del Governo per essere chiamati alle armi con gli inscritti di 1ª categoria della classe successiva, possono presentare le domande pel ritardo del servizio al 26° anno di età subito dopo ricevuta comunicazione del passaggio di categoria, od anche attendere a farlo fino a dieci giorni prima di quello stabilito per la loro venuta alle armi, valendo, all'occorrenza, anche per essi, il disposto dei paragrafi precedenti.

§ 176.*quinquies* — I militari ammessi al ritardo del servizio che a senso del § 138 dell'Appendice al regolamento presentano nel mese di ottobre al comandante del distretto il certificato per comprovare che proseguono gli studi intrapresi, devono essere lasciati in congedo illimitato senza alcun vincolo di presentarsi al distretto, salvochè sia disposto diversamente nei singoli casi dal Ministero in seguito all'esame dei certificati prodotti.

§ 176.*sexies* — Quando un militare ritardatario producesse il detto certificato dopochè gli fosse stato dal comandante del distretto intimato di prendere servizio cogli uomini di 1ª categoria della leva in corso chiamati sotto le armi, per essere trascorso il tempo utile fissato dal § 129 dell'Appendice al regolamento, il comandante stesso dovrà bensì accettare tale documento e trasmetterlo senza indugio al Ministero, ma avvertirà l'interessato che ciò non lo dispensa dall'obbligo di presentarsi qualora la sanzione del Ministero per la continuazione nel ritardo del servizio non giungesse prima del giorno pel quale fu intimato a venire sotto le armi.

Volontariato di un'anno.

§ 199.*bis* — I comandanti dei corpi presso i quali sono aperti gli arruolamenti volontari d'un anno ed i comandanti dei distretti accetteranno, anche dopo scaduto il termine stabilito dal Ministero col manifesto di cui al § 214 dell'Appendice al regolamento, le domande che fossero loro presentate per tali

arruolamenti da aspiranti che appartengono alla classe già chiamata alla leva, e qualora null'altro vi osti, ammetteranno gli aspiranti stessi a fare le pratiche relative, purchè pel compimento di queste non venga ad essere oltrepassato il limite di tempo stabilito col manifesto suindicato per gli arruolamenti.

Quando i comandanti incontrino qualche difficoltà, o le pratiche per l'arruolamento non possano esser compiute in tempo, i comandanti stessi ne riferiranno al Ministero attendendone le determinazioni.

I comandanti predetti non rifiuteranno nemmeno di ricevere le domande pel volontariato d'un anno, ed all'evenienza pel premunimento, che fossero prodotte dagli aspiranti dopo scaduto anche il tempo stabilito per gli arruolamenti, ma prima del primo giorno fissato per l'estrazione a sorte in tutto il Regno della classe chiamata alla leva. In tal caso però ne riferiranno prontamente al Ministero per le sue determinazioni, indicandogli con esattezza oltre alle principali generalità, il mandamento in cui ciascun aspirante concorre alla leva.

Rassegne di rimando.

§ 217.bis — Quando da una qualsiasi autorità militare venga espresso, mediante rapporto, sospetto di simulazione al riguardo di militari affetti da alienazione mentale, questi non potranno essere sottoposti a rassegna di rimando altrimenti che dietro parere del Comitato di sanità militare. A tale effetto le proposte di rassegna pei detti militari dovranno essere inviate al Ministero (Direzione generale leve e truppa) debitamente documentate.

§ 251.bis — Potranno essere sottoposti a rassegna di rimando, oltre i militari di cui al § 215, anche i militari del corpo Reale equipaggi, tanto sotto le armi che in congedo illimitato, quando dai comandanti in capo dei dipartimenti marittimi ne venga fatta apposita richiesta ai comandanti di divisione militare o ne sia fatta proposta a questi ultimi da un direttore di ospedale militare residente in località ove non abbiano giurisdizione autorità militari marittime.

Ad ogni modo poi, i risultati di tali rassegne saranno in ogni caso trasmessi ai rispettivi comandanti in capo dei dipartimenti marittimi, per le loro decisioni.

Chiamate annuali sotto le armi per l'istruzione delle classi in congedo illimitato.

§ 320.*bis* — I militari chiamati alla istruzione, i quali per eventi sopraggiunti in famiglia abbiano diritto ai termini degli articoli 95 o 96 della legge al passaggio alla 3ª categoria possono presentarne istanza, anche dopo la pubblicazione del Decreto di chiamata, al distretto militare sia direttamente, sia per mezzo del sindaco.

Però i militari richiamati ai quali non sia stata comunicata la determinazione presa dal Ministero riguardo alle loro domande, per non aver esso potuto per qualsiasi motivo risolvere le relative istanze prima del giorno stabilito per la venuta sotto le armi hanno obbligo assoluto di presentarsi alla chiamata per non incorrere nelle pene stabilite pei mancanti.

Riammissione in servizio sotto le armi di militari di prima categoria in congedo illimitato.

§ 404.*bis* — Non possono esser fatte riammissioni in servizio di sottufficiali nei distretti militari, nelle compagnie di sanità, e nelle compagnie sussistenza, senza che siano autorizzate dal Ministero della guerra.

Il Ministro.
RICOTTI.

Distretto militare di . . . . . .

TABELLA *delle assegnazioni effettivamente fatte ai vari corpi del R. Esercito degli inscritti di 1ª categoria della classe 18 . . . in confronto di quelle presuntivamente stabilite dal Ministero.*

CORPI	Contingente preventivamente designato		Contingente effettivamente assegnato		Differenze in più		Differenze in meno	
	2 anni	3 anni	2 anni	3 anni	2 anni	3 anni	2 anni	3 anni
. . Reggimento granatieri								
. . Reggimento fanteria								
Battaglione alpino								
. . Reggimento bersaglieri								
. . Reggimento artiglieria (da campagna)	operai							
	batterie							
. . Reggimento artiglieria (da fortezza)	operai							
	compagnie							
Brigate d'artiglieria da montagna	operai							
	batterie							
Brigate d'artiglieria a cavallo	operai							
	batterie							
. . Reggimento genio (1)	operai							
. . Reggimento genio (1)	operai							
Compagnie treno del . . reggimento artiglieria								
Compagnie treno del . . reggimento genio								
Compagnie operai d'artiglieria								
. . Reggimento cavalleria								
. . Reggimento cavalleria								
Squadroni palafrenieri								
. . Compagnia di sanità	pel servizio d'infermeria: aiutanti							
	pel servizio d'infermeria: infermieri							
	portaferiti							
. . Compagnia di sussistenza	panattieri							
	macellai							
	meccanici							
	operai diversi							
Carabinieri reali								
Reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti								
Plotoni d'istruzione per gli allievi ufficiali								
Totali . .								

(1) S'indicherà per ciascun reggimento la specialità alla quale gli inscritti furono assegnati.

DIMOSTRAZIONE *del risultato della chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe* . . . .

Inscritti che presentaronsi od avrebbero dovuto presentarsi alla chiamata alle armi . . . . . N. . . . .

Assegnati ai corpi . . . . . N. . . .
Morti, riformati in rassegna speciale o di rimando, passati alla 3ª categoria per applicazione dell'art. 96 della legge dalla data del loro arruolamento presso i consigli a quella dell'invio della presente tabella . . . . . » . . .
Ammessi a ritardare il servizio per l'art. 120 della legge . . . . . » . . .
Inscritti non presentatisi perchè ammalati od in carcere . . . . . » . . .
Mancanti senza giustificato motivo e dichiarati disertori . . . . . » . . .
Rimasti in forza al distretto in attesa di rassegna o perchè in osservazione allo ospedale . . . . . » . . .
. . . . . .
. . . . . » . . .

Totale eguale al numero degli inscritti chiamati alle armi . . . . . N. . . .

Per gli inscritti rimasti a disposizione del governo nella leva precedente sarà fatta la seguente dimostrazione:

Inscritti rimasti a disposizione del governo, ecc. . . . N. . . . .

Assegnati ai corpi . . . . . N. . . .
Non assegnati { Perchè . . . . . » . . .
. . . . . » . . .
. . . . . » . . .
. . . . . » . . .

Totale uguale al numero degli uomini rimasti a disposizione . . . . . N. . . .

Dato a . . . . . li . . . . . 18 . .

Il Comandante del distretto

Distretto militare di . . . . . .

TABELLA *indicante le deficienze verificatesi nella quota stabilita per i diversi corpi del R. Esercito sul contingente di 1ª categoria della classe 18... da ripianarsi in occasione della sessione completiva.*

CORPI	Contingente preventivamente designato dal Ministero.	Contingente esistente al 30° giorno avanti la chiusura della sessione completiva della leva	Differenza in più	Differenza in meno	*Annotazioni* (1)
. . Reggimento granatieri					
. . Reggimento fanteria					
Battaglione alpino					
. . Reggimento bersaglieri					
. . Reggimento artiglieria (campagna) — operai					
. . Reggimento artiglieria (campagna) — batterie					
. . Reggimento artiglieria (da fortezza) — operai					
. . Reggimento artiglieria (da fortezza) — compagnie					
Brigate d'artiglieria da montagna — operai					
Brigate d'artiglieria da montagna — batterie					
Brigate d'artiglieria a cavallo — operai					
Brigate d'artiglieria a cavallo — batterie					
. . Reggimento genio — operai					
. . Reggimento genio — . . . . . (2)					
Compagnie treno del . . . reggimento artiglieria					
Compagnie treno del . . . reggimento genio					
Compagnie operai d'artiglieria					
. . Reggimento cavalleria					
. . Reggimento cavalleria					
Squadrone palafrenieri					
. . Compagnia di sanità — pel servizio d'infermeria — aiutanti					
. . Compagnia di sanità — pel servizio d'infermeria — infermieri					
. . Compagnia di sanità — portaferiti					
. . Compagnia di sussistenza — panattieri					
. . Compagnia di sussistenza — macellai					
. . Compagnia di sussistenza — meccanici					
. . Compagnia di sussistenza — operai diversi					
Carabinieri reali					
Reparti o plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti					
Plotoni d'istruzione per gli allievi ufficiali					
Totali . .					

(1) In questa colonna dovrà rendersi conto, per le deficienze di qualche rilievo, delle ragioni che le motivarono.
(2) Si indicherà per ciascun reggimento la specialità alla quale gli inscritti furono assegnati.

Distretto militare di . . . . . .

LEVA SULLA CLASSE 18...

SPECCHIETTO *indicante la quota percentuale delle assegnazioni fatte e che si sarebbero potute fare alle diverse armi e corpi sul contingente effettivamente presentatosi in N. . . inscritti* (1).

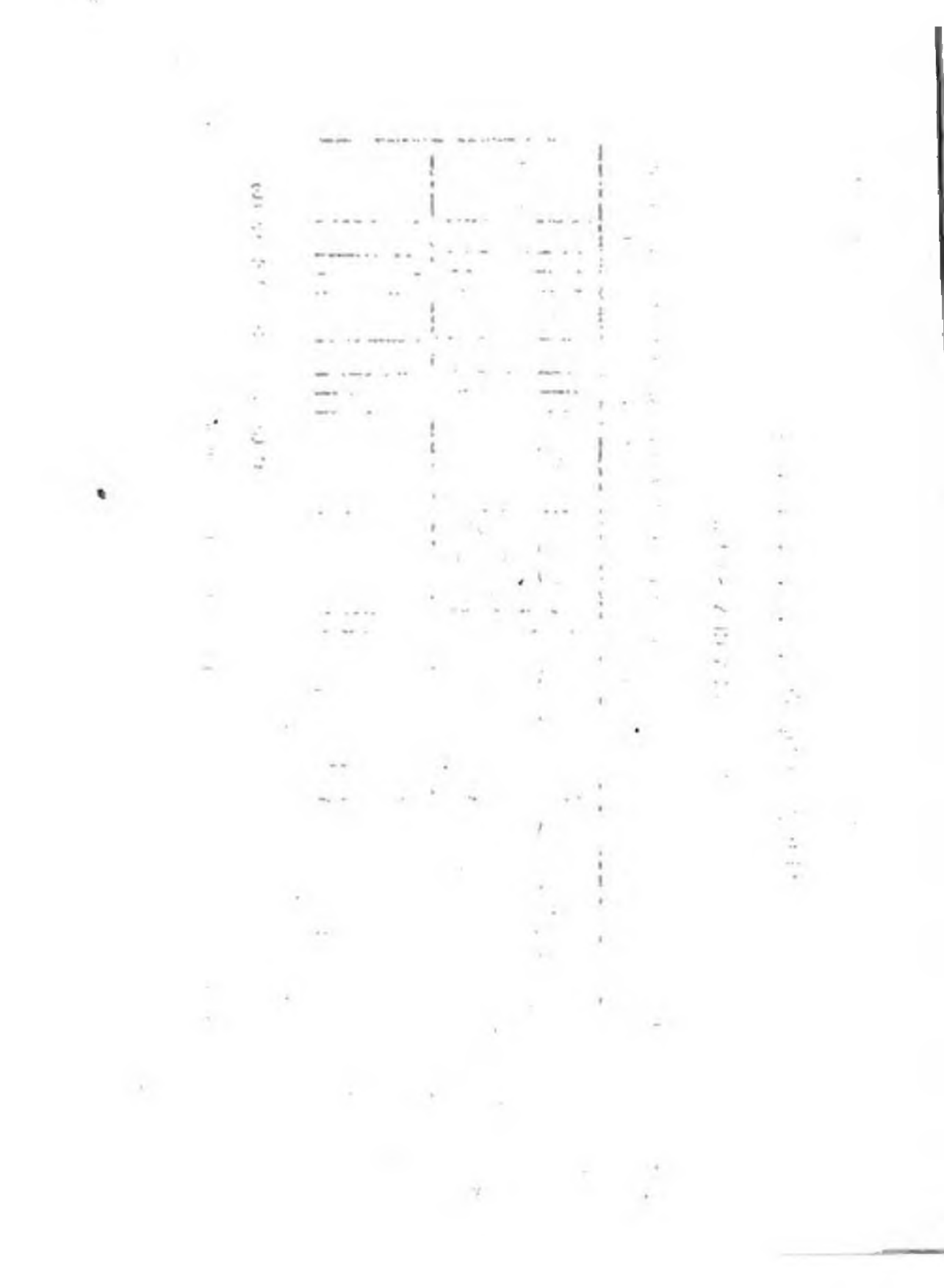
QUOTA PERCENTUALE	Cavalleria: Lancieri	Cavalleria: Cavalleggeri e palafrenieri	Artiglieria: Alpini	Artiglieria: da campagna	Artiglieria: da fortezza	Artiglieria: da montagna	Artiglieria: a cavallo	Artiglieria: Treno	Artiglieria: Operai	Compagnie operai d'artiglieria	Genio: Zappatori	Genio: Ferrovieri	Genio: Telegrafisti	Genio: Pontieri	Genio: Lagunari	Genio: Treno	Genio: Operai	Reggimenti Bersaglieri	Compagnie di sanità: Aiutanti	Compagnie di sanità: Infermieri	Compagnie di sanità: Portaferiti	Compagnie di sussistenza: Panattieri	Compagnie di sussistenza: Macellai	Compagnie di sussistenza: Operai meccanici	Granatieri	Carabinieri	Fanteria di linea ed altri corpi	Rimasti in forza al distretto per varie cause		Totale	*Annotazioni*
Effettivamente data																															
Che si sarebbe potuta dare . . .																															

Dato a . . . . li . . . . . 18 . .

Il Comandante del distretto

(1) Non si terrà conto degli uomini della classe precedente che si presentano alle armi con quella in corso.

Roma, 1899. — Tip. C. Voghera.



281

DISPENSA 24ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 luglio.

LUGLIO 15. — Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale Militare* dal 1831 a tutto l'anno 1885, *pag.* 203.
» 15. — Pubblicazione del primo volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale Militare* dal 1831 a tutto l'anno 1885, *pag.* 204.
» 20. — Variazioni ai prezzi ed aggiunta di medicinali, *pag.* 205.
» 21. — Apertura del tronco ferroviario Donnaz-Aosta e della stazione di Cesenatico del tronco di linea Ravenna-Rimini, *pag.* 207.
» 27. — Riparazioni all'abbruna tura delle armi modello 1870, *pag.* 208.
» 27. — Istruzione sui tracciamenti o misure e sulla stima delle distanze. — Istruzione sui fornimenti speciali degli uomini di truppa delle compagnie zappatori del genio, *pag.* 218.
» 27. — Aggiunta all'*Allegato* N. 9 al Regolamento di disciplina militare, *pag.* 218

Atto N. **104**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel giornale militare dal 1831 a tutto l'anno 1885.** — 15 luglio.

Questo Ministero ha determinato di riunire in una *Raccolta* tutte le disposizioni ancora in vigore inserte nel *Giornale Militare* dal 1831 al 31 dicembre 1885.

Detta *Raccolta* sarà pubblicata in volumi, ed un indice per ciascun volume indicherà le materie in esso contenute.

Le materie della suaccennata *Raccolta* sono classificate secondo gli stessi titoli adottati per la parte 1ª del *Giornale Militare*. La numerazione degli *Atti* però procede continuatamente senza distinzione di materia, cosicchè ogni volta occorrerà di riferirsi a qualche disposizione inserta nella *Raccolta*, basterà che sia indicato il numero dell'*Atto*, in cui quella disposizione è contenuta.

Nella *Raccolta* suddetta furono riportati integralmente le Leggi ed i Reali Decreti che, in tutto o solo in parte, sono ancora in vigore, rimandando con apposite note alle successive varianti.

Gli Atti Ministeriali invece furono riportati solamente nella loro sostanza o rifusi secondo le attuali esigenze del servizio e dell'amministrazione militare, di guisa che, non venendo essi trascritti nella loro interezza, furono tralasciate le date e le firme che primitivamente avevano.

Siccome però in siffatto lavoro di ricompilazione può essere accaduta qualche inesattezza od ommissione, così il Ministero terrà conto di tutto ciò che le autorità militari crederanno utile di significargli al riguardo per le opportune modificazioni.

Giova inoltre avvertire che in detta *Raccolta* non furono comprese le varianti portate alle Istruzioni ed ai Regolamenti vigenti, inquantochè è da ritenersi che esse, a suo tempo, saranno state eseguite a cura di ciascun comando, corpo ed ufficio.

I volumi della *Raccolta* saranno pubblicati successivamente, e perciò il Ministero si riserva di disporre a riguardo delle serie complete del *Giornale Militare*, ora in distribuzione presso i comandi, corpi ed uffici, allorquando saranno pubblicati tutti i volumi della *Raccolta* stessa.

La pubblicazione di ciascun volume della *Raccolta* ed il relativo prezzo saranno annunciati con apposito *Atto* nel *Giornale Militare*.

L'*Atto* N. 88 del 1884 è abolito.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **105**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del primo volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel giornale militare dal 1831 a tutto l'anno 1885**. — 15 luglio.

In relazione all'*Atto* N. 104 in data d'oggi, questo Ministero avverte che è pubblicato il primo volume della *Raccolta del Giornale Militare*.

Esso volume contiene le seguenti materie:

Ordinamento del R. esercito;
Milizie;
Amministrazione centrale ed impiegati civili;
Circoscrizione territoriale militare;
Stipendi, assegni ed indennità;
Disciplina militare;
Scuole militari;
Ufficiali in congedo illimitato;
Trasporti militari;
Servizio d'artiglieria e genio;
Cavalli;
Servizio veterinario militare;
Sussistenze militari;
Corrispondenza ufficiale.

Pur conservando la serie completa del *Giornale Militare*, la quale non può essere definitivamente abolita se non quando siano pubblicati tutti i volumi della *Raccolta*, i comandi, corpi ed uffici si atterranno alle disposizioni contenute nel presente volume I° per le materie sopra indicate.

Alla trasmissione delle copie della suddetta *Raccolta* per i corpi, comandi ed uffici provvederà direttamente il Ministero per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del volume 1° è di L. 3,50, che dovrà essere imputato o sulle spese di cancelleria o sulla massa generale.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **106**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Variazioni ai prezzi ed aggiunta di medicinali**. — 20 luglio.

Le variazioni avvenute in commercio nel prezzo di molti medicinali e sostanze accessorie rendendo indispensabile la corrispondente modificazione alla tariffa in vigore, il Ministero, a mente dell'*Atto* N. 60 del 1879, sulla proposta del direttore della farmacia centrale militare e sentito il parere del comitato di sanità militare, ha determinato che ai prezzi stabiliti nell'elenco generale e tariffa, di cui all'*Atto* N. 152 del 1885, vengano sostituiti quelli assegnati nell'annessa nota ai medicinali indicati nella medesima.

Dovranno inoltre essere eseguite sull'elenco generale le correzioni indicate nella stessa nota, per le sostanze segnate con i numeri categorici 593 e 702.

Intanto a modificazione del citato *Atto* N. 152, sono richiamate in vigore le disposizioni seguenti.

1° È fatta facoltà alle direzioni di ospedale militare di richiedere alla farmacia centrale militare, sempre quando lo trovino conveniente, anche quei medicamenti e sostanze accessorie che nello elenco sono segnate con la indicazione « da acquistarsi sul luogo ».

Potranno inoltre acquistarsi sul luogo altri medicamenti non compresi nell'elenco, quando l'urgenza e gravità dei casi ne rendano necessario l'uso; ma tale acquisto dovrà esser fatto nella quantità strettamente bisognevole alle indicazioni cliniche del momento e per uso esclusivo degli ammalati ricoverati nello interno degli stabilimenti sanitari militari.

2° Lo zucchero di canna potrà prelevarsi dalla farmacia centrale militare, quando per ragioni di prezzo lo si reputi conveniente, esclusivamente però per uso del servizio farmaceutico.

La farmacia centrale militare eseguirà pertanto, a datare dal 1° luglio, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 542 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 1° maggio 1885.

Il Ministro — RICOTTI.

NOTA *dei medicinali e sostanze accessorie che hanno variato di prezzo in rapporto a quello portato dall'elenco generale e tariffa del 1° ottobre 1885.*

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Al Chilogramma	Al Grammo	ANNOTAZIONI
19	Acido citrico	»	1	»	8	»	1	»	
43	Alcole del commercio	»	»	1	2	70	1	»	D 0,824,2.
44	Alcole rettificato	»	»	1	2	80	1	»	D 0,834,6.
134	*Cantaridi	»	1	»	28	»	1	»	
140	Carbonato litico puro	»	1	»	40	»	1	»	
163	Catrame vegetale	»	»	1	1	40	1	»	
216	*Codeina pura cristallizzata	»	1	»	1750	»	1	»	
229	Cousso (sommità fiorite)	»	1	»	5	50	1	»	
265	Elixir di china	»	»	1	2	50	1	»	
297	Etere etilico	»	1	»	5	40	1	»	D 0,724.
340	Gomma arabica	»	1	»	3	»	1	»	P.
425	Miele comune	»	»	1	1	60	1	»	
478	Olio volatile di menta peperigna	»	1	»	86	»	1	»	
525	Pepe cubebe	»	1	»	13	»	1	»	
550	Rabarbaro (radici della China)	»	1	»	16	»	1	»	P.
553	Ratania (radici)	»	1	»	3	»	1	»	
571	Salsapariglia (radici)	»	1	»	13	50	1	»	
577	Sapone potassico nero	»	»	1	1	»	1	»	
590	*Segala cornuta	»	1	»	3	60	1	»	
601	Solfato basico di chinina	»	1	»	153	»	1	»	T 74,5 per °/° di chinina.
602	Solfato neutro di chinina	»	1	»	150	»	1	»	Id. id.
632	Sparadrappo diachilon	»	»	1	6	»	1	»	
653	Tamarindo (frutti)	»	»	1	1	»	1	»	
695	*Veratrina	»	1	»	190	»	1	»	

AVVERTENZE.

Sull'elenco generale e tariffa del 1° ottobre 1885 il Silicato potassico ha l'annotazione: D 1321, che dovrà invece correggersi in: D 1283.

Sull'elenco ora detto lo Zafferano ha per unità di misura il gramma, e dovrà invece correggersi a chilogramma.

N. **107**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura del tronco ferroviario Donnaz-Aosta, e della stazione di Cesenatico del tronco di linea Ravenna-Rimini.** — 21 luglio.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 4 andante venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario *Donnaz-Aosta*, che completa l'intera linea *Ivrea-Aosta*.

Conseguentemente al prontuario militare si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE

Si inscriveranno le nuove stazioni sotto indicate, indicandole appartenenti alla tavola N. 7 ed alla linea *Ivrea-Aosta*.

TAVOLA 7.ª

Si aggiungeranno a questa tavola e nelle colonne in bianco dopo la stazione di Donnaz, le nuove stazioni e le rispettive distanze, quali risultano dalla unita tavola poliometrica.

Tavola delle distanze chilometriche fra le stazioni della linea Ivrea-Aosta.

Ivrea													
4	Montalto Dora												
7	3	Borgofranco											
11	7	5	Tavagnasco Settimo										
14	10	7	3	Quincinetto									
17	13	10	6	3	Pont S. Martin								
19	16	13	9	6	3	Donnaz							
22	19	16	12	9	6	3	Hône-Bard						
26	23	20	16	13	10	8	5	Arnaz					
29	25	23	18	16	13	10	7	3	Verrès				
35	31	29	24	22	19	16	13	9	6	Montjovet			
40	36	34	29	27	24	21	18	14	11	6	Saint-Vincent		
42	39	36	32	29	26	23	20	16	14	8	3	Châtillon	
47	44	41	37	34	31	29	26	21	19	13	8	6	Chambave
54	51	48	44	41	38	36	33	28	26	20	15	13	7	Nus
56	53	50	46	43	40	38	35	30	28	22	17	15	9	2	Saint-Marcel
59	55	53	48	46	43	40	37	34	30	25	19	17	12	5	3	Quart Villefranche
67	63	60	56	53	50	48	45	41	38	32	27	25	20	13	11	8	Aosta

Basandosi poi alla stazione di Ivrea si formeranno le distanze delle nuove stazioni a quelle tutte segnate in detta tavola N. 7.

Nello stesso giorno venne eziandio aperta la nuova stazione di *Cesenatico* del tronco di linea Ravenna-Rimini.

Epperlanto al prontuario militare si aggiungerà nell'indice questa nuova stazione indicandola appartenente alla tavola N 26 ed al tronco Ravenna-Rimini.

Le distanze dalla nuova stazione alle altre stazioni di detto tronco sono quali risultano dall'unita tavola polometrica:

Ravenna				
5	Classe			
14	9	Savio		
22	17	8	Cervia	
29	24	15	8	Cesenatico

Basandosi su Ravenna si formeranno tutte le distanze fra Cesenatico e le altre stazioni segnate nella tavola N. 26.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 108. — ARMI E MUNIZIONI. — **Riparazioni all'abbrunatura delle armi M. 1870.** — 27 luglio.

In relazione a quanto si disponeva con l'*Atto* N. 50 inserto nel *Giornale Militare Ufficiale* dello scorso anno, questo Ministero ha ora determinato che le riparazioni all'abbrunatura delle armi modello 1870 in distribuzione ai corpi venga eseguita dai capi armaiuoli dei corpi stessi.

Le modalità con le quali dovranno effettuarsi tali riparazioni, e le tariffe che dovranno per le medesime applicarsi, formano oggetto della seguente Istruzione.

Con speciali disposizioni questo Ministero si riserva di provvedere per la distribuzione dell'attrezzamento descritto nella Istruzione suddetta e di far conoscere l'epoca in cui i corpi dovranno iniziare l'applicazione dell'Istruzione stessa.

Le tariffe per le riparazioni però s'intenderanno sin d'ora in vigore.

Il Ministro — RICOTTI.

ISTRUZIONE *sul modo di abbrunare le armi M. 1870 per i corpi.*

(CON N. 1 TAVOLA ANNESSA).

Vernice per canne.

1. La vernice che serve per abbrunare le canne si compone dei seguenti ingredienti:

Spirito di vino	grammi	41,1
Spirito di nitro (acido nitrico alcoolico)	»	41,1
Tintura di acciaio (cloruro ferrico secco)	»	54,8
Acido nitrico	»	27,4
Vetriolo bleu (solfato di rame)	»	13,7
Acqua distillata	»	1000,00

2. Per comporre la vernice si scioglie prima a freddo nell'acqua distillata il vetriolo bleu, e poi vi si versano successivamente le altre sostanze. Tanto la vernice composta che i singoli ingredienti devono conservarsi in vasi di vetro con tappo smerigliato.

3. La vernice deve comporsi in piccole quantità per volta, ossia per due o al più per tre giorni di lavoro.

Attrezzamento occorrente per l'esecuzione dell'abbrunatura.

4. L'attrezzamento occorrente per l'esecuzione dell'abbrunatura è il seguente:

a) N. 96 caviglie di volata e 96 di culatta. Sono di ferro, lunghe circa 15 centimetri, e di forma conica: servono per tappare ermeticamente la bocca e la culatta delle canne, e per maneggiare le medesime che non devono mai essere toccate con le mani. Dette caviglie hanno rivestita di piombo e spalmata di grasso la parte destinata ad entrare nelle canne.

b) 2 forme per rivestire di piombo le caviglie, consistenti in due tronchi di canne. Per rivestire le caviglie di piombo si introducono le loro estremità coniche nei tronchi di canna, e si versa poscia attorno del piombo fuso. La parte che si introduce così nella canna sarà di circa 6 centimetri per le caviglie della bocca e della lunghezza di tutta la camera per quelle di culatta.

Per spalmare le caviglie di grasso se ne immerge la parte rivestita di piombo dentro un recipiente nel quale siasi fatto sciogliere col calore del sevo sciolto.

c) 1 fornello di ferro, colla parte interna in ghisa, coperchio e relativi tubi per le casse essicatoi;

d) 1 vasca di rame con telaio, controtelaio e maniglie in

ferro. Dimensioni della vasca: lunghezza 1m,097; larghezza 0m,117; profondità 0m,150; spessore della lamiera di rame mm. 1,5; peso chilog. 9,00. Il coperchio del fornello serve anche per la vasca, quando questa è sovrapposta al fornello stesso.

e) N 2 casse da imballo per armi M. 1870, trasformate in casse essicatoi, e rispettivi telai per le canne e termometri. Il fondo delle casse e le due testate sono rivestiti con sottile lamiera di ferro onde riparare il legno dal calore dei tubi che le attraversano.

f) N. 1 braciere di ferro per la coloritura a fuoco delle parti d'armi. Dimensioni del braciere: lunghezza 0m,500; larghezza 0m,350; profondità 0m,150; spessore della lamiera mm. 3;

g) N. 3 tanaglie (due pel maneggio delle caviglie e per estrarre le canne dalla vasca e una pel maneggio dei fornimenti) e una paletta per la carbonigia.

Avvertenza riguardo al locale in cui si eseguisce l'abbrunatura.

5. Bisogna ben osservare che nel locale in cui si eseguisce la spalmatura della vernice non vi sia polvere in sospensione nell'aria.

Procedimento per l'abbrunamento delle canne.

6. Tutte le operazioni per l'abbrunamento delle canne si compiono, con un orario giornaliero di lavoro limitato a 9 ore, nel periodo di 8 giorni, ripartite nel modo seguente:

1° giorno. Si fanno bollire le canne per 20 minuti nell'acqua di soda (grammi 10 di soda ogni litro di acqua), quindi si lavano nell'acqua calda; si asciugano e si strofinano accuratamente con calce viva polverizzata in modo da renderne la superficie ben levigata e detersa da ogni sostanza grassa; si spalmano quindi di vernice con una spugna, mentre sono ancora tiepide, e si pongono nelle casse essicatoi per la 1ª notte.

2° giorno. Si strigliano le canne con cardi metallici, si lasciano raffreddare per un'ora, si spalmano una seconda volta di vernice e si ripongono nelle casse per la 2ª notte.

3° giorno. Si ripetono le operazioni del giorno precedente, e si ripongono le canne nelle casse per la 3ª notte.

4° giorno. Si ripetono le operazioni del giorno precedente, e si ripongono le canne nelle casse per la 4ª notte.

5° giorno. Si immergono le canne nell'acqua bollente per 5 minuti, quindi si strigliano, si lasciano riposare un'ora, si spalmano con la vernice, e si rimettono nelle casse per la 5ª notte.

6° giorno. Si ripetono le operazioni del 4° giorno, e si ripongono le canne nelle casse per la 6ª notte.

7° *giorno*. Si ripetono le operazioni del giorno precedente, e si rimettono le canne nelle casse per la 7ª notte.

8° *giorno*. Si immergono le canne nell'acqua bollente per 5 minuti, quindi si strigliano; si immergono di nuovo nell'acqua bollente per altri 5 minuti, e finalmente si spazzolano e si ungono con olio di oliva.

7. Con un orario giornaliero di lavoro più lungo di 9 ore, le operazioni di abbrunatura si possono compiere in 5 giorni, operando nello stesso modo, ma con le seguenti varianti:

1° *giorno*. Si fanno le stesse operazioni sopra descritte per il 1° giorno.

2° *giorno*. Dopo la 2ª spalmatura di vernice, si pongono le canne nelle casse essicatoi per 6 ore; dopo si strigliano di nuovo, si lasciano in riposo un'ora, si spalmano una terza volta con la vernice, e si ripongono nelle casse per la 2ª notte.

3° *giorno*. Si strigliano le canne e, dopo un'ora di riposo, si spalmano la 4ª volta e si ripongono per 6 ore nelle casse. Estrattole, si immergono nell'acqua bollente per 5 minuti, quindi si strigliano, si lasciano in riposo per un'ora, poi si spalmano la quinta volta, e si ripongono nelle casse per la 3ª notte.

4° *giorno*. Si ripetono le operazioni del 2° giorno.

5° *giorno*. Si fanno le stesse operazioni dell'8° giorno coll'orario di 9 ore.

Avvertenze che si devono avere nell'eseguire le varie operazioni suindicate.

8. Le canne, prima di essere collocate nell'acqua di soda, saranno sgrassate e tappate ermeticamente alla bocca ed alla culatta mediante le caviglie di volata e di culatta.

9. Nel collocare le canne nella vasca per la bollitura si avrà cura di mettere il ritto dell'alzo in posizione perpendicolare alla canna, acciocchè la sgrassatura e lavatura si compia bene anche in mezzo allo zoccolo.

Trascorso il tempo prescritto per la bollitura, si leveranno una per una le canne dalla vasca, ponendole rapidamente in posizione verticale, con la culatta in alto, e ciò per impedire che si fermino goccie d'acqua lungo la canna, le quali lascerebbero sulla medesima delle impronte difficile a togliersi nelle successive operazioni. Tale avvertenza dovrà aversi presente in tutte le bolliture.

10. La prima spalmatura di vernice deve essere data quando le canne sono ancora calde, però la loro temperatura non deve

essere eccessiva, per impedire che l'ossidazione succeda troppo rapidamente, formando depositi di rame metallico.

Le successive spalmature si danno a freddo. La vernice deve essere data su tutta la canna, comprese le varie parti dell'alzo, in quantità piuttosto abbondante, curando che sia distribuita in modo uniforme su tutta la superficie della canna, e che non scorra intorno alla medesima.

La vernice va tolta dai vasi che la contengono solo nella quantità che è necessaria per eseguire la spalmatura che si deve fare.

11. Spalmate le canne, si collocano sopra telai di legno orizzontali, e quindi si dispongono nelle casse essicatoi, avendo cura di collocare i telai con le canne ultime spalmate più vicine al tubo che immette il calore nella cassa. La temperatura entro le casse deve essere regolata in modo che sia compresa fra 25° e 28° centigradi (1) almeno per le prime 6 ore durante le quali le canne sono dentro le casse; dopo, e durante la notte, la temperatura può anche essere minore dell'anzidetta. Si riconosce che l'ossidazione riesce bene quando, togliendo le canne dalle casse, esse presentano uniformemente su tutta la loro superficie un bel colore rosso-arancio, che la ruggine è in abbondanza, e che facilmente la si toglie sotto forma di polvere minutissima.

12. La strigliatura delle canne deve essere fatta con molta accuratezza, poichè da questa operazione dipende in massima parte la buona riuscita dell'abbrunatura.

Essa si eseguisce a mano, poggiando le canne mediante i manubri dei tappi, sopra due sostegni con incavi fissati sopra un banco qualunque, e strofinandole con pezzi di cardi metallici (preferibilmente quelli provenienti dai cotonifici, e già adoperati per la cardatura del cotone), fintanto che tutto l'ossido sia esportato, e le canne non presentino quindi più traccia di colore rossiccio. Le canne strigliate devono presentare una superficie liscia ed unita; se vi si scorgesse un principio di granulosità, sarebbe indizio che l'ossidazione è stata irregolare in causa dell'eccessivo calore nelle casse.

Per eseguire la strigliatura attorno all'alzo, al mirino, al fermo della sciabola-baionetta, ecc., si formano delle piccole spazzole con pezzetti di cardi incollati sopra assicelle di legno.

(1) Avendosi al sole tale temperatura, le canne vi si possono esporre invece di metterle nelle casse: esperimenti fatti hanno dimostrato che anche in tal modo le canne riescono convenientemente abbrunate.

13. Dopo eseguito l'ultimo bagno, le canne si lasceranno totalmente raffreddare, quindi si strolineranno con stracci di lana, si striglieranno leggermente con cardi molto usati, e finalmente si puliranno con stracci di lana e si spalmeranno abbondantemente con olio di oliva.

Parti che vengono abbrunate o colorite.

14. Il bocchino, le fascette (unite alle loro maglietle e ebi bottoncini ribaditi), la piastretta con maglietta, il ponticello, il calciolo, il copriapertura di caricamento, il manicotto e le mollette di fascetta vengono colorite al violetto mettendole a scaldare dentro un braciere contenente carbonigia dolce, quasi spenta, e collocato in locale riparato e non molto ventilato.

15. Tali parti debbono prima essere levigate e deterse con molta cura, mediante calce viva polverizzata, per modo che presentino una superficie ben unita e monda da qualsiasi traccia di unto.

Si ripongono poscia nel braciere, ricoprendole interamente con la carbonigia, e vi si lasciano finchè abbiano acquistato un colore violetto molto intenso, scoprendole separatamente ed a varie riprese per assicurarsi che prendano una tinta uniforme, e somministrando un maggior calore verso i punti che non avessero ricevuto la tinta voluta.

16. È necessario, ogni volta che si estrae una parte per osservarne il colore, di passarvi leggermente sopra uno straccio ben asciutto o della stoppa fina per pulirne la superficie. Dopo aver ritirato le parti di armi dal fuoco si ungono, mentre sono ancora tepide, con uno straccio bagnato con olio di oliva.

17. Per i copriapertura di caricamento che avessero il bottone saldato a stagno, bisogna osservare che non potrebbero sopportare la coloritura a fuoco, e quindi si dovranno colorire con la vernice per canne.

18. Per evitare che le mollette di fascette abbiano a stemprarsi durante la loro coloritura a fuoco, quando si è ottenuto con la carbonigia il grado di calore voluto, si tuffano rapidamente nell'acqua, dalla quale vengono poi subito levate, diligentemente asciugate ed unte di olio.

19. La molla dell'alzo si abbruna contemporaneamente alla canna e con vernice per canne, senza che vi sia bisogno di smontare l'alzo, dandole 4 o 5 mani di vernice. Lo stesso dicasi del bottone dell'alzo.

Dovendosi sostituire una molla d'alzo ad un'arma che non abbia bisogno d'altre riparazioni, detta molla si lascia color

di tempra, ed alla prima occasione di dover riabbrunare l'arma la molla viene pulita ed abbrunata insieme alla canna.

20. La baionetta del moschetto da cavalleria e da carabinieri reali viene abbrunata con lo stesso metodo delle canne.

Parti che non vengono abbrunate o colorite.

21. Si lasciano come sono le parti d'armi non citate ai N. 14 e 19 e la sciabola-baionetta.

Rinnovazione dell'abbrunatura ed abbrunatura parziale.

22. Quando trattasi di rinnovare l'abbrunatura alle canne se queste sono sbianchite in molte parti, si riabbrunano completamente con lo stesso metodo per l'abbrunatura a nuovo, senza prima sbianchirle totalmente.

Se invece le canne presentano solo qualche piccola parte in cui la vernice sia scomparsa, allora si limita l'abbrunatura a quelle sole parti; l'ultima spalmatura di vernice però si dà a tutta la canna, e ciò per uniformare il colore dell'abbrunatura su tutta la sua superficie.

Notizie.

23. I cardi nuovi in commercio acquistansi al prezzo medio di lire 2,75 al metro; però presso i cotonifici i cardi usati, e che si prestano benissimo al loro ufficio, si ottengono a prezzo molto minore.

24. Una cassa da imballo per fucili mod. 1870 (6ª — 1406), ridotta in cassa essicatoio, è capace di contenere 4 telai con 12 canne ognuno; quindi occorrono 2 di dette casse per la produzione giornaliera di 12 canne abbrunate, 4 per 24, ecc.

25. La quantità approssimativa di materie occorrenti per l'abbrunatura di 100 armi è la seguente:

Cardi metallici	m.	1,00
Legna da ardere	kg.	40,00
Carbone di castagno	»	15,00
Coke	»	50,00
Olio di oliva	»	0,500
Stracci	»	0,600
Vernice	»	1,400
Soda	»	2,000
Carbonigia (per la coloritura dei fornimenti)	»	34,000

Calce viva, sevo, spugna, piombo in quantità del valore di circa un centesimo per canna.

N.B. Il disegno annesso alla presente Istruzione verrà trasmesso direttamente ai corpi per cura del Ministero.

TARIFFE *per le riparazioni all'abbrunatura delle armi mod. 1870 (da aggiungersi alle tariffe 4 e 5 del Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi).*

Articolo	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucile mod. 1870	Moschetti da: Truppe speciali mod. 1870	Moschetti da: Cavalleria mod. 1870 con baionetta
	Tariffa 4ª.			
105	Bacchetta - pulirla, drizzarla ove occorra . .	» 02	» 02	» 02
106	*Base di mirino e mirino digrossato - adattarli, saldare la base a forte, ultimarli, temprare il mirino nell'acqua, pulirlo e farlo rinvenire al violetto, ripulire la canna e riabbrunarla . .	1 07	1 04	» 82
107	Bocchino colorito - adattarlo	» 06	» 06	» 15
108	Bocchino - pulirlo e ricolorirlo	» 05	» 05	» 07
109	Bottone di alzo colorito - adattarlo e ribadire la copiglia	» 03	» 03	» 03
110	Bottone di copriapertura di caricamento - adattarlo, saldarlo o risaldarlo a forte, pulire il copriapertura e ricolorirlo	» 25	» 25	» 25
111	Calciolo colorito - adattarlo.	» 15	» 15	» 15
112	Calciolo - pulirlo togliendovi gli sfregi ove occorra e ricolorirlo	» 11	» 11	» 10
113	(C. A.) Canna - separarla dalla culatta mobile, togliervi tutti gli sfregi od ammaccature all'esterno ed alla bocca, abbrunarla, pulire la culatta mobile e riavvitarla alla canna. . .	» 81	» 81	» 59
114	Copriapertura di caricamento colorito - adattarlo.	» 12	» 12	» 12
115	Copriapertura di caricamento - pulirlo, togliendovi gli sfregi od ammaccature, ove occorra, e ricolorirlo.	» 10	» 10	» 10
116	Fascetta prima o seconda colorita - adattarla e ribadire il bottoncino	» 05	» 05	» »
117	Fascetta prima - pulirla e ricolorirla	» 05	» »	» »
118	Fascetta seconda - pulirla e ricolorirla. . . .	» 06	» 06	» »
119	*Fermo di baionetta fucinato - adattarlo, saldarlo a forte con lastra di ottone, ultimarlo, ripulire la canna ed abbrunarla	» »	» »	1 04
120	*Fermo di sciabola baionetta - adattarlo, saldarlo a forte con lastra di ottone, ultimarlo, ripulire la canna e riabbrunarla	1 64	1 61	» »

121	Fornimenti – pulirli, togliervi gli sfregi ove occorra, e ricolorirli	» 74	» 69	» 66	
122	Guardamano, escluso il ponticello, coddetta con leva di sicurezza e vite perno – togliervi le fecce o tracce di ruggine	» 05	» 05	» 05	
123	Maglietta di bocchino – adattarla, pulirla, colorirla insieme al bocchino, provvedendo la copiglia	»	»	»	20
124	Maglietta di fascetta colorita – adattarla e ribadire il bottoncino	» 05	» 05	»	»
125	Maglietta di piastretta – adattarla, pulirla e colorirla insieme alla piastretta e, per i fucili e moschetti da truppe speciali, provvedervi la copiglia	» 20	» 20	» 18	
126	Manicotto colorito – adattarlo	» 02	» 02	» 02	
127	Manicotto – pulirlo e ricolorirlo	» 05	» 05	» 05	
128	(C. A.) Molla d'alzo – adattarla	» 09	» 09	» 08	
129	Molletta colorita di bocchino o di fascetta – adattarla	» 02	» 02	» 02	
130	Molletta di bocchino o di fascetta – pulirla e ricolorirla	» 02	» 02	» 02	
131	Otturatore – pulirlo, togliendovi gli sfregi ove occorra	» 10	» 10	» 10	
132	Piastretta colorita, con maglietta – adattarla	» 06	» 06	» 06	
133	Piastretta con maglietta – pulirla e ricolorirla riparandovi la maglietta, ove occorra	» 08	» 08	» 08	
134	Ponticello colorito – adattarlo	» 08	» 08	» 08	
135	Ponticello – pulirlo e ricolorirlo	» 11	» 11	» 1[illegible]	
136	Sportello – pulirlo e ricolorirlo	»	»	»	02
137	Vite di fascetta colorita – adattarla e ribadire il bottoncino	» 04	» 04	»	»
138	(C. A.) Zoccolo d'alzo – adattarlo, saldarlo o risaldarlo alla canna con saldatura di stagno	» 45	» 40	» 40	
139	Pulire una vite, ripararvi lo spacco e ricolorirla	» 01	» 01	» 01	

Tariffa 5ª.

56	Baionetta – adattarla alla canna, imprimervi la lettera ed il numero matricolare ed abbrunarla	»	»	»	64
57	(C. A.) Baionetta – adattarvi il piuolo di ghiera provvedendolo, saldarlo con saldatura forte ed ultimarlo, pulire il manico ed abbrunarla	»	»	»	70
58	Baionetta – adattarvi la ghiera, pulirla ed abbrunarla	»	»	»	80
59	(C. A.) Baionetta – togliervi tutti gli sfregi od ammaccature, riassestarla alla canna, ove occorra ed abbrunarla	»	»	»	55

NORME *per l'applicazione delle Tariffe e per l'esecuzione di talune riparazioni.*

1. Allo scopo di rendere breve la scritturazione delle riparazioni si prescrivono le seguenti norme:

Nella visita delle armi ritirate agli uomini della classe da congedarsi l'ufficiale d'armamento giudicherà se le parti componenti i fornimenti dovranno riabbrunirsi tutte o in parte. Nel primo caso basterà applicare la riparazione contemplata dall'art. 121 Tariffa 4ª, mentre nel secondo caso si dovranno applicare per ciascuna delle parti la riparazione contemplata dal rispettivo articolo.

Nella riparazione contemplata nel predetto art. 121 sono comprese anche quelle degli articoli 105 e 123 Tariffa 4ª.

2. La riparazione contemplata dall'art. 138, Tariffa 4ª, si può praticare senza guastare per nulla l'abbrunatura, nè dover pulire la canna, come praticasi per le armi non abbrunate; si avverte però di non lasciare gocciolare il cloruro di zinco intorno alla superficie della canna, durante il periodo in cui si compie la saldatura, essendo questo nocivo all'abbrunatura.

3. Le parti d'armi di ricambio già colorite che saranno distribuite ai corpi dalle direzioni d'artiglieria sono le seguenti: bocchini di moschetto da cavalleria M. 1870; bocchini di fucili e moschetto da truppe speciali M. 1870; bottoncini di fascetta di fucili e moschetto da truppe speciali M. 1870; bottoni di alzi d'armi M. 1870; calcioli di fucili e moschetto da truppe speciali M. 1870; calcioli di moschetto da cavalleria M. 1870; copiglie di alzi di fucili e moschetto da truppe speciali M. 1870; copiglie di alzo di moschetto da cavalleria M. 1870; copriapertura di caricamento di armi M. 1870; fascette prime di fucili M. 1870; fascette seconde di fucili ed uniche di moschetto da truppe speciali M. 1870; maglielte di fascette di fucili e moschetto da truppe speciali M. 1870; manicotti di armi M. 1870; mollette di fascette di fucili e moschetto da truppe speciali M. 1870; mollette di bocchino di moschetto da cavalleria M. 1870; piastrette con maglietta di fucili e moschetto da truppe speciali M. 1870; piastrette con maglietta di moschetto da cavalleria M. 1870; ponticelli di fucili M. 1870; ponticelli di moschetto da truppe speciali modello 1870; ponticelli di moschetto da cavalleria M. 1870; viti di fascetta prima di fucili M. 1870; viti di fascetta seconda di fucili ed unica di moschetto da truppe speciali M. 1870.

N. **109.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui tracciamenti e misure e sulla stima delle distanze. — Istruzione sui fornimenti speciali degli uomini di truppa delle compagnie zappatori del genio.** — 27 luglio.

Sono pubblicate le seguenti istruzioni:

1° Una nuova edizione del volume II delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sui tracciamenti e misure, e sulla stima delle distanze), la quale è adottata in sostituzione di quella attualmente in vigore.

2° Una istruzione sui fornimenti speciali adottati per gli uomini di truppa delle compagnie zappatori del genio, le cui disposizioni andranno in vigore non appena gli accennati fornimenti saranno distribuiti alle compagnie zappatori.

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni qui sotto designati si provvederanno del numero di esemplari delle suddette istruzioni, per ciascuno indicati e per ognuna di esse:

Comando del corpo di stato maggiore	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio e comando superiore in Africa	1
Comandi di reggimenti del genio	3
Direzioni territoriali delle officine e brigate del genio	1
Compagnie zappatori e ferrovieri del genio	4
Compagnie pontieri, lagunari, telegrafisti e treno del genio	1
Plotone d'istruzione dei reggimenti del genio	15
Deposito dei reggimenti del genio	2
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare	5

I detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, giusta il § 1526 del regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885.

Il prezzo di ciascun esemplare è fissato: per la nuova edizione del volume II in L. 1,30 se in brochure e L. 1,90 se legato in tela inglese, e per la Istruzione sui fornimenti speciali in cent. 20.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **110.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'Allegato N. 9 al regolamento di disciplina militare.** — 27 luglio.

Questo Ministero determina che al capoverso *d)* del N. 3 del-

l'Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto in data 15 marzo 1884 relativamente ai matrimoni dei militari di truppa (Allegato N. 9 al regolamento di disciplina militare) sia sostituito il seguente:

« *d*) ai capi musica, ai sottufficiali trombettieri nei reg-« gimenti cavalleria, ai capi operai, ai maniscalchi e vivan-« dieri, senza restrizione di numero e senza che contino 8 anni « di servizio; ».

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 25ª PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 agosto.

GIUGNO 7. — R. Decreto N. 3945 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del Moncenisio, *pag.* 221.
LUGLIO 15. — Decreto Ministeriale che estende il soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta ai sottufficiali guarda-colombai, *pag.* 222.
» 25. — R. Decreto portante aggiunte al regolamento sulle indennità eventuali per il R. esercito, *pag.* 222.
» 30. — Emolumenti dei medici e veterinari borghesi assunti in servizio presso le truppe, *pag.* 223.

Atto N. **111.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 3945 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del Moncenisio.** — 7 giugno.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge medesima;

Vista la legge 22 aprile 1886, che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione del Moncenisio (provincia di Torino), denominate Forte Varisello, Forte Roncia, Forte e tagliata Cassa, vengono determinate, entro i limiti stabiliti colla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1886.

UMBERTO. Ricotti.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 21ª, Atto N. 97, pag. 155, riga 35ª, *togliere:* « Cremona » dai comandi di tenenze di 6ª categoria, *sostituendovi:* Crema.

N. **112**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto Ministeriale che estende il soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta ai sottufficiali guarda-colombai**. — 15 luglio.

IL MINISTRO.

Vista la legge 30 giugno 1886, N. 3938, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio pel 1886-87 in base agli stati di previsione presentati al Parlamento Nazionale il 14 giugno 1886;

Visto il Regio Decreto del 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito;

Visti i Regi Decreti 22 marzo 1883 e 16 luglio 1885, che modificano i quadri delle indennità suddette, e il relativo regolamento;

Valendosi della facoltà fatta dall'articolo 4 del precitato Regio Decreto 27 marzo 1879,

Determina.

Il soprassoldo di centesimi cinquanta al giorno stabilito dalla lettera *c*) del N. 34 del quadro C delle indennità eventuali, giusta il Reale Decreto 16 luglio 1885 sovracitato, è esteso ai sottufficiali guarda-colombai.

Il predetto soprassoldo sarà corrisposto coi fondi stanziati al capitolo 9 del bilancio e sarà conteggiato nel modo indicato nell'ultimo comma aggiunto al § 114 del regolamento sulle indennità eventuali col precitato Reale Decreto 16 luglio 1885.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1886.

Il Ministro
RICOTTI.

N. **113**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto portante aggiunte al regolamento sulle indennità eventuali per il Regio esercito**. — 25 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Reale Decreto 27 marzo 1879 che approva il regolamento sulle indennità eventuali per il R. Esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al § 90 del regolamento sulle indennità eventuali approvato col precitato Nostro Decreto del 27 marzo 1879 è aggiunto il comma seguente:

« Nel caso di trasferimento di un titolare, il subentrato « sarà tenuto ad assumere gli obblighi contrattuali del suo « predecessore relativamente all'affitto dei locali per l'alloggio, « ma non per più di diciotto mesi di locazione, e nel limite « della indennità mensuale rispettivamente assegnata ».

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Venezia, addì 25 luglio 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **114.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Emolumenti dei medici e veterinari borghesi assunti in servizio presso le truppe.** — 30 luglio.

In conseguenza degli stanziamenti fatti ai capitoli 8 e 12 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio del 1886-87, gli emolumenti ai medici e veterinari borghesi assunti in servizio presso le truppe, in conformità dell'articolo 296 del regolamento d'amministrazione, sono a carico del bilancio dello Stato a datare dal 1° luglio del corrente anno.

Al § 2104 del predetto regolamento si aggiungono perciò i comma seguenti:

La convenzione potrà essere *scritta* o *verbale*. In entrambi i casi, se trattasi di distaccamento ordinario, il comandante del distaccamento, prima di renderla esecutoria, ne riferirà al comandante di reggimento, il quale trasmetterà al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) copia della convenzione scritta o dei patti convenuti verbalmente, comprovando il bisogno dell'opera del medico o veterinario borghese, e la convenienza dell'emolumento proposto. Se trattasi di distaccamento eventuale l'approvazioue della convenzione è deferita al comandante del corpo d'armata.

Nei casi di urgenza la convenzione potrà avere immediato eseguimento, salvo l'approvazione superiore per il tratto continuativo.

Quando l'opera del medico borghese occorra in un presidio dove sonovi distaccamenti di truppa di diversi corpi la convenzione, colle norme sovradesignate, sarà stipulata dal comandante del presidio nell'interesse dei vari distaccamenti.

Le amministrazioni dei corpi chiederanno, alla fine di ogni trimestre, rimborso della spesa alla direzione dell'ospedale militare principale della divisione, trasmettendo copia autentica della convenzione, se fu fatta per iscritto, e le quietanze degli eseguiti pagamenti, descritti in un elenco firmato dal consiglio d'amministrazione. Lo spedale conteggerà la spesa sui propri rendiconti generali, unendo i predetti documenti al primo rendiconto, e le sole quietanze coll'elenco ai successivi.

Nelle richieste degli assegni modello 118, l'ospedale comprenderà una quota approssimativamente corrispondente allo importo dei rimborsi richiesti nel bimestre.

Al § 2105 è aggiunto il comma seguente:

Le amministrazioni dei corpi richiederanno il rimborso della spesa, nel modo indicato nel paragrafo precedente, all'ufficio d'amministrazione di personali vari, il quale la conteggerà con norme identiche sul rendiconto degli assegni degli *ufficiali veterinari non ascritti ai corpi.*

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1866. — Tip. G. Voghera

DISPENSA 26ª **1886** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 agosto.

AGOSTO 11. — R. Decreto di riparto in classi degli assistenti locali del genio, *pag.* 225.
12. — Norme e programmi d'esame per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri d'artiglieria, *pag.* 226.
16. — Modificazione all'Istruzione 4° novembre 1873, relativa ai matrimoni degli ufficiali (*Allegato* N° 9 al Regolamento di disciplina, *pag.* 229.
16. — Capacità minime dei recipienti per medicinali ad uso veterinario, *pag.* 229.

Atto N. **115**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Regio Decreto di riparto in classi degli assistenti locali del genio**. — 11 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 59 e 61 della legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª) sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 5 luglio 1882, N. 854 (serie 3ª) che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito;

Vista la legge 15 aprile 1886, N. 3813 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge sugli stipendi succitata;

Vista la legge 30 giugno 1886, N. 3937 (serie 3ª), che approva l'esercizio provvisorio del bilancio dal 1° luglio al 31 dicembre 1886;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1886, il riparto in classi degli assistenti locali del genio, viene stabilito come segue:

Assistenti locali di
- 1ª Classe, 71.
- 2ª Classe, 71.
- 3ª Classe, 98.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 25ª, Atto N. 114, a pag. 224 riga 11ª in luogo di bimestre, *leggasi:* trimestre.

Il predetto Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 11 agosto 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **116**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi d'esame per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri d'artiglieria**. — 12 agosto.

Disposizioni generali.

1. A mente dell'articolo 6 del R. Decreto 3 luglio 1885, gli aiutanti ragionieri d'artiglieria che sono proposti per l'avanzamento al grado di ragioniere di 2ª classe, dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esame.

2. Questo esame avrà luogo presso i singoli comandi territoriali d'artiglieria per gli aiutanti ragionieri stanziati nel territorio della rispettiva giurisdizione, avanti ad una commissione, da nominarsi da questo Ministero, composta e ripartita in sottocommissioni, come è indicato al seguente N. 8.

3. I candidati saranno chiamati all'esame suddetto con determinazione da inserirsi nel *Bollettino ufficiale delle nomine*.

4. Ai candidati che dovessero muovere dalla loro residenza saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle disposizioni in vigore per tali circostanze.

5. Di mano in mano che i candidati avranno subito l'esame, o dichiarato di rinunciarvi, saranno lasciati senz'altro in libertà ed avviati alla loro ordinaria residenza.

Materie e programmi d'esame.

6. Gli esami saranno orali e verseranno sulle seguenti materie, ordinate per la votazione e classificazione in gruppi distinti come è qui sotto indicato:

1° Gruppo. — Nozioni di fortificazione.
Materiale d'artiglieria.

2° Gruppo. — Leggi e regolamenti.

7. I programmi sono i seguenti:

1° Gruppo. — (durata 30 minuti circa). Nozioni di fortificazione e materiale d'artiglieria.

Fortificazione campale.

Nomenclatura delle varie parti del tracciato e del profilo di fortificazione passeggera.

Definizione delle opere aperte (dente, lunetta, berretto, opera a corno ed a corona). — Fronte di fortificazione (tracciato bastionato). — Linee continue e ad intervalli.

Definizione delle opere chiuse (ridotte, fortini, blokaus).

Fortificazione permanente.

Nomenclatura delle parti di un fronte bastionato e poligonale.

Vie di comunicazione fra le opere di una piazza.

Materiale d'artiglieria.

Riparto in categorie delle varie specie di materiali che possono trovarsi nei magazzini d'artiglieria.

Nomenclatura dei singoli oggetti, loro forma, uso e carattere distintivo.

Metodo di procedere alle ricognizioni ed agli inventarî dei magazzini d'artiglieria.

Norme per la conservazione del materiale d'artiglieria.

Calcolo delle piramidi di proietti sferici e cataste di proietti oblunghi.

2° Gruppo. — (durata 30 minuti circa). — Leggi e regolamenti.

Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria.

Regolamento sull'ordinamento dell'amministrazione centrale.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nella parte riflettenti i contratti ed i servizî del tesoro.

Leggi e regolamenti sulla disponibilità, aspettativa e giubilazione degli impiegati civili.

Organici relativi all'arma d'artiglieria.

Commissione, votazione e classificazione.

8. La commissione esaminatrice sarà composta e ripartita come segue:

Un presidente;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie del 1° gruppo;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie del 2° gruppo.

9. Per ciascun gruppo di materie la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità, o la non idoneità del candidato; l'altra per punti di merito, assegnandone dal 10 al 20 a quelli risultati idonei, e dal 0 al 9 a quelli non idonei.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti costituirà il punto medio ottenuto per ciascun gruppo di materie.

10. La classificazione generale di ciascun candidato si otterrà facendo la media dei punti ottenuti in ciascun gruppo.

11. Saranno dichiarati promovibili gli aiutanti ragionieri che in ogni gruppo di materie avranno conseguito la idoneità, ed anche coloro i quali, essendo rimasti deficienti in un gruppo, abbiano ottenuto un punto non inferiore ad 8 nel gruppo stesso e non minore di 12 nella classificazione generale.

12. Ultimati gli esami, i comandanti territoriali trasmetteranno al Ministero (Direzione generale artiglieria):

1° Uno specchio indicanti i punti di merito ottenuti in ogni gruppo di materie dai singoli candidati, disposti per ordine d'anzianità, e la media generale di classificazione.

2° Due distinti elenchi, l'uno dei candidati giudicati idonei e l'altro dei candidati giudicati non idonei.

Lo specchio e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione, ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame.

Trasmissione delle proposte.

13. Il Ministero determina volta per volta i limiti di anzianità entro cui debbono essere compresi gli aiutanti ragionieri chiamati all'esame d'idoneità per conseguire la promozione a ragioniere di 2ª classe.

14. I capi di servizio che hanno alla loro dipendenza aiutanti ragionieri che si trovano nelle condizioni d'anzianità anzicennate, ne trasmetteranno al Ministero (Direzione generale artiglieria), l'elenco nominativo, corredato da altrettanti elenchi di proposta quanti sono gli aiutanti ragionieri.

Gli aiutanti ragionieri che per due volte complessivamente fossero risultati deficienti in esami precedenti, ovvero avessero rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dall'esame e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

15. Gli elenchi di proposta di cui al numero precedente dovranno essere fatti dietro deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici e verranno corredati dai relativi verbali.

Nell'elenco di proposta dovrà essere indicato se l'impiegato si giudica meritevole, oppur no, di concorrere all'avanzamento,

o se rinuncia volontariamente di sottostare all'esame d'idoneità, specificando i motivi su cui si fonda il giudizio per i non meritevoli, e le ragioni della rinuncia per quelli che non aderiscono a presentarsi.

16. Gli elenchi di proposta dovranno essere corredati dal visto ed, ove occorra, dal parere del comandante territoriale pel cui tramite dovranno giungere al Ministero, salvo per quelli relativi ad impiegati addetti al comitato d'artiglieria e genio che saranno trasmessi direttamente muniti di visto, o parere, del presidente del comitato.

17. Il Ministero si riserva di determinare definitivamente sull'ammissione all'esame dei candidati proposti.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **117**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazione all'istruzione 1° novembre 1873, relativa ai matrimoni degli ufficiali**. — (Allegato N. 9 al Regolamento di disciplina). — 16 agosto.

§ 2.

Ai primi due periodi vengono sostituiti i seguenti:

« Il comandante del corpo o capo di servizio assume tutte « le informazioni che crede necessarie per accertare l'onora- « bilità della progettata unione, promuove il parere della com- « missione degli ufficiali superiori del corpo, da lui presieduta, « sulla convenienza della detta unione, e quindi, accompa- « gnata da tale parere, favorevole o contrario, trasmette la « domanda al Ministero della guerra, per la via gerarchica, « in forma riservata ».

« Nell'inoltrare la domanda, il comandante del corpo o capo « di servizio può esporre sovr'essa le considerazioni che re- « puti opportune ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **118**. — ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — **Capacità minime dei recipienti per medicinali ad uso veterinario**. — 16 agosto.

Allo scopo di facilitare l'acquisto e l'accettazione dei recipienti per medicinali adibiti al servizio delle fucine, che si provvedono dal commercio, questo Ministero ha determinato di ridurre per ciascun recipiente la capacità media regolamentare, e conseguentemente di diminuire la quantità in peso dei medicinali in proporzione alle capacità minime dei recipienti, come risulta dall'annessa tabella.

SPECIE DEI RECIPIENTI	Capacità minima espressa in litri	SPECIE DEL MEDICINALE	Quantità del medicinale per ciascun recipiente
Bottiglia di vetro per medinali, grande.	0,800	Spirito di vino canforato	0,650
Bottiglia di vetro per medicinali, mezzana	0,330	Ammoniaca liquida . .	0,260
		Essenza di trementina .	0,250
		Tintura d'aloe	0,260
Bottiglia di vetro per medicinali, piccola	0,130	Ammoniaca liquida . .	0,100
		Acido fenico.	0,110
		Laudano liquido . . .	0,110
Alberella di vetro per medicinali, grande	0,820	Solfato di soda secco .	0,760
		Sale di saturno. . . .	1,000
Alberella di vetro per medicinali, piccola	0,340	Solfato di soda secco .	0,340
		Sale di saturno. . . .	0,540
Vasetto da medicinali per fucine.	0,400	Sugna di maiale . . .	0,320
		Unguento d'altea . . .	0,370
		Unguento mercuriale .	0,670
		Unguento vescicatorio .	0,390
		Salnitro raffinato . . .	0,400
Bottiglia di vetro colorato per medicinali	0,018	Nitrato d'argento . . .	0,050

Malgrado queste tolleranze nella capacità dei recipienti continueranno ad essere in vigore i dati delle dimensioni esterne e dei pesi inserti nella 2ª Parte e nell'Estratto del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Per impedire che i recipienti abbiano a rompersi per gli sbattimenti cui sarebbero soggetti in causa delle tolleranze ammesse nelle loro capacità minime e del conseguente giuoco che potrà esistere nel loro assestamento entro le rispettive custodie, basterà che i medesimi siano avviluppati con stoppa o con ritagli di tela. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera

281

DISPENSA 27ª **1886** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 settembre.

SETTEMBRE 5. — Regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, per l'artiglieria, e per il genio, *pag.* 231.
» 17. — Istruzione sulle armi per la fanteria (edizione 1874), *pag.* 232.
» 18. — Errata-corrige al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, *pag.* 232.
» 20. — Esonerazione dal grado o da un impiego speciale dei caporali maggiori e caporali, *pag.* 232.

Atto N. **119**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio**. — 5 settembre.

Con Regio Decreto del 5 settembre 1886 sono stati approvati i seguenti regolamenti:

Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria;
Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria;
Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio;

i quali andranno in vigore al principio del periodo invernale del corrente anno rispettivamente per tutti i corpi di cavalleria, di artiglieria e del genio.

I reggimenti, cui particolarmente si riferiscono i sopra descritti regolamenti, ne dovranno acquistare, a spese della massa generale uomini, un esemplare per ciascun loro ufficio, per quello dei comandanti di mezzo reggimento o di brigata, e per ogni loro squadrone, batteria o compagnia.

I reggimenti delle altre armi non direttamente interessati, i comandi, le scuole, le direzioni ecc., si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognassero, imputandone la spesa o sulla massa generale uomini o sulle proprie spese di cancelleria.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero acquistarli a proprie spese, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885.

Il prezzo di ciascun esemplare è fissato come segue:

Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria. . . . . L 0,50

Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria . . . . . L. 0,60

Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio . . . . . » 0,55

Il Ministro — RICOTTI.

N. **120**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi per la fanteria (edizione 1874)**. — 17 settembre.

Alla pagina 145 dell'*Istruzione sulle armi per la fanteria* del 10 giugno 1874 (tuttora in vigore per ciò che si riferisce alle armi ridotte a retrocarica) vengono apportate le seguenti modificazioni:

linea 23, invece di *pezzetta di panno* dicasi: *pezzetta di tela*;

linea 28, invece di *arrotolare il panno* dicasi: *arrotolare la tela*.

Le pezzette di panno esistenti si conserveranno fino a consumazione. *Il Ministro*. — RICOTTI.

N. **121**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, (allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare)** — 18 settembre.

Al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena del 17 giugno 1886 (allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare) devono essere fatte le seguenti errata-corrige:

Al § 80 dopo le parole: *senza subire punizione di prigione*, aggiungere: « *di rigore* »;

Al primo capoverso del § 86 devono essere cancellate le parole: *ed essere stati trasferti alla prima classe*, poste immediatamente dopo le altre: *di cui al precedente* § 80.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **122**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Esonerazione dal grado o da un impiego speciale dei caporali maggiori e caporali.** — 20 settembre.

Analogamente a quanto venne stabilito pei gradi di furiere maggiore e furiere dal Regolamento sullo stato dei sottufficiali, ed allo scopo che anche la *retrocessione* dai gradi di caporale abbia un carattere esclusivamente punitivo, il Ministero pre-

scrive che ai caporali maggiori e caporali sia applicabile la *esonerazione* dal grado o da un impiego o carica speciale nei casi e modi seguenti:

1° Il caporale maggiore o caporale che sia giudicato incapace od inetto per qualsiasi mansione inerente al proprio grado sarà *esonerato* dal grado e ritornerà semplice soldato.

2° Il caporale maggiore o caporale che abbia perduta la idoneità necessaria per esercitare uno degli impieghi speciali specificati in organico per la categoria dei caporali, sarà *esonerato* dall'impiego.

Tale esonerazione potrà essere subordinata a quella del grado ovvero andarne distinta, a seconda dei varî casi e della specialità dell'impiego del quale il caporale maggiore, caporale furiere o caporale è rivestito e della sua idoneità ad esercitare altri incarichi di pertinenza del suo grado, ed ove si tratti di caporale maggiore anche di pertinenza del grado di semplice caporale.

3° L'esonerazione dal grado e da un impiego speciale dei caporali maggiori, caporali furieri e caporali non può avere mai carattere punitivo ed è ordinata dal comandante del corpo mediante ordine del giorno.

4° Il caporale maggiore o caporale ammesso quale allievo all'accademia o alla scuola militare dovrà considerarsi come esonerato dal grado dal giorno stesso della sua ammissione nei detti istituti.

5° Sono abolite le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 110 del 1873, relative alle retrocessioni per incapacità nei gradi di truppa. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera

281

DISPENSA 28ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 ottobre.

AGOSTO 31. — Istituzione in Messina di un collegio militare, *pag.* 235.
SETTEMBRE 23. — Indice alfabetico-analitico del Regolamento d'amministrazione, *pag.* 235.
» 23. — Adozione del moschetto da carabinieri, modello 1870, *pag.* 236.
» 26. — Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, *pag.* 236.
» 30. — Apertura di nuove linee e di nuovi tronchi ferroviarii e cambiamento di nome ad alcune stazioni ferroviarie, *pag.* 237.
» 30. — Modificazione all'Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 240.
» 30. — Adozione della cavezza di cuoio nero per i cavalli dei carabinieri reali, *pag.* 240.
OTTOBRE 2. — Adozione di un nuovo cuoio per oggetti di bufetteria, *pag.* 240.

Atto N. **123**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istituzione in Messina di un collegio militare** — 31 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª), portante modificazioni a quella predetta;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È instituito in Messina un collegio militare, il quale assumerà il numero 5.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 31 agosto 1886.

UMBERTO. Ricotti.

N. **124**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Indice alfabetico-analitico del Regolamento d'amministrazione**. — 23 settembre.

È stato provveduto per la pubblicazione di un Indice alfabetico-analitico del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1883.

Alla spedizione di un determinato numero di copie dell'Indice per i corpi, istituti e stabilimenti militari provvederà direttamente il Ministero per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Tutti gli altri comandi ed uffici ne acquisteranno, a carico della indennità di cancelleria, quel numero di copie che crederanno necessarie e le relative richieste, come quelle che occorressero agli ufficiali e uomini di truppa per conto particolare, dovranno essere rivolte al predetto ufficio d'amministrazione di personali vari, osservando il procedimento stabilito dal § 1526 del regolamento d'amministrazione, anche dai corpi residenti in Roma.

Il prezzo di ogni copia dell'Indice è fissato in L. 1,60.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **125**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione del moschetto da carabinieri, Mod. 1870**. — 23 settembre.

È adottato per la truppa dei carabinieri reali tanto a piedi che a cavallo il moschetto da carabinieri Mod. 1870, in sostituzione del fucile Mod. 1870 e del moschetto da cavalleria Mod. 1870.

Per la distribuzione di tale nuova arma verranno date apposite istruzioni da questo Ministero.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **126**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche**. — 26 settembre.

Sono soppressi i numeri 62 e 63 dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (Allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare) ed ai medesimi viene sostituito il seguente:

62. « I rapporti modello C ovvero gli specchi e specchietti « caratteristici degli ufficiali superiori, che sono collocati in « disponibilità, in aspettativa per qualsiasi motivo od in po- « sizione di servizio ausiliario, devono essere trasmessi diret- « tamente al comando superiore dei distretti del corpo d'ar- « mata nel cui territorio l'ufficiale ha dichiarato di fissare il « suo domicilio ».

« Gli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali inferiori, « che sono stati collocati in aspettativa per qualsiasi motivo od « in posizione di servizio ausiliario, devono essere trasmessi al « comando del distretto militare del luogo nel quale l'ufficiale « ha dichiarato di fissare il suo domicilio ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **127**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura di nuove linee e di nuovi tronchi ferroviari, e cambiamento di nome ad alcune stazioni ferroviarie**. — 30 settembre.

Si prevengono le autorità militari che sono state aperte all'esercizio le seguenti linee e tronchi ferroviari.

Linea Roccapalumba-Xirbi (Rete Sicula).
» Udine-Cividale (Ferrovie Venete).
» Camposampiero-Montebelluna (Id. Id.).
» Viterbo-Attigliano (Rete Adriatica).
Tronco da Castelraimondo-Camerino a S. Severino Marche (Rete Adriatica).
» da Colico Chiavenna (Rete Adriatica).

Eppertanto al prontuario militare si faranno le aggiunte che seguono:

INDICE.

Si segneranno alla rispettiva lettera alfabetica le nuove stazioni indicandole alla tavola e linea cui appartengono.

TAVOLA N. 42.

In questa tavola si aggiungeranno le nuove stazioni di Mimiani S. Cataldo e S.ta Caterina Xirbi, che completano la linea Roccapalumba-S.ta Caterina Xirbi; le distanze per le stazioni di questa linea sono le seguenti:

S. Caterina Xirbi					
10	Mimiani S. Cataldo				
21	12	Marianopoli			
26	17	6	Villalba		
31	22	11	5	Vallelunga	
40	31	20	14	10	Valledolmo
57	48	37	31	26	17 Roccapalumba.

Per formare le distanze dalle nuove stazioni a quelle segnate nella tavola, si aggiungerà alla propria distanza fino a S.ta Caterina Xirbi, o a Roccapalumba, a seconda della direzione del viaggio, quella di S.ta Caterina Xirbi o Roccapalumba a destinazione.

TAVOLA N. 20.

Si aggiungerà a questa tavola la nuova linea che segue:

Linea *Udine-Cividale.*

Udine		
8	Remanzano	
16	8	Cividale

Per formare le distanze delle suddette nuove stazioni alle stazioni già segnate in detta tavola, si addizionerà la distanza che le une e le altre hanno rispettivamente fino ad Udine..

TAVOLA N. 19.

Linea *Camposampiero-Montebelluna.*

Camposampiero			
12	Castelfranco		
19	7	Fanzolo	
29	17	10	Montebelluna

Le distanze da Montebelluna a Fanzolo alle stazioni segnate nella tavola N. 19, si formeranno aggiungendo alla rispettiva distanza fino a Castelfranco, quella da Castelfranco a destinazione, quando l'itinerario procede in direzione di Vicenza, ed oltre, quando invece procedesse in direzione di Padova, ed oltre, si sommerà la distanza da Montebelluna e da Fanzolo fino a Camposampiero colla distanza di Camposampiero a destinazione.

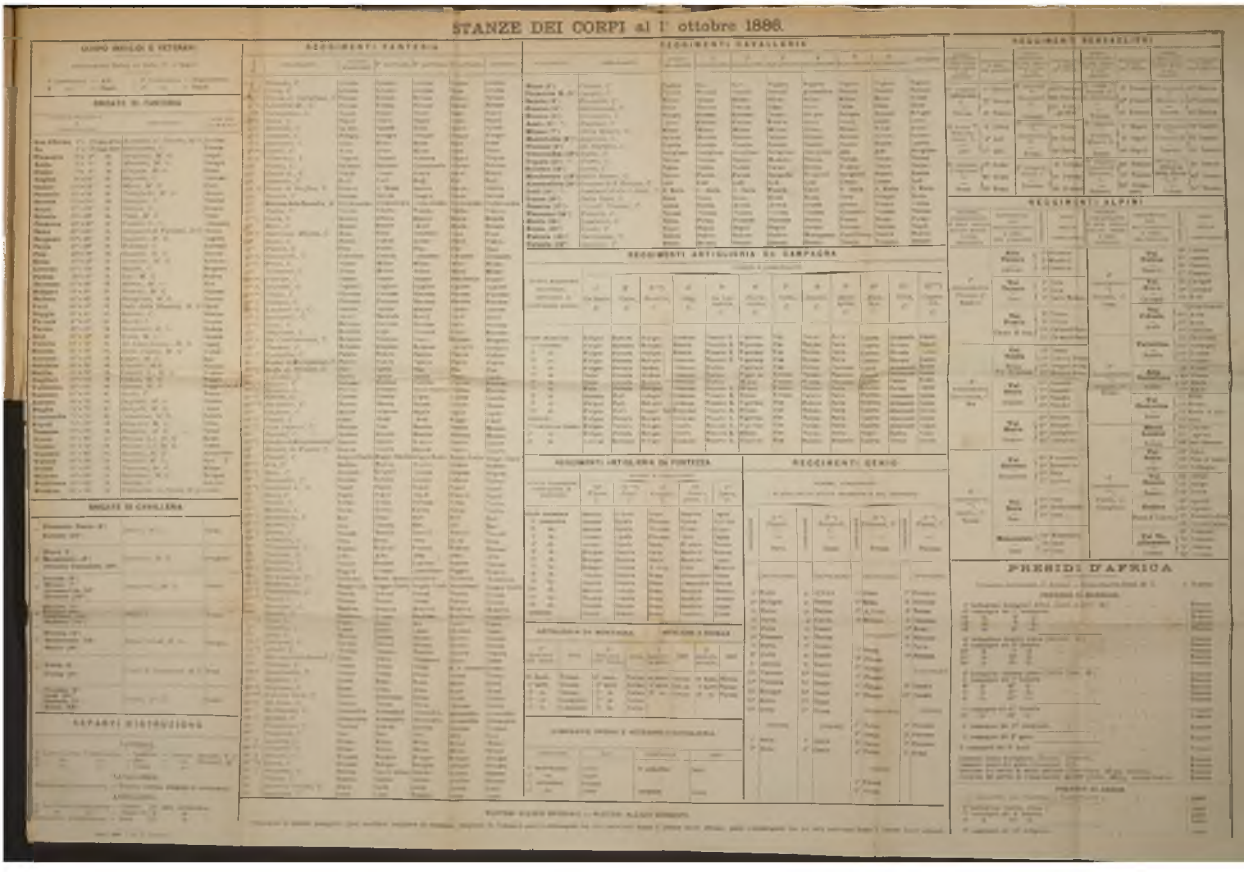
TAVOLA N. 27.

Si aggiungerà a questa tavola la nuova linea seguente:

Viterbo-Attigliano.

Viterbo				
13	Montefiascone			
23	11	Grotte S. Stefano		
34	22	11	Sipicciano	
40	27	17	6	Attigliano

Per formare la distanza da ciascuna stazione di detta linea a quella segnata in detta tavola, si aggiungerà alla rispettiva distanza fino ad Attigliano, quella da Attigliano a destinazione.



STANZE DEI CORPI al 1° ottobre 1886.

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

TAVOLA N. 31.

Alla linea Albaccina-Portocivitanova si aggiungeranno dopo Castelraimondo-Camerino le nuove stazioni di Gagliole e S. Severino Marche, le quali distano dalle altre stazioni di detta linea come appresso:

S. Severino Marche					
10	Gagliolo				
12	3	Castelraimondo-Camerino.			
19	10	8	Matelica		
28	19	17	9	Cerreto d'Esi	
32	23	21	13	4	Albaccina

Si formeranno le distanze delle due nuove stazioni a quelle segnate in detta tavola, aggiungendo alla distanza rispettiva fino ad Albaccina, quella da Albaccina a destinazione.

Tavola N. 46.

Colico-Chiavenna.

Alla tavola poliometrica Colico-Sondrio si aggiungerà anche il tronco Colico-Chiavenna, come appresso:

Sondrio	Castione	S. Pietro Berbenna	Ardenno Masino	Talamona	Morbegno	Costa Traona	Delebio	Colico	
48	43	38	31	26	23	20	15	7	Dubino
54	49	44	37	32	29	26	21	13	7 Novate
58	53	48	41	36	33	30	25	17	11 5 Samolaco
68	63	58	51	46	43	40	35	27	20 14 10 Chiavenna

Per ultimo essendo stata cambiata l'attuale denominazione alle stazioni di cui appresso, si faranno in conformità, tanto nell'indice, che nelle tavole in cui trovansi segnate, le necessarie rettifiche.

S. Martino Veneto, cambio in S. Martino Buonalbergo (vedi tavole 18).

Ponte a Rignano, cambio in Rignano sull'Arno (vedi tavola 27).
Borghetto, cambio in Civita Castellana (vedi tavola 27 e 30).
Piave, cambio in Lusegana (vedi tavola 20).
Provaglio, cambio in Provaglio d'Iseo (vedi tavola 17).

Il Ministro — RICOTTI.

N. **128**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazione all'Istruzione sul tiro per la fanteria.** — 30 settembre.

In base ai risultati ottenuti nell'esperimento pratico eseguito dalla classe 1865, rimane soppresso il seguente 2° capoverso del N. 154 dell'Istruzione sul tiro per la fanteria, 2 marzo 1885: « Parimenti è fatta facoltà ai comandanti di reggimento di eser- « citare le loro truppe nel tiro ridotto, quando lo credano con- « veniente ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **129**. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della cavezza di cuoio nero per i cavalli dei carabinieri reali.** — 30 settembre.

Il Ministero ha determinato di sostituire alla cavezza da stalla di cuoio maschereccio per i quadrupedi dei militari dell'arma dei carabinieri reali, la cavezza da stalla di cuoio nero in uso per le armi a cavallo (Categoria VIII, N. 675 del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio).

Le cavezze da stalla di cuoio maschereccio ora in distribuzione o in magazzino saranno adoperate fino ad esaurimento.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **130**. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo cuoio per oggetti di bufetteria.** — 2 ottobre.

Nell'allestimento a nuovo di tutti gli oggetti di bufetteria, che ora si costruiscono in bufalo, e nella rinnovazione delle loro parti si dovrà d'ora in avanti fare uso indifferentemente, ed a seconda della convenienza economica, del bufalo o di un nuovo cuoio, uso bufalo, che di quello possiede le qualità e le prerogative.

In conseguenza uno stesso oggetto potrà essere composto di parti dell'uno e di parti dell'altro cuoio.

L'opificio di arredi militari distribuirà a tutti i corpi inte-

ressati un campione del nuovo cuoio uso bufalo per servir loro di norma nelle provviste.

In conseguenza della presente determinazione si dovranno apportare le seguenti varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo Estratto.

Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
6ª	1501	Bandoliere per giberna da caporali e soldati d'artiglieria . .	N°	3	70	Variante
»	1503	Bandoliere per giberna da cavalleggeri.	»	3	23	Id.
»	1504	Bandoliere per giberna da cavalleria di linea.	»	3	23	Id.
»	1505	Bandoliere per giberna da lancieri	»	3	23	Id.
»	1506	Bandoliere per giberna da scuola di cavalleria	»	3	37	Id.
»	1507	Bandoliere per giberna da sottufficiali d'artiglieria. . . .	»	5	03	Id.
»	1509	Bandoliere sguernite per giberne da caporali e soldati d'artigl.	»	3	04	Id.
»	1511	Bandoliere sguernite per giberne da sottufficiali d'artiglieria. .	»	3	51	Id.
»	1513	Bandoliere sguernite per giberne da cavalleria.	»	2	99	Id.
»	1514	Borse di bufalo per cinturini M. 1877	»	1	56	Id.
»	1518	Borse per cinturino da sciabola a sega	»	»	95	Id.
»	1533	Cinturini M. 1873.	»	2	90	Id.
»	1539	Cinturini di bufalo M. 1877. .	»	3	50	Id.
»	1547	Fascie di bufalo per cinturino M. 1877, guernita.	»	1	60	Id.
»	1548	Fascie di bufalo per cinturino M. 1877, sguernita	»	1	55	Id.
11ª	169	Cuoio di bufalo, o uso bufalo. .	Kg.	8	00	Id.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 29ª **1886** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 ottobre.

OTTOBRE 10. — Saluto alle autorità scolastiche per parte degli allievi degli istituti militari e dei convitti nazionali a base di educazione militare, *pag.* 243.

» 10 — Aggiunte all'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pei volontari di un anno, *pag.* 243.

ATTO N. **131**. — SCUOLE MILITARI. — **Saluto alle autorità scolastiche per parte degli allievi degli istituti militari e dei convitti nazionali a base di educazione militare.** — 10 ottobre.

Questo Ministero prescrive che gli allievi ed i sottufficiali allievi dell'accademia e scuole militari, dei collegi militari e dei convitti nazionali a base di educazione militare debbano il saluto prescritto dal § 150 del regolamento di disciplina militare ai professori, maestri e medici civili, e pei convitti nazionali anche al prefetto della provincia ed al preside del liceo. Questo saluto è dovuto sia nell'interno sia fuori dell'istituto quando gli allievi non sono indrappellati o sotto le armi.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **132**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte all'Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pei volontari di un anno.** — 10 ottobre.

Al capoverso *c*) del N. 155 dell'Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pei volontari di un anno è sostituito il seguente:

« *c*) i militari di 1ª categoria in congedo illimitato e quelli di 2ª e di 3ª categoria, siano inscritti della leva in corso od appartengano a leve precedenti, purchè non abbiano oltrepassato l'età di 26 anni ».

Al N. 159 è sostituito il seguente:

« 159. I militari di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria di cui alla lettera *c*) del N. 155, debbono avere i requisiti e produrre i documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del N. 157, nonchè il foglio di congedo illimitato di cui sono provveduti ».

Al N. 252 di detta Istruzione è sostituito il seguente:

« 252. I volontari di un anno, i quali, per qualsiasi causa « indipendente dalla loro volontà, non poterono conseguire « l'idoneità al grado di sergente, potranno, dietro loro do- « manda, essere riammessi in servizio, allo scopo di ottenere « il certificato di tale idoneità, per un periodo di tempo di « due mesi. La domanda, di cui sopra, diretta al Ministero « della guerra e redatta in carta da bollo da lire una, dovrà « essere presentata al corpo nel quale il volontario prestò « servizio e dal corpo verrà trasmessa al Ministero (Direzione « generale leve e truppa) corredata della copia del foglio ma- « tricolare (Modello 61) e della deliberazione della commis- « sione d'avanzamento, che sarà stata chiamata a decidere « sulla convenienza di accogliere tale domanda ».

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 30ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 ottobre.

OTTOBRE 18. — Concessione di licenza straordinaria a talune categorie di militari con ferma permanente, *pag.* 245.
» 20. — Modificazioni al Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al regolamento di disciplina militare), *pag.* 247.
» 20. — Uso dello spencer per parte dei capitani, *pag.* 248.

Atto N. **133**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concessione di licenza straordinaria a talune categorie di militari con ferma permanente.** — 18 ottobre.

I militari vincolati al servizio da ferma permanente di anni 8, i quali si trovino o vengano a trovarsi in seguito in una delle condizioni sotto indicate, ed abbiano compiuto un servizio effettivo sotto le armi di anni cinque, non compreso il tempo non computabile nella ferma secondo l'articolo 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, saranno d'ora innanzi ammessi a presentare domanda per invio in licenza straordinaria in attesa di congedo illimitato.

Oltre i 5 anni compiuti di effettivo servizio sotto le armi, i militari predetti dovranno avere trascorsi almeno tre mesi nella posizione che, per effetto della presente determinazione, accorda loro la facoltà di domandare l'invio in licenza straordinaria.

Sulle domande, redatte in carta libera, determineranno i comandanti di corpo, i quali, per ragioni di servizio o di disciplina, potranno anche astenersi dal soddisfarle. In questo caso però le domande saranno trasmesse al Ministero con unitovi il foglio matricolare e caratteristico del militare.

Rispetto agli effetti amministrativi, l'invio in licenza straordinaria sarà, per tutto, considerato come invio in congedo illimitato; epperciò dal giorno successivo alla partenza degli uomini cesserà l'assegno giornaliero; per la svestizione, l'assettamento dei conti di massa, il pagamento della metà del credito e l'invio in patria si osserveranno le norme stabilite per i licenziamenti delle classi, richiedendo anche l'indennità fissa per le spese di viaggio.

La formula per la variazione matricolare da eseguirsi pei detti militari sarà la seguente:

« *Inviato in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, per effetto dell'Atto N.* 133 *del* 1886 ».

All'atto del licenziamento detti militari saranno presi in forza dal deposito, o dallo stato maggiore quelli dei distretti, e dimostrati sul rapporto situazione modello 80 nella forza sotto le armi senza assegno, col titolo di « *In licenza straordinaria in attesa di congedo* ».

Sulla situazione, modello 82, saranno egualmente portati nella forza sotto le armi senza assegno e distinti per grado in apposito gruppo sotto il detto titolo nella colonna 1ª del quadro B dopo il reparto del deposito o dello stato maggiore, secondochè trattasi di distretto o di altro corpo, e continueranno ad essere classificati sul modello stesso fra i militari non appartenenti a classi temporanee.

Per i caporali maniscalchi retrocessi si osserveranno le disposizioni contenute nell'*Atto* 91 del 1885.

I caporali maggiori o caporali inviati in licenza straordinaria a senso del presente *Atto* saranno considerati in soprannumero ai quadri organici e quindi rimpiazzati, in analogia al disposto del § 250 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

La facoltà suespressa è concessa alle seguenti categorie di militari:

1ª Militari già retrocessi o rimossi da un grado di sottufficiale che non abbiano per anco raggiunto di nuovo il grado di sergente;

2ª Militari già retrocessi o rimossi dal grado di caporale che si trovino tuttora semplici soldati;

3ª Militari già allievi nei reparti d'istruzione, i quali trasferti, per incondotta od altri motivi dipendenti dalla loro volontà, nei corpi come semplici soldati senza proscioglimento dalla ferma contratta, non abbiano nei corpi stessi raggiunto il grado di sergente;

4ª Militari già appartenenti all'arma dei carabinieri reali, al personale di governo degli stabilimenti militari di pena ed ai depositi cavalli stalloni, che per motivi disciplinari abbiano fatto passaggio ad altro corpo e non siano in questo divenuti sergenti;

5ª Militari già musicanti o vivandieri che siano stati privati di tale impiego, senza proscioglimento dalla ferma contratta;

6ª Militari qualsiasi incorporati da oltre un anno nelle compagnie di disciplina speciali o di punizione, e che si trovino ascritti alla 1ª classe.

I militari delle compagnie di disciplina saranno fatti tran-

sitare ad un corpo con le norme di cui alla nota *A* del Regolamento per le compagnie di disciplina, Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina.

Tutti i militari sopraccennati potranno, durante il tempo in cui trovansi in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, contrarre matrimonio ed ottenere il nulla osta per recarsi all'estero.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **134**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al regolamento di disciplina militare)**. — 20 ottobre.

Al numero 16 del regolamento sull'uniforme si sostituisca il seguente:

« 16. Le decorazioni e le medaglie possono essere portate « con qualsiasi uniforme ed in qualsiasi circostanza.

« Le decorazioni nazionali e le medaglie commemorative « delle guerre per l'indipendenza e per l'unità d'Italia sono « d'obbligo:

« *a*) *colla grande uniforme*: in servizio comandato, meno « nei servizi interni; comparendo innanzi ai tribunali militari « ed ai consigli di disciplina; negli accompagnamenti funebri; « nel prestare giuramento; nelle presentazioni alle LL. MM. « il Re e la Regina ed ai Reali Principi; nei balli e serate a « Corte; nelle visite di dovere agli ufficiali generali: nel pre- « sentarsi al comandante ed agli ufficiali superiori del corpo, « per nuova destinazione al medesimo.

« b) *con qualsiasi uniforme*: nelle riviste di parate. »

« 18. L'uso della mantellina è obbligatorio per tutti gli uffi- « ciali per i quali non è prescritto il mantello. Il cappotto è « facoltativo.

« In caso di cattivo tempo e nella stagione rigida, sotto le « armi e con qualsiasi uniforme, gli ufficiali a piedi portano « la mantellina.

« In guerra, alle grandi manovre e nelle marcie, che non « siano per semplici esercitazioni, gli ufficiali a piedi por- « tano la mantellina a tracolla dalla spalla sinistra al fianco « destro; quelli a cavallo la portano attaccata alla sella. Gli uf- « ficiali di cavalleria portano il mantello conforme lo porta la « truppa ».

Al numero 69 si aggiungano i due capoversi seguenti:

« Gli ufficiali per i quali è obbligatorio l'uso della mantel-

« lina, possono sempre portare il cappotto sotto la mantellina « stessa. L'uso invece del solo cappotto è limitato ai casi spe- « cificati nel capoverso precedente per lo spencer.

« Quando gli ufficiali intervengono, fuori rango, ad accom- « pagnamenti funebri o prendono parte a rappresentanze pos- « sono portare a loro piacimento la mantellina, ovvero indos- « sare lo spencer od il cappotto ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **135**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Uso dello spencer per parte dei capitani**. — 20 ottobre.

È adottato l'uso facoltativo dello spencer per tutti i capitani dell'arma di fanteria, del corpo di commissariato e del corpo contabile militare.

Tale uso s'intenderà avere effetto:

a) per i capitani dei bersaglieri e degli alpini a datare dal 1° novembre prossimo;

b) per tutti gli altri a datare dal 1° ottobre 1887.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. G. Voghera.

281

DISPENSA 31ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 ottobre.

OTTOBRE 5. — R. Decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari, *pag.* 249.
» 23. — Cambiamento di denominazione di stazioni di carabinieri reali, *pag.* 252.

Atto N. **134.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.** — 5 ottobre.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La collaudazione delle robe consegnate dai fornitori di magazzini centrali militari sarà fatta dai rispettivi consigli d'amministrazione, assistiti dai controllori, che adempiono l'ufficio di periti consultori dei consigli stessi.

Art. 2. È istituita una commissione centrale in Roma per giudicare sui rifiuti di robe che avvengano da parte dei magazzini centrali militari, quando i fornitori intendano di appellarsi, e per esercitare la sua sorveglianza sulle robe accettate.

Art. 3. La commissione centrale starà in luogo di quelle ora stabilite per l'appello nelle diverse località, e sarà composta come appresso:

Un tenente generale, presidente;
Due maggiori generali e due colonnelli, membri;
Un capitano commissario per l'ufficio di segretario.

Art. 4. Il presidente, i membri ed il segretario della commissione saranno nominati dal Ministro della guerra.

Art. 5. Con istruzione firmata dal Ministro della guerra saranno stabilite le attribuzioni della commissione.

Art. 6. I capitolati generali d'onere per le provviste delle robe del vestiario ed equipaggiamento saranno modificati in conformità delle presenti disposizioni.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 5 ottobre 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 29ª, *Atto* N. 131, pag. 243, *dopo la parola:* prefetto, *aggiungasi:* e al Regio provveditore agli studi.

ISTRUZIONE *sulla collaudazione delle robe di vestiario e di equipaggiamento consegnate ai magazzini centrali militari.*

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 5 ottobre 1886 col quale è deferita ai consigli d'amministrazione dei magazzini centrali militari la collaudazione delle robe di vestiario ed equipaggiamento consegnate dai fornitori ai magazzini stessi, ed è istituita la commissione centrale per l'esame in appello di quelle state rifiutate e per la sorveglianza sulle accettazioni avvenute,

Decreta:

1. I consigli d'amministrazione dei magazzini centrali militari, incaricati della collaudazione delle robe del vestiario ed equipaggiamento consegnate dai fornitori, rispondono della loro accettazione.

2. All'esame delle robe il presidente del consiglio delega, per ciascuna partita ed a seconda dell'importanza della medesima, uno o più controllori, e questi con particolareggiata relazione propongono l'accettazione, la rivedibilità od il rifiuto totale o di parte delle robe sottoposte al collaudo.

3. Il consiglio a sua volta rivede, quando lo stimi opportuno, in totale od in parte le robe già visitate dai controllori, e quindi delibera a maggioranza di voti sull'accettazione, rivedibilità o rifiuto delle robe esaminate.

Esso però non potrà accettare le robe dai controllori giudicate inaccettabili; ed ove dissenta da quelli, dovrà sottoporre il fatto alla commissione centrale. Per contro è in sua facoltà di rifiutare anche le merci ritenute accettabili dai controllori.

4. Per cosiffatte deliberazioni ai componenti del consiglio permanente si aggiungerà il capitano controllore in qualità di membro con voto deliberativo.

5. Le deliberazioni del consiglio saranno rese immediatamente esecutive dal suo presidente, giusta le disposizioni dei capitoli generali d'onere per le provviste del vestiario ed equipaggiamento, eccetto nel caso di ricorso in appello per parte del fornitore ai termini dell'articolo 11 dei capitoli stessi.

6. La commissione centrale nei casi di appello, di cui riceverà avviso nel modo prescritto dai citati capitoli, si farà mandare alla sua sede, per mezzo del distretto militare di Roma, quella quantità di robe in contestazione che reputerà

bastante per formulare un giudizio sulla intiera partita. Quando creda invece necessario l'esame di tutta la partita e non convenga che questa le sia spedita, proporrà al Ministero che uno o più dei suoi membri si rechino col segretario sul luogo ove la merce trovasi depositata.

7. Per l'esame delle robe la commissione, oltre al proprio segretario, che terrà anche l'ufficio di controllore, si varrà in massima dell'opera dei tecnici dell'amministrazione militare, da destinarsi dal Ministero, se essi debbono recarsi alla sua sede da fuori, ed, occorrendo, eziandio di periti borghesi, da richiedere direttamente al municipio facendo loro corrispondere le indennità stabilite.

Circa a questi periti ed alla presenza del fornitore durante il giudizio di appello dispongono i capitoli generali d'onere.

8. Dato il giudizio sulle robe presentate al suo esame in appello, la commissione ne renderà informato il consiglio d'amministrazione del magazzino centrale militare interessato, affinchè esso provveda conformemente ai capitoli d'onere, e farà restituire al medesimo per mezzo del distretto militare le robe avute in esame.

9. Le deliberazioni della commissione saranno prese a maggioranza di voti, prevalendo quello del presidente in caso di parità.

Il segretario non ha voto deliberativo.

10. Il presidente della commissione, per adempiere l'incarico di sorvegliare sulle accettazioni fatte dai magazzini centrali militari, dovrà richiedere al Ministero che disponga per la spedizione di determinate quantità di robe accettate, siano esse nei magazzini centrali o presso altre amministrazioni militari, o proporrà di quando in quando che alcuno dei membri della commissione si rechi col segretario presso i magazzini centrali ad esaminare le robe che vi si trovino in deposito.

11. Il presidente della commissione ha facoltà di richiedere direttamente a qualunque delle amministrazioni militari notizie, informazioni e comunicazioni di documenti, che stimerà opportuno di ricevere ed esaminare per l'adempimento del suo incarico.

12. Quando gli avvenga di riconoscere irregolarità, ne dovrà riferire al Ministero per le sue determinazioni.

13. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e norme relative alle collaudazioni delle robe presso i magazzini centrali militari ed alle commissioni divisionali di appello.

Il Ministro — Ricotti.

N. **135**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Cambiamento di denominazione di stazioni di carabinieri reali**. — 23 ottobre.

Si avvertono le autorità militari che le stazioni dei carabinieri reali di S. Giovanni in Monte (compagnia di Bologna), di S. Pasquale e Ferrandina (compagnia interna di Napoli) assumono rispettivamente la denominazione di Saragozza, Montecalvario e Chiaia.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 32ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 novembre.

AGOSTO 31. — R. Decreto N. 4090 (serie 3ª) che svincola dalla servitù militare le proprietà adiacenti al muro di cinta verso il porto d'Ancona, *pag.* 253.
SETTEMBRE 4. — R. Decreto N. 4096 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri in Orbetello, *pag.* 254.
OTTOBRE 9. — R. Decreto N. 4128 (serie 3ª) per nomina di due membri della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168 e 2 marzo 1884 N. 1958, *pag.* 255.
» 23. — R. Decreto relativo alle dimissioni del presidente della Associazione Italiana della Croce Rossa, *pag.* 255.
» 23. — R. Decreto di nomina del presidente dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, *pag.* 256.
NOVEMBRE 4. — Autorizzazione ad ufficiali alpini di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio, *pag.* 257.
» 9. — Riconoscimento dei gradi di truppa conseguiti nell'Esercito prima del concorso alla leva, *pag.* 257.

Atto N. **186**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4090 (serie 3ª) che svincola dalla servitù militare le proprietà adiacenti al muro di cinta verso il porto di Ancona**. — 31 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge suaccennata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, conforme al parere del comitato delle armi d'artiglieria e genio, espresso nella deliberazione N. 895 del 2 agosto 1886;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Cessa di essere considerata come opera di difesa dello Stato, il muro di cinta verso il porto di Ancona compreso tra la batteria di *S. Lucia* e la porta *Marina*, e sono conseguentemente svincolate dalle servitù militari dipendenti dal detto muro le adiacenti proprietà fondiarie.

Art. 2. È affrancata dalle servitù militari dipendenti dalle opere di difesa della piazza di Ancona la banchina del porto corrente lungo il detto muro di cinta.

Art. 3. Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 agosto 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **127.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4096 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri in Orbetello.** — 5 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1881, che approva il regolamento per la esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, conforme il parere del comitato delle armi di artiglieria e genio, espresso nella deliberazione N. 1145 del 17 luglio 1886;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistenti nella piazza di Orbetello vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **138**. — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **R. Decreto N. 4128 (serie 3ª) per nomina di due membri della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168, e 2 marzo 1884 N. 1958.** — 9 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª);
Vista la legge 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª);
Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari delle finanze, della guerra e della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

JONNI comm. Giambattista, consigliere della Corte dei conti,
BORGHI comm. Luigi, ispettore nel corpo del genio navale, membro del Comitato dei disegni delle R. R. navi,

Sono nominati membri della commissione permanente per la esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª), in sostituzione del comm. avv. Paolo Paternostro consigliere della Corte dei conti, defunto, e del contrammiraglio comm. Michele Carpi, collocato in posizione di servizio ausiliario.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 ottobre 1886

UMBERTO.

Magliani.
Ricotti.
Brin.

N. **139**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto relativo alle dimissioni del presidente dell'Associazione italiana della Croce rossa.** — 23 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 3 e 13 dello Statuto della Croce rossa Italiana, approvato con Regio Decreto 7 febbraio 1884;
Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono accettate le dimissioni da presidente dell'Associazione Italiana della Croce rossa, presentate dal comm. CADORNA conte Raffaele, tenente generale nella riserva, stato nominato a tale carica con Nostro Decreto del 6 novembre 1884.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, il 23 ottobre 1886.

UMBERTO. RICOTTI.
B. BRIN.

N. **140.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. **Decreto di nomina del presidente dell'Associazione italiana della Croce rossa.** — 23 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 maggio 1882, N. 768 (serie 3ª), portante provvedimenti relativi all'Associazione Italiana della Croce rossa;

Visto il Regio Decreto 7 febbraio 1884, N. 1243 (Serie 3ª, parte supplementare), che erige in Corpo morale l'Associazione Italiana della Croce rossa;

Visto il Regio Decreto 7 febbraio 1884 che approva lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce rossa;

Visto l'articolo 13 dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce rossa;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

DELLA SOMAGLIA conte Gian Luca, vice presidente dell'Associazione Italiana della Croce rossa è nominato presidente dell'Associazione medesima.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1886.

UMBERTO. RICOTTI.
B. BRIN.

N. **141.** — CAVALLI. — **Autorizzazione ad ufficiali alpini di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio.** — 4 novembre.

Gli ufficiali alpini, che hanno diritto di prelevare razioni di foraggio, possono provvedersi di un mulo in sostituzione di un cavallo di servizio.

I predetti ufficiali però potranno servirsi del mulo soltanto in montagna e nelle esercitazioni di marcia.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **142.** — AVANZAMENTO. — **Riconoscimento dei gradi di truppa conseguiti nell'Esercito prima del concorso alla leva.** — 9 novembre.

Questo Ministero determina che ai militari, i quali abbiano conseguito un qualche grado nei quadri di truppa, e che siano stati prosciolti dal servizio prima di concorrere alla leva, sia riconosciuto il grado da essi posseduto, laddove in seguito fossero nuovamente arruolati.

L'anzianità del grado dovrà essere quella della primitiva nomina, sotto deduzione però del tempo compreso fra il giorno in cui i militari stessi vennero prosciolti dal servizio e quello in cui furono di nuovo incorporati nel regio esercito.

Il Ministro. — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 33ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 dicembre.

NOVEMBRE 22. — Pubblicazione del libro sesto del regolamento pel servizio territoriale « Truppa in servizio di pubblica sicurezza, » *pag.* 259.
» 26. — Corso magistrale superiore di equitazione, *pag.* 259.
DICEMBRE 2. — Carteggio cogli archivi di Stato, *pag.* 260.

Atto N. **143**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del libro sesto del Regolamento pel servizio territoriale « Truppa in servizio di pubblica sicurezza »**. — 22 novembre.

Con Regio Decreto del 22 novembre corrente anno è stato approvato il libro sesto del regolamento pel servizio territoriale « *Truppe in servizio di pubblica sicurezza* ».

In seguito a questa pubblicazione sono abrogati il § 117 del libro primo, l'intero capo VIII del libro secondo, e il 3° e 4° alinea del § 23 del libro quinto del regolamento predetto.

Per quanto riflette la provvista di questo libro sesto, i comandi, corpi ed uffici militari si atterranno all'*Atto* 221 del 1883.

Gli esemplari occorrenti, unitamente a quelli che gli ufficiali desiderano di acquistare a proprie spese, dovranno essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del regolamento di amministrazione 1° maggio 1885.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 10.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **144**. — SCUOLE MILITARI. — **Corso magistrale superiore di equitazione.** — 26 novembre.

Al corso magistrale superiore di equitazione, di cui l'*Atto* N. 115 della *Raccolta del Giornale militare*, saranno d'ora innanzi ammessi anche tenenti d'artiglieria.

Pel prossimo anno 1887 vi saranno ammessi un tenente per ogni reggimento da campagna ed uno per ogni brigata a cavallo. In seguito, cioè a cominciare dal 1888, vi saranno ammessi, alternativamente per annata, un tenente per ognuno degli anzidetti reggimenti e brigate di numero pari, od uno per ognuno degli stessi reggimenti e brigate di numero dispari.

L'ammaestramento per detti ufficiali volgerà su tutte le materie indicate al N. 2 dell'*Atto* succitato, eccettuata l'*alta scuola*.

Le relative proposte, da farsi in base agli stessi criteri e con le medesime avvertenze di cui al N. 4 dell'*Atto* ora detto, dovranno dai rispettivi comandanti di reggimento essere gerarchicamente trasmesse a questo Ministero (Segretariato generale) abbastanza in tempo perchè vi possano giungere *non più tardi del 20 gennaio*. Entro lo stesso limite di tempo dovranno pure giungere quelle concernenti gli ufficiali di cavalleria da ammettersi al corso in questione, e ciò a modificazione di quanto è detto al N. 2 del più volte ricordato *Atto*.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **145**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE. — **Carteggio ufficiale cogli archivi di Stato**. — 2 dicembre.

Per analogia a quanto dispone il § 30 dell'Istruzione per le matricole, nelle richieste di certificati, estratti matricolari, ecc., che alle autorità militari occorre di fare agli archivi di Stato, dovrà sempre indicarsi l'oggetto per cui le richieste stesse sono fatte. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 34ª 1886 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 dicembre.

DICEMBRE 9. — Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, *pag.* 261.
9. — Apertura della linea ferroviaria Belluno-Treviso, *pag.* 262.
9. — Varianti al Prontuario militare, *pag.* 262.

Atto N. **146**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche**. — 9 dicembre.

Al primo capoverso del N. 23 dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali (allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare) è sostituito il seguente:

« Quando un ufficiale per un servizio temporaneo è comandato da meno di sei mesi presso un comando, corpo od ufficio, i di lui specchi e specchietti caratteristici saranno compilati dalla commissione del comando, corpo od ufficio cui egli è effettivo. Saranno invece compilati dalla commissione del comando, corpo od ufficio cui temporaneamente è comandato quando vi si trovi da più di sei mesi ».

Al quarto capoverso del N. **44** di detta Istruzione dopo le parole — per gli ufficiali effettivi — si aggiungeranno quelle di « od applicati ».

Il Ministro — RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 28ª, pagina 241. — Nello specchio che fa seguito all'*Atto* N° 130:

a 3,70, prezzo dell'oggetto al N° d'ordine categorico 1501, *sostituiscasi:* 3,74.
a 3,23, prezzi degli oggetti ai N' d'ordine categorico 1503-1504-1505, *sostituiscasi:* 3,24.
a 3,37, prezzo dell'oggetto al N° d'ordine categorico 1506, *sostituiscasi:* 3,24.
a 5,03, prezzo dell'oggetto al N° d'ordine categorico 1507, *sostituiscasi:* 5,41.
a 1,56, prezzo dell'oggetto al N° d'ordine categorico 1514, *sostituiscasi:* 1,55.
a 2,90, prezzo dell'oggetto al N° d'ordine categorico 1533, *sostituiscasi:* 2,94.
a 1,60, prezzo dell'oggetto al N° d'ordine categorico 1547, *sostituiscasi:* 1,95.
a 1,55, prezzo dell'oggetto al N° d'ordine categorico 1548, *sostituiscasi:* 1,60.

N. **147.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura della linea ferroviaria *Belluno-Treviso*.** — 9 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 11 scorso mese venne aperto al pubblico esercizio la linea *Belluno-Treviso*. Le stazioni di detta linea e le distanze fra di esse, sono indicate nella seguente tavola poliometrica.

Treviso.															
2	Treviso S. Giuseppe.														
7	5	Paese Castagnole.													
11	9	4	Paese Postioma.												
16	14	9	5	Trevignano Signoressa.											
20	19	14	10	5	Montebelluna.										
28	26	22	18	13	8	Cornuda.									
34	32	28	24	19	14	6	Pederobba-Molinetto.								
38	36	32	28	23	18	11	5	Alano-Fener.							
44	42	38	34	29	24	16	10	6	Vas Quero.						
55	53	49	45	40	35	28	22	18	12	Feltre.					
62	60	56	52	47	42	35	29	25	19	8	Cesio Rusche.				
69	67	63	59	54	49	42	36	32	26	15	8	Santa Giustina.			
74	72	67	63	58	54	46	40	36	30	19	12	5	Sedico-Bribano.		
86	84	79	76	71	66	58	52	48	42	31	24	17	13	Belluno.	

Il Ministro — RICOTTI.

N. **148.** — TRASPORTI MILITARI. — **Varianti al prontuario militare.** — 9 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che le varianti al prontuario militare da farsi in seguito ad apertura di nuove linee od altro, verranno trimestralmente pubblicate su apposito bollettino ad incominciare dal gennaio p. v.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 35ª **1886** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 dicembre.

DICEMBRE 15. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 263.
» 21. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 269.

Atto N. **149**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione**. — 15 dicembre.

Dal 1° gennaio 1887 il pane da munizione per la truppa sarà preparato, come da apposite disposizioni, con farine abburattate al 20 per cento ed il quarto da zuppa sarà abolito.

A compenso del minor peso della nuova razione, oltre migliorare la qualità del pane, sarà aumentata e migliorata la razione viveri in parte de' suoi componenti secondo le determinazioni che il Ministero si riserva di emanare.

Dalla stessa data i provvedimenti relativi ai viveri di riserva vengono affidati alle direzioni territoriali di commissariato militare.

In conseguenza di ciò al *Regolamento d'amministrazione e contabilità* pei corpi del regio esercito sono fatte le modificazioni seguenti:

§§ 192, 193 e 194. — A questi paragrafi sono sostituiti i seguenti:

« § 192. Il pane è prelevato dai magazzini o dalle imprese dello Stato ed i corpi debbono darsene debito in ragione di lire 0,20 per ogni razione.

Quando in luogo del pane è somministrata la galletta la razione consterà di grammi 560 ed i corpi se ne daranno debito allo stesso prezzo di tariffa stabilito per il pane, cioè a lire 0,20 per razione.

La razione di galletta come viveri di riserva consta di grammi 400 (per gli alpini 500), e delle razioni consumate i corpi si danno debito nel modo indicato al § 201 (primo comma) ».

« § 193. La razione pane (o galletta) per gli alpini e per gli uomini delle batterie d'artiglieria da montagna durante le escursioni è aumentata di un quarto. In questi casi l'aumento s'intende dato a carico del bilancio; epperciò i reggimenti alpini e i reggimenti d'artiglieria dovranno darsi debito solo della razione ordinaria.

Pei reclusi e carcerati la razione pane è pure aumentata di un quarto, e dell'aumento le amministrazioni si danno debito in ragione di centesimi 20 per ogni razione intera.

Nello stesso modo debbono i corpi darsi debito delle razioni supplementarie di pane o galletta distribuite a norma dei §§ 937 e 938bis ».

« § 194. La razione viveri può essere: di *guarnigione*, di *accantonamento* e di *marcia*.

La composizione normale delle singole specie di razioni viveri è determinata annualmente dal Ministero con apposite disposizioni.

Quando non intervenga alcun nuovo provvedimento, s'intenderà mantenuto in vigore quello dell'anno precedente ».

§ 196. (*Atto* 92-1886). — Ai prezzi di addebito per le razioni viveri sono sostituiti i seguenti:

« Reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria ecc. L. 0,405
Legioni carabinieri, ecc. . . . . » 0,405
Reggimenti del genio (per le compagnie pontieri) » 0,555
Comando degli stabilimenti militari di pena . » 0,235 »

§ 198. — In luogo di « centesimi 24 » mettere: « centesimi 20 ».

§ 201. Al § 201 è aggiunto questo capoverso:

« Quando la galletta venga consumata in luogo della pasta o riso (§ 655), i corpi se ne daranno debito in ragione di centesimi 5 per ogni 100 grammi; in tal caso, l'addebito per la razione viveri stabilito dal § 196 sarà diminuito di centesimi 5 o di centesimi 10 secondo che la galletta è stata distribuita in luogo di metà o di tutta la pasta o riso ».

§ 202. Al secondo e terzo comma è sostituita la disposizione seguente:

« La composizione delle singole specie di razioni è determinata dal Ministero come per le razioni viveri (§ 194) ».

Il § 203 è soppresso.

§ 616. È sostituito dal seguente:

« § 616. La fornitura della galletta ai corpi e magazzini è fatta da determinati panifici militari.

La fornitura della carne in conserva è fatta dal laboratorio di Casaralta (Bologna).

L'ordine delle somministrazioni è dato ai panifici, od al laboratorio, dalla direzione di commissariato del corpo d'armata in cui detti stabilimenti si trovano; l'ordine della fabbricazione della galletta e della preparazione della carne in conserva è dato dal Ministero.

« § 617. Dopo le parole « normalmente fatto » aggiungere il seguente inciso: « per cura diretta della direzione di commissariato ».

Nel secondo comma dopo la parola « rifornimento » è aggiunto: « della galletta e ».

§ 619. Al § 619 è aggiunto il seguente comma:

« Ciò avvenendo, le amministrazioni dei corpi o magazzini ne rivolgono richiesta alla direzione territoriale di commissariato del corpo d'armata, la quale vi provvede dando gli ordini necessari agli stabilimenti dipendenti, o, se si tratta di provviste da farsi da stabilimenti situati nel territorio di altro corpo d'armata, mandando le richieste alla direzione di commissariato dalla quale quelli dipendono ».

§ 622. Al § 622 è aggiunto questo capoverso:

« Quest'ultimo provvedimento non è applicabile alla galletta contenuta in scatole di latta ».

Al § 627 è aggiunto:

« Le visite saranno fatte almeno una volta per trimestre; e nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre saranno rinnovate ogni mese ».

Al § 629 è aggiunto il seguente comma:

« Nei luoghi in cui per deficienza di ufficiali la commissione non possa essere costituita nel modo sopra indicato, il comandante del presidio ha facoltà di disporre che sia composta diversamente, purchè ne facciano parte il consegnatario ed un medico ».

§ 632. Al § 632 è aggiunto il seguente comma:

« Per la galletta riposta in scatole di latta, basterà sia aperta una o due scatole al trimestre ».

§ 641. Nel secondo comma dopo la parola « trimestre » è aggiunto « e verrà quindi trasmesso alla direzione territoriale di commissariato »; e dopo la parola « chiuso » è interposto « e spedito ».

Allo stesso paragrafo è aggiunta, come ultimo comma, la seguente disposizione:

« Per le visite passate ai viveri in distribuzione, i comandanti di compagnia non compilano processi verbali; ma quando riscontrino viveri avariati, ne riferiscono al consiglio d'amministrazione, rimettendo al relatore due distinte dimostrazioni secondo che le avarie dipendono dal fatto di incuria degli individui o da cause di forza maggiore ».

§ 642. È surrogato dal seguente:

« § 642. Quando dal processo verbale risultino avarie state

dai consigli o dalle commissioni visitatrici attribuite a cause di forza maggiore, un estratto di esso, per ciò che riguarda tali avarie, è mandato al Ministero, osservando il procedimento stabilito dai §§ 118 e 121, per l'emissione, quando occorra, della decisione di scarico.

Nel caso che siano state riconosciute avarie della stessa natura anche nei viveri in distribuzione alla truppa, i consigli di amministrazione ne faranno oggetto d'aggiunta nell'estratto summenzionato, unendovi le corrispondenti dimostrazioni dei comandanti di compagnia ».

§ 643. Al primo comma è sostituito il seguente:

« La galletta, l'avena e le altre derrate speciali riconosciute avariate presso i corpi di truppa per cause di forza maggiore e non più consumabili sono tosto alienate nel modo che il consiglio d'amministrazione ravvisi più conveniente, senza aspettare il decreto di scarico ».

§ 645. In luogo delle parole « trasmettendo il processo, ecc. », mettere: « trasmettendone i documenti al Ministero, cioè il processo verbale di vendita alla *Direzione generale dei servizi amministrativi* e la quietanza al *Segretariato generale* ».

§ 650. Aggiungere il seguente comma:

« In questi casi la trasmissione dei processi verbali al Ministero sarà fatta direttamente a misura che vengono compilati ».

§ 655. È surrogato dal seguente:

« § 655. La consumazione si fa ordinariamente coll'impiegare la galletta nel rancio in luogo di metà o di tutta la pasta o riso. Nel primo caso si daranno grammi 100 di galletta, nel secondo grammi 200.

Quando questo provvedimento sia per richiedere troppo tempo per la consumazione, la galletta potrà, una o due volte la settimana, essere distribuita in luogo della razione pane ».

§ 656. In luogo di « a determinati distretti », porre « ai distretti ».

§ 661. Al § 661 è aggiunto questo comma:

« Ad ogni modo, trattandosi di consumare carne in conserva, si dovrà sempre scegliere quella di più vecchia fabbricazione ».

§ 662. Al comma *c*) è sostituito il seguente:

« *c*) che alla mancanza del pane dovrà essere supplito con distribuzioni di galletta nella misura stabilita nei §§ 192 (secondo comma), 193 e 937 ».

§ 673. In luogo della citazione del « § 193 » pongasi: §§ 192 e 193 (ultimo comma).

§ 678. Nel primo, secondo e terzo comma alle parole « al

comando del corpo d'armata » è sostituito: « alla direzione di commissariato del corpo d'armata ».

Dopo il § 684 è aggiunto il seguente:

« § 684.bis Le disposizioni date di sopra per le casse da imballaggio sono pure applicabili per le scatole di latta contenenti gallette od altri viveri di riserva, non comprese le scatolette della carne in conserva ».

§ 691. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Se però si tratta di introduzioni fatte da fornitori, questi debbono pagare l'importo del dazio al corpo, o al consegnatario del magazzino che riceve i generi, in base alla tariffa vigente nel comune, e le somme ricevute sono accreditate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale ne darà volta per volta avviso al Ministero ».

§ 695. Aggiungervi: « o di cambio di guarnigione ».

§ 698. Aggiungere al paragrafo il seguente inciso: « o, se si tratta di dazi già pagati dai fornitori a norma del secondo comma del § 691, commettendone il pagamento all' ufficio d'amministrazione di personali vari ».

§ 859. Togliere la parentesi: « (ordinaria e da zuppa) ».

§ 934. Togliere le parole: « o delle razioni da zuppa ».

§ 935. In luogo di « centesimi 25 » mettere: « centesimi 20 ».

Dopo il § 938 è aggiunto il seguente:

§ 938.bis Ai caporali e soldati alla prigione di rigore a pane ed acqua spetta un supplemento di pane nella razione fissa di un quarto della razione ordinaria ».

§ 944. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Quando in luogo della pasta o riso venga distribuita galletta, si rilascieranno pure, per questa, boni mod. 271 e nel modo prescritto dal § 934 ».

§ 947. In luogo di « centesimi 85 e 35, » mettere: rispettivamente « centesimi 90 e 40 »; e nel comma aggiuntovi dall'*Atto* 92-1886, invece di « lire 1 » e di « centesimi 50 », mettere: « lire 1,05 » e « centesimi 55 ».

§ 1387. Soppresso il secondo comma:

§ 1388. È sostituito dal seguente:

§ 1388. Quando esigenze di servizio lo richiedano, e qualche volta anche al solo scopo di abituare il soldato al modo di vivere in campagna, il vitto sarà somministrato colle razioni di tipo speciale stabilite dal Ministero (§ 194) e nel modo più confacente alle circostanze ».

Il § 1400 è soppresso.

§ 1413. È surrogato dal seguente:

« § 1413. Le distribuzioni di caffè e vino sono regolate secondo le determinazioni date ogni anno dal Ministero (§ 194) ».

§ 1414. È sostituito dal seguente:

« § 1414. La razione è composta di grammi 10 di caffè e grammi 15 di zucchero, anche quando, per eccezionali circostanze, si debba prepararlo nelle marmitte anzichè nelle caffettiere ».

§§ 1415 e 1416. Sono soppressi.

§ 1418. Sono soppresse le parole: « La carne non potrà per altro essere aumentata nè diminuita oltre 30 grammi per ogni razione ».

§ 1419. Al primo e al secondo comma è sostituita la disposizione seguente:

« § 1419. I comandanti di corpo e i comandanti di truppe riunite indicate nel paragrafo precedente hanno anche facoltà di sostituire, in tutto od in parte, alle derrate componenti la razione normale: *farina di gran turco, grano perlato o brillato, legumi secchi, baccalà, formaggio, olio, conserva di pomodoro* e quegli altri generi che saranno reputati necessari ».

Nel terzo comma, che diventa ora secondo, sono tolte le parole: « e della pasta più fina » e in luogo di: « fornita » mettere: « fornite ».

§ 1425. Il secondo comma è soppresso.

§ 1430. Nel primo comma, alla indicazione di centesimi « 40, 50 o 60 » è sostituito: « 45, 55 o 65 ».

Il terzo comma è surrogato dal seguente:

« Le razioni pane prelevate in più saranno addebitate al prezzo di lire 0,20 ».

§ 1433. Nel primo comma dopo la parola: « soprappiù » sostituire: « . . . . quando il supplemento stabilito per le ricorrenze solenni va impiegato nel miglioramento del rancio (§ 1402) ».

§ 1434. Al primo comma è surrogato il seguente:

« Le derrate per condimento e miglioramento del rancio dovranno essere acquistate dalle imprese dello Stato, e potranno essere comperate da altri fornitori soltanto quando l'impresa non acconsenta a somministrarle o ne chiegga prezzi superiori a quelli correnti in commercio ».

§ 1995. Dire: « cioè: 40 pei viveri e 20 pel pane ».

§ 2299. Nel comma *a*) del N. 2 si cancellino le parole: « e da zuppa »; e al susseguente comma *b*) aggiungere: « ed ai puniti colla prigione di rigore (§ 938bis) ».

Allegato P. Il quaderno delle distribuzioni di caffè e vino

verrà, dal 1° gennaio 1887, compilato in modo da contenere soltanto: il numero progressivo delle distribuzioni, la data delle singole distribuzioni e la quantità di razioni distribuite, dimostrandole in due colonne secondo che si tratta di caffè o di vino. *Il Ministro.* — RICOTTI.

N. **150**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 21 dicembre.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1882), ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte ai medesimi.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi indicato nell'*Atto* 249, inserto nel *Giornale Militare*, parte 1ª, dell'anno 1882.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità, essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 60; quello dei foglietti, di centesimi 30.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 36ª — 1886 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre.

OTTOBRE 16. — R. Decreto N. 4135 (serie 3ª) circa le zone di servitù militare intorno al magazzino da polveri in Pisa, *pag.* 271.
DICEMBRE 21. — Legge 21 dicembre 1886 N. 4213 (serie 3ª) che autorizza la spesa straordinaria di L. 25,000,000 da stanziarsi per una metà sul bilancio della Guerra e per l'altra metà su quello della Marina, *pag.* 272.
» 23. — Domande e proposte da inscriversi sugli specchi e specchietti caratteristici, *pag.* 274.
» 23. — Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte delle compagnie zappatori, *pag.* 275.
» 25. — Retrocessione di graduati di truppa in servizio come guardie di finanza o di pubblica sicurezza o carcerarie, *pag.* 275.
» 24. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 276.
» 24 — Varianti ed aggiunte al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag* 282.
» 24 — Tassa di disinfezione dei vagoni impiegati nel trasporto di cavalli, *pag.* 282.
» 26 — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, *pag.* 283.
» 30 — Aggiunte all'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento *pag.* 283.
» 30. — Varianti alla divisa degli ufficiali della milizia territoriale, *pag.* 284.
» 30. — Varianti alla divisa dei capi musica, *pag.* 285.

Atto N. **151.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Regio Decreto N. 4135 (serie 3ª) circa le zone di servitù militare intorno al magazzino da polveri in Pisa.** — 16 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1861 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, conforme al parere del comitato delle armi d'artiglieria e genio espresso nella deliberazione N. 1153 del 19 agosto 1886;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da

polveri situato nella piazza d'armi di Pisa vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccola ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 16 ottobre 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **152**. — LEGGI. — **Legge 21 dicembre 1886, N. 4213 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di L. 25,000,000 da stanziarsi per una metà sul bilancio della guerra e per l'altra metà su quello della marina.** — 21 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 25,000,000, da stanziarsi per una metà sul bilancio del Ministero della guerra e per l'altra metà su quello del Ministero della marina.

Art. 2. La somma di L. 12,500,000 autorizzata dal precedente articolo per il bilancio del Ministero della guerra sarà ripartitamente inscritta nella parte straordinaria degli esercizi finanziari seguenti e nei capitoli di spesa come dal quadro qui appresso:

CAPITOLI		Esercizio finanziario		
N.°	Denominazione	1886-87	1887-88	Totale
40	Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni, accessori, oggetti di buffetteria e trasporti relativi ecc.	1.300.000	1.600.000	2.900.000
41	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi	700.000	1.300.000	2.000.000
42	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari.	300.000	»	300.000
43bis	Acquisto di cavalli	2.000.000	»	2.000.000
44	Diga attraverso il golfo di Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	»	1.700.000	1.700.000
46	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi .	500.000	»	500.000
47	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi.	»	1.200.000	1.200.000
50	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato.	1.000.000	»	1.000.000
53	Dotazione di materiale del genio nelle fortezze per trains d'assedio e relativi trasporti . . .	300.000	»	300.000
54	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto . .	200.000	400.000	600.000
		6.300.000	6.200.000	12.500.000

Art. 3. La somma di L. 12,500,000 autorizzata pel bilancio del Ministero della marina verrà inscritta per L. 6,500,000 sull'esercizio 1886-87 e per L. 6,000,000 sull'esercizio 1887-88 al capitolo « Costruzioni navali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1886.

UMBERTO.

A. Magliani.
Ricotti.
B. Brin.

N. **153**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Domande e proposte da inscriversi sugli specchi e specchietti caratteristici**. — 23 dicembre.

A meglio precisare l'interpretazione da darsi al 1° alinea del N. 9 dell'*Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche*, in rapporto specialmente alle disposizioni dell'*Atto* N. 88 della *Raccolta del Giornale Militare* ed a quelle dell'*Atto* N. 49 del corrente anno, il Ministero prescrive quanto segue:

1° Ogni anno, sugli specchi e specchietti dovranno essere inscritte, oltre alle domande e proposte nuove per destinazioni speciali di ufficiali, anche quelle, non ancora soddisfatte, che fossero state inoltrate durante l'anno in dipendenza dell'*Atto* N. 88 della *Raccolta del Giornale Militare*, e quelle già inscritte sullo specchio o specchietto dell'anno precedente, che la commissione o l'ufficiale credessero di mantenere. — Rimanendo con ciò stabilito che, dopo la compilazione annuale dei nuovi specchi o specchietti, s'intenderanno annullate tutte le domande o proposte d'ogni genere fatte precedentemente, e non ripetute sui medesimi.

2° Le commissioni compilatrici delle note caratteristiche e le autorità militari per le quali passano gli specchi e specchietti saranno tenute ad esprimere il loro avviso motivato, non solo sulle domande o proposte nuove inserte negli specchi e specchietti, ma anche su quelle che vi si trovano inscritte come ripetizione di domande inoltrate lungo l'anno o già contenute negli specchi e specchietti degli anni precedenti.

Per le domande e proposte di nomina ad applicato di stato maggiore, il parere delle commissioni e delle autorità militari, quando favorevole, dovrà indicare le cause per le quali l'ufficiale fosse ritenuto meno atto al servizio nei reggimenti e, quando si tratti di malattie temporanee, dovrà accennarne la natura e la gravità.

3° Fermo rimanendo il disposto dall'*Atto* N. 88 della *Raccolta del Giornale Militare*, che le domande inoltrate durante l'anno non debbono essere la ripetizione di domande già inscritte sugli specchi o specchietti, resta inteso che le commissioni e le autorità militari, nell'apporvi il loro parere, dovranno attenersi alle prescrizioni del numero precedente.

4° Non dovranno più essere inscritte sugli specchi e specchietti, nè inoltrate lungo l'anno, domande di tenenti per la nomina ad applicato di stato maggiore.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **154**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte delle compagnie zappatori.** — 23 dicembre.

È pubblicata l'Appendice al volume X delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte delle compagnie zappatori).

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni qui sotto designati si provvederanno del numero di esemplari della suddetta istruzione, per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore.	3
Comando di corpo d'armata, di divisione territoriale del genio e comando superiore in Africa	1
Comandi di reggimenti del genio	3
Direzioni territoriali, delle officine e brigate del genio.	1
Compagnie zappatori	5
Compagnie delle altre specialità dei reggimenti del genio .	1
Plotoni d'istruzione dei reggimenti del genio . . .	15
Deposito di ciascun reggimento del genio	2
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare	5

I detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari giusta al § 1526 del *Regolamento d'Amministrazione*, 1° maggio 1885.

Le richieste degli esemplari occorrenti ai reggimenti del genio, dovranno essere fatte in relazione all'ordinamento provvisorio stabilito pei reggimenti stessi colla circolare 10 ottobre 1886.

Il prezzo di ciascun esemplare è fissato in L. 1,25.

Il Ministro. — Ricotti.

N. **155**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Retrocessione di graduati di truppa in servizio come guardie di finanza, o di pubblica sicurezza o carcerarie.** — 24 dicembre.

I sottufficiali, caporali maggiori e caporali i quali, essendo in congedo illimitato, abbiano assunto servizio come guardie di finanza, o di pubblica sicurezza o carcerarie e che siano stati condannati al carcere militare od abbiano fatto passaggio definitivo o temporaneo ad una compagnia di disciplina, saranno retrocessi dal grado.

Pei caporali maggiori e caporali la retrocessione sarà pronunciata dal comandante degli stabilimenti militari di pena

all'atto della loro incorporazione in una compagnia carcerati o di disciplina.

Pei sottufficiali la retrocessione, di cui al § 210 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, sarà pronunciata dal Ministero della guerra, in seguito ad avviso avutone dal comandante suddetto. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **156**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni alla istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — 24 dicembre.

Il Ministero ha determinato di abolire il panno bigio da vestiario alto m. 1,50 tanto per sottufficiali quanto per i caporali e soldati, ed ha stabilito che i capi di corredo che fino ad ora venivano allestiti con detto panno, sieno invece costruiti con panno bigio della stessa qualità, alto però m. 1,30.

In conseguenza di ciò all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ed alla relativa appendice saranno apportate le seguenti varianti.

A pagina 54, dell'istruzione sulla divisa, linea 3ª, cancellare l'altezza « 1,50 e sostituirvi 1,30 ».

A pagina 55, di seguito al 3° capoverso aggiungere: « Una giunta della lunghezza di mm. 100 a 120 e della larghezza di mm. 60 ad 80 cucita al fondo della parte anteriore, ove questa si unisce alla parte posteriore, completa la larghezza della parte anteriore stessa, maggiore della metà altezza del panno ».

A pagina 58, alla « Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei cappotti per artiglieria da fortezza » apportare le seguenti varianti:

TAGLIE	Quantità da costruirsi su 100	Panno bigio alto m. 1, 30 per ciascun capo		per ciascuna taglia	
1ª	27	3	18	85	860
2ª	55	3	08	169	400
3ª	18	2	98	53	640
Totali	100			308	900
		Media m.		3	09

Pagina 59. — Al « conto del cappotto per artiglieria da fortezza » apportare le seguenti varianti.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno bigio alto m. 1,30	6 | 90	3 | 09	21 | 321
Prezzo di costo L.			25 | 122
Prezzo di conteggio L.			25 | 20

A pagina 204. — Pastrano con cintolo per artiglieria da campagna. — Nella seconda riga della descrizione — all'altezza di m. « 1,50 » sostituire « 1,30 ».

A pagina 205. — Alla fine del secondo capoverso togliere il punto, sostituirvi una virgola ed aggiungere: « ed all'unione della parte anteriore colla parte posteriore evvi una giunta della lunghezza di mm. 120 a 150 e della larghezza di mm. 80 a 100, la quale completa la larghezza che deve avere al fondo la parte anteriore del pastrano che è maggiore della metà altezza del panno che viene impiegato nella confezione del pastrano stesso ».

Pagina 212. — Allo specchio della dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei pastrani con cintolo per artiglieria da campagna e treno del genio, sostituire il seguente:

TAGLIE	Quantità di stoffa per cadun capo (m.)		da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia (m.)	
1ª	3	72	20	74	40
2ª	3	64	60	218	40
3ª	3	56	20	71	20
Totali .			100	364	»
Media m				3	64

Pagina 213. — Al conto del pastrano con cintolo per artiglieria da campagna e treno del genio, apportare le seguenti varianti:

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno bigio alto m. 1,30.	6	90	3	64	25	116
Prezzo di costo L					30	140
Prezzo di conteggio L.					30	10

A pagina 214. — 3ª linea, cancellare l'altezza « 1,50 » e sostituire « 1,30 ».

A pagina 218. — Di seguito alla 5ª linea dopo il punto aggiungere: « Al fondo ove la parte anteriore si unisce alla posteriore, una giunta, della lunghezza di mm. 400 a 410 e della larghezza di mm. 170 a 180, completa la larghezza che deve avere al fondo la parte anteriore del pastrano, superiore alla metà altezza del panno. » E di seguito alla linea 10ª dopo il punto aggiungere: « Al fondo, ove la parte posteriore si unisce all'anteriore, una giunta della lunghezza di mm. 220 a 230 e della larghezza di mm. 100 a 110 completa la larghezza della parte posteriore del pastrano superiore alla metà altezza del panno ».

3° capoverso, 1ª linea, alle parole: « Un solo pezzo » sostituire: « due pezzi ».

A pagina 29, dell'appendice, allo specchio della dimostrazione del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura dei pastrani senza cintolo per sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio, sostituire il seguente:

TAGLIE	QUANTITA'					
	di stoffa per cadun capo		da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia	
1ª	4	55	20	91	»
2ª	4	43	60	265	80
3ª	4	32	20	86	40
Totali			100	443	20
Media m.				4	43

A pagina 30, della stessa appendice, al conto del pastrano senza cintolo per sottufficiali di artiglieria e del treno del genio, apportare le seguenti varianti:

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno bigio da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	6	90	4	430	30	567
Prezzo di costo L.					37	274
Prezzo di conteggio L.					37	30

A pagina 222, dell'istruzione sulla divisa, 3ª riga, all'altezza di m. « 1,50 » sostituire: « 1,30 ».

A pagina 225, di seguito alla 2ª linea, dopo il punto aggiungere: « Nei pastrani di 1ª taglia la parte anteriore ha al fondo, ove si unisce colla parte posteriore, una piccola giunta ». — Al primo capoverso dopo le parole: « millimetri 600 » aggiungere: « per i pastrani di 1ª e 2ª taglia, e millimetri 580 per quelli di 3ª taglia.

Pagina 226, 1ª linea del 1° capoverso dopo le parole: « Il bavero (Fig. 243) » aggiungere: « è in due pezzi ». — 2° capoverso, 1ª linea, cancellare le parole: « un sol pezzo » e sostituire: « due pezzi ».

Pagina 228, allo specchio della dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei pastrani per cavalleria, sostituire il seguente:

TAGLIE	Quantità di stoffa occorrente per cadun capo metri		Lavorazioni generali Quantità da costruirsi su 100	Lavorazioni generali Quantità di stoffa per caduna taglia metri		Per i primi 40 reggimenti Quantità da costruirsi su 100	Per i primi 40 reggimenti Quantità di stoffa per caduna taglia metri		Per gli altri 12 reggimenti Quantità da costruirsi su 100	Per gli altri 12 reggimenti Quantità di stoffa per caduna taglia metri	
1ª	4	12	25	103	»	50	206	»	»	»	»
2ª	3	86	50	193	»	50	193	»	50	193	»
3ª	3	74	25	93	50	»	»	»	50	187	»
Totali .			100	389	50	100	399	»	100	380	»
Media m.				3	90		3	99		3	80

Pagina 229, al conto del pastrano per cavalleria, apportare le seguenti varianti:

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno bigio alto m. 1,30	6	90	3	90	26	910
Prezzo di costo L.					31	480
Prezzo di conteggio L.					31	50

Pagina 31, dell'appendice, allo specchio della dimostrazione del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura dei pastrani per sottufficiali di cavalleria, sostituire il seguente:

TAGLIE	Quantità di stoffa occorrente per cadun capo		Lavorazioni generali — Quantità da costruirsi su 100	Lavorazioni generali — Quantità di stoffa per cadun taglia		Pei primi 40 reggimenti — Quantità da costruirsi su 100	Pei primi 40 reggimenti — Quantità di stoffa per cadun taglia		Per gli altri 42 reggimenti — Quantità da costruirsi su 100	Per gli altri 42 reggimenti — Quantità di stoffa per cadun taglia	
1ª	4	15	25	103	75	50	207	50	»	»	»
2ª	3	97	50	198	50	50	198	50	50	198	50
3ª	3	86	25	96	50	»	»	»	50	193	»
Totali .			100	398	75	100	406	»	100	391	50
Media m.				3	99		4	06		3	92

A pagina 32, della stessa appendice, al conto del pastrano per sottufficiali di cavalleria, apportare le seguenti varianti:

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno bigio da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	6	90	3	99	27	531
Prezzo di costo L.					32	721
Prezzo di conteggio L.					32	80

Il Ministro — RICOTTI.

N. **157**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti ed aggiunte al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 24 dicembre.

Categoria	Numero elenco	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
I.	81	Cappotti per artiglieria	N.	25 20	Variante
»	88	Cavezze da stalla (con due corde) (1)	»	5 20	Abolita
»	252	Gavette di lamiera per armi a piedi	»	1 40	Variante
»	253	Gavette di latta	»	0 90	Abolita
»	325	Pastrani con cintolo per artiglieria	»	30 10	Variante
»	326	Pastrani senza cintolo pei sottufficiali d'artiglieria	»	37 30	»
»	327	Pastrani per cavalleria	»	31 50	»
»	328	Pastrani con cintolo per treno del genio	»	30 10	»
»	329	Pastrani senza cintolo per sottufficiali del treno del genio . . .	»	37 30	»
»	509	Pastrani per sottufficiali di cavalleria.	»	32 80	»
»	622	Cavezze da stalla di cuoio nero (1)	»	5 60	Aggiunta
»	623	Gavetto di lamiera per le armi a cavallo e pei carabinieri . . .	»	0 90	»
II.	226	Barili di legno di rovere foderati internamente di zinco da litri 40 a 50 (con tappo di legno e cannella di ottone con chiavetta) per trasporto dell'acqua	»	16 00	Aggiunta
VII.	244	Panno bigio da vestiario per truppa, alto metri 1.50	M.L.	8 10	Abolita
»	245	Panno bigio da vestiario per sottufficiali, alto metri 1,50 . . .	»	8 10	»

Il Ministro — RICOTTI.

N. **158**. — TRASPORTI MILITARI. — **Tassa di disinfezione dei vagoni impiegati nel trasporto di cavalli.** — 24 dicembre.

Giusta l'articolo 16 della convenzione in data 18 settembre 1882 (*Atto* 110, 1883) tutte le disposizioni in vigore pei trasporti ordinari sulle ferrovie sono applicabili a quelli che formano oggetto della convenzione stessa, in quanto non siano modificati dal regolamento e dalla tariffa relativi.

Ora nè il regolamento nè la tariffa preaccennati, facendo al-

cuna eccezione in ordine al pagamento della tassa di disinfezione dei vagoni nei trasporti di cavalli a tariffe militare, ne consegue che spetta alle amministrazioni ferroviarie la suindicata tassa stabilita dall'articolo 107 della tariffa e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate.

L'importo della tassa di disinfezione, quando richiesta dall'amministrazione ferroviaria, sarà a carico dell'erario se il trasporto cui si riferisce è a carico dell'erario, e a carico della massa generale, o dell'individuo secondo che la spesa del trasporto dei quadrupedi è a carico della massa o degli individui, e ciò tanto se si tratta di cavalli d'ufficiali, quanto se di cavalli di truppa.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **159**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare.** — 26 dicembre.

È adottata e pubblicata una nuova edizione, in data 26 dicembre 1886, del *Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare*, in sostituzione di quella in data 31 gennaio 1886, la quale rimane perciò abrogata.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 50.

I comandi, gli uffici, le scuole ed i reggimenti si provvederanno di quel numero di copie che loro abbisognasse, imputandone l'importo o sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini; ad ogni modo ciascun comando, corpo od ufficio dovrà provvedersene di una copia.

Le richieste delle autorità militari dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a tenore del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Le richieste dei privati saranno invece direttamente rivolte all'editore del *Giornale Militare*.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **160**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.** — 30 dicembre.

Al § 294 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, riferentesi alla facoltà fatta ai congedandi di fissare la loro residenza in un comune diverso da quello di provenienza, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Della detta facoltà non potranno però mai valersi i mi-

« litari stati arruolati mentre si trovavano al domicilio coatto, « pei quali i corpi ricevettero i fogli di ricognizione, di cui al « § 64 dell'Appendice al Regolamento sul reclutamento ».

« Questi ultimi militari dovranno invece esser sempre di- « retti, colle norme stabilite dal § 356 dell'Appendice stessa, « al loro distretto militare, per esser da questo avviati al pro- « prio comune, ed i corpi dovranno informare *subito*, con « foglio riservato, il prefetto od il sottoprefetto del circondario, « cui appartiene il detto comune, del licenziamento dalle armi « dei militari stessi, ancorchè questo licenziamento fosse av- « venuto per riforma, per rivedibilità, o per trasferimento alla « 2ª o 3ª categoria ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **161**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Varianti alla divisa degli ufficiali della milizia territoriale**. — 30 dicembre.

Alla divisa degli ufficiali della milizia territoriale, prescritta dall'Istruzione del 30 novembre 1882, sono portate le seguenti modificazioni:

1° Il berretto per gli ufficiali della milizia territoriale è conforme a quello stabilito per gli ufficiali dell'esercito permanente, secondo l'arma od il corpo cui appartengono ed il grado di cui sono insigniti, con le seguenti varianti:

per gli ufficiali di fanteria di linea — Il fregio è composto di una stella liscia a cinque punte in ricamo di argento, sormontata dalla corona reale;

per gli ufficiali alpini. — Il fregio è costituito da una cornetta in ricamo d'argento, sormontata dalla corona reale;

per gli ufficiali d'artiglieria. — La sopraffascia è di panno turchino scuro. Il fregio è composto di una stella liscia a cinque punte ricamata in oro, sormontata dalla corona reale;

per gli ufficiali del genio. — La sopraffascia è filettata di panno color cremisi nella parte inferiore e superiore. Il fregio, come per gli ufficiali d'artiglieria;

per gli ufficiali medici. — La sopraffascia è filettata di panno amaranto scuro nella parte inferiore e superiore. Il fregio consiste in un tondino di panno bianco con la croce rossa di Ginevra ricamata in seta; il tondino è filettato con un cordoncino in ricamo d'argento e collocato fra due rami di quercia pure ricamati in argento ed è sormontato dalla corona reale;

per gli ufficiali contabili. — Il fregio è composto di una stella liscia a 5 punte in ricamo d'oro sormontata dalla corona reale;

2° I pantaloni degli ufficiali di milizia territoriale, anzichè di una venatura lungo le cuciture laterali esterne, sono ornati di una banda di panno del colore e della larghezza stabiliti per gli ufficiali dell'esercito permanente, secondo l'arma od il corpo cui essi appartengono. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **162**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Varianti alla divisa dei capi musica.** — 30 dicembre.

I capi musica dei reggimenti di fanteria di linea fanno uso della mantellina conforme a quella stabilita per gli ufficiali con l'*Atto* N. 134 del corrente anno, eppertanto il cappotto, di cui nell'*Atto* N. 118 del 1879, diventa per essi facoltativo.

L'uso della mantellina per i capi musica è obbligatorio dal 1° novembre 1887.

In seguito a ciò, al terzo capoverso del N. 28bis del Regolamento sull'uniforme *(Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina)* è sostituito il seguente: *Uniforme di marcia;* chepì coperto, mantellina ».

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.